DIZIONARIO

UNIVERSALE RAGIONATO

DELLA

GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

TOMO PRIMO.

DIZIONARIO
UNIVERSALE RAGIONATO
DELLA
GIURISPRUDENZA MERCANTILE
DI
DOMENICO ALBERTO AZUNI

Giudice Legale nell' Eccellentissimo Magistrato del Consolato, e del Mare sedente in Nizza, Corrispondente della Reale Accademia delle Scienze, Socio dell' Accademia d' Alessandria, e della Società Agraria di Torino.

TOMO PRIMO.

Docuit quæ maximus Atlas.
VIRG. AENEID.

IN NIZZA,
Presso la SOCIETA TIPOGRAFICA.

M. DCC. LXXXVI.
CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO DEL RE.

VITTORIO AMEDEO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI MONFERRATO, EC. PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC.

L'*Avvocato* DOMENICO ALBERTO AZUNI *Giudice Legale nel Magistrato del Consolato di Nizza nel rappresentarci le gravi fatiche, e spese da esso impiegate nella compilazione dell'Opera intitolata DIZIONARIO UNIVERSALE RAGIONATO DELLA GIURISPRUDENZA MERCANTILE, ci ha supplicati di accordargli il privilegio privativo di farla stampare, vendere, ed introdurre ne' Nostri Stati: abbiamo sul parere del Consiglio Nostro di Commercio favorevolmente accolte le di lui supplicazioni; epperò colle presenti di Nostra certa scienza, ed Autorità Regia, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo accordato, ed accordiamo, senza pagamento di finanza, al predetto Avvocato* DOMENICO ALBERTO AZUNI *il privilegio privativo per anni quindici principiandi dalla data delle presenti di fare stampare, vendere, ed introdurre ne' Nostri Stati la mentovata Opera da lui composta intitolata DIZIONARIO UNIVERSALE RAGIONATO DELLA GIURIS-*

PRUDENZA MERCANTILE; inibendo a chiunque altro di stamparla, ristamparla, o farla stampare sotto il medesimo, od altro titolo; oppure d'introdurla, smaltirla, o venderla nel caso che venisse stampata fuori Stato; e ciò sotto la pena della perdita de' libri, li quali cederanno al supplicante, e di scudi cinquanta al Fisco Nostro applicandi per ogni contravvenzione. Mandiamo a chiunque sia spediente di osservare, e far osservare le presenti, le quali vogliamo siano spedite senza pagamento de' dritti di Quos, ed Albergo, derogando per questo effetto al disposto de' §§. 2, e 14. cap. 2. tit. 1. della Tariffa. Che tale è Nostra mente. Dat. alla Vigna Reale il primo del mese di Agosto l'anno del Signore mille settecento ottanta sei, e del Regno Nostro il decimoquarto.

V. AMEDEO

V. LANFRANCHI P. P. e Reggente.
V. ADAMI DI CAVAGLIANO.
V. DI CRAVANZANA.

CORTE.

Registrata al Controllo Generale li 13. Agosto 1786.
Registro 69 Patenti a c. 152. NASI.

DISCORSO PRELIMINARE.

DAPPOICHÈ gli uomini rinunziarono alla loro naturale indipendenza per vivere sotto le leggi politiche rinunziarono parimenti alla comunione naturale de' beni per vivere sotto le leggi civili; d' onde è nata la proprietà delle cose in ciascun individuo, vale a dire, quel diritto, o arbitrio che ha un uomo di disporre d' una cosa a suo piacimento esclusivamente ad ogni altro.

Questa proprietà essendo stata la medesima in tutti gli uomini ha fatto riconoscere in ciascuno di essi de' doveri, e de'diritti d' una necessità, e giustizia assoluta, ed ha contemporaneamente eccitate le leggi ad inventare li più possibili rimedj per garantire ognuno dalle insidie, dalla frode, e dalla rapina (1).

Quindi li progressi della moltiplicazione obbligarono gli uomini ad impiegare la loro industria, e a moltiplicare parimenti li generi della sussistenza che la natura avea posti su la terra coll' immensità delle diverse produzioni, alle quali debbesi lo sviluppo dell' industria, e dell' umana intelligenza che ne ha

(1) Eorum quæ natura fuerant communia, quod cuique obtigit id quisque teneat; eo quo si quis sibi appetet violabit jus humanæ societatis. *Cicer. de Offic. Lib. 1. Cap. 4.*

fatto acquistare di mano in mano quei gradi di piacere, e di comodo fino al dì d'oggi goduti.

Diffatti: la maniera colla quale l'uomo è organizzato: la moltitudine delle passioni delle quali egli è suscettibile: lo stimolo di acquetare un desiderio spuntato nel momento istesso che ne ha estinto un altro dimostra chiaramente, che nel sistema della natura dovea ciascuno tendere perpetuamente verso il di lui miglior stato possibile, e che qualunque si fosse la somma de' piaceri, e de' comodi acquistati dovea sempre più andare in traccia di variarli, ed aumentarli.

Questa naturale inclinazione lo pose fin dal principio nel caso di aver bisogno degli altri uomini, e ad unirsi in società, che fu la conseguenza naturale e necessaria dell'appetito ai comodi, ai piaceri, al fasto: quindi crebbero talmente i bisogni, e li desiderj che formarono tosto l'anima del movimento sociale; di quel movimento, per cui la società pervenne a compire gli oggetti della sua istituzione (1). Sonosi perciò gli uomini insensibilmente trovati nella necessità di cambiare a vicenda quelle cose delle quali mancavano, o per la loro sussistenza, o per il loro maggior comodo, o per il loro piacere (2).

L'amore naturale della conservazione, il desiderio

---

(1) Facile intelligitur nos ad conjunctionem congregationemque hominum, ad naturalem communitatem esse natos. Quemadmodum igitur membris utimur priusquam didicimus cujus ea utilitatis causa haberemus, sic inter nos natura ad civilem communitatem conjuncti, & consociati sumus, quod ni ita se haberet nec justitiæ ullus esset nec bonitati locus. *Cicer. de fin.*

(2) Sed postquam crescente humano genere urbes condi, & dominia rerum distingui cœperunt, negotiationes terra marique, & navigationes institutæ sunt: quarum beneficio quod uni societati sive ad necessitatem, sive delicias deesset ab altera peteretur. *Loccennius de jure maritimo lib. 1. cap. 1. n. 3.*

de' comodi, la vanità, l'ambizione, il lusso furono dunque le prime cagioni che indussero gli uomini ad intraprendere il commercio: vale a dire, a stabilirsi tra loro quel cambio continuo di tutto ciò che esigevano li bisogni, e le comodità della vita; giacchè il diritto di farlo risultava primieramente da quello, che ciascuno avea di conservarsi, ed accrescere la propria felicità.

Ecco il primo oggetto, che la natura ha offerto all' industria umana, il più necessario all' esistenza d' ogni società, il più interessante a tutti gli ordini de' cittadini.

Il Mondo s'accorse ben presto di questa verità: ed ecco i popoli fattisi a vincere gli ostacoli dalla natura frapposti: a sottomettere in certa guisa la natura intiera alle loro leggi: a supplire col coraggio, e coll' industria quanto gli era rifiutato da una terra ingrata: a domare il più terribile degli elementi: a tracciarsi un cammino fra l'onde, e rendersi pressocchè tributarie le nazioni più lontane non già colla sola violenza delle arme, ma ben anche più collo scambievole trasporto, o dei doni particolari di natura, o delle utili produzioni dell' arte.

Mercè in gran parte alla invenzion maravigliosa della navigazione il di cui oggetto fu mai sempre, e perfino da quei tempi, di trasportare il superfluo d' un popolo agli altri, e di riportargliene li scambj necessarj; ond' è che venne considerata come il più forte sostegno dell'agricoltura, della pesca, e delle manifatture per le quali ella è occupata a diffonderne il prodotto, a sostenerle, a dilatarle, a perfezionarle.

Gli Egizj, e Fenicj la praticarono da tempo immemorabile (1): li Cartaginesi vi si applicarono con molto successo (2): i Romani vi si occuparono seriamente sotto gl' Imperatori; ma con maggiore, ed immenso lucro li Veneziani, i Genovesi, i Fiorentini, i Pisani, e le Città Anseatiche (3) nel XIV e XV secolo; li Portoghesi, e Spagnoli nel secolo XV; gli Olandesi, Inglesi, e Francesi ne' tempi a noi più vicini; imperciocchè hanno questi portate fortunatamente le ardite imprese della navigazione colla scorta della Bussola, che aprì in certa guisa l' universo (4), per fino a scoprire un nuovo mondo assoggettato ora in gran parte ai costumi, alle religioni, ed al lusso dell' Europa; onde sembra che siasi stabilito tra li due emisferi un ponte volante di comunicazione, con cui si è unito un continente all' altro, e formatone di quello l'appannaggio di questo; anzi non è più in oggi l' America il termine del traffico europeo, ma serve ella di scala per il commercio delle indie orientali.

Ecco finalmente stabilita fra i popoli la corrispondenza, l'unione, e l' amicizia che gli ha legati con

---

(1) *Diodoro lib. 1. pag. 64. Erodoto lib. 1. e 3. in Euterp. Strabon lib. 16.*

(2) *Polyb: lib. 6. n. 59. Histor. Plin. lib. 2. cap. 76.*

(3) La confederazione delle città anseatiche cominciò a Brema città d'Alemagna nella bassa Sassonia nel 1164, e divenne in seguito così considerabile, che contava sotto la sua dipendenza 62 città, oltre quelle che vi si aggiunsero appresso da più stati dell' europa. Queste città sono in oggi ridotte a quelle di Lubecca, Amburgo, Danzica, Brema, Rostok, e Colonia.

(4) Nel Secolo quindicesimo, e prima delle scoperte dell' illustre Colombo l' esistenza degli Antipodi sembrava ancora una chimera; cosicchè una verità di fatto era posta nel numero degli errori assurdi, e delle empietà medesime: se la China, o l' azardo non avesse data la bussola all' europa forse, che l' illusione sarebbe fino al dì d' oggi invincibile, trionfante: dappoichè li navigatori ebbero questa sicura guida, si dileguò ogni errore, e divennero capaci d' intraprender tutto.

nodi più forti di benevolenza, di giustizia, e di pace: ecco ingentilite le nazioni più barbare, e feroci: sbandita dai culti la corruttela del gusto: arricchiti gli umani intelletti delle più utili cognizioni: coltivate le scienze: perfezionate le arti; e resi gli uomini più docili, avventurati, e felici (1).

Penetrato in tal guisa il commercio per ogni parte ha fatto felicemente cessare quelle irruzioni de' barbari, che hanno tante volte desolata l'europa; si è creduto necessario di collegarlo col sistema politico degli stati, e divenne la base, ed il sostegno degl'imperj, l' oggetto il più interessante de'Sovrani, la ricchezza de' sudditi, lo stabilimento delle famiglie, il solo mezzo per sussistere tra i comodi, e tra lo splendore, ed in fine, lo scopo della maggior parte de' trattati per cui solo si formano le alleanze, si tramano le guerre, si stabiliscono le paci (2).

---

(1) Le Commerce guérit des préjugés destructeurs, et c'est presque une régle générale que par tout où il y a des mœurs douces, il y a du Commerce; & que par tout où il y a du Commerce, il y a des mœurs douces. *Montesquieu*, *Esprit des Lois*, *liv. 20. chap.* 1.

(2) Depuis que l'Europe navigue, elle jouit d'une plus grande sécurité au-dedans, d'une influence prépondérante au dehors. Les Guerres ne sont peut-être ni moins fréquentes ni moins sanglantes; mais elle en est moins ravagée, moins affoiblie. Les opérations y sont conduites avec plus de concert de combinaison & moins de ces grands effets qui dérangent tous les systêmes. Il y a plus d'efforts, & moins des secousses. Toutes les passions des hommes sont entrainées vers un certain bien général, un grand but politique, un heureux emploi de toutes les facultés physiques & morales. Quel est-il? Le Commerce. l'Abbé Raynal, *hist. phil. & polit. liv. 19. chap. 5.*

Il dottissimo Abate Genovesi nelle sue Lezioni di Commercio *parte 1. cap. 19. pag. 276. Edizione di Bassano*, riduce a sei Teoremi li vantaggi, che si ritraggono dal Commercio: io stimo di trascriverli per la loro saviezza, e precisione.

I. Il Commercio accresce la potenza, e la gloria de' Monarchi, e de' popoli perchè accresce il nerbo della potenza, che sono le ricchezze primitive, e rappresentative.

II. Distrugge la tirannide perchè introduce lo spirito d'umanità, e di patriotismo.

III. È vero che indebolisce l'antica nobiltà ma ne crea della nuova; e questo desta dell'emulazione; e l'emulazione accende l'industria.

IV. Fa i costumi più dolci, e gentili per lo trattare insieme, e comunicarsi di tutte le nazioni.

Nei primi tempi però, e mentre il genere umano era ancor rozzo, e direi pressocchè in fasce, li bisogni, e li desiderj erano rinchiusi in limiti assai stretti, nè aveasi ancor d'uopo della navigazione, o di estranee merci: il vitto degli uomini era frugale: pascevasi ciascuno del mele che stillavano le quercie istesse, e del latte che offrivano da se sole le docili pecorelle (1).

Quindi è che essendo le cose, e i lavori suscettibili di commercio pochissimi, non era molto difficile di calcolarne i rapporti, e rinvenire tra loro l'uguaglianza; cosicchè stimavasi di pari valore quanto si era del piacimento delle parti.

Tutto il commercio d'allora non potea dunque consistere, che nella semplice permutazione, ossia baratto; giacchè si pensava meno a valutare la materia della permutazione che ad aiutarsi reciprocamente (2); onde è che il pastore concedeva al massaro qualche agnellino, e ne ricevea in cambio qualche porzione del suo raccolto.

V. Fa savj i popoli, e scienziati, dando loro più notizie, più esempj, più stimolo, e facendo loro vedere più rapporti.

VI. È anche vero che aumenta eziandio la cupidità di avere, e la scaltrezza: ma le passioni umane sono come il bucefalo di Alessandro; tanto meglio ci possono servire, quanto son più grandi, se la legge, che dev'essere la ragion comune, le sa regolare.

(1) Nondum cœruleas pinus contempserat undas,
Effusum ventis prœbueratque sinum.
Nec vagus ignotis repetens compendia terris
Presserat externa navita merce ratem.
. . . .
. . . .
Ipsæ mella dabant quercus, ultroque ferebant
Obvia securis ubera lactis oves.

Tibul. lib. 1. Eleg. 3.

(2) Leg. 1. in princ. *ff. de contrah. empt.* §. 2. Instit. de empt. Grotius *lib. 2. cap.* 12. §, 3. Puffendorf *lib. 5. cap.* 5. §. 1.

Questa é l'idea che ci resta del primitivo commercio: idea acquistata dal Pentateuco in cui leggonsi alcuni poderi valutati tante, e tante pecore; non diversa da quella tramandataci da Omero presso di cui abbiamo la permutazione de' beni in tanti buoi, e le arme d'oro di Glauco del valore di cento buoi, barattate con quelle di Diomede soltanto di rame che ne valeano nove (1).

---

(1) Hinc rursus Glauco Saturninus mentes exemit Jupiter,
Qui cum Tidide Diomede arma mutavit.
Cioè.
Ma questa volta Giove onnipotente
A Glauco tolse il buon discernimento,
Poichè a cambio ineguale egli acconsente,
Di cui se saggio non saria contento:
Nove bovi di Tidide valente
Costavan l'armi, e ne costavan cento
L'altre di Glauco, ch'eran d'oro, e belle
E di rame temprato erano quelle.
Illiade traduz. del Casanuova *Cant. 6. stanza 44.*

Il Signor Conte Carli servendosi di questa autorità d'Omero nella sua dotta dissertazione dell'origine, e commercio delle monete osserva nel §. 3. pag. 46, che tali Buoi null'altro fossero che monete coll'impronto di Buoi: per dare un colore di probabilità a questa asserzione dice egli con Plutarco, Dionigi d'Alicarnasso, Plinio, ed Esichio, che tanto in Roma, come in Atene vi eran monete coniate coll'effigie d'un Bue; dunque, soggiugne, Omero non debbe aver parlato di veri Buoi, ma di tali monete, imperciocchè altrimenti sarebbero stati innumerabili li Buoi voluti per armare un esercito intiero.

Mi scusi però questo celebre autore: che difficoltà vi sarebbe a credere che le arme di Glauco valessero cento Buoi appunto perchè eran d'oro, ed in tempo che li Buoi erano così abbondanti nella Grecia? Non disse lo stesso Carli nel §. 2 di detta dissertazione pag. 36. che l'idea che ci dà Tucidide dei primi Re della Grecia corrisponde perfettamente a quella che ora abbiamo dei ricchi uomini di contado di mandre abbondanti, e di terra? Non avea diggià osservato al fine del §. 1. pag. 24, che trovatosi l'oro, e l'argento cominciò tosto ad avere pregio grande, e che conveniva acquistarlo a caro prezzo di buoi, di pecore, e di mandre, che certamente, dico io, non erano monete? E perchè dunque quegli eroi della Grecia non poteano avere delle arme acquistate colla permutazione di cento buoi, essendo d'oro, e di nove, essendo di rame? Perchè più arme de' semplici soldati d'un esercito intiero non poteano acquistarsi per un solo Bue, o colla permutazione d'altre cose necessarie a chi fabbricava le arme di quei tempi? Tanto sono vere queste mie riflessioni, che lo stesso autore le avea già affermate nel detto §. 2. pag. 36. in questi termini: ivi: » E perchè tutte le cose d'allora entravano in commercio per via di cambio,
» o di baratto, dandosi frumento per pecore, vino per lana, e così vicendevolmen-
» te anche i metalli per via di permuta si comperavano, essendo l'affezione, e la
» rarità la sola stadera di quei contratti. » Tanto è pur vera questa asserzione dello stesso Carli, che Omero la spiegò con maggior chiarezza in altro luogo dell'Illiade: ivi.

Su tali principj Aristotile nel lib. 1. cap. 9. della sua Politica chiama questo traffico naturale appunto perchè fu il primo dalla natura istessa agli uomini insegnato: è facile perciò il ravvisare che tra gli antichi dovettero tutti li contratti ridursi al semplice cambio, o sia permutazione, la quale non potea altrimenti regolarsi che dal comun bisogno, o piacere, prima, ed immutabile sorgente della pubblica stima d'ogni cosa (1).

Facea intanto il commercio li più rapidi progressi col crescere la voglia de' comodi, e del lusso; e tanti nacquero generi di cose, e d'arti nelle nazioni che tosto il calcolo del commercio divenne intricatissimo per le diverse permute delle cose circolanti che lo rendettero difficile, e lento: imperciocchè ogni dì ravvisavasi più malagevole il sapere a cui la merce a taluno soverchia mancasse, o la mancante a questi altrui soverchiasse; o trasportar si potesse, o serbare, o spezzarsi per accomodare entrambi (2).

Hinc quidem vinum emebant comati Achivi,
Alii quidem ære, alii autem splendido ferro,
Alii vero pellibus, alii autem ipsis vaccis,
Alii autem mancipiis. . . . .

(1) Questo è tuttavia il commercio degli Ottentotti verso il Capo di Buonasperanza. Vi è ancora qualche luogo dell' Europa verso il Nord da cui non è del tutto sbandito il cambio delle merci, cioè nella Siberia, e Lapponia Danimarchese, e Moscovita. Si è visto non ha guari in Arcangelo li commercianti Francesi, Inglesi, ed Olandesi avere lungo tempo cangiate le mercanzie colle produzioni di quel vasto impero: nell' interno della Corsica mi ha assicurato il rispettabile Signor Conte Rivarola Brigadiere nelle armate del nostro Sovrano ed attuale Governatore del Castello, Luogo, e Porto di Villafranca, che governandovi li Genovesi ha veduto egli stesso vendere le pignate per tanto orzo quanto ne contenevano; e li nastri a tanti palmi per misura di grano. Molte nazioni della costa dell' Affrica, pressocchè tutte quelle dell' America, e qualcheduna dell' Asia hanno sino a dì nostri conservato il cambio, e la permutazione delle cose, e così il commercio Aristotelico sovraccennato.

(2) Quia non semper nec facile concurrebat ut tu haberes quod ego desiderarem, invicem ego haberem quod tu accipere velles. Leg. 1. *in princ. ff. de contrah. empt.*

La necessità ritrovatrice de' modi fu la prima ad insegnare l'elezione d'un luogo in cui molti traendo da ogni parte diverse merci si unissero, e si accomodassero più agevolmente nei loro baratti, e permute: ed ecco stabiliti i pubblici mercati, e le fiere.

Aperse gli occhi questa comodità ad un' altra maggiore, e nella stessa guisa che erasi scelto un luogo si pensò che potea pur anche eleggersi una cosa, e farla valere per tutte le altre, ed ogni altra dare, e ricevere per un tanto di essa quasi mezzana, o fonte del valore universale delle cose, o separata sostanza, e idea.

Si doveano perciò di comune consenso impiegare certe materie le quali per la universale loro accettazione, per il poco volume che ne rendesse facile il trasporto, comoda la divisibilità, e per la loro incorruttibilità, e resistenza al cimento fossero per ogni dove pregiate, e ricevute in iscambio d' ogni naturale, od artificial produzione (1).

Le viscere della terra erano le sole in istato di somministrare al commercio la desiderata materia: essa le aprì, e li diede tosto due preziosi metalli, che potevano soli approssimare a questo punto di perfezione. L' oro, e l' argento furon dessi: ed eccoli tosto ridotti in certi pezzi informi, e rozzi, ed impressa nei medesimi a nome della pubblica autorità di ciascun popolo, o l' immagine delle proprie Divinità, o quella del loro Principe, o gli Emblemi,

---

(1). Electa materia est, cujus publica ac perpetua æstimatio dificultatibus permutationum, æqualitate quantitatis subveniret d. leg. 1. *in princ. ff. de Contrah. empt.*

o le Imprese delle loro città, od un' altra cifra, e impronto che servisse come di sigillo, e garante del peso, e valore, e ad essi diedesi il nome di danaro (1).

Così divenne il danaro la merce universale, e l' anima del commercio; vale a dire, si è stabilito con esso il prezzo d' ogni cosa con darlo universalmente in iscambio d' ogni altra merce (2), per cui si é agevolato alle nazioni il mezzo di regolare i contratti, di conoscersi, e comunicare insieme più assai di quello che forse non si è creduto dalla coltura, ed artifiziosa organizzazione de' bisogni, e dell' industria che le ha civilizzate: e quindi la moneta a tanta stima pervenne presso gli antichi, che non solo li metalli onde formavasi furono dedicati agli Dei ai quali credevano aspettarsi per la loro dignità, ma ella stessa arrivò ad essere Dea, giacchè li Romani eressero nel Campidoglio, e sulle rovine della casa dell' infe-

---

(1). Non accenno quivi le monete di rame, o d' altri metalli composti, perchè non discorro, che del commercio universale, ed esterno. Il rame, e gli altri metalli monetati non ponno servire al dì d' oggi, che per il minuto commercio interno, giacchè il volume, e peso di essi renderebbe difficile, ed impiccioso il trasporto al fuori stato per le grosse permutazioni. Sull' origine però del danaro, cioè dove, e da chi siasi prima coniato il metallo nullamente si accordano gli scrittori delle cose antiche; onde trattengomi in questa parte di decidere, e dirò soltanto, come più sicuro, che quelle nazioni datesi più tardi al commercio ebbero anche più tardi l'uso delle monete.

(2). Cujac. ad leg. 2. ff. *de reb. cred.* Stracha de mercat. *part.* 1. *n.* 75. Scaccia de comm. & camb. §. 1. *quæst.* 4 *dal n.* 29. *fino al* 33. Leotardi de usur. *quæst.* 25. *n.* 8. Prima dell' invenzione del danaro non poteano aversi le idee di compratore, e venditore, ma soltanto di aderente, e proponente al cambio. Dopo l' introduzione del danaro ebbe il nome di compratore colui che cerca di cambiare la merce universale con un' altra merce, e colui che cerca di cambiare una cosa qualunque colla merce universale si chiamò venditore. *Meditazioni sull' Economia politica* §. *IV*. d' autore anonimo. La bontà, e sodezza di queste *Meditazioni* mi hanno indotto a ricercare il nome del degnissimo autore: egli per pura modestia si è tenuto nascosto molto tempo, ma ciò non ostante mi è riuscito rintracciare dall' erudito sig. Avvocato Carlo Cristini essere il rispettabile sig. Conte Pietro Verri Milanese, che la pubblicò per la prima volta nel 1766, e che mi credo in dovere di palesare al pubblico per dare ad esso autore una specie di tributo che debbesi al singolare di lui merito.

lice A.Manlio un pubblico tempio alla Dea Moneta(1).

Quantunque si fosse ritrovata cotanto bella, ed utile l'invenzion del danaro per cui si rendea veloce, e pronta ogni operazione di commercio, non mancava però di difficoltà, e d'intoppi la permutazione della merce universale, o sia danaro colle particolari; imperciocchè rendevasi il più delle volte stentato, e pericoloso il di lui trasporto da una nazione all' altra.

Il timore, il bisogno, e l'estensione del commercio introdussero poco alla volta nuovi rappresentanti questa merce universale assai più comodi al trasporto, e maggiormente adattati ad accrescere il traffico, la circolazione, ed il rapido giro de' contratti.

Dessi furono li biglietti delle Corti, dei pubblici Banchi, delle Compagnie de' Negozianti per la moltiplicazione del danaro nel traffico interno dello stato, e le Lettere di Cambio per l'estera negoziazione; e colle sole cambiali si trovò la maniera di accrescere sommamente la quantità del danaro, di porlo in rapida circolazione, di assicurarne la custodia, di facilitarne il trasporto.

Gli antichi conobbero veramente le assegnazioni de' debitori fatte a favore de' loro creditori sovra le somme che aveano altrove depositate come si ricava dalla legge 6. §. 1. ff. *de adim. vel transfer. legat.* conobbero anche la permutazione del danaro accennata da Cicerone nelle sue pistole ad Attico *lib.*

(1) T. Livio *lib*: 6. ivi: *Ubi nunc ædes, atque officina Monetæ est.* E Plutarco in Camilli vita: *Ædem Deæ, quam Monetam vocant, ædificaverunt.*

XI. epist. 19. *lib. XII. epist.* 31. *e lib. XV. epist.* 15. e nella quinta orazione contro Verre parlando de' Collibisti d'allora, i quali altro non erano se non che semplici cambiatori di monete; d'onde si ritrae non essere stato ignoto ai Romani di quei tempi il cambio locale, di gran lunga però diverso da quello che si pratica al dì d'oggi per mezzo delle lettere di cambio.

Esse furono inventate al dire di molti in questi ultimi secoli; e l'opinione più universale, benché non più fondata delle altre, dà questo vanto alli Fiorentini, che scacciati dalla loro patria pelle toscane fazioni, e guerre civili tra li Guelfi, e Ghibellini si rifugiarono in Francia ove intrapresero il traffico cambiale affine di ritirare con piccola spesa, e minor pericolo le rendite de' proprj beni, o il valore de' loro fondi che ebbero confidati agli amici in quelle critiche *circostanze*: ma un diligente ed erudito scrittore (1) de' nostri tempi ha dimostrata l'insussistenza di questa origine, e crede l'uso delle cambiali comunemente introdotto già nel 1372. da un frammento di Copia-lettere d'un anonimo Fiorentino mercante da lana che trovò legato in un codice Gaddiano esistente fralli manoscritti della Biblioteca Magliabecchiana (2).

---

(1) Il Dottore Gio. Targioni Tozzetti nelle sue Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana *tom. II. Notizie di Leonardo Pisano*.

(2) Ecco il frammento: » Mandovi una lettera con quelle di Cambio di Fiorini » 250. arete a ricevere costà &c. Con questa vi mando una lettera di Cambio per d. » 150. n'avei qua a copo da me; quando gli avete ponete a nostra ragione &c. ».

Molti, fra i quali anche il celebre Autore dello spirito delle leggi *lib. 12. cap. 16.* attribuiscono l'invenzione delle lettere di cambio agli Ebrei scacciati dalla Francia al tempo delle Crocciate: ma ciò produrrebbe l'incertezza secondo il Dupuy art. des lettres de change *chap.* 2. §. 5. se veramente seguisse nel 640, oppure nel 1316, e così lo svario di 600 anni: oltredicchè il bando degli Ebrei da quel Regno seguì per castigo

Comunque siasi fatta l'invenzione delle cambiali egli è fuor di dubbio che hanno esse apportato un maraviglioso vantaggio al commercio: li negozianti la trovarono utilissima per la facilità che loro ha prodotta nel contrattare, e compire alle operazioni d'ogni sorta di traffico ne' paesi stranieri, e li più lontani; e perciò è stata la medesima in gran modo protetta da' Sovrani, e Principi dell'Europa, appunto perchè colle lettere di cambio si è posto un argine all'immenso necessario trasporto del danaro fuori stato.

Il pubblico interesse intieramente passato nelle mani de' negozianti per le operazioni del traffico, e di cambio colle quali formavansi le più grandi intraprese dando a un tempo stesso a mille braccia il movimento, e la vita, facendo rifiorire l'agricoltura, e le arti, compensando la sterilità d'un acerbo clima, e riparando con mille mezzi all'inclemenza delle stagioni, esigeva, che si concedessero particolari favori, ed agevolezze ad un ceto d'uomini così benemerito alla società, e che non venisse egli trascurato nel piano di una savia legislazione.

A tale riguardo crearonsi per ogni dove con saggia precauzione Magistrati particolari affinchè le dif-

---

delle loro rapine, e per conseguenza non potea a meno d'esservi aggiunto il sequestro di tutti li beni, ed effetti che vi possedevano. Meno probabile mi pare ancora l'opinione dell' Einneccio riportata nel cap. I. de Jur. camb. giacchè attribuisce egli l'invenzione delle lettere di cambio alli Veneziani, e Lombardi; per la sola ragione, che le parole poste in uso nelle lettere di Cambio siano Italiane: ivi. §. 8. *Paullatim ergo ad eam perfectionem, quam hodie miramur, pervenit negotium istud cambiale, & quidem opera mercatorum venetorum, & longobardorum, id quod vel inde patet, quod vocabula technica negotiationis pleraque sint Italica, veluti trassa, valuta, indossamentum, adviso, scontro &c.* Comecchè non si parlasse italiano che negli stati di Venezia, e di Lombardia.

ferenze, e contestazioni che insorgessero sulle materie di traffico, di marittime contrattazioni, ed in specie delle cambiali fossero giudicate sul campo prescindendo da quella formalità d'atti, che esigevasi nel foro ordinario (1).

A questo fine tendono li Tribunali di commercio stabiliti in tutte le piazze mercantili dell'Europa, li quali altro non hanno in mira, secondo la saggia loro istituzione, che la giustizia, e la prontezza unica molla della buona fede, e del traffico: la giustizia, e la prontezza, che debbono sole presiedere alle decisioni delle cause di tal natura, giacchè le medesime non ponno essere suscettibili di formalità, senza che si arrestino le operazioni del commercio (2).

Ella è sacra la fede de' contratti onde deve essere punita con gravissime pene la sorpresa, e l'inganno, nè mai differire l'esecuzione de' castighi ai rei di

---

(1) Nell'antichità si rintracciano alcuni vestigi della giurisdizione particolare per gli affari di commercio. Li Greci aveano certi Giudici, che chiamavano *jusdicentes Nautis* li quali portavansi sulle navi ad ascoltare le differenze, e quistioni che insorgevano tra marinari, e particolari, e le decidevano sul campo, affinchè il traffico non vi fosse ritardato. Demostene nella sua Orazione contro *Formione* parla di certi *Giudici* istituiti soltanto per giudicare le cause dei mercatanti Alcune tracce di questa giurisdizione particolare per gli affari mercantili si scorgono anche nel Codice Romano, ed in specie nella *legge 7. Cod. de Jurisdict. omn. Judic.* e nella *legge unica Cod. de monopol.* il che ne viene anchè confermato da Valerio Massimo *lib. 8. cap. 11.* d'onde si può dedurre, che tanto in Atene, che in Roma era fin da quei tempi conosciuta la giurisdizione particolare per gli affari mercantili. Simile giurisdizione si osserva già stabilita nelle leggi de' Visigotti, i quali vollero che le quistioni de' Negozianti si decidessero dai loro proprj Giudici nominati in quel tempo *Telonarii.* lib. 11. tit. 3. §. 2. ivi: *si transmarini negotiatores inter se causam habuerint nullus de sedibus Visigothiæ Regum eos audire præsumeret, nisi tantummodo suis legibus audirentur apud Telonarios suos.* Quindi in Francia fra le dignità Palatine ve n'era una chiamata in latino *Mercati Palatii Teloneorum*, che avea l' incombenza di presiedere a' *Portolani*, e giudicare le liti, che insorgevano per causa di negozj, e di traffico. Du Fresne Glossar. Lat. *Tom. 3. pag. 1081.*

(2) Les affaires de commerce sont très-peu susceptibles de formalités, & il faut qu'elles puissent être décidées chaque jour. Montesquieu, *liv. 20. chap. 16.* Stracha *quomod. in caus. mercat. proced. sit. part. I.* Casaregis *de Comm. Disc. I. n. 5. Disc. 10 n. 31.* Santerna *de assecurat. part. 3. n. 2. & 28.*

falsità, di frode, e di mancata fede (1): imperciocchè sarà difficile che colà dove le leggi di commercio non hanno vigore, e i delitti di fede pubblica non sono severamente repressi non vi siano più malvagi che amino vivere alle altrui spese: così, dove è gran copia di simil peste del corpo civile non è possibile che vi si trovi confidenza degli uni negli altri, unica base a stabilire, ed assodare il nerbo della circolazione.

Il savio Amenolfi disse a Ciro, che restò sorpreso dell' immensa grandezza, ed opulenza di Tiro, *non vi stupite, perchè ovunque le provvide leggi fanno rifiorire il commercio, ivi diviene in un tratto universale l' abbondanza (2).*

» Un piccolo codice di commercio » suggerisce l'immortale Genovesi nelle sue lezioni dell' economìa civile (3) » e sarebbe una regola per questi » Tribunali, e per tutti li trafficanti: le azioni così » reali come personali, quelle di buona fede, e » quelle di gius stretto debbono essere regolate altri» menti nel mondo commerciante di quello che furo» no nel mondo belligerante, e litigante, dove esse » nacquero, e furono nutrite »

A tale effetto li nostri provvidi Sovrani dopo aver stabilito in diverse parti del loro fortunato regno Magistrati di Consolato, e di Commercio hanno an-

---

(1) Niun' opera credesi più degna della saviezza di Numa Pompilio quanto si fu quella di aver consecrato un tempio alla Dea Fede, come narra nelle antichità Romane Dionigi d' Alicarnasso, quindi gravemente disse Cicerone *nel 2. de offic.* che nulla res vehementius rempublicam continet quam fides.

(2) Ramsay Viaggi di Ciro *lib. 7. pag. 85.*

(3) *Parte 2. cap. 6.*

che promulgate le più savie leggi colla scorta delle quali si dovessero trattare, e decidere le liti, e contestazioni che nascere potessero tralli negozianti, alla mercantile, vale a dire, senza alcuna formalità d' atti; e che se la gravità della causa esigesse un processo ciò si fosse il più sommariamente possibile (1).

Chi può però ritenere le umane passioni, onde non ribalzino fuori dell' atmosfera del giusto, e dell'onesto?

Tanti perciò sono li casi, e le circostanze, che in materia di traffico, e di commercio (abbandonata l' antica semplicità delle contrattazioni) si pongono ogni giorno in contestazione colla scorta di maliziose sottigliezze, o con dare un diverso aspetto alle non abbastanza cautelate operazioni mercantili, perchè appunto il più delle volte appoggiate alla semplice parola, e buona fede de' contraenti, che non di rado accade a chi è preposto al giudizio di simili casi, e perfino al negoziante istesso il non potere agevolmente scorgere l' inganno, facile a maschera-

(1) Il Magistrato del Consolato in questi Stati trae la sua origine, come si rintraccia dal Borelli *Pag.* 1024. *e* 1026. dalla rappresentanza rassegnata a Madama Reale dall' università de' banchieri, negozianti, e mercanti di Torino, e dalle successive favorevoli risposte da essa Sovrana date li 15 novembre del 1676. colle quali si stabilì un Magistrato in detta Città. Con editto delli 14. Luglio 1687. Vittorio Amedeo diede nuova forma a tal Magistrato. Con altro editto delli 28. Aprile 1701. ampliò, e rese più speditiva la giurisdizione del Consolato Nelle Regie Costituzioni del 1723. si diedero altri stabilimenti a tal riguardo. Il disposto di queste Costituzioni fu osservato fino alli 15. Ottobre 1733. nel qual giorno con Regio Editto si derogò in parte alle medesime; giacchè soppresso il Consolato di Casale ne furono eretti altri due uno in Nizza, e l' altro in Chiamberì, e data una nuova riforma a quello di Torino. Il Consolato di Nizza fu dippoi con Editto delli 15. Luglio 1750. con nuova forma, e maggior dignità ristabilito. Le ultime generali Costituzioni del 1770. Sono in sostanza uniformi alle precedenti Costituzioni riguardo al Consolato. Con Editto finalmente delli 30 Agosto 1770. si stabilirono nel Regno di Sardegna due Magistrati di Consolato, l' uno in Cagliari, e l' altro in Sassari, con diverse altre savie disposizioni ad oggetto di far rendere la più pronta giustizia, e mantenere la sicurezza nel commercio.

re in mille forme, e tanto più a bell' agio in quanto che ponnosi in qualche parte ignorare, o non così presto rimembrarsi gl' immensi diritti, usi, e costumi universalmente ricevuti, e adottati sui quali è fondata la Giurisprudenza Mercantile.

E benchè li medesimi si ritrovino compilati in più libri non si è però fino a quest' ora pensato di ridurli a norma tale, onde possa ciascuno avervi all' uopo quell' opportuno ricorso che vaglia, ad un Giudice per rintracciare in un subito i fondamenti della giustizia, che dee amministrare, non meno che al negoziante medesimo quei diritti competentigli nell' atto della contrattazione, od in quello che precede alla discussione del fatto.

Questi usi, e costumi analoghi al gius delle genti che ne regola diverse parti, e ad altre massime particolarmente ricevute in ciascun paese sono talmente uniti, ed intimi al diritto del mare, ed alla ragion cambiale, che non puossi a meno di considerarli insieme, e formarne una sola materia.

Quindi è che le leggi di commercio sono pressocchè le medesime in tutte le nazioni commercianti attesa la reciprocità degli interessi che hanno mai sempre formato il legame della società, e de' popoli; ed alle stesse perciò debbesi aver ricorso a viemmeglio conoscere lo spirito di quelle dello stato, e a decidere li casi non espressi, o non preveduti (1).

---

(1) *Leg. 9. ff. de leg. Rhodia de jactu.* Blakstone *Code Criminel chap. 5. ivi:* » il n'y a pas d'autre régle de décision que cette grande universelle Loi consignée

Su questo principio hanno le leggi di questo Regno saviamente prescritto, che occorrendo dei casi dalle medesime non specificati si debbano osservare le regole comunemente praticate nel commercio (1).

Si è fin' ora ma in vano desiderato, che si riducano questi oggetti ad un vero sistema, affinchè di essi se ne formi una disciplina regolare: che si distribuiscano le materie in un ordine semplice, e conciso, affinchè si stabiliscano con metodo naturale li principj di ciascuna materia col rapporto delle leggi, usi, e costumi che la decidono spiegandoli, e dilucidandoli per quelle giuste non equivoche applicazioni che si debbono ai casi particolari.

Mi si dica che l' incomparabile Giacomo Savary ha compiti li miei voti col suo gran Dizionario del commercio: ma risponderò, che questo Dizionario anche dopo l' edizione di Copenaghen del 1755, praticata con molte aggiunte, e riforme si rapporta più particolarmente agli usi, e legislazioni della Francia, che delle altre piazze commercianti dell' Europa: che il degno Autore lo ha reso immenso colle altre materie inseritevi di pratica, di storia naturale, di geografia, di manifatture, di terminologìa, di tariffe generalmente soggette a variazione, di definizioni ad ognuno note, d' usi già aboliti, di regolamenti soppressi, di trattati svaniti, e dei più mi-

---

» dans l'histoire, la coutume & les écrits des Sages généralement approuvés dans tou»
» tes les langues. » Stipmannus *Jus marit. parte 4. cap. 7. n. 736.* ibid. » Nec ne-
» g'igenda aliarum maritimarum provinciarum observantia, si ubique par & unifor-
» mis est nec speciali ratione nititur ».

(1). Regie Costituzioni *libro secondo tit. 16. cap. 3. §. 34.*

nuti dettagli per formare piuttosto un pratico, e a un tempo erudito negoziante, che ad insegnare le vie onde attignere il diritto mercantile: quindi è che con giusta ragione lo chiamerei Dizionario d'arti, e mestieri (1).

L'opera che dovea bramarsi, e che ho intrapresa è tutt' altra.

Ella è una raccolta di tutte le leggi, usi, costumi, ordinanze, e decisioni di tutte le piazze commercianti dell'Europa fino a quest'ora emanate sovra ogni materia di traffico, di marina, e di cambio che trovansi compilate in diversi voluminosi libri: l'ho ridotta per maggior comodo in ordine alfabetico a forma di Dizionario Ragionato, e con ciò son venuto a capo di avere in piccola mole tutta la Giurisprudenza Mercantile.

Ho parimenti illustrato ciascun articolo di quest' opera con utilissime note, e li dovuti richiami a quei fonti d'onde ho tratte le massime, ed opinioni, perchè ognuno vi possa all'uopo avere l'opportuno ricorso, ed accertarsene; e l'ho finalmente ornata d'una esatta descrizione geografico-politica di tutte le città commercianti dell'Europa, delle loro fiere, ed usi per il cambio, de' banchi pubblici, de'pesi, e delle misure.

---

(1) Non maggior considerazione può aversi agli altri Dizionarj posteriormente dati alla luce perchè d'ugual tempra del primo, nè in alcun punto migliorati sulla parte della Giurisprudenza: molto meno ancora debbesi aver riguardo al *Dizionario del Cittadino* per essere egli un aborto del grande Dizionario del Savary, e ancora più meschinamente accresciuto dal Traduttore Italiano che lo ha comunicato al pubblico nel 1763.

L' utilità grande che può recare ad ogni occorenza questo Dizionario mi persuade di doverlo, comunque ei sia, comunicare al pubblico, pel di cui vantaggio non risparmierò giammai la fatica, i sudori, ed al bisogno anche l' istessa vita.

DIZIONARIO
UNIVERSALE RAGIONATO
DELLA
GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

A B B

ABBANDONO DI NAVE E MERCI ASSICURATE.

§ I.

EGLI è un atto autentico con cui l'assicurato cede, e rilascia alli di lui assicuratori i dritti, nomi, ragioni, ed azioni di proprietà, che avea sulla nave, o merci assicurate tosto avuta la notizia della perdita di esse.

§ II.

Questo abbandono non dee considerarsi come di assoluta necessità, giacchè dipende soltanto dalla volontà dell'assicurato, che può farne uso come di estremo rimedio allora quando non ostanti le di lui diligenze, e fatiche non abbia potuto ricuperare gli effetti perduti. *Guid. de la mer chap.* 7. *art.* 1.

Quindi sarà in arbitrio dell'assicurato, o di fare l'abbandono, o di richiamare li danni per forma d'avarìa, qualora abbia egli ricuperato ciò che erasi fatto assicurare. *Valin*

comment. all'ordinanza della marina di Francia art. 46. *tit. des assurances.*

§ III.

Non è proibito alle parti di stipulare nella polizza d'assicuranza, che gli effetti assicurati, se saranno perduti in parte, o danneggiati per casi fortuiti, possano abbandonarsi agli assicuratori, e che in tal caso siano essi obbligati di pagare l'intiera somma assicurata, ed allora non sarà ricevibile la semplice riparazione del danno. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 56. 57. *e* 64.

§ IV.

L'abbandono d'una nave potrà farsi (salvo certe modificazioni) nei casi di preda, naufragio, frattura, incagliamento, o arenamento, arresto di potenza nemica, e d'innavigabilità; oltre questi casi, ciascuno de' quali costituisce a certi riguardi una legale intiera perdita della nave, la legge non ammette l'abbandono, se non se allora soltanto che esiste l'effettiva intiera perdita degli effetti assicurati; e non essendo tale non dee considerarsi, che come avarìa da ripartirsi tra gli assicurati, ed assicuratori a proporzione de' loro rispettivi interessi. *Ordon. de France art.* 46. *tit. des assur. ed ivi Valin. Roccus de assecurat. not.* 92. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 140.

§ V.

Qualora l'assicurato sia certo della perdita della nave, o merci assicurate, dell'arresto di Principe, o d'altri accidenti che sono a rischio degli assicuratori sarà tenuto di significarlo tosto alli medesimi, o a colui che avrà per essi stipulato; protestandosi a un tempo stesso di farne l'abbandono in tempo, e luogo. *Ordon. de France art.* 42. *tit. des assur. Valin ivi. Guid. de la mer chap.* 7. *art.* 1. & 4. *Regolamento d'Amsterdam art.* 28. *delle assicuranze. Kuricke diatriba de assecurat. n°.* 14. *p.* 836.

§ VI.

L'assicurato potrà in vece del protesto fare a un tempo stesso l'abbandono con intimare agli assicuratori di doverglisi pagare le somme assicurate nel tempo portato dalla polizza. *Ordon. de France art.* 43. *tit. des assur. Guid. de la mer chap.* 3. *art.* 1. *& chap.* 7. *art.* 2.

§ VII.

L'abbandono dee essere fatto, e notificato col ministero di un Notajo, o di un Usciere del Magistrato. *Guid. de la mer chap.* 3. *art.* 1. *& chap.* 7. *art.* 3. *Valin al detto art.* 43. Da cui si accenna l'uso di Marsiglia ove la notificazione siegue per una semplice dichiara nella Camera di Commercio, e basta ciò per intendersi notificato a tutti gli assicuratori.

§ VIII.

L'assicurato, che vorrà fare l'abbandono, sarà tenuto di dichiarare tutte le assicuranze, che avea fatte seguire sovra gli effetti perduti, non meno che le somme di danaro che avesse preso a cambio marittimo a pena d'essere privato degli effetti delle assicuranze. *Ordon. de France art.* 53. *tit. des assur. Guid. de la mer chap.* 3. *art.* 2. *Editto per lo stabilimento del Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750 § 52. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. *n°.* 18. *Casaregis de commerc. disc.* 4. *n°.* 14.

§ IX.

Gli atti giustificativi del caricamento, e della perdita delle merci assicurate saranno significati agli assicuratori subito dopo il seguito abbandono, e prima che possano essere azionati per il pagamento delle somme assicurate. *Ordonn. de France art.* 57. *tit. des assur. Vedi Assicuranza, Naufragio, Sinistro.*

§ X.

Col mezzo dell'abbandono l'assicurato surroga gli assicuratori in sue veci, e luogo. *Regolam. d'Amsterd. art.* 8. *des assur.* Cede, ed abbandona li suoi dritti, nomi, e ragioni della proprietà che avea sulle merci caricate. *Guid. de la mer chap.* 7. *art.* 1. & 3. *Valin à l'art.* 51 *de l'Ordon. de France tit. des assur.* Cosicchè dopo significato l'abbandono, le merci assicurate appartengono *de jure* all' assicuratore. *Ordonn. de France art.* 60. *tit. des assur. ivi Valin.*

§ XI.

L'abbandono degli effetti assicurati dee essere puro, e semplice, e non mai condizionato altrimenti non trasferirebbe la proprietà che si è dell'essenza dell'abbandono. *Valin à l'art.* 60. *de l'ordon. de France tit. des assur. Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 119. Quindi l'abbandono condizionato dee essere nullo, nè dovrà ammettersi in alcun giudizio. *Valin à l'art.* 46. & 47. *de l'ordonn. de France tit. des assur.*

§ XII.

Se dopo il seguito abbandono la nave arrivasse salva in porto l'assicuratore raccoglierà per sua parte, e porzione il profitto del viaggio senza che il caricatore assicurato possa pretendere cosa alcuna a riserva di ciò, che troverassi non essere stato assicurato. *Guid. de la mer chap.* 7. *art.* 12. E per ugual ragione l'assicuratore dopo il significatoli abbandono non potrà sotto pretesto del ritorno della nave dispensarsi dal pagamento delle somme assicurate. *Ordon. de France art.* 60. *tit. des assur. Guid. de la mer chap.* 7. *art.* 12. *Valin à l'art.* 58 *e* 60 *detto tit.*

§ XIII.

In Olanda seguito che sia l'abbandono, gli assicuratori hanno tre mesi di tempo per pagare le somme da essi assicurate. *Regolam. d'Amsterd. del* 1598. *art.* 25.

§

§ XIV.

In Genova si permette agli assicurati di esigere, se loro piace, l'intiera assicuranza nell'atto dell'abbandono fatto agli assicuratori. *Statut. Genuen. lib.* 4. *cap.* 17.

§ XV.

In Francia se il tempo del pagamento non è regolato dalla polizza sarà tenuto l'assicuratore di pagare le somme assicurate tre mesi dopo la significazione dell'abbandono. *Ordon. de France art.* 44. *tit. des assur.*

§ XVI.

L'articolo 18 del Regolamento d'Anversa, l'articolo 2 del capo 7 del Guid. de la mer, e l'ordine del maggior Consiglio di Venezia delli 2 Luglio 1468, non danno agli assicuratori, che due mesi di tempo.

§ XVII.

Più il Guidon del mare al capo 7 art. 7, 8, e 9 dispone, che qualora l'assicuranza cade sopra diversi generi di merci, e che uno di essi venga a perdersi, o ad avariarsi al di là della metà possa farsi l'abbandono di queste agli assicuratori, e ritenere l'altra: ma che trattandosi del medesimo genere di mercanzie non possa l'assicurato far l'abbandono di ciò soltanto che sarà guasto od avariato, ma bensì di tutto.

§ XVIII.

L'ordinanza di Francia però ha stabilita una regola più semplice nell'*art.* 47. *tit. des assur.* prescrivendo, che non si possa fare l'abbandono d'una parte delle merci assicurate, e ritener l'altra, imperciocchè, come osserva ivi il signor Valin,

il contratto di assicuranza essendo individuo non può sopportare alcuna divisione.

§ XIX.

Nei nostri Stati si osserva lo stesso, e si è di più stabilito, che trovandosi l'assicurato nel caso di fare all'assicuratore l'abbandono delle cose rimaste ancora salve non possa ritenerne veruna, nè fare dimanda d'avarle pel salvamento delle medesime se non eccedono uno per cento. *Regio Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 52. *Altro per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 18. Il che è conforme all'Ordin. di Franc. art. 47. tit. *des assur.* Al Regol. d'Amsterdam art 26, all'Ordin. di Rotterdam art. 17, a quella di Middelbourg art. 18, ed al diritto universale come l'osservano Kuricke *Diatrib. de assecurat. n°.* 8. Loccen. *de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 15.

§ XX.

Benchè il nolito già acquistato dalla nave possa essere assicurato, non potrà perciò far parte dell'abbandono di essa, se egli non è espressamente compreso nella polizza d'assicuranza: ciò non pertanto il nolito a fare apparterrà agli assicuratori come faciente parte della nave abbandonata, se non vi sarà apposta nella polizza d'assicuranza clausula in contrario; locchè si deve intendere senza pregiudizio de' salarj de' marinaj, e de' contrasti di cambio marittimo, riguardo ai quali si debbono attendere le disposizioni delle ordinanze su questa parte emanate, come prescrive la dichiarazione del Re di Francia delli 17 Agosto 1779. art. 6. *vedi Assicuranza. Nolito. Salarj.*

§ XXI.

Li proprietarj d'una nave risponderanno sempre dei fatti del capitano da essi loro prepostovi; ma resteranno scaricati di quest'obbligo tosto che avranno eseguito l'abbandono della loro nave, e nolito. *Ordonn. de France art.* 2. *tit. des*

propriétaires. Vinnius ad Pech. in leg. 4. *ff. de exercit. action. Loccennius de jur. marit. lib.* 3. *cap.* 8.

§ XXII.

Seguendo per parte di un Principe o altra potenza l'arresto della nave, e merci assicurate non potrà farsi l'abbandono che sei mesi dopo, qualora l'arresto accaderà in Europa, o Barbaria; e dopo un anno se sarà in paesi più lontani da contarsi il tutto dal giorno del significato arresto agli assicuratori. *Ordonn. de-France art.* 49. *tit. des assur. Ordin. di Rotterd. art.* 12. *Ordin. d'Amsterd. art.* 8.

§ XXIII.

L'assicurato non ricevendo più alcuna nuova della sua nave potrà, dopo spirato l'anno a contare però dal giorno della partenza per li viaggi ordinarj, e dopo due anni per quelli di lungo corso, fare l'abbandono agli assicuratori, chiedendo contemporaneamente il pagamento delle somme assicurate. *Ordon. de France art.* 58. *tit. des assur. Ordon. d'Amsterd. des assur. art.* 5.

Il Guidon del mare però cap. 7. art. 12. permette l'abbandono per li viaggi di lungo corso alla fine di mesi 18. dappoi la partenza della nave.

In quelle piazze poi ove non vi fosse un' ordinanza particolare su questo punto, o che non si volesse adottare il disposto sovraccennato degli altri paesi, parmi che si dovrebbe stabilire il tempo dell'abbandono ad arbitrio del giudice conforme alle circostanze della navigazione, de' casi, e de' tempi, come viene indicato dalla legge 14. ff. *de re militari.* Locchè è conforme alla dottrina dello Stracha *de assecurat. gloss.* 30.

§ XXIV.

Se le merci caricate sulla nave arrestata si trovino soggette a facile deperimento potrà farsi l'abbandono di esse

D 2

dopo sei settimane se l'arresto è seguito in Europa, o Barbaria, e dopo mesi tre ne' paesi più lontani, a contare dal giorno che sarà stato significato agli assicuratori. *Ordon. de France art.* 50. *tit. des assur.*

Il Guidon del mare cap. 7. art. 6. permette indistintamente l'abbandono dopo le sei settimane.

Il Regolamento d'Amsterdam art. 9. delle assicuranze permette in questo caso agli assicurati di farne l'abbandono nel tempo che sarà loro più in grado obbligandoli però di far sapere agli assicuratori lo stato delle merci.

§ XXV.

Gli assicurati debbono pendente l'abbandono da essi fatto per cagion d'arresto della nave, o merci adoperarsi con ogni diligenza per ottenere il rilascio delle medesime, il che è pure permesso agli assicuratori qualora anch'essi lo stimino. *Ordonn. de France art.* 51. *tit. des assur. Guid. de la mer chap.* 7. *art.* 5 *&* 6. *Regio Editto pel Consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 54. *Altro per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. *n°.* 20.

§ XXVI.

In Francia non può farsi l'abbandono a cagion d'arresto se il medesimo siegue d'ordine di quel Monarca in qualche porto de' suoi stati. *Guid. de la mer chap.* 9. *art.* 6. *Ordonn. de Fran. art.* 52. *tit. des assur. Vedi Arresto di Principe. Assicuranza*,

ABBORDO.

§ I.

CHIAMO Abbordo l'urto che si danno due navi tra loro in alto mare, o in un porto.

§ II.

L'abbordo di due navi accaduto per semplice fortuna di mare senza colpa, o fatto d'uomo si considera avarìa semplice, e ciascuna di esse dee sopportare il danno che ne avrà ricavato; ma gli rispettivi assicuratori saranno risponsabili verso gli assicurati, e non si darà garanzìa alcuna, o contribuzione tra le navi che saranno state a ciò rispinte dalla violenza delle onde. *Leg.* 29. § 2. 3. *&* 4. *ff. ad leg. Aquil. Consolato del mare cap.* 197, *e* 200. *Decis. Neapol.* 12 *Ottobr.* 1627. *Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia delli* 16 *Novembre* 1753. *Stypmann. jus. marit. part.* 4. *cap.* 19. *n°.* 7. *Loccennius de jure marit. lib.* 3. *cap.* 8. *n°.* 11. *Roccus respons.* 36.

§ III.

Se l'abbordo accadesse per mancanza d'uno de' capitani delle navi sarà il danno riparato da quegli che lo avrà cagionato. *Detta leg.* 29 *ff. ad leg. Aquil. Ordon. de Franc. art.* 11. *tit. des Avaries. Ordon. de Wisbuy art.* 26. 50. *&* 70. *Droit Hanséat. tit.* 10. *art.* 1. *&* 2. *Vinnius ad leg.* 5. *ff. de leg. Rhod. Vanleeven de avariis* § 46.

§ IV.

Qualora due navi saranno per entrare in un porto di difficile accesso, la più lontana dalla bocca di esso, dee aspettare che la più prossima siavisi introdotta, onde ne resti

libero il passaggio; altrimenti venendosi ad abbordare sarà il danno imputato alla prima, salvo che provi essa di non avervi avuto alcuna colpa. *Consol. del mare cap.* 197. *e* 199. *Sentenza dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 17 *Luglio* 1754. *Targa pond. marit. cap.* 53.

§ V.

La nave che esce da un porto dee sempre cedere a quella che vi entra, e per la stessa ragione avrà tutto il riguardo verso quella che sarà uscita prima di essa, altrimenti soccomberà ai danni che cagionerà coll'abbordo. *Senten. dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 14 *Febbrajo* 1750. *e* 22. *Marzo* 1751. *Targa pond. marit. cap.* 53.

§ VI.

Quando una nave posta in spiaggia voglia far vela pendente la notte, dovrà il capitano di essa nel giorno precedente metterla in sito proprio per uscirne senza poter cagionare urto, od abbordo, e danneggiare alcuna delle altre in essa esistenti sotto pena di soccombere alle spese, danni, ed interessi, e di una emenda arbitraria. *Ordon. de Franc. art.* 5. *tit. des rades, ed ivi Valin.*

§ VII.

Una nave che corra a vele dispiegate dovrà bonificare i danni che cagionasse ad un'altra trovatasi posta alla cappa, qualora questa non possa mettersi in disparte. *Senten. dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 27 *Agosto* 1749. *confermata con arresto del Parlamento d'Aix delli* 30 *Giugno* 1750.

§ VIII.

Qualunque nave che in un porto, o spiaggia non osservi la prescrittale distanza, o che si posti fuor del dovere sarà tenuta ai danni che potrà cagionare in caso d' abbordo, e ad una emenda arbitraria. *Consol. del mare cap* 200. *e* 223.

Ordon. de Franc. art. 3. *tit. des rades. art.* 4. *tit. des ports. Jugements d'Oleron art.* 15. *Ordon. de Wisbuy art.* 28. & 51. *Droit Hanséat. tit.* 10. *art.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 79. § 6.

§ IX.

Sarà tenuta una nave ai danni dell' abbordo, e li marinari di essa ad una pena arbitraria qualora ciò seguisse per non averla ligata agli anelli, e luoghi a tal fine destinati nel porto ove è ancorata. *Ordon. de Franc. art.* 3. *tit. des ports, ed ivi Valin. Sentenza di Marsiglia delli 6 Ottobre* 1757. *confermata con l'arresto del Parlamento d'Aix delli* 31 *Giugno* 1758.

§ X.

Qualunque nave che cagioni del danno per essere stata mal ligata, ovvero con gomene insufficienti dee sopportarlo per intiero. *Consol. del mare cap.* 198. 199. *e* 200. *Droit Hanséat. tit.* 10. *art.* 4. *Valin all'art.* 11. *dell'ordin. di Franc. tit. des avaries. Targa pond. marit. cap.* 79. *n°.* 4.

§ XI.

Nel concorso di due navi l'una delle quali sia grossa, e l'altra piccola dovrà questa cedere il passo alla prima discostandosi, ed ammainando le vele, qualora però le circostanze del tempo, e del luogo lo permettano. *Stracha de navib. part.* 3. *n°.* 14. *Targa pond. marit. cap.* 53. *n°.* 2.

§ XII.

L'abbordo di due navi ancorate in porto dee presumersi sempre procedere per colpa di quella che si fosse trovata senza guardia sul bordo al tempo dell' urto. *Argomento tratto dall'art.* 2. *tit. des ports dell'ordin. di Franc. ed ivi Valin.*

§ XIII.

Urtando una nave contro un'ancora lasciata in mare senza il solito gajatello, ossia gavitello (pezzo di legno che marca il sito dove l'ancora è gettata) il danno sarà imputato a colui che l'avrà in tal guisa lasciata, oltre le pene prescritte dal *Consol. del mare cap.* 243. *Ordon. de Franc. art.* 5. *tit. des ports. Ordon. de Wisbuy art.* 28. & 51. *Jugem. d'Oleron art.* 15. *ed ivi Cleirac. Targa pond. marit. cap* 22. *n°.* 6. *cap.* 90. § 2.

§ XIV.

Non essendo seguito l'abbordo di due navi per caso fortuito, e rendendosi impossibile il rintracciare chi di esse avrà data cagione al medesimo, si partiranno le differenze facendo sopportare la metà del danno a ciascuna delle due navi abbordate. *Ordon. de Franc. art.* 10. *tit. des avaries. Jugem. d'Oleron art.* 14. *Ordon. de Wisb. art.* 26. 27. 50. & 70. *Droit Hanséat. tit.* 10. *Loccennius de jur. marit. lib.* 3. *cap.* 9. *n°.* 11.

§ XV.

Questa divisione di danno si scorge ordinata dalle leggi per principio d'equità, ed attesa la difficoltà della prova come l'osservano *Stypmannus jus. marit. part.* 4. *cap.* 19. *n°.* 45. *Kurike jus marit. Hanseat. tit.* 10. *art.* 1. *Loccennius de jur. marit. lib.* 3. *cap.* 8. *n°.* 11.

Cleirac ne'suoi commenti al giudicato d'Oleron *pag.* 67. pare, che voglia ridurre questa divisione al solo caso, in cui entrambe le navi saranno in colpa, e le loro scuse assai oscure onde non poterne rintracciare la verità.

Grozio però dà una ragione più plausibile, non meno che universale *nel libro* 2. *cap.* 17. § 21. e dice, che essendo difficile di provare simili mancamenti anche allora che se ne commettono volontariamente, le leggi di più popoli esigono in tal caso, che li capitani delle due navi abbordate sopportino ciascuno la metà del seguito danno.

§ XVI.

§ XVI.

Questo danno sarà pagato egualmente dalle navi, che l'avranno cagionato, non meno che da quelle che l'avranno sofferto, siano esse in spiaggia, in porto, o in alto mare. *Ordon. de Franc. art.* 10. *tit. des avar.* vale a dire, per parti uguali senza che si abbia alcun riguardo al rispettivo valore delle navi. *Vinnius ad Pech. in leg.* 5. *ff. de leg. Rhod. de jactu. Argum. leg.* 29. § 2. & 4. *ff. ad leg. Aquil. Jus. marit. Danic. cap.* 55. *Statut. Hamburg. part.* 2. *tit.* 17. *art.* 6. 7. & 8. *Ordin. di Filippo II. tit. de navib. se invic. damn. art.* 1. *Droit Anséat. tit.* 10. *art.* 1.

§ XVII.

Il danno cagionato alle merci dall'abbordo seguito per semplice fortuna di mare deve entrare in avarìa semplice a conto de' proprietarj, e per conseguenza degli assicuratori. *V. avarìa.*

Ma qualora sia seguito l'abbordo per mancanza d'una delle navi urtatesi, dee essere il danno bonificato dalla nave istessa convinta senza che le merci caricatevi contribuiscano in alcuna cosa.

Quindi le merci danneggiate anche nel caso che non possa verificarsi per colpa di qual nave sia seguito l'abbordo debbono essere esenti da ogni contribuzione pel risarcimento del riportato danno. *Droit Anséat. tit.* 10. *art.* 2. & 4. *Valin à l'art.* 10. *de l'ordon. de Franc. tit. des avaries.*

§ XVIII.

Li proprietarj, ed appaltatori delle pesche, e tonnare non ponno pretendere alcun risarcimento di danno contro il capitano, e marinari di quelle navi, che avranno abbordato nelle reti, o nelle chiuse fatte per cogliere i pesci, se prima non giustificheranno essere seguito l'abbordo per mancanza, o per malizia. *Ordon. de Franc. art.* 8. *tit. des madragues & bordigues*, *ed ivi Valin.* In qual caso si dee risarcire il danno se-

condo l'estimo fatto delle reti, e tonnara, senza però avere alcun riguardo al pesce che si sarebbe potuto prendere. *Leg.* 29. § 3. *ff. ad leg. Aquil. Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 20.

§ XIX.

L'azione per ragion d'abbordo deve intentarsi nello spazio d'ore 24 dopo il seguito danneggiamento se il capitano della nave si trovi in luogo a poter agire. *Ordon. de Franc. art.* 8. *tit. des prescriptions.* Ma seguendo l'abbordo in alto mare, o talmente lontano da un porto che non sia possibile al capitano d'intentare la sua azione nel termine prescritto dalla stessa ordinanza, dovrassi contare questo dal giorno dell'arrivo della sua nave in porto. *Senten. dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 17 *Dicembre* 1751. *Valin al detto art.* 8.

§ XX.

Quest' azione che nasce dalla legge Aquilia si dà contro il capitano, e marinari della nave che per loro colpa avranno inferto coll'abbordo qualche danno ad altra nave. *Leg.* 29. § 2. 3. & 4. *ff. ad leg. Aquil. Leg.* 24. § 4. *ff. de damn. infect.*

§ XXI.

Si dà pure contro colui che coll'abbordo avrà rotte le gomene, o cavi, colle quali si teneva ferma la nave, ed attaccata. *Detta leg.* 29. § 5. o avesse trasforato un'altra nave. *Leg.* 27. § 24. *ff. eod.*

§ XXII.

Quest'azione non è più penale, come lo era altre volte ma soltanto *rei persecutoria*; onde chi cagiona un danno anche con colpa non sarà tenuto che all' indennizzazione del danno dato. *Gothofred. ad leg.* 4. *cod. de leg. Aquil.*

ACCETTAZIONE DI LETTERE DI CAMBIO.

§ I.

L'Accettazione d'una lettera di cambio è la promessa che taluno fa di pagare la somma nella medesima descritta, e nel tempo ivi indicato.

§ II.

Qualunque accettazione di lettera di cambio si riduce ad essere o pura, o semplice, o condizionata, o sotto protesto colla clausula S. P. o per onor di firma.

§ III.

L'accettazione pura, e libera, è quella che si fa senza alcuna condizione all'ordine del traente, per l'estinzione della somma nella lettera descritta. *Strychius de lit. camb. accept. disput.* 18. *cap.* 3. *n°.* 88. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. § 6.

§ IV.

Questa specie d'accettazione si pratica generalmente con apporre in piè della cambiale la semplice parola *accettata*, e la sottoscrizione indi del trattario che l'accetta. *Ricard Traité génér. du comm. chap. des accept. des lettr. de change. De la Porte, La science des Négociants traité* 3. *circonst.* 4. § 1. *Giraudeau, la Banque, &c. V. acceptation.*

E viene ciò osservato in tutte pressocchè le piazze commercianti dell'Europa, nelle quali sono emanate specifiche disposizioni prescriventi l'ottimo uso delle accettazioni in scritti, abolito l'antico delle verbali accettazioni. *Ordin. su i cambj per la piazza d'Amsterdam delli* 31 *Gennajo* 1660. *tit.* 8. *art.* 3. *n°.* 10. *Regolam. di Rotterdam delli* 9 *Ottobre* 1660.

§. 8. *Ordin. d'Anversa delli* 18 *Febbrajo* 1667. *Ordin. di Francoforte delli* 18 *Settembre* 1667. § 7. *Ordin. del Banco di Noremberga art.* 14. *Ordin. del cambio del Consiglio generale d'Augusta* § 1. *Ordin. del cambio di Breslavia* § 2. *Regolamento de' cambj per la piazza di Lione delli* 7 *Luglio* 1667. *Ordin. del commercio di Francia del mese di Marzo* 1673. *tit.* 5. *art.* 2. *Ordin. di Danimarca delli* 31 *Marzo* 1688. *lib.* 5. *cap.* 14. § 11. *Ordin. per il cambio di Danzica delli* 8 *Marzo* 1701.

§ V.

Non ostante tal uso l'accettazione d'una cambiale può anche avere il suo effetto quantunque non sia seguita che verbalmente per parte del trattario, qualora però possa essere giustificata per mezzo di testimonj comprovanti la promessa da esso lui fatta di estinguerla. *De Franchis decis. Neapol. decis.* 303. *n°.* 5. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *Glossa* 5. *n°.* 333. *Poithier traité du contrat de change, chap.* 2. § 3. *n°.* 43. *Stypmannus jus. marit. cap.* 8. *n°.* 84. & 85.

Questa Giurisprudenza siccome è fondata sui principj del dritto comune, i quali vogliono perfezionato un contratto col solo consenso delle parti come espressamente vien prescritto dalla legge 2. *ff. de action. & obbligation. leg.* 17. *ff. de pactis, leg.* 3. § 1. & *leg.* 12. *in princ. ff. ratam rem haberi, leg.* 17. *cod. de pact.* così è fuor di dubbio, che in quelle piazze ove per legge speciale non è stata prescritta l'accettazione in scritti avrà sempre la stessa forza la semplice accettazione verbale concludentemente provata. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. § 9. *Phoonsen, loix & coutumes du change, chap.* 10. § 9.

§ VI.

Può anche tacitamente accettarsi una lettera di cambio con prenderla, e ritenerla presso di se per un tempo tale, che possa indurre la presunta accettazione, in qual caso avrà questa lo stesso effetto delle altre espresse accettazioni. *Scaccia de*

comm. & camb. § 2. *Gloss.* 5. *n°.* 335. *Marquard. de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 9. *n°.* 60. *Strych. de camb. liter. accept. disput.* 18. *cap.* 3. § 21. *n°.* 84. 86. & 87. *Dupuy des lettres de change, chap.* 10. § 7. *maxime* 4. *Savary Diction. univer. V. accepter*

L'ordinanza de' cambj della città d'Amburgo per provvedere alle frodi a cui potea essere esposta la buona fede de' negozianti, nella ritenzione delle cambiali per essere accettate ha saviamente prescritto nel § 6. che un trattario ritenendo la cambiale per l'accettazione pendente lo spazio di tre giorni di *Borsa* senza volerla rendere al portatore debba riguardarsi la medesima come perfettamente accettata, e perciò obbligato a pagarla al tempo della scadenza.

§ VII.

L'accettazione condizionata d'una cambiale è quella fatta dal trattario con qualche restrizione sia per il tempo, che per la somma, o qualità della moneta nella medesima descritta; e così cangiandone la scadenza, o non volendo accettarla, che per una somma minore di quella portata dalla lettera, ed altre consimili condizioni. *Phoonsen, loix & coutumes du change, chap.* 10. § 28. *Giraudeau, la Banque. V. acceptation* § 3.

In qual caso il trattario non contrae altro obbligo, che quello assuntosi in seguito di tale accettazione, nè sarà tenuto ad altro più di quello, che avrà espresso nel voler accettare la trattagli cambiale. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *Gloss.* 9. *n°.* 7. *Franchius instit. jur. camb. lib* 1. *sect.* 3 *tit.* 2. *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 3. & *cap.* 6. § 6. *Phoonsen, loix & coutumes du change, chap.* 10. § 5. & 28. *Ansaldus de comm. & mercat. disc.* 2. *n°.* 6. *V. Tratta di cambiali.*

§ VIII.

L'accettazione *sotto protesto*, ossia colla clausula *S. P.* si eseguisce dal trattario con apporre in piè della lettera le parole *accettata sotto protesto*, che suole indicarsi colle lettere

iniziali *S. P.* e si pratica tal forma d'accettazione allora quando la lettera è tratta per conto di un terzo, da cui non abbia ancora il trattario ricevuti i fondi, o avviso necessario, ma che spera di averli prima della scadenza. *Riccard, traité génér. du comm. chap. des acceptat. &c. Giraudeau, la Banque. V. acceptation* §. 8. *n*°. 3.

§ IX.

Suole anche accettarsi una cambiale per onor di firma: succede questa allorchè ricusandosi dal trattario l'accettazione viene essa fatta da un altro negoziante, o per conto del traente, o di qualcheduno de' giratarj della medesima. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. § 3.

Questa forma d' accettazione suol anche praticarsi colla clausula *S. P.* vale a dire con protesto di accettare per conto di quegli di cui si onora la firma, e di rivalersene indi contro chiunque sia obbligato a favor del portatore della lettera. *Dupuy, des lettres de change, chap.* 9. § 6. *Strychius de camb. liter. accept. disput.* 18. *cap.* 4. § 72. *Phoonsen, loix & coutumes &c. chap.* 12. § 6.

§ X.

Ella è regola generale, che quegli da cui sarà una volta accettata la cambiale non possa più ritrattarsi, od esimersi dal pagamento di essa: imperciocchè, essendosi egli impegnato colla sua accettazione ha per conseguenza seguitata la fede del traente, la di cui condizione dovea essergli nota. *Leg.* 19. *e* 33. *ff. de regul. jur. Argum. leg.* 5. *cod. de obligat. & act. Scaccia de comm. & camb.* § 2. *Gloss.* 5. *n*°. 327. & 449.

Epperciò non pagandosi la cambiale accettata alla sua scadenza si accorda al possessore l' esecuzione parata contro l'accettante senza ammettere a di lui favore nè scuse, nè dilazioni di qualsivoglia sorta, e natura. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 14 *Febbrajo* 1782. *Rifer. Ghiliossi nella causa*

Pezzier contro Emanuelis. Franchius instit. jur. camb. lib. 2. *sect.* 7. *tit.* 3. § 37. *&* 8. *Scaccia de comm. & camb.* § 7. *Gloss.* 5. *n°.* 4. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 16. *n°.* 16. *&* 21. *Ansaldus de comm. disc.* 3. *n°.* 3. *de Luca de camb. disc.* 42. *n°.* 27. *Vedi lettere di cambio.*

Salvo che presti idonea cauzione a favore dello stesso possessore della cambiale. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 21 *Febbrajo* 1765. *Rifer. Mazzucchi nella causa Zanata contro Sacco. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 14 *Giugno* 1764. *Rifer. Valperga nella causa dell'Ebreo Silva contro Pinel.*

§ XI.

Tal regola però patisce la sua eccezione, qualora una lettera di cambio tratta nel tempo dell'imminente fallimento del traente sia stata inviata per via straordinaria, e così prima del solito corriere affine di farla accettare, in qual caso l'accettante può essere rimesso nel pristino stato, e disobbligarsi dalla sua accettazione; perchè appunto procuratasi la medesima con inganno, e frode. *Leg.* 1. § 1. *ff. de dol. mal. Dupuy des lett. de change, chap.* 10. § 3.

§ XII.

Imperciocchè ella è regola d'universale Giurisprudenza, che l'accettante, a di cui notizia, per la distanza de' luoghi, non può essere stato il fallimento del traente, non è tenuto al pagamento della lettera accettata, per la ragione, che colla mutazione dello stato del mandante rimane *ipso jure* rivocato il mandato, e per conseguenza cade anche l'accettazione dello stesso mandato seguito dopo il rivocamento. *Leg.* 26. *ff. mandati. Ansaldus de comm. disc.* 4. *n°.* 7. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n°.* 2397. *Decis. del Magistrato Consolare di Pisa nella liburn. pecun. delli 6 Settembre* 1783.

Quindi pure, perchè l'accettazione delle lettere di cambio s'intende sempre col supposto, e condizione che lo scrivente, ossia mandante duri nel medesimo stato d'idoneità ignorato

dall'accettante ; onde per diffetto di consenso in questi cessa il valore dell'accettazione della lettera , non meno che l'altra obbligazione de *constituta pecunia*, che porta seco l'accettazione d'una cambiale a favore di chi dovea riscuoterla. *Leg.* 38. *ff. de solution. Rota Genuens. de mercat. decis.* 52. *n°.* 2. *Stracca de Decoctor. part.* 3. *n°.* 50. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *quæst.* 11. *n°.* 339. *Ansaldus de comm. disc.* 5. *n°.* 3. 4. *&* 5. *Roccus respons.* 10. *n°.* 14. 15. *&* 16. *Casaregis de comm. disc.* 53. *&* 152. *e nel Cambista istruito cap.* 2. *n°.* 2. 3. *e* 4.

In Inghilterra però , e in Olanda come attesta il Phoonsen *Loix & coutumes du change*, *chap.* 41. § 17. il trattario una volta accettata la lettera , non ha più alcuna legittima scusa per esimersi dal soddisfare all' obbligazione contratta colla sua accettazione anche in caso di preceduto fallimento del traente.

§ XIII.

Un debitore cui venisse fatta una tratta per l'importare del suo debito dal di lui creditore fallito al tempo della stessa tratta non potrà accettare la cambiale , e molto meno estinguerla se egli era consapevole del fallimento, perchè ciò seguirebbe in pregiudizio de' creditori del traente. *Leg. 6.* § 7. *ff. quæ in fraud. credit. Scaccia de comm.* § 2. *Glos.* 5. *n°.* 391. *Dupuy des lett. de change*, *chap.* 9. *n°.* 16.

§ XIV.

Può anche darsi a favore dell'accettante un'altra eccezione alla regola generale di dover irremissibilmente pagare la cambiale da esso lui accettata , nel caso, che il portatore di essa non fosse, che un semplice *adietto* al pagamento a ciò destinato dallo stesso traente , di cui fosse semplice procuratore senza avere alcun interesse nel cambio , ed allora il trattario può impunemente ricusargli il pagamento della cambiale; giacchè col fallimento del traente resta rivocato il mandato ad esigere dato al portatore della cambiale, da cui non si acquista alcuna azione in proprio , e perciò non può mai agire contro lo

lo stesso accettante. *Leg.* 20. *ff. de solution. Leg.* 39. *ff. de negot. gest. Scaccia de comm.* § 2. *Gloss.* 7. *n°.* 39. *Casaregis de comm. disc.* 33. *n°.* 1. *&* 12. *& disc.* 56. *n°.* 61. 62. 70. *&* 71. *e nel cambista istruito cap.* 3. § 33. *Ansaldus de comm. disc.* 5. *n°.* 62. *& disc.* 72. *n°.* 4.

§ XV.

Volendosi accettare una lettera di cambio con la clausula *S. P.* vale a dire *sotto protesto* non potrà ciò essere ricusato dal portatore della medesima: anzi ella è massima universalmente ricevuta in commercio, che quegli su cui è tratta una cambiale possa senza attendere l'ordine datogli per la lettera d'avviso pagarla *sotto protesto*, e tenere il traente obbligato. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 23. *in rubrica & n°.* 17. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. *Strych. de liter. camb. accept. disput.* 18. *cap.* 4. § 19. *n°.* 77. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *Gloss.* 5. *n°.* 3. *&* 8. *Ansaldus de comm. disc.* 79. *n°.* 3. *Dupuy des lettres de change, chap.* 9. § 9. *Casaregis de comm. disc.* 67. *n°.* 2.

Questa massima però patisce la sua eccezione nel caso, che il traente, o remittente abbia espressamente vietato al portatore della cambiale di ricevere l'accettazione *sotto protesto*, onde sarà egli autorizzato a ricusarla, e protestare sulla non seguita accettazione, come nel caso di totale rifiuto *Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap.* 12. § 6. *De la Porte, Science des Négocians,* 4ᵉ. *circonst.* § 3. *n°.* 4.

§ XVI.

L'accettazione d'una cambiale *sotto protesto* opera a favore dell'accettante l'acquisto delle ragioni per il rimborso della medesima contro il traente, e giratarj qualora lo stesso accettante non riceva i fondi necessarj per l'adempimento di quella tratta da quegli per di cui conto è stata fatta. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 6. *n°.* 7. *&* 8. *Scaccia de comm. &*

§ 2. *Gloss.* 5. *n°.* 358. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 4. § 7. *Ansaldus de comm. disc.* 79. *n°.* 3. *Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap.* 12. § 5. *Casaregis de comm. disc.* 57. *n°.* 2. *Heinneccius, Elem. jur. camb. cap.* 6. §. 9.

§ XVII.

L'accettazione *sotto protesto*, o sia colla clausula *S. P.* obbliga l'accettante alla scadenza del tempo nella cambiale prescritto a pagare la somma da essa portata, nella stessa guisa, come se l'accettazione fosse seguita semplice, e pura. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 6. *n°.* 6. & 8. *Scaccia de camb.* §. 2. *Gloss.* 5. *n°.* 358. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. § 15. *Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap;* 12. §. 5. *Heinneccius, Elem. jur. camb. cap.* 6. § 9.

§ XVIII.

Venendo ricusata l'accettazione d'una cambiale, e volendosi da taluno accettare la lettera per onor della firma di quegli compresi nella medesima dee il portatore ricevere tale accettazione previo il protesto per il rifiuto del trattario: tale è l'uso universalmente ricevuto nelle piazze di commercio, ed è osservato a Genova in forza dello statuto *lib.* 4. *cap.* 14. in Lipsia per l'ordinanza del cambio § 17. in Anversa dall'*art.* 5. *dei dritti, e costumi del cambio.* in Amburgo dal § 9. *dell'ordin. per i cambj.* in Augusta dall'*ordin. del cambio du sage & honorable Conseil* § *en neuvieme lieu.* in Breslavia dall'*ordin. del cambio delli* 28 *Novembre* 1672. § 11. in Prussia per l'*ordin. del cambio del* 1684. § 9. e parimenti nei nostri Stati dalle *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 9.

In Francia quantunque dall'editto del commercio del mese di Marzo 1673 non siasi espressamente prescritta tal regola, si contiene però essa implicitamente nel disposto dell'*art.* 3. *tit.* 5.

In Sardegna è pure implicitamente autorizzato tal uso dall' editto delli 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 15. 16. e 17.

In Danzica però è rimesso all'arbitrio del portatore della lettera il ricusare l'offerta del terzo che si presentasse a voler accettare per l'onor della firma la cambiale dal trattario rifiutata. *Ordin. de' cambi degli* 8 *Marzo* 1701. *art.* 11.

§ XIX.

In concorrenza di più persone che volessero accettare per onor di firma una cambiale rifiutatasi si preferisce in primo luogo quegli, che avrà ordine dalla persona per conto di cui sarà la medesima tratta. In secondo luogo quegli che avrà l'ordine dal traente. In terzo luogo colui che vorrà accettarla per onor del traente a preferenza di quegli che non vorrà accettarla se non per onore delle girate. In quarto luogo essendo più persone a voler accettare nel medesimo modo sarà preferto il presentante, e dopo lui quegli sopra il quale è tratta la cambiale. In quinto luogo colui che vorrà accettare sotto protesto per onore d'un giratario anteriore sarà preferto a quegli che accetterà similmente per onore d'un giratario posteriore. *Dupuy*, *des lettres de change*, *chap.* 9. *maxime* 4.

Le leggi del nostro Stato hanno saviamente stabilito presso a poco la medesima giurisprudenza prescrivendo al *lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 10. *delle Reg. Costit.* che presentandosi più concorrenti a pagare per onor della firma qualche lettera di cambio si debba preferire quello, che volesse pagare per onor del traente, e che in mancanza di questo si preferiscano quelli, che volessero pagare per onore de' primi giranti: indi *nel* § 2. che concorrendo molti a voler accettare, e pagare per onor del traente, o di un medesimo girante si preferisca quello, che ne avrà l'ordine dal traente, o girante; indi il possessore della lettera, ed in difetto che sia ad elezione del medesimo, locchè pure si è prescritto pel Regno di Sardegna coll'editto 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4. *n°.* 17.

Simile a questa è la disposizione del regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara delli 21 Novembre 1782 §.

24. 25. *e* 26. dell'ordin. del cambio d'Augusta, e dello statuto di Genova *lib.* 4. *cap.* 14.

§ XX.

All'occorrenza però che si debba decidere, e determinare la prelazione fra più persone volenti accettare una cambiale per onore di firma parmi, che si dovrebbe adottare la dottrina del Franchio *instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. § 6. dando la preferenza a colui, che colla sua accettazione venisse a liberare un maggior numero d'interessati, ossia di obbligati alla soddisfazione della medesima; e che fra più concorrenti alla detta accettazione ai quali mancasse ogni titolo di mandato, o altro che potesse far loro meritare una preferenza non possa aversi miglior metodo per determinare la prelazione, che quello della prevenzione, come afferma lo stesso Franchio nel luogo sovra citato § 11. Il che è pure stabilito dal regolamento de' cambj per gli stati Austriaci *art.* 28. da quello di Brunswich *art.* 19. dall'ordin. per i cambj di Lipsia § 17. e dal regolamento di Massa, e Carrara § 26.

§ XXI.

Chiunque accetta una cambiale per onor di firma si costituisce debitore della somma dalla medesima portata nella stessa guisa, che lo sarebbe stato il trattario accettante; giacchè sotto qualunque titolo si faccia l'accettazione non può più ritrattarsi, ma dee eseguirsi opportunamente alla scadenza. *De Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 13. § 21. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. § 15. *&* *tit.* 4. § 9. *Heinneccius Elem. jur. camb. cap.* 6. § 9. *Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap.* 12. § 18.

Quest'uso è universalmente ricevuto nelle piazze di commercio, ed in specie in quelle di Anversa *dal* § 5. *de' dritti, e costumi del cambio.* in Amburgo *dal* § 9. *dell' ordin. sul cambio.* in Augusta *dal* § *en neuvieme lieu, &c. dell'ordin. del cambio.* in Breslavia *dal* § 11. *dell' ordin.* 8 *Marzo* 1701. in

Prussia, e Brandemburghese *dal* § 9 *dell'ordin del* 1684. ne' nostri stati di terra ferma *dal* § 28. *lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. *delle Reg. Costit.* in Sardegna *dal cap.* 4. *dell'editto* 30 *Agosto* 1770. in Massa, e Carrara *dal* § 29. *e* 36. *del regolamento del* 1782.

§ XXII.

Non si può accettare una lettera di cambio per onore di firma qualora il traente, o altro interessato nella medesima avrà espressamente vietata una simile accettazione; onde colui che accettasse non ostante tal proibizione non potrà acquistare alcuna azione contro il medesimo. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *Gloss.* 5. *n°.* 390. *Dupuy des lettres de changè, chap.* 9. § 16. *& maxime* 5.

§ XXIII.

Volendo il trattario accettare, e pagare alla scadenza la cambiale stata da esso lui rifiutata, ed indi accettata da un altro per onor della firma non potrà essergli impedito qualora si obblighi al pagamento delle spese, e alla metà della provvisione a favore del primo accettante. *De Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 30. *n°.* 11. *Franchius instit. jur. camb lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 3. § 28. *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 4. § 30. *Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap.* 12. § 16. *& chap.* 8. §. 13.

Alcune piazze di commercio sono provviste di particolari disposizioni che stabiliscono una simile regola: tale è quella di Danzica la di cui ordinanza per li cambj § 12. prescrive che il trattario non possa più nel caso supposto accettare di nuovo la cambiale che previo il pagamento di tutte le spese, ed un terzo per cento di provvisione: parimenti è prescritto dall'ordin. di cambio del Brandemburghese *del* 1684. § 9. il rimborso delle spese, ed un quarto per cento di provvisione.

§ XXIV.

Non può accettarsi una cambiale nè liberamente, nè per onore della firma di taluno di cui fosse noto il fallimento nell'atto dell'accettazione; giacchè sarebbe questa diretta soltanto a favorire il portatore della lettera, ma sempre in pregiudizio de' creditori del fallito. *Leg. 6. ff. quæ in fraud. credit. Argum. leg. 4. ff. de regul. jur. Dupuy des lettres de change, chap. 9. n°. 16. Scaccia de camb.* § 2. *Gloss. 5. n°. 391.*

Le leggi di questi Stati hanno saviamente prescritto, che qualora il traente si fosse reso notoriamente fallito, e senza aver provvisto il fondo necessario non sia più tenuto l'accettante per la concorrente del fondo mancante, se la decozione sopraggiunta sarà seguita avanti l'accettazione, senza che si sapesse dall'accettante prima che accettasse, oppure se dopo che avrà accettato, e in tempo prossimo alla medesima, e non più distante di giorni cinque. *Reg. costit. lib. 2. tit. 16. cap. 3.* § 28. *Editto per la Sardegna delli 30 Agosto 1770. cap. 4.* § 38. Anzi di più: che se l'esibitore della cambiale sia per esigerla per conto del traente resosi fallito quantunque posteriormente alla accettazione, ed in tempo non prossimo alla medesima sia libero l'accettante, che non avrà ancor pagato, dall'obbligo di soddisfare. *Dette Reg. Costit. loc. cit.* § 29. *Detto Editto* § 39.

§ XXV.

Rendendosi fallito l'accettante d'una cambiale prima di averla soddisfatta si potrà la medesima pagare da qualunque terza persona per onore della firma di qualcuno degli interessati nella medesima; in qual caso, oltre le ragioni che acquista contro il traente, e giranti, subentrerà pure in quelle che competevano al portatore contro il trattario mediante la di lui accettazione. *Ansaldus de comm. disc. 79. n°. 8. De Turre de camb. disput. 2. quæst. 13. n°. 24. Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap. 18.* § *18. & chap. 41* § *22. Dupuy, des lettres de change, chap. 16.* § *1. 2. 3. 4. & 11. Casaregis nel cambista istruito cap. 3. n°. 96. 97. & 98.*

§ XXVI.

Una cambiale tratta sopra due, tre, o più persone, deve essere singolarmente accettata da tutti quelli, sopra de' quali è tratta, a meno che non siano tutti socj di negozio; nel qual caso potrà riceversi l'accettazione di quello, che ha il diritto della firma; ma essendo socj, e avendo alcuno il diritto di obbligare un altro, il portatore dee contentarsi dell' accettazione di ciascuno in particolare per la tangente, che gli spetta nella tratta, e protestarsi solennemente, contro chiunque non accettasse; nella stessa forma che si farebbe se la tratta fosse sopra di un solo, e che questo ne ricusasse l'accettazione. *Phoonsen, Loix & coutumes du change, chap.* 10. § 30. tale è la disposizione del § 31. *del suddetto regolamento per le cambiali di Massa e Carrara. Vedi Società.*

§ XXVII.

In che tempo sia obbligato l'accettante a pagare la somma portata dalla cambiale da esso lui accettata. *Vedi Pagamento di cambiale.*

§ XXVIII.

Trovandosi il trattario d'una cambiale creditore di colui, che avrà data la valuta potrà accettare la medesima per pagare a se stesso purchè il suo credito sia liquido, ed in stato di compensazione. *Dupuy, des lettres de change, chap.* 8. § 3. *& maxime* 1. *Vedi Compensazione.*

§ XXIX.

Quegli sovra di cui sarà tratta una cambiale per conto di qualcheduno, pel quale non voglia pagarla, ma abbia presso di se degli effetti del traente potrà accettare la medesima per onor di firma sotto protesto per mettere a conto, in qual caso si è in uso di signare l'accettazione colla clausula *S. P. C.* che vuol dire *accettata sotto protesto per mettere a conto. Dupuy, des lettres de change, chap.* 9. § 13.

§ XXX.

Se il presentante d'una cambiale si ritrovi assente, o non voglia accettare il pagamento della somma nel termine dalla lettera indicato potrà l'accettante col mezzo del deposito della stessa somma giudizialmente sigillato cautelarsi per ogni danno, ed interesse. *Leg. 9. cod. de solution. & liberation. Dupuy, des lettres de change, art. 12. § 9. V. Pagamento delle cambiali. Vedi pure quanto può riflettere su quest' articolo alle parole Girata. Protesto. Pagamento, ed altre simili.*

ACCIDENTI DI MARE.

Vedi FORTUNA. SINISTRI.

ACCOMENDA ED IMPLICITA.

§ I.

L'ACCOMENDA di cui parla il Consolato del mare, ed il regolamento di Barcellona è chiamata in diverse parti d'Italia e Spagna, e specialmente in Genova ove è più in uso, una sorta di contrattazione marittima, per la quale taluno dà una somma di dannaro, o una quantità di merci ad un altro, affinchè le trasporti oltre mare per esitarle a conto dell' accomendante, e doverne indi riportare il ricavato, mediante la partecipazione dell'utile, secondo i patti tra eglino convenuti. *Statuto di Genova lib. 4. cap. 13. Rota Genuen. de mercat. decis. 39. n°. 10. Targa pond. marit. cap. 34. n°. 1. Casaregis de comm. disc. 29. n°. 5.*

§ II.

L'implicita detta anche *impieta* non è in altro diversa dall' accomenda, se non che chi l'amministra prende per sua mercede

cede una provvisione patuita d' un tanto per cento sopra l'utile ricavato dalla medesima negoziazione, o tal volta anche quella d'un tanto per collo di mercanzie che si calcola sempre secondo l'uso del paese. *Statuto di Genova loc. cit. Targa detto cap. n°. 5. e 6. Casaregis detto disc. n°. 6.*

§ III.

Il contratto di accomenda è conflato del contratto di mandato per cui si dà all'accomendatario la facoltà di vendere le merci per conto dell'accomendante, e del contratto di società in forza del quale il profitto della negoziazione diventa comune.

Quindi l'accomendante corre il rischio del capitale che ha esposto, e l'accomendatario corre pure il rischio di perdere le cure della di lui negoziazione, e perciò, se lo stesso capitale non produce di più di quello che ha costato, dee rendersi al primo, senza che l'altro possa pretendere alcuna bonificazione, o salario. *Consol. del mare cap. 207. e 218. Targa pond. marit. cap. 34. e 35. Casaregis de comm. disc. 29. n°. 4. 20. & seq. Valin à l'art. 1. de l'ordon. de Franc. tit. des contr. à la grosse.*

Tutt'altro è però dell'implicita per cui anche restituendo le merci al proprietario con perdita sarà sempre dovuto da questi il tanto per cento patuito a colui, che erasi incaricato della loro negoziazione, e smercio. *Targa, e Casaregis loc. c.*

§ IV.

L'accomendatario se per fortuito accidente, e non per sua colpa perdesse le merci prese in accomenda, non è tenuto di restituire cosa alcuna all'accomendante: nel caso però, che egli mutando il viaggio, o il luogo determinato della negoziazione ne ricavasse un guadagno sarà questo a beneficio dell' accomendante, e perdendo il ricavato dall'accomenda sarà a suo carico, e dovrà restituire all'accomendante il capitale, e guadagno con ogni danno, ed interesse, e potrà anche

essere querelato di baratterìa, *Consol. del mare cap.* 207. 208. 209. *e* 276. *Targa detto cap.* 35. *not.* 13. *n°.* 21. *e* 22.

§ V.

Se l'accomendatario sarà stato autorizzato di esitare le merci dell'accomenda a suo piacimento, e come cosa propria potrà, non trovando smercio, lasciarle in qualche luogo, purchè affermi con giuramento (qualora non si possa provare il contrario) di avere usata tutta la possibile diligenza; nè ad altro sarà egli tenuto in tal caso, che a ricuperare alla più presto le stesse merci, o il loro prezzo per restituirlo all' accomendante, sotto la deduzione però dell'utile patuito per la sua cura. *Consol. del mare cap.* 210. *e* 277. *Targa detto cap.* 35. *not.* 8. *n°.* 15.

§ VI.

Essendosi patuito che le merci dell'accomenda si portino in qualunque luogo ove l'accomendatario farà viaggio, e venissero quelle a perdersi sarà a carico dell'accomendante; ma se il primo sarà colpevole di tal perdita resterà pure obbligato alla restituzione delle medesime coi danni, e interessi. *Consol del mare cap.* 211. *e* 276. *Targa detto cap.* 35. *n°.* 21. *e* 22.

§ VII.

Avendo taluno promesso di dar merci ad un altro per via d'accomenda dee quelle fornire sotto pena di soccombere alle spese, che si saranno fatte per avere il noleggio, e di ogni altro preparativo per il viaggio. *Consol. del mare cap.* 212.

§ VIII.

L'accomendatario, che avrà merci per conto proprio della stessa qualità di quelle ricevute in accomenda non può ne' luoghi determinati smaltire le proprie se non smercia anche

le altre dell'accomendante, altrimenti sarà tenuto di dividere con questi l'utile, che avrà ricavato dalle merci di suo conto vendute preferibilmente all'accomendate. *Consol. del mare cap.* 213. *Targa detto cap.* 35. *not.* 9. *n°.* 16.

§ IX.

L'accomendatario, che avrà ricevuto danari per impiegarli in un genere stabilito di merci nel dato luogo, ove giunto trovasse altri che facessero lo stesso impiego per cui egli ne resti impedito, dovrà munirsi delle opportune giustificazioni onde assicurare l'accomendante di aver fatte inutilmente le sue parti, altrimenti sarà tenuto al rifacimento de' danni. *Consol. del mare cap.* 214. 217. *e* 251. *Targa detto cap.* 35. *not.* 10. *e* 12.

§ X.

Trovandosi un accomendatario incaricato di più accomende di diverse persone non potrà unirle tutte a suo volere per formarne un sol cumulo, e smaltirle in una sola negoziazione, ma bensì tenere ogni cosa divisa, e separatamente contrattarla sotto pena de' danni, ed interessi; potrà però giudiziosamente valersi del mezzo, che la merce di uno ajuti a smaltire quella dell'altro senza pregiudizio degli accomendanti. *Cons. del mare cap.* 217. *Targa detto c.* 35. *not.* 11. *n°.* 18.

§ XI.

Questa negoziazione per via d'accomenda, ed implicita ella è fondata su gli stessi principj della institoria; perciò all' uopo dee aversi ricorso alla giurisprudenza di quest'ultima, di cui si parlerà nel proprio articolo, e potrà parimenti consultarsi lo Statuto di Genova al cap. 13. del lib. 4 in cui si racchiudono i principj di giustizia, e di equità in tal materia ricevuti.

ACCORDO.

§ I.

Chiamasi generalmente accordo la convenzione che si suol fare tra li creditori d'un negoziante fallito, e questi medesimo per soddisfare al di lui debito, o con diminuzione della somma da esso dovuta, o con qualche mora accordatagli per il pagamento.

§ II.

L'accordo fatto dalla maggior parte de' creditori col debitore fallito è valido, e pregiudica la minor parte di essi, li quali non volendo acconsentirvi possono obbligarsi ad accettarlo. *Leg.* 8. *cod. qui bon. ced. poss. Sentenza del Consolato di Torino delli* 11 *Aprile* 1765. *Rifer. Cane, nella causa delegata pel giudizio di concorso de Passier contro la Massa de' di lui creditori.*

Non così però se constasse della possibilità del debitore, li di cui beni fossero in istato di soddisfare per intiero, ogni suo debito, quantunque egli si ritrovasse assente, e fuggitivo. *Straccha de decoct. parte 6. n°.* 18. 20. *&* 21. *Roccus de decoct. mercator. not.* 69. *n°.* 203. *&* 204. *Menochius de recuper. possess. remed.* 15. *n°.* 170.

Giacchè in questo caso li creditori, non ostante lo stipulato accordo, potranno agire contro lo stesso debitore per il compimento della porzione del debito ad esso lui condonata. *Stat. di Genova tit. de decoctor. & debit. non solvend. Motivi della sentenza del Consolato di Torino delli* 25 *Maggio* 1757. *Rifer. Sclarandi Spada, nella causa Bonifaccio, e Fossatti contro Enoch Levi. Rota Genuen. de mercat. decis.* 17. *n°.* 13. *Marquardus de jure mercator. not.* 75. *n°.* 220.

§ III.

Li creditori d'un fallito, secondo il dritto comune, debbono congregarsi per convenire l'accordo, altrimenti fatto, anche dalla maggior parte de' creditori non ha forza di pregiudicare la minor parte di essi. *Leg.* 8. *cod. qui bon. cedere poss. Gratianus discept. forens. cap.* 22. *n°.* 3.

§ IV.

In oggi, secondo l'uso di molte piazze mercantili, non si osserva regolarmente questa convocazione de' creditori, ma sogliono essi separatamente sottoscriversi all'atto dell'accordo presentato a ciascuno d'essi, o dallo stesso debitore, o da altri per esso. *Roccus de decoct. mercat. not.* 73. *n°.* 216. *Ansaldus de comm. disc.* 11. *n°.* 7. *&* 8. *Salgado Labyr. credit. part.* 2. *cap.* 30. *n°.* 71.

§ V.

Affinchè l'accordo possa pregiudicare alla minor parte de' creditori non intervenutivi, o non sottoscritti deve esser quello approvato con decreto del giudice; ma fin tanto che il medesimo non sia seguito non comincierà detto accordo ad avere il suo effetto. *Ansaldus de comm. disc.* 11. *n°.* 9. *Salgado Labyr. credit. part.* 2. *cap. ult. n°.* 73. *Gratianus discept. foren. cap.* 222. *n°.* 26. *Sanctius a Melo de induc. debit. quæst.* 27. *n°.* 20.

§ VI.

La maggior parte de' creditori può nuovamente convenire in altro accordo collo stesso debitore in pregiudizio della minor parte non sottoscritta: imperciocchè la facoltà de jure concessa alla maggior parte de' medesimi a convenire l'accordo col debitore comune si protrae anche a tutti gli atti che secondo la varietà de' tempi, e de' casi può la maggior parte credere del comune interesse de' creditori. *Casaregis de comm. disc.* 172. *n°.* 13. 14. *&* 15.

§ VII.

Nel numero della maggior parte de' creditori, che sottoscrivessero all'accordo debbono considerarsi anche li consanguinei del debitore. *Stracha de decoctor. part. 6. n°. 9. Roccus de decoct. mercat. not.* 61. *n°.* 186. Il che però dovrebbe limitarsi riguardo alla moglie dello stesso debitore. *Cardin. de Luca de credit. disc.* 152. *n°.* 16. *Rodrigues de concur. credit. part.* 1. *in proem. n°.* 37.

§ VIII.

Qualunque creditore che sottoscriva all'accordo colla condizione, che gli altri creditori aderiscano pure al medesimo si dee considerare del numero de' consenzienti; anzi se dopo che gli altri avessero sottoscritto voglia questi esimersi dall' accordo competerà contro di esso l'eccezione *de dolo. Leg.* 4. *ff. de dol. mal. & met. except. Stracha de decoctor. part.* 6. *n°.* 11. *Roccus de decoct. mercator. not.* 67. *n°.* 199. & 200.

Ed avendo uno de' creditori già prestato il di lui assenso all' accordo dagli altri fatto, non può più esimersene, non ostante qualunque eccezione che possa apporre alla prestazione dell'assenso. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 11 *Marzo* 1784. *Rifer. Ghiliossi nella causa Berta contro li fratelli Calpini.*

§ IX.

Un creditore che a un tempo stesso sia procuratore d'un creditore assente sottoscrivendosi all'accordo del comun debitore, senza specificare per qual credito egli sottoscriva, si dovrà intendere di aver ciò fatto a nome d'entrambi. *Leg.* 44. *ff. de pactis. Leg.* 3. *ff. familiæ erciscundæ. Stracha de decoctor. part.* 7. *n°.* 25. *Roccus de decoct. mercator. not.* 78. *n°.* 225. *Casaregis de comm. disc.* 172. *n°.* 27.

§ X.

Quando il debito sarà con qualche creditore contratto poco

prima dell'accordo convenuto, e signato dalla maggior parte de' creditori non potrà il primo essere obbligato dagli altri di stare alla loro deliberazione. *Casaregis detto disc.* 172. *n*°. 26.

§ XI.

Se l'accordo fatto tra la maggior parte de' creditori non ha il suo effetto circa gli altri non sottoscritti non debbe avere nemmeno a favore dei primi alcuna forza. *Casaregis detto disc. n*°. 29.

§ XII.

Li creditori potranno recedere dall'accordo quando il comune debitore non compisca agli obblighi nel medesimo assuntisi: anzi rientreranno tosto nei primi loro dritti, e ragioni: ciò però dee sempre intendersi riguardo alla maggior parte di essi creditori. *Leg.* 54. § 1. *ff. locati. Motivi della Sentenza del Consolato di Nizza delli* 9 *Ottobre* 1766. *Rifer. Trinchieri nella causa de' creditori della fallita Ragione Muzio contro il negoziante Deideri. Stracha de decoctor. part.* 3. *n*°. 23. *Roccus de decoct. mercator. not.* 74. *n*°. 218.

§ XIII.

L'accordo non comprende mai li debiti futuri, eccettuatine però quelli che saranno condizionali, o avranno causa nel passato, cioè al tempo dell'accordo, quantunque dopo questo venissero a rendersi puri, e semplici. *Casaregis detto disc.* 172. *n*°. 32. *e* 33.

§ XIV.

L'accordo fatto dalla maggior parte de' creditori aventi soltanto azione personale contro il comun debitore non potrà pregiudicare li creditori ipotecarj, giacchè questi possono agire contro di esso in virtù dell'ipoteca sovra li di lui beni non meno, che contro qualunque terzo possessore di essi. *Ansaldus de comm. disc.* 11. *n*°. 11. *Rodrigues de*

concur. credit. part. 1. *in Proem. n°.* 39. *Urceolus de transact. quæst.* 85. *n°.* 15. *Card. de Luca de credit. disc.* 152. *n°.* 19.

Ed uniforme a ciò si è il prescritto dalla nostra Regia Legge *Lib.* 3. *tit.* 33. § 32. e la massima de' Supremi Magistrati. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 16. *Aprile* 1761. *Rifer. Scala nella causa Brouzet contro Navarra e la massa de' suoi creditori. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 7. Settembre 1768. *Rifer. Ratti nella causa del negoziante Ighina, e di lui creditori contro la ragion di negozio in Torino Debernardi, e Notte.*

§ XV.

La maggior parte de' creditori ipotecarj convenuti all' accordo col debitore aventi anteriori ipoteche può pregiudicare alla minor parte di essi di posteriore ipoteca; epperò l' accordo di questi non potrà pregiudicare i primi. *Stracha de decoctor. part.* 6. *n°.* 13. *Cardin. de Luca de credit. disc.* 152. *n°.* 19. *Roccus de decoct. not.* 70. *n°.* 205.

§ XVI.

Li creditori con fidejussione non saranno pregiudicati dall' accordo fatto dalla maggior parte di essi, giacchè, quello non ostante, possono sempre agire contro i fidejussori, o contro i loro beni obbligati per il loro credito. *Leg.* 58. § 1. *ff. mandati. Brunneman alla stessa legge. Rodrigues de concur. credit. part.* 1. *in Proem. n°.* 41.

Questa giurisprudenza però non avrà luogo che riguardo alle cose ipotecate, e contro i terzi possessori, non però mai riguardo alla persona del debitore per la quale la maggior parte di essi potrà sempre pregiudicare alla minore, ed obbligarla di stare all' accordo. *Stracha de decoctor. part.* 6. *n°.* 13. 16. *et* 18. *Ansaldus de comm. disc.* 11. *n°.* 12. Rodrigues *de concur. credit. part.* 1 *in Proem. n°.* 41.

§ XVII

§ XVII.

Se dopo seguito l'accordo col debitore fallito sul pagamento per cagion d'esempio del 50. per cento sopravvenissero altri creditori dello stesso debitore potranno questi ripetere *pro rata* dai primi ciò, che fu esatto, ma rimarrà sempre appo di essi l'azione contro il comune debitore per la sofferta diminuzione del primo accordo: Imperciocchè non potrà mai esso debitore contrarre posteriormente all'accordò alcuna obbligazione valevole a pregiudicare le ragioni dei primi sino alla convenuta concorrente. *Sentenza del consolato di Nizza delli* 19. *Febbraro* 1778. *Rifer. Ratti nella causa dei negozianti in Genova, Parodi, Andreis, Pomier, e Tubin contro li sindaci della massa de' creditori del fallito negoziante Chauvet in persona dei negozianti Bonifacio, e Riccordi. Urceolus de Transact. quæst.* 85. *n°.* 15. *Salgado labyr. credit. part.* 2. *cap.* 2. *n°.* 83. *Roccus de Decoct. mercat. not.* 34. *n°.* 105.

§ XVIII.

Il creditore per cagion di dote, o di causa pia, e privilegiata dee concorrere all'accordo fatto dalla maggior parte de' creditori, ma sarà ciò a riguardo soltanto delle more, e dilazioni convenute per il pagamento non già alla remissione, o diminuzione del debito. *Leg.* 8. *cod. qui bonis cedere possunt. Ansaldus de comm. disc.* 14. *n°.* 8. 9. *et* 10. *Merlinus de pignor. lib.* 4. *quæst.* 136. *n°.* 14. *et* 21.

Questa giurisprudenza però non avrà luogo riguardo ai creditori per cagion di fitti di casa, di pensioni, di deposito, di commestibili, di mercedi, di vetture, salarj, ed altro di simil natura. *Leg.* 11. *cod. depositi. Leg.* 25. *cod. de locat. et conduc. Roccus de decoct. mercator. not.* 71. *et* 72. *n°.* 208. *fino al n°.* 214. *Casaregis de comm. disc.* 172. *n°.* 51.

Dalla nostra Regia Legge si è maggiormente specificato, che lì creditori per spese d'ultima infermità, e funerali siano preferiti a tutti: cioè per fitti di casa sopra i mobili, e mercì che si troveranno esistenti nelle case, e magazzeni del debi-

tore : e per il fitto d' un anno solamente per prezzo della vendita de' stabili, o per danaro imprestato, e convertito, sì nell' acquisto di essi, che nella necessaria conservazione de' beni del debitore, sopra li beni rispettivamente venduti, acquistati, o conservati. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 26.

§ XIX.

Li creditori che sono secondo il dritto comune, o municipale singolarmente privilegiati non fanno numero riguardo alle loro persone, nè meno parte per li loro crediti nel calcolare il numero, e la somma degli altri creditori convenuti di stare all' accordo, perchè in esso quella si dee considerare maggiore, o minor parte, che si è, avuto riguardo alla quantità del credito, ed al corpo di quei creditori che sono tra essi d' ugual condizione, non già di quelli di diversa natura, li quali debbono formare un corpo diverso, comecchè di singolare prerogativa forniti, quali non hanno obbligo alcuno di concorrere a simile accordo. *Leg.* 8. *ff. de pactis. Leg.* 14. *in princ. ff. depositi*, *et Leg.* 16. *ff. de rebus auct. jud. possiden. dette Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 31. *e* 32. *detta sentenza del Consolato di Nizza* 7. *Settembre* 1768. *Brunneman alla stessa legge* 8. *n°.* 9. *de pactis.*

§ XX.

Il creditore, che trovasi ad un tempo istesso debitore del comun debitore faciente l' accordo, non è tenuto di concorrere al medesimo, giacchè può per via di compensazione esigere l' intiero suo credito. *Casaregis de comm. disc.* 172. *n°.* 32. *et* 33. *et disc.* 208. *n°.* 9.

§ XXI.

Quantunque il giudizio d' accordo si agiti nanti il giudice secolare, sarà ciò non ostante tenuto un creditore ecclesiastico di comparire nanti il medesimo; imperciocchè si tratta d' un

giudizio universale, il quale pendente non può alcuno de' creditori instituire particolari giudizj contro il comun debitore; il che ha pure luogo nel caso, che terminato il giudizio s'interponesse l'appellazione. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 3. *per tot. Sanctius a Melo de Induc. debit. quæst.* 15. *&* 18. *per tot. Roccus de decoct. mercat. not.* 65. *n°.* 194. 195. *&* 196. *V. Ecclesiastici.*

§ XXII.

Se il debitore facesse migliore la condizione de' suoi creditori affinchè si sottoscriva all'accordo sarà di nessun valore tal convenzione, perchè fatta in frode degli altri, nè porterà alcun pregiudizio al già stabilito accordo. *Leg.* 6. § 7. *& Leg.* 24. *ff. quæ in fraud. credit. Leg.* 6. § 2. *ff. de rebus auctor. jud. possid.*

La nostra Regia Legge *lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 6. § 10. ha pure saviamente prescritto su questa parte, che se alcuno de' creditori per dare il suo assenso riceva prima qualche somma, o convenga occultamente col debitore per il pagamento di essa si punisca colla pena di scudi trenta, e colla perdita della somma convenuta, la quale, se già esatta, si debba rifondere dal medesimo a benefizio comune degli altri, e se non per anco esatta debba il comun debitore pagarla alli medesimi in reintegrazione di quella parte del proprio credito nella deliberazione ad esso debitore rimessa, e che ciò sia sempre senza partecipazione d'esso creditore.

Tale è pure il prescritto dal Regio editto per la Sardegna *delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 8. § 5. colla diversità però della penale, che è di scudi 200, o quella maggiore arbitraria ai giudici secondo le circostanze de' casi.

§ XXIII.

Se il debitore induca con frode, o inganno li creditori a sottoscrivere l'accordo resterà questo di nessun valore, e sarà egli in tal caso tenuto all'intiera soddisfazione del suo debito.

Casaregis de comm. disc. 208. *n°.* 17. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *Gloss.* 5. *n°.* 53. *Roccus de decoct. mercat. not.* 57. *n°.* 220.

§ XXIV.

Il presentatore d'una lettera di cambio quando il traente, remittente, e giranti si rendessero falliti può intervenire in ogni accordo, o composizione che ciascheduno de' falliti faccia rispettivamente co' suoi creditori: per non pregiudicarsi però sottoscrivendo all'accordo dovrà premunirsi dell' opportuna, e necessaria riserva delle sue ragioni, ed azioni contro tutti gli altri obbligati per quello che non esigesse, o non potesse esigere in virtù di quegli accordi, ai quali sarà stato ammesso: perlocchè è d'uopo ch'egli non sottoscriva ad alcun accordo senza il consenso degli altri obbligati: ed essendo convenuto per via di giudizio a concorrere cogli altri creditori all'accordo dovrà cogli altri obbligati *in solidum* a di lui favore fare le necessarie proteste, e riserve; giacchè altrimenti sottoscrivendosi senza riserva resterebbe pregiudicato. *Leg.* 5. *& Leg.* 58. §. 1. *ff. mandati. Merlinus decis.* 343. *Dupuy, des lettres de change, chap.* 16.

Il che procederebbe anche nel caso che esso presentatore avesse soltanto tacitamente accettato l'accordo fatto dagli altri creditori. *Stracha de decoctor. part.* 6. *n°.* 14. *et* 15. *Casaregis de comm. detto. disc.* 172.

§ XXV.

Se l'accordo dalla maggior parte de' creditori fatto si riconoscesse in appresso ingiusto, ed irragionevole, non potrà mai pregiudicare alla minor parte di essi non sottoscritti; anzi si potrà dal medesimo interporre l'appello, pendente il quale, non potranno li primi innovare cosa alcuna circa il convenuto nell' accordo. *Leg.* 58. § 1. *ff. mandati. Stracha de decoctor. part.* 6. *n°.* 17. *Roccus de decoct. mercat. not.* 74. *n°. Vedi Creditori. Fallimento. Giudizio di Concorso.*

ACCRESCIMENTO DI NAVE.

Vedi NAVE.

ADIETTO.

§ I.

ADIETTO, o sia aggiunto ad un pagamento di lettera di cambio dicesi colui, che dee riscuotere la rimessa senza che vi abbia alcun interesse; e perciò nella riscossione non fa questi altra figura che di semplice procuratore del girante, o ricevitore della cambiale: laonde si potrà vedere su questo articolo quanto si dirà diffusamente alla parola *Procuratore.*

ADIRER.

Vedi PERDITA *ossia* SMARRIMENTO DI CAMBIALE.

AGENTE DI BANCO.

Vedi SENSALI.

AGGIO.

§ I.

CHIAMASI aggio quella disparità che suole trovarsi in commercio tra una moneta, e l'altra per ragion di prezzo d'affezione. Quindi la moneta di banco d'Olanda, e di Venezia

stimandosi più necessaria del contante, e più accreditata per la di lei sicurezza nel traffico si valuta con un aggio che la rende più cara del danaro effettivo.

§ II.

Dicesi pure aggio la differenza tra il danaro contante, e le carte obbligatorie che hanno il loro intrinseco prezzo diminuito, o dal timore di prossimo fallimento, o da qualche riduzione di Principe. *Vedi Banco. Danaro.*

ALBERO DI NAVE.

Vedi Avaria. Contribuzione. Nave.

ALESSANDRIA DELLA PAGLIA.

§ I.

Città forte, e considerabile nel Ducato di Milano situata tra il fiume Tanaro, e il Bormida sotto il grado 26 e 15 di longit. ed il 44 e 53 di lat. Essa fu presa dal Principe Eugenio di Savoja nel mese d'Ottobre del 1706, quindi da Francesi nel 1745. Ma il Re nostro di Sardegna a cui ora appartiene la ricuperò nel 1746 dalli Spagnuoli che la dovettero abbandonare alle truppe Austro-Sarde, le quali sbaragliarono anche l'assedio della cittadella, che ora può a giusto titolo dirsi una delle più belle, e più forti dell' Europa.

§ II.

Evvi in questa Città un' Accademia di belle arti, e scienze detta degli *Immobili* fondata nel 1562, e sostenuta fino al dì d'oggi con sommo decoro, e reputazione; alla quale l'Au-

tore di quest' opera si fa gloria d'essere associato dappoi li 30 Decembre 1777.

§ III.

Ha pure la città d'Alessandria due Fiere all'anno, l'una detta di S. Giorgio, l'altra di S. Francesco: comincia la prima li 24 Aprile, e durando 12 giorni intieri va a terminare col dì 5 di Maggio; l'altra li 4 Ottobre per altri 12 giorni che finiscono col dì 15. Tre giorni prima dell'apertura di ciascuna fiera è permesso a chiunque d'introdurre in essa Città qualunque sorta di mercanzie senza pagamento d'alcun dritto di gabella, e quindi terminata, è parimenti libera per altri tre giorni l'estrazione di esse senza pagamento. Oltre la franchiggia reale in tempo delle dette Fiere si gode anche la personale, dimodocchè qualunque persona di qualsivoglia grado, condizione, e dominio può liberamente stare in detta Città pendente il tempo delle medesime Fiere (eccettuati li banditi per causa capitale) e da quella partirsi senza molestia, o impedimento alcuno reale, e personale, diretto, e indiretto quantunque si trattasse di debitori della Regia Camera, se però il loro debito non ecceda la somma di scudi mille, ovvero che si trattasse di debiti aventi causa da contrattazione mercantile fra li negozianti, ed in tempo delle stesse Fiere.

§ IV.

Anticamente non vi era che una Fiera d'otto giorni in cadun mese d'Agosto, cioè giorni 4 prima, ed altrettanti dopo la festa dell'Assunta. Piacque di poi al Duca di Milano Francesco Sforza con diploma del 1 Ottobre 1525 di accordare alla medesima la prerogativa delle due sovradette Fiere, che fu indi confermata, ed ampliata con Regie patenti del Re di Spagna delli 28 Aprile 1529.

§ V.

Passata di poi questa Città sotto il felice dominio della Real Casa di Savoja le fu colle reali risposte delli 28 Marzo

1707 di bel nuovo confermata tal prerogativa, finchè il Re Carlo Emanuele di gloriosa e sempre fausta rimembranza con Reggie patenti delli 3. Gennajo 1772. e successivo manifesto Camerale delli 14. Aprile medesimo anno si degnò di specificare maggiormente, e confermare li privilegj d'essa Città colle ampliazioni, e restrizioni nelle istesse patenti, e manifesto spiegate.

§ VI.

I libri di conto de' negozianti tanto nel corso dell' anno, che in tempo delle dette Fiere si tengono in lire, soldi, e danari di Piemonte.

§ VII.

La città d'Alesandria nè in tempo di fiera, nè in altra occasione ha particolare disposizione circa le lettere di cambio, ma tiene lo stesso metodo della piazza di Torino. Li protesti però in tempo di Fiera si fanno nanti il Tribunale del Capitano di Fiera.

§ VIII.

Li pesi comuni in tempo di dette Fiere sono i soliti pesi Alessandrini, a riserva, che per l'oro, e l'argento pe' quali non si serve che del peso detto di marco.

§ IX.

Le misure per le stoffe sono diverse secondo la varietà delle stoffe medesime, e de' contratti: usasi perciò egualmente il braccio da panno, il braccio da seta, ed il raso: il primo è un ottavo di più del raso piemontese; il secondo è un ottavo di meno del medesimo; il terzo è lo stesso dell' usato in Piemonte.

§ X.

La misura per li grani anche in tempo di Fiera, consiste in salme caduna delle quali corrisponde ad emine 9. ed $\frac{1}{4}$ misura di Piemonte.

§ XI.

La brenta è la misura per i liquidi formata da rubbi 7. ed un quarto.

§ XII.

Il peso di commercio è simile in questa città a quello di Genova, e per le monete è lo stesso che si usa in dipendenza del Regio editto emanato per la monetazione li 15. Febbrajo 1755.

ALIENAZIONE.

§ I.

QUALUNQUE alienazione s' intenderà fatta in frode de' creditori se il debitore di essi l'avrà eseguita di tutti li beni che possedeva, oppure della maggior parte, o della miglior qualità de' medesimi a molto minor prezzo dell' intrinseco loro valore, checchè si compisca in una, o più volte, e per qualunque titolo lucrativo, od oneroso. *Leg.* 21. *ff. de Peculio. de Hevia comm. terrestr. lib.* 2. *cap.* 28. § 13.

§ II.

L' alienazione si terrà per dolosa non solo quando sarà fatta dopo il debito contratto, ma ancora prima di contrattarlo se ciò siegue in frode de' futuri creditori; vale a dire, se al tempo dell' alienazione contraesse nuovi debiti. *Authent. sed jam necesse, cod. de donat. ante nupt. Novel.* 97. *cap.* 2.

§ III.

Sarà pure considerata per dolosa l' alienazione se il debitore dopo di avere distratti li beni siegua a possederli, e

ne perceva i frutti, quantunque per la clausola del costituto; o altro finto modo ne abbia trasferto il dominio in altri. *Leg.* 8. § 7. *ff. Quibus mod. pign. vel hypot. leg.* 1. *cod. de suffrag. leg.* 10. *cod. de distract. pign.*

§ IV.

Nel caso in cui si presuma essersi alienati li beni in frode de' creditori non è necessaria una maggior prova della frode; giacchè per la presunzione che nasce dal fatto si crede tanto nel dante, che nel ricevente la cosa alienata, onde non è d'uopo provar la frode del primo, e la scienza di essa nell'altro qualora si tratta d'alienazione per titolo lucrativo di donazione, od altro, perchè si faccia luogo alla rivocazione dell'alienazione: nelle alienazioni però fatte per titolo oneroso come di vendita, di pegno, o dote, in cui non si sospetta, la frode dee ella provarsi nel dante, e la scienza nel ricevente. Quindi, affinchè le alienazioni per titolo oneroso possano rivocarsi, è necessaria la prova della frode nell'alienante, la scienza di essa nel ricevente, e l'evento della frode in danno de' creditori. *Leg.* 10. *in princ. et leg.* 17. § 1. *ff. quæ in fraud. credit. de Hevia comm. terrestr. lib.* 2. *cap.* 28. § 16.

§ V.

L'azione competente per rivocare l'alienazione fatta da un debitore in frode de' suoi creditori è personale, e deve intentarsi fra l'anno, che comincierà a correre dal giorno in cui il rivocante avrà scienza della frode. *Leg.* 1. *et leg.* 10. *in princ. ff. quæ in fraud. credit.*

Ciò però debbe intendersi se la fatta alienazione sia per titolo oneroso, giacchè seguendo essa per titolo lucrativo potrà intentarsi l'azione rivocatoria anche dopo l'anno, perchè perpetua. *Detta leg.* 10. § 24. *e* 25. *ff. eod.*

Vedi all'uopo su quest'articolo, *creditore*, *debitore*, *simulazione*.

A L I M E N T I.

Vedi ACCORDO. DEBITORE. FALLIMENTO.

A L V E O.

Vedi F I U M E.

A M B U R G O.

§ I.

GRANDE e ricca città Anseatica delle più commercianti della Germania situata sull' Elba, e tramezzata dall'Alster in distanza di 20. e più leghe dal mare nel cerchio della bassa Sassonia sotto il grado 53. di lat. e 27. di long. L'avvantaggiosa di lei situazione le assicura il commercio di quel fiume, e per mezzo de' suoi ricchi negozianti opera la maggior parte delle tratte e rimesse per tutte le città del Nord; vantaggio che con altri non pare che ella divida se non se con Amsterdam.

§ II.

Questa città ha un banco pubblico eretto nel 1619. sulla norma in parte di quello d'Amsterdam, ed in altra di quello di Venezia: bisogna essere cittadino d'Amburgo per poter far aprire un conto in banco: non si ricevono in esso altre specie di monete, che le vecchie Reichsthales imperiali del peso di due lohts (un oncia) d' argento del titolo di circa 14. lohts. 4. grani (10. denari 16. grani) queste specie fanno guadagnare al banco uno per mille allora che ve li portano, ed 1. ½ per mille allorche le si ritirano. Li pagamenti delle lettere di cambio di 100. marchi, e di più si fanno in banco

trasportando le partite da un conto all' altro come si pratica in Amsterdam, nel resto egli è questo banco in tutto conforme a quello a cui si è uniformato il regolamento del 1710. *Vedi perciò l' articolo Amsterdam.*

§ III.

Le scritture, e libri di conto in questa Città si tengono in marchi, soldi, e danari lubs; ma non si portano giammai in conto 3, o 9 danari; quindi per quanto è al dissotto di nove danari si passa mezzo soldo, e al dissopra di nove danari un soldo.

§ IV.

Tutte le monete di Amburgo hanno due valori in commercio, uno detto di banco, e l'altro corrente: il primo è composto delle dette monete pagabili in banco il di cui valore è di 24 per cento migliore che quello della moneta corrente: l'aggio che ne determina la differenza cade sul 24 a 26 per cento più o meno: la moneta corrente è propriamente quella, che la città d'Amburgo fa coniare per suo uso particolare. Vi è ancora in questa città un terzo valore di monete, che chiamasi leichtergeld, o moneta leggera, la quale è attribuita a diverse monete straniere, e ad esse si dà un valore ideale per farne in seguito più comodamente la riduzione in moneta corrente, o di banco col mezzo dell'aggio rispettivo, che cresce, o diminuisce ciascun giorno in commercio.

§ V.

Le lettere di cambio sopra Amburgo sono pagabili in moneta di banco; vi sono per altro alcune città d'Allemagna come Lubeck, e Brema, che traggono tal volta in moneta corrente, allora si paga in corrente, ovvero in banco convenendo dell' aggio, stante la maggior valuta della moneta di banco.

§ VI.

Le lettere di cambio pagabili in Amburgo godono di 12 giorni di grazia nei quali è compreso quello della scadenza, le Domeniche, e le feste; onde è, che se il giorno duodecimo fosse festivo debbono pagarsi il giorno precedente, ed in diffetto si protestano lo stesso giorno.

§ VII.

Le lettere ad un uso, o ad un mese di data scadono all' istessa data del mese seguente, e così sempre di 30 giorni. Il banco non si chiude che una volta all'anno, e si riapre li 4 Gennajo; onde le lettere che scadono per esempio li 31 Decembre, o alcuni giorni prima deggiono esser pagate prima della chiusura del banco, e non godono di alcun giorno di favore: così pure una lettera, che scadesse li 2 Gennajo non potrebbe esser soddisfatta che all'apertura del banco, ma allora neppure gli si accorda alcun giorno di favore.

§ VIII.

Le lettere tratte da Amburgo sull' Allemagna sono a sei settimane di data; sopra l'Olanda a due mesi di data; sulla Francia, Spagna, Portogallo, e l'Italia a uno $1\frac{1}{2}$ o due usi.

§ IX.

L'uso delle lettere d'Allemagna è contato a Amburgo per 14 giorni compreso quello della data dell'accettazione: quello delle lettere di Francia, ed Inghilterra è d'un mese effettivo: quello di Spagna, Portogallo, e Italia di due mesi effettivi.

§ X.

Il peso per le mercanzie sono lo schipond, che si divide in 20 lysponds di 14 lib. ciascuno, e così lo schipond ascende

a 280 lib. che fanno due quintali, e mezzo da 112 lib. ciascuno. La libra d'Amburgo è minore di quella di Parigi, e d'Amsterdam d'un due per cento.

§ XI.

Il peso di marco d'Amburgo è più debole di quello di Francia.

§ XII.

L'auna di questa città è di due piedi, ed il piede di 12 linee, così 100 aune d'Amburgo non sono, che 48 e mezzo di Parigi. Lo schot per la misura delle tele è di 3 stiegens di 20 aune caduno, così lo schot è di 60 aune.

§ XIII.

Le misure pei grani sono il last di 10 scheffels, o moggia, e questo di due vaatens, o tonnelli: 100 lasts Amburghesi fanno 109 $\frac{1}{2}$ d'Amsterdam, e 2080 $\frac{1}{2}$ di Parigi. L'olio vi si vende sul piede di 800 libre peso d'Amburgo.

§ XIV.

Le misure pei liquidi sono, per le acquavite il veerthels, per il vino lo stubiens.

AMICHEVOLE.

§ I.

TERMINARE all'amichevole le liti, od altre contestazioni fra negozianti, egli è il rimettersi al parere di un amico comune alle parti da cui per riconciliare, e riunire gli animi de' litiganti si scema tal volta qualche porzione del dritto competente a ciascuno di essi.

§ II.

Il compositore amichevole, intanto è diverso dall'arbitro, in quanto che l'ufficio di giudice che questi eserce lo astrigne a non consultare che la sola legge, e ad avere in mira gli rispettivi dritti, e ragioni delle parti. *Vedi Arbitro. Compromesso.*

§ III.

Nei nostri Stati il capo del Consolato ha la facoltà di trattare all'amichevole fra gli creditori interessati nel giudizio di concorso. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 6. §. 12. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 8. § 2.

§ IV.

Parimenti è permesso al Relatore delle cause di cessione di beni, e di concorso il trattare l'amichevole componimento fra gl' interessati, salvo che il capo del Consolato si fosse diggià interposto all'accomodamento di quelle cause, che occorrono in dipendenza de' fallimenti, e non fosse per anco stata disciolta la trattativa. *Dette Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. §. 33.

A M I C O.

§ I.

CHIAMASI amico in commercio un corrispondente, o qualunque altra persona colla quale si ha qualche lega d'affari mercantili, e per ciò agire per conto d'amico è lo stesso che eseguire una commissione mandata dal proprio corrispondente. *Vedi Commissione.*

§ II.

Colui che agisce per conto di amico di cui si riserva di

dichiarare il nome non resta obbligato in proprio, nè acquista cosa alcuna per se stesso tostocchè ha dichiarata la persona amica per cui ha contrattato: qual dichiarazione ha un effetto retroattivo all'epoca della stipulazione del contratto, che dee considerarsi come stipulato dalla stessa persona nominata. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 28. *n°.* 22. *Casaregis de comm. disc.* 5. *n°.* 5. 22. & 85. *disc.* 31. *n°.* 17. & *disc.* 139. *n°.* 1. & *seq. Vedi Compra. Contratto.*

§ III.

Nelle polizze d'assicuranza, allorchè non si vuol comparire sotto il proprio nome, suole il corrispondente dichiarare, che egli assicura per conto d'amico. *Vedi Assicuranza.*

AMMINISTRATORE.

Vedi AMMINISTRAZIONE.

AMMINISTRAZIONE.

§ I.

L'AMMINISTRAZIONE non è titolo sufficiente per trasferire il dominio, quale rimane sempre presso colui a di cui nome la medesima si esercisce: quindi l'amministratore non equivale che ad un semplice procuratore, od ecconomo. *Leg.* 23. & *tot. tit. ff. de rei vindicat.*

§ II.

L'amministratore, benchè si serva dell'altrui opera per regolare gli affari del di lui principale, sarà egualmente tenuto come se amministrasse da se stesso. *Leg.* 88. *ff. de solution. & liberation.*

§ III.

§ III.

Comunque siasi un amministratore, o volontario, o necessario, o eletto dal giudice con pubblica autorità, o dalla legge, o spontaneamente da se stesso s'ingerisce nell'amministrazione sarà sempre tenuto al rendimento de' conti, ed alla rimessione al suo principale, di tutti li libri, atti, e scritture concernenti il negozio da esso lui amministrato § 1. *instit. de oblig. quæ ex qu. contr. nasc. Leg.* 2. *&* 45. *ff. de negot. gest. Leg.* 1. *in princ. ff. de reddit. ration. Leg.* 18. *cod. de negot. gest. Sentenza del Consolato di Torino delli* 3 *Giugno* 1763 *Rifer. Peiretti nella causa Castellamonte contro Biava. V. Rendimento di conti.*

§ IV.

L'amministratore non sarà tenuto al rendimento de' conti della di lui amministrazione dopo trascorso un lunghissimo tempo; cioè di trent' anni; giacchè per simile spazio si prescrivono *ipso jure* tutte le azioni. *Leg.* 3. *cod. de præscript.* 30. *vel* 40. *annor.*

§ V.

Non può un amministratore pretendere le spese fatte in lite contro un vero creditore, cui dovea egli sborsare il suo debito riguardata soltanto la buona fede. *Leg.* 10. *ff. de admin. & peric. tutor. & curator. & Leg.* 70. *ff. de legat.* 2.

§ VI.

Qualunque negozio esercito, od ordinato prudentemente dall' amministratore in utilità del di lui principale sarà valido quantunque per accidente non abbia in appresso sortito un buon effetto. *Leg.* 12. *in fin. & Leg.* 22. *ff. de negot. gest. Leg.* 17. *in princ. ff. de in rem verso. Leg.* 50. *ff. mandati.*

§ VII.

Ogni amministratore quantunque non munito di sufficiente mandato può stipulare qualunque contratto purchè sia utile, e lucrativo al di lui principale. *Leg.* 25. § 11. *ff. de adquir. vel ommitten. hæredit.* Locchè procede maggiormente negli amministratori legali per avere essi l'amministrazione *cum libera Leg.* 63. *ff. de procurat. Leg.* 10. *cod. quod cum eo.*

§ VIII.

Il rendimento de' conti dell' amministratore non può dirsi perfetto se pria non si esibiscono da essolui li libri della tenuta amministrazione affinchè possa ponderarsi, e riconoscersi ciascuna partita posta in conto, altrimenti si avrà sempre il medesimo conto per imperfetto, e di nessun valore *Leg.* 81. *ff. de condition. & demonstrat. Leg.* 4. § 5. *ff. de edendo. Siracha de assecurat. gloss.* 11. *n°.* 58. *Ansaldus de comm. disc.* 80. *n°.* 9. *de Hevia comm. terrestr. lib.* 2. *cap.* 14. *Casaregis de comm. disc.* 102. *n°.* 37. *&* 38.

§ IX.

L'azione per la resa de' conti d'una amministrazione compete non tanto contro l'amministratore medesimo, che contro li di lui eredi. *Leg.* 3. § 7. *ff. de negot. gest. Leg. 6. cod. eod.*

§ X.

Finchè li conti dell'amministrazione non sono saldati tra l'amministratore, ed il di lui principale potrassi da quegli emendare qualunque errore occorso nei libri di essa, o per supposte partite, o per mancanti; giacchè circa la frode, e falsità non deesi rimirar l'animo, ma soltanto l'esito, ed il fatto. *Leg.* 3. §. 2. *ff. de jure fisci. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 17 *Aprile* 1766 *rifer. Valperga nella causa de' negozianti Reboul, e Ongran procuratori delli Toucas, Duclos,*

e Portali di Tolone contro li negozianti Daniel di Seina, *e Pierrugues di Clevis. Cardinalis de Luca de credit. disc.* 119. *n°.* 17. *&* 22. *disc.* 120. *n°.* 2. *&* 3.

§ XI.

Qualunque enunciativa fatta dal principale opera la liberazione a favore dell'amministratore, e prova che i conti furono diggià tra essoloro saldati. *Surdus decis.* 217. *n°.* 14. *Gratianus discept. forens.* 739. *n°.* 30. *&* 35. *Ansaldus de comm. disc.* 34. *n°.* 9. 10. 11. *&* 12.

§ XII.

Le pene stabilite contro l'amministratore, che impiegasse in proprio uso li fondi del di lui principale non ponno aver luogo pria che siansi calcolati li conti della sua amministrazione. *Leg.* 82. *ff. de condit. & demonstrat.*

§ XIII.

Quando l'amministratore possa compensare col di lui principale. *Vedi Compensazione.*

§ XIV.

Amministratore di società. *Vedi Società.*

§ XV.

La colpa, e la negligenza d'un amministratore si prova facendo constare, che il debitore del di lui principale era solvendo al tempo della mora, e così prima, che quegli si rendesse decotto. *Leg.* 57. *ff. de admin. & peric. tutor. Leg.* 2. *cod. arbitr. tutel. de Hevia comm. terrestr. lib.* 1. *cap.* 4. *n°.* 12. *&* 13.

In qual caso sarà l'amministratore tenuto in proprio verso il di lui principale a tutti li danni, ed interessi. *Leg.* 35. *ff. de reb. credit. Leg.* 2. *ff. de admin. & pericul. tutor. Leg.* 11. *cod. de annon. & tribut.*

Salvo che provasse egli non aver potuto esigere per giusto impedimento, od altre cause, che sarà tenuto ad esporre; in qual caso si dee presumere diligente, ed in verun modo tenuto alli sovra detti danni. *Leg.* 7. *in princ. ff. de admin. & pericul. tutor. Rota Genuen. de mercat. decis.* 76. *n°.* 9.

§ XVI.

Il dolo, e la frode di un amministratore sarà sufficientemente provato qualora non abbia registrato in libro le merci, e partite appartenenti all'amministrazione; come anche qualora appaja dai conti una diminuzione, e perdita nel negozio senza cagione; oppure, che avesse amministrato senza tenere alcun libro. *Stracha de decoctor. part.* 3. *n°.* 24. *ad* 40. *Ansaldus de comm. disc.* 75. *n°.* 7. *ad* 13. *& disc.* 73. *n°.* 47. *disc.* 36. *n°.* 17. *&* 18.

§ XVII.

Su questo articolo dovrassi all'uopo ricorrere al dritto comune nella parte, che si tralascia quivi di riportare per non accrescerlo di troppo, e vedi pure le parole *Commissione. Institore. Procuratore.*

AMMIRAGLIATO.

Vedi Tribunali di Commercio.

AMSTERDAM.

§ I.

Città capitale della Olanda situata sull' Y nella parte meridionale di questa Provincia sotto il grado 52, 30 di lat. e 22 di longit. Ella è una delle più cospicue dell' Europa per la di lei bellezza, non meno, che per il suo gran commercio. Il fiume *Amstel* che l'attraversa, e da cui si traggono li canali che scorrono in mezzo alle sue contrade tirate a cordone, ornate d'alberi, e coperte di ponti di rame formano il dilettevole, e l'utile; giacchè per mezzo di quelli si facilita infinitamente il trasporto delle merci dalle navi alle case de' negozianti.

§ II.

Il Porto, che si è d'un aspetto grandioso benchè malagevole a cagione del piccolo fondo delle acque del *Pambus* esistenti all' imboccatura di esso, può contenere quattro mila navi. Questa Città abbraccia ogni sorta di commercio, ed è a giusto titolo che chiamasi il gran magazzino dell'Europa, e la perpetua universale fiera dell' universo. Effetto prodigioso del suo gran traffico, e della opulenza della compagnia delle Indie Orientali stabilitavi nel 1594, che senza mai disunirsi pare sempre più innalzarsi con novello splendore.

§ III.

Il luogo ove si radunano li negozianti per gli affari del loro commercio si è un edificio costrutto nel 1608 chiamato

Borsa. Egli è tutto in pietra di taglio fondato sovra più di 2000 palifitti la di cui larghezza è di 124 piedi su 200 di lunghezza con porticati sostenuti da 46 colonne di doppio ordine Dorico, e Ionico.

§ IV.

Nel palazzo di Città altro magnifico, e vasto edifizio pure in pietra di taglio della lunghezza di 110 passi comuni, e 84 di larghezza, esistono le somme immense che formano il fondo del banco pubblico d'Amsterdam, in cui si circolano 15 millioni di fiorini al giorno.

§ V.

Questo banco fu eretto il 31 Gennajo 1609: da quel tempo egli è stato il cassiere perpetuo di tutti quelli che vogliono avervi un conto aperto mediante dieci fiorini pagativi una sola volta; ed in tal guisa questa Città si è resa padrona del danaro de' suoi abitanti senza far torto ad alcuno, e senza incagliare il commercio.

§ VI.

Li particolari non possono scrivere in banco al dissotto di 300 fiorini, che pagando sei soldi ciascuna volta: non può fargliśi alcun sequestro sul danaro depositatovi, ed essi soltanto possono ritirarlo, o venderlo qualora vogliono mediante $\frac{1}{16}$ per cento, e $\frac{1}{8}$ per cento anche qualora sono delle specie messevi che voglion ritirare.

§ VII.

Se un banchiere d'Amsterdam, o altri vuol ricevere il pagamento d'una lettera di cambio in banco egli scrive al dorso della medesima *Vi piacerà di scrivere in banco sopra il mio conto il contenuto nell' altra parte a Amsterdam li .... e si*

sottoscrive: e se egli cede a qualcheduno questa lettera aggiugne allora dopo la parola *conto*, *in favore di N. N. valore da me ricevuto*: il portatore di tal ordine può ricevere la somma portata da tal lettera, o farla passare al credito del suo conto in banco.

§ VIII.

Questo banco si chiude ordinariamente due volte all'anno per formare il bilancio de' vecchj libri, e prendere li nuovi; si chiude pure nelle feste solenni, nei gran digiuni, ed al cominciamento della Fiera verso li 22. Settembre, ma se li sei giorni di favore accordati alle lettere di cambio venissero à scadere pendente questo tempo non ne nascerebbe alcun pregiudizio ai portatori, perchè hanno tre giorni dopo l' apertura del banco per protestarle in difetto di pagamento.

§ IX.

Il banco tiene le sue scritture di conto in fiorini di Guldens di soldi 20, il soldo Stuivers di otto Duites, o 16. denari Peningens moneta di banco. Li banchieri, negozianti, e tutti quelli che hanno qualche conto aperto in banco tengono parimenti le loro scritture in danaro di banco, gli altri in moneta corrente: in qualunque maniera per altro essi le tengano non si passano sui libri, che li fiorini, soldi, e mezzi soldi cioè 8. Peningens.

§ X.

Tutto ciò che vendesi dalla compagnia delle Indie si paga in banco sul di lei conto: il danaro di banco per l'ordinario è d' un 4. od un 5. per 100. più caro del corrente. Questa differenza che si chiama aggio varia altresì secondo che il danaro di banco è più, o meno ricercato.

§ XI.

Le lettere di cambio in moneta di banco, o corrente godono di sei giorni di favore dopo la scadenza compresevi le feste, e le domeniche: il primo di essi giorni s' invia la lettera pagabile in moneta di banco alla persona che dee pagarla colla quittanza in questa foggia: *Scrivete sul nostro conto in banco:* ovvero *: pagate al banco :* e si sottoscrive: se il quarto giorno non l'ha pagata al banco si ritira, e si protesta.

§ XII.

Il pagamento però delle cambiali pagabili in moneta corrente si fa d' ordinario per mezzo d' una semplice assignazione che l' accettante dà al portatore sovra il suo cassiere; egli per altro può rifiutare un tal biglietto contro il montante della lettera di cambio che ha nelle mani essendo in dritto di esigerne il pagamento in danaro effettivo, e di farne il protesto in caso di rifiuto.

§ XIII.

Il portatore di un biglietto, o di un' assegnazione d' un negoziante sovra il suo cassiere dee, a termini dell'ordinanza 30. Gennajo 1776, esigerne il pagamento fra 10. giorni dalla data, altrimenti perde egli il dritto di ricorso, che prima di quest' epoca avea contro il traente nel caso che il cassiere rifiutasse il pagamento della assegnazione, o che venisse a fallire in quel frattempo.

§ XIV.

L' uso per le lettere di cambio è contato in questa Città, per tutta la Francia, Inghilterra, Geneva, le sette provincie del Brabante, e la Fiandra a 30. giorni non compreso quello della data: per Danzica, Conisberga, e Riga d' un mese a vista; ma il più delle volte si tira da Danzica sopra Amster-
dam

dam a 40 giorni di data, e da Conisberga e Riga a 41 giorno di data, ed alcune volte ancora ad uno, o due mesi di data: per tutta l'Italia, Spagna, e Portogallo a due mesi di data: per Augusta, Basilea, Francoforte, Norimberga, Vienna, Zurigo, e per la maggior parte delle città d'Alemagna di 15 o piutosto di 14 giorni di vista.

§ XV.

Li vini di Francia si vendono in questa città a tonnelli di 4 barriques, quelli di Spagna, e Portogallo a tonnelli di due botti, o pipe sul piede di 340 Mingles per ciascuna pipa; e la Mingle di due libbre, ed un quarto d'Amsterdam: le acquavite sul piede di 30. verghe, o vestels, la verga di 14. libbre peso di marco. Li olj d' olivo al tonnello sul piede di 717 Mingles: la Mingla pesante due libbre, e tre ottavi.

§ XVI.

Le misure ordinarie pei liquidi sono l'Aëm l'Anker, lo Stekam, e la Mingle: l'Aëm, di 4 Ankers, l' Anker di due Stekams, o 32 Mingles, o Mingelles, che fanno 64 pinte di Parigi; cosicchè l'Aëm arriva a 256 pinte di Parigi. Quello de' grani sono il Last, il Mude, lo Schepels: il Last contiene 27 Mudes, il Mude 4 Schepels, 3 Schepels fanno il sacco, cosicchè il Last fa 36 sacchi d'Amsterdam, e 19 septiers di Parigi.

§ XVII.

Il sale si vende a Cent, composto di 404 misure che fanno circa 7 lasts. Il last delle aringhe dei semi di lino, e rape, della canapa, del catrame, e della pece, è di 12 barili; ma è tutt'altro del catrame, e della pece di cui si danno 13 barili per last

§ XVIII.

L' auna d'Amsterdam non ha che due piedi, un police, e due linee di Francia: riguardo ai pesi essi sono eguali a quei di Parigi, vi è però qualche piccola variazione nei pesi di marco, cioè d'un calo di 9. danari, e 4. grossi di Francia sopra cento marchi d'Olanda.

ANCONA.

§ I.

CITTA Capitale della Marca d'Ancona con Porto franco sul Golfo di Venezia, e nello stato Ecclesiastico situata sotto il grado 43. di lat. e 31. di long. Essa debbe la sua origine ad alcuni Siracusani, che sottrattisi dalla oppressione di Dionigi il tiranno la fabbricarono per rifuggiarvisi: molto tempo appresso Trajano fece ornare il suo porto di scalini di marmo: le sue fortificazioni sono assai belle, ed il soggiorno piacevole, ciò che la rende assai popolata, e passabilmente ricca.

§ II.

I libri de' Negozianti si tengono in questa città in scudi, paoli, e bajocchi: lo scudo vale 10. paoli, e questo 10. bajocchi; soventi anche si conta lo scudo di 100. bajocchi.

§ III.

Le lettere di cambio, li pesi, e le misure si regolano nella stessa guisa della sua Dominante. Vedi perciò *Roma*.

ANCORA.

Vedi Abbordo. Avaria. Contribuzione. Nave.

ANCORAGGIO.

§ I.

Dicesi ancoraggio il dritto, che si perceve da qualunque nave straniera che voglia gettare le ancore in mare per tenersi ferma in un porto, o spiaggia. *Stypmannus ad jus Marit. Hanseat. part.* 5. *cap.* 2. *n°.* 14.

§ II.

Una nave uscita dal porto ove abbia pagato l'ancoraggio ritornando in esso per qualunque siasi accidente senza però aver approdato ad altri luoghi, non sarà più tenuta al pagamento di questo dritto. *Leg.* 15. *ff. de public. & Vectigal. Targa pond. maritt. cap.* 72. *Casaregis de comm. disc.* 10.

§ III.

Se una nave prende porto per qualche accidente, ovvero per transito non è tenuta al pagamento de' dritti stabilitivi, e perciò nemmeno all' intiero ancoraggio qualora però non siegua sbarco, o contrattazione volontaria. *Leg. ult.* § 8. *ff. de public. & vectigal. Loccennius de jur. maritt. lib.* 1. *cap.* 8, § 8. & 9. *Casaregis de comm. eod. disc.* 10. *V. Porto.*

§ IV.

Nel nostro porto franco di Nizza, Villafranca, e spiagge di Sant' Ospizio li bastimenti che vi approdano per pagarvi

il dritto detto di Villafranca, e vi soddisfanno; non soggiacciono a quello dell' ancoraggio: e parimenti non è dovuto che un solo dritto d'ancoraggio da' quei bastimenti, li quali ancorando per alcuni giorni in Nizza, e Villafranca tra l'uno, e l' altro soggiorno che facciano in detti rispettivi porti successivamente non eccedano il termine di giorni trenta. *Manifesto camerale delli 12. Maggio 1755. coerente all' editto del porto franco delli 12. Marzo 1749. vedi per gli altri porti l' articolo Porto franco.*

ANGARIE.

§ I.

Chiamansi angarie le prestazioni, ed obblighi che impone un Principe alle navi approdate ne' suoi porti, e spiagge di trasportare per esso lui in tempo di qualche spedizione, soldati, armi, ed altre munizioni di guerra mediante la dovuta mercede. *Vinnius ad Pecchium in tit. cod. de navib. non excus. Stypmannus jus marit. part. 5. cap. 1. n°. 23. Loccennius de jure marit. lib. 1. cap. 5. § 3.*

§ II.

Non possono imporsi le angarie se non che da' Principi sovrani, o Repubbliche, e perciò sono esse annoverate fra le regalie della suprema Potestà. *Leg. 7. cod. de fabricensib. Leg. 9. & 20. cod. de cursu publico. Lib. 2. feudor. tit. 56. quæ sint regaliæ. Targa pond. marit. cap. 73. § 2.*

Può vedersi per curiosità la strana origine, che dà quest' autore alle angarie nel § 1 dello stesso capo 73.

§ III.

Non può alcuna nave esentarsi dall'obbligo delle angarie;

nè scusarsi per ragion di dignità, o prerogativa di persona. *Leg. 4. § 1. ff. de Veteranis. Leg. 18. § 24. ff. de muner. & honor. Leg. 1. & 2. cod. de navib. non excus. & Leg. unic. cod. de naut. Tyber.*

§ IV.

Non sono neppure esenti dalle angarie le navi straniere, o sudditi d'altri Principi ancorchè avessero promesso, e stipulato di trasportare altrove le merci del loro carico fra un tempo determinato, essendo solamente ad essi riserbato il dritto d'indennizzazione. *Leg. ult. § 22. & 23. ff. de muner. & honor. Sixtinius de regal. lib. 2. cap. 23. n°. 22. Loccennius de jur. maritt. lib. 1. cap. 5. § 5. Selden. mare clausum lib. 2. cap. 20. Stypmannus jus marit. part. 5. cap. 1. n°. 23.*

§ V.

Li nostri provvidi Sovrani però hanno pel bene del commercio saviamente stabilito, che le navi straniere non potranno ritenersi, od essere divertite dalli loro viaggi per regio servizio se non vi concorra il consentimento de' capitani, e patroni delle medesime mediante una conveniente mercede. *Editto per il porto franco di Nizza delli 12 Marzo 1749. § 19 uniforme al già disposto dal § 9. dell'Editto 30 Ottobre 1627.*

§ VI.

Se il capitano di una nave posto in tali circostanze volgesse la prora altrove per sottrarsi da tal obbligo, o ritardasse industriosamente il destinato trasporto, o altrimenti recasse altro impedimento, e pregiudizio al buon esito della spedizione, dee egli punirsi colla confiscazione della nave, e li marinari di essa in altre pene proporzionate al loro mancamento. *Leg. 1. cod. de navib. non excus. Leg. 10. cod. de Sacros. Eccles. & Leg. ult. cod. de fabricensibus.*

§ VII.

Se in vece di far vela esso capitano al luogo destinato approdasse altrove la sua nave, ed ivi vendesse il carico delle provvigioni, od altri attrazzi di guerra sarà punito anche coll' ultimo supplicio; ed incorreranno nella medesima pena coloro, che comprassero scientemente gli stessi effetti, o almeno in una straordinaria rigorosa secondo le circostanze de' casi. *Leg.* 3. & 4. *cod. quæ res vend. non poss.* & *Leg.* 5. *cod. de navicul. Pechius*, & *Vinnius ad dam. Leg.* 5. *pag.* 381. 382. & 383. Tale è pure la massima del Magistrato del Consolato di Nizza.

§ VIII.

Occorrendo che una nave angariata patisse naufragio, o cadesse in preda de' nemici, o pirati non sarebbe il Principe che l'ha comandata obbligato a risarcirle il danno, giacchè si annovera tal accidente fra quei pericoli che sono meramente casuali e fortuiti, semprecchè non vi preceda colpa di chi comandò il trasporto. *Leg.* 23. *ff. de regul. jur. Pechius ad tit. cod. de navib. non excus. pag.* 389. *Sixtin. de regal. lib.* 2. *cap.* 23. *no.* 22. & *cap.* 13. *no.* 77.

Per lo stesso principio di ragione non è il capitano della nave danneggiata risponsabile in tal caso della perdita del carico. *Leg.* 4. *cod. de naufrag. Pechius* & *Vinnius loc. cit. Loccennius de jure marit. lib.* 1. *cap.* 7. § 11.

§ IX.

Se la nave angariata per tutt'altro motivo, che di guerra, come sarebbe per lo scoprimento di nuove spiagge non ancora conosciute, o d'altro riguardo del vantaggio del Principe che l'avrà comandata venisse a naufragare, o a soffrire altri danneggiamenti, dovrà questi per ragion d'equità indennizzare la perdita in tal occorrenza sofferta. *Sixtin. de regal. lib.* 2. *cap.* 13. *Loccennius de jure marit. lib.* 1. *cap.* 5. § 9.

ANONIMO.

Vedi SOCIETA'.

ANTERIORITA'.

Vedi ACCORDO. CREDITORE. FALLIMENTO.

ANTIDATA.

§ I.

ELLA è mettere una data a qualunque atto anteriormente a quella, che sarebbesi dovuta apporre nel giorno istesso che si era stipulato, locchè è dalle leggi proibito sotto pena di falso. *Leg.* 28. *ff. de leg. Cornel. de falsis.*

§ II.

L'abuso delle antidate ha regnato gran tempo nel commercio, appunto perchè si era in costume di lasciar gli ordini in bianco al dosso delle lettere di cambio, e ciò facilitava alli negozianti che fallivano di ricevere sotto nomi fittizj, o di dare in pagamento a quelli creditori, che essi volevano favorire, queste medesime cambiali, il cui ordine era in bianco, e che poteano indi ricevere una data molto anteriore al fallimento per evitare di riportarle in massa.

§ III.

L'ordinanza di Francia del mese di Marzo 1673 per il commercio rimediò a queste frodi ordinando nell' articolo 23 del

titolo 5, che le signature delle lettere di cambio non servirebbero più che d'indossamento, e non d'ordine, se questo non venisse datato, e non contenesse il nome di colui che ne abbia pagato il valore in danaro, mercanzie, o altrimenti: e nell'articolo 26 dello stesso titolo, che non si potrebbero più antidatare gli ordini sotto pena di falso.

§ IV.

Li nostri provvidi Sovranni hanno per lo stesso fine saviamente prescritto, che chiunque dolosamente antidatasse, o posdatasse qualsivoglia lettera di cambio, ordine, o addossamento alla medesima incorrerebbe nella pena d'anni due di galera. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 33. e pel Regno di Sardegna d'anni cinque di galera, come dall'Editto delli 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 27.

§ V.

L'eccezione dell'antidata non può opporsi in materia cambiale contro le lettere di ritorno, e tale eccezione non ha forza sufficiente per impedire ad esse la parata esecuzione del cambio. *Argum. Leg.* 10. *cod. qui pot. in pign. Merlinus decis.* 10. *n°.* 8. *& seq. Ansaldus de comm. disc.* 65. *n°.* 14. 15. *&* 16.

§ VI.

Non può opporsi ad una scrittura l'eccezione dell'antidata se quella si trovi inserita in qualche pubblico instromento: come pure cessa il sospetto dell'antidata qualora per falsificare la medesima avessero dovuto concorrere più persone. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 66. *n°.* 17. *Merlinus decis.* 10. *n°.* 8. *Ansaldus de comm. disc.* 82. *n°.* 26. *&* 27. *d°. disc.* 65. *n°.* 16.

§ VII.

Le solennità delle scritture prescritte dalla Legge 11. cod. quì

qui pot. in pign. non sono di forma sostanziale, onde basterà escludere l'antidata di una scrittura con modo equipollente, perchè la medesima abbia forza di obbligare. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 30 *Giugno* 1746. *Rifer. Busca nella causa delegata pel concorso Girola, e pretendenti. Salgado Labyr. credit. part.* 2. *cap.* 21. *n°.* 29. *Gratianus discept. forens. cap.* 391. *ab Eccles. part.* 2. *observat.* 51. *Ansaldus de comm. disc.* 82. *n°.* 18. *Casaregis de comm. disc.* 164. *n°.* 8. & 9.

§ VIII.

Basterà pure per togliere il sospetto dell' antidata d' una scrittura la ricognizione fattane da due testimonj sottoscritti a piedi di essa, o che la sottoscrizione d'un teste premorto si riconosca dai testi superstiti. *Decis. del Senato di Torino delli* 19 *Giugno* 1680. *Rifer Torrini nella causa di concorso Largeri, e pretendenti. Rota Florentina decis.* 431. *n°.* 16 &. *seq. ab Eccles. dicta observat.* 51. *n°.* 8. *Ansaldus de comm. dicto disc.* 82. *n°.* 21. & 22.

§ IX.

Può anche togliersi il sospetto dell' antidata col giuramento del creditore qualora le prove della di lei ricognizione non siano piene. *Rota Romana decis.* 204. *n°.* 11. *vers. ita ut in omnem casum. Casaregis de comm. disc.* 164. *n°.* 12.

ANVERSA.

§ I.

CITTA de' Paesi Bassi nel Ducato di Brabante sull'*Escaut* situata sotto il grado 51 $\frac{1}{4}$ di lat. e 22, 7 di long. Il commercio di Anversa ha molto diminuito dappoichè gli Olandesi si sono impadroniti della navigazione dell' *Escaut*.

§ II.

Le scritture, e libri di conto de' negozianti si tengono in questa Città come anche nel restante de' Paesi Bassi Austriaci in lire dette pond vlaems di 20 soldi schellings, e questo di 12 gros groot: come in fiorini gulden di 20 soldi stuivers, e il soldo di 12 danari, o peningen.

§ III.

Questa Città come pure tutto il Brabante cambia colle altre piazze in moneta di cambio, o di permissione (benchè non abbia alcun banco) la quale vale $16\frac{2}{3}$ per cento di più dell'altra detta moneta corrente.

§ IV.

Le lettere di cambio tratte da Anversa sulle piazze di Parigi, Londra, Amsterdam, Vienna, Amburgo, e Madrid sono ad 1, o 2 usi, ad 1, o più mesi di data: le lettere poi pagabili in questa Città, o in Bruxelles gioiscono di 6 giorni di favore dopo la scadenza, e in difetto del pagamento il protesto deve aver luogo il sesto giorno, altrimenti tanto il portatore come il traente decadono dal dritto che aveano contro l'accettante. Le lettere di cambio pagabili a vista debbono essere soddisfatte tra le 24 ore dalla loro presentazione.

§ V.

Li pesi di questa Città sono men forti di quelli di Parigi, così 100 libbre d'Anversa non fanno che $94\frac{1}{4}$ di Parigi, e 100 libbre di Parigi sono $105\frac{1}{2}$ d'Anversa.

§ VI.

L'auna di Parigi è assai più: quindi 100 aune d'Anversa non fanno che $58\frac{3}{8}$ di Parigi, e 100 di questa sono $171\frac{1}{4}$ d'Anversa.

AQUILIA LEGGE.

Vedi ABBORDO.

ARBITRO.

§ I.

GIUDICE eletto d'uffizio da un Magistrato, o volontariamente dalle parti interessate a cui in virtù d'un compromesso danno esse la facoltà di poter decidere le loro controversie. *Vedi Compromesso.*

§ II.

Chiunque sia in istato di decidere, ed a cui le Leggi non si oppongano può esser eletto arbitro. *tot. tit. ff. de recept. qui arbitr. receper.*

La nostra Regia Legge però proibisce alle parti di eleggere per arbitro, arbitratore, o mediatore alcuno de' giudici del tribunale in cui si trovasse pendente la causa, o vi si potesse introdurre. *Reg. cost. lib.* 2. *tit.* 1. § 13.

§ III.

Nelle polizze d'assicuranza si è in uso di apporvi la clausula per cui le parti si sottomettono agli arbitri in caso di contestazione. *Ordon de la marine de Franc. art.* 3. *&* 70. *tit. des assur. ed ivi Valin.*

§ V.

Nei nostri Stati quando la polizza d'assicuranza contiene il patto di rimettersi per li casi che occorreranno ad un arbitramento, se una delle parti ne faccia istanza prima della contestazione della lite dee l'altra aderirvi, e ricusando di

M 2

farlo, il Magistrato del Consolato nomina l'arbitro per questa. *Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 55. *altro Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770 *cap*. 5. § 21.

§ IV.

Questa clausula di sottomettersi agli arbitri solita apporsi nelle polizze d'assicuranza non è di pura necessità, ma soltanto volontaria, come osserva il Valin sulli detti articoli: pure si osserva la medesima apposta nelle polizze stampate di diverse piazze commercianti.

La formola di Genova porta, che insorgendo delle difficoltà tra gli assicuratori, ed assicurati saranno esse decise senza forma, e figura di processo.

La formola di Bourdeaux, che in caso di contestazione si converrà all'amichevole d'arbitri.

Quella di Nantes aggiugne, che si prenderanno in tal caso degli arbitri negozianti.

La formola d'Amsterdam, che prescindendo le parti da ogni contestazione, od eccezione si sommetteranno reciprocamente per tutte le differenze al giudizio della Camera d'assicuranza, e che nel caso che si trovassero fuori della giurisdizione di detta Camera si rimetteranno a colui, che sarà in allora segretaro della medesima.

Le altre formole tacciono su questo punto, e lasciano il tutto alla disposizione del dritto comune.

§ VI.

Le sentenze arbitrali pronunciate tra assocciati per negozio, mercanzie, o altre operazioni di banco debbono essere omologate nella giurisdizione consolare, e non essendovene alcuna si farà ciò nelli tribunali ordinarii de' giudici regj, o di quelli de' feudatarj de' luoghi. *Ordin. del comm. di Franc. del mese di Marzo* 1673. *art.* 13. *tit.* 4. *Valin all'art.* 72. *dell'ordin. della marina di Franc. tit. des assur.*

§ VII.

Parimenti in Sardegna dal sovracitato Regio Editto delli 30 Agosto 1770 *cap. 5. delle assicurazioni* § 21, le sentenze arbitramentali debbono omologarsi nel Consolato, eccetto che una delle parti ne interponesse l'appello al medesimo Magistrato fra giorni due, pagata però prima la pena, se sarà stata nel patto prescritta, e non ritardata intanto l'esecuzione del laudo mediante cauzione.

Ne' nostri Stati però di terra ferma dappoi le Regie Costitut. lib. 3. tit. 23. § 23. le sentenze arbitramentali non sono alcunamente considerate in giudizio tostocchè una delle parti avrà da essa riclamato avanti qualsivoglia tribunale.

§ VIII.

Arbitrium boni viri egli è l'arbitramento dell'equità secondo il commento del Cujaccio alla *Legge 1. ff. de legat. 2.*

§ IX.

L'arbitro non è tenuto di stare alle consultazioni, o sentenze d'altri Magistrati, quantunque supremi, che dalle parti gli venissero comunicate, e tanto meno qualora riconosca le medesime difettose, o non adattabili alle circostanze de' litiganti. *Leg. 13. cod. de sentent. & interloc. omn. judic. Leg. 12. ff. de offic. præsid.* § *ult. instit. de satisdat.*

§ X.

Arbitramento in materia di cambio dicesi la combinazione che suol farsi di molti cambj per conoscere qual piazza sia più vantaggiosa per praticare le tratte, e rimesse delle cambiali. *Vedi di più per questo articolo la parola Compromesso.*

ARMATORE.

Vedi Proprietario di Nave e Merci.

ARRESTO DI PRINCIPE.

§ I.

L'Arresto di Principe egli è un atto per parte di qualunque Sovrano, o Potenza amica con cui si arresta, o proibisce l'uscita d'una, o di tutte le navi, che trovansi ancorate ne' porti, o spiagge del di lei dominio, per cagione di pubblica necessità, non già di guerra. *Guid. de la mer, chap.* 7, *art.* 6, *chap.* 9, *art.* 6 & 13, *Ordon. de France, art.* 1, *tit. des lettres de marque.*

§ II.

L'arresto di Principe è diverso dalla preda, giacchè questo ha per oggetto l'appropriazione della nave depredata, e l'altro di trattenerla con fine di restituirla, o di pagare altrimenti il valore. *Targa pond. mar. cap.* 66. *Vedi Preda.*

§ III.

Può anche seguire l'arresto di Principe mentre una nave si ritrovasse in alto mare, se la pubblica utilità così lo esigesse, come sarebbe di nave carica di grano in caso di carestìa, il di cui oggetto sarebbe solo di avere il grano, e di pagarne il valore. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 62. per cui gli assicuratori furono assolti dalle domande degli assicurati, che voleano abbandonare ad essi la nave per un tal accidente. *Roccus de assecur. not.* 60. *Vedi Abbandono.*

§ IV.

Debbono essere a rischio, e conto degli assicuratori tutte le perdite, e danni, che accadono sul mare per arresto di Principe, giacchè quest' atto non dee alterare in cosa alcuna li patti del contratto di assicuranza. *Ordon. de Franc. art.* 26. *tit. des assur. Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 47. *Altro per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 13. *Stypmannus jus marit. cap.* 3. *part.* 4. *n°.* 324. *Loccennius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 5. *Kuricke diatriba de assecur.* §. 12. *Vedi Assicuranza.*

§ V.

Se l'arresto di Principe accadesse ad una nave prima di cominciare il suo viaggio, vale a dire, prima che il tempo de' rischj corra à conto degli assicuratori sul corpo di essa, le perdite, e danni arrivati alla nave non meno che tutte le spese fatte pendente il tempo dell'arresto non saranno a carico degli assicuratori, avvegnacchè non sono essi tenuti se non se dappoi il momento, che la nave assicurata è messa alla vela. *Ordon. de Franc. art.* 13. *tit. des contr. à la grosse. Guid. de la mer, chap.* 9. *art.* 6. *Vedi Assicuranza.*

§ VI.

Il caricatore sarà tenuto di aspettare mesi sei per il rilascio della nave arrestata, e passato questo tempo senza effetto potrà farne l'abbandono alli di lui assicuratori. *Guid. de la mer, chap.* 7. *art.* 6. *& chap.* 9. *art.* 7.

§ VII.

Il regolamento d'Amsterdam, *art.* 8. porta la stessa disposizione di mesi sei per l'arresto seguito in Europa, o Barbarìa; ma se l'arresto accadesse altrove impone il termine d'un anno per l'abbandono della nave arrestata. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *tit.* 7. *n°.* 443. *Kuricke diatriba de assecurat.* § 16.

§ VIII.

Sotto il nome d'arresto di Principe si comprende anche l'arresto di nave seguito per contrabbando civile, o frode al pagamento de' soliti dritti. *Guid. de la mer*, *ed ivi Cleirac. pag.* 294. *Targa pond. marit. cap.* 66. & 71.; laonde potrà adattarsi a questi casi la giurisprudenza ricevuta per il proprio arresto di Principe. *Vedi Contrabbando. Sequestro.*

ASILO DE' BASTIMENTI.

Vedi PORTO. PORTO FRANCO.

ASSENTE.

§ I.

QUALUNQUE contratto, o negoziazione seguita tra persone assenti si dee avere per stipulata in quel luogo in cui si diede tra essi contraenti l'ultimo assenso a tal effetto, o per via di lettera missiva, o per mezzo di commissionario. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 161. *n°.* 4. *de Luca de credit. disc.* 51. *n°.* 6. *Salgado labyr. creditor. part.* 1. *cap.* 30. *n°.* 19. & 20. *Casaregis de comm disc.* 179.

§ II.

Ogni promessa fatta tra assenti per via di lettera, o commissionario avrà forza di contratto *constitutæ pecuniæ. Leg.* 5. *in princ. Leg.* 24. & 26. *ff. de pecun. constit. Rota Genuen. de mercat. decis.* 45. & 48. *in tot.*

§ III.

§ III.

Qualunque assente, che tollera un traffico a suo nome intrapreso è tenuto ugualmente come se a ciò avesse espressamente consentito, e dato il mandato. *Leg.* 6. § 2. *Leg.* 18. *&* 53. *ff. mandati. Leg.* 60. *ff. de regul. jur. Leg.* 5. *ff. de exercit. act. Leg.* 6. *cod. mandati. Rota Genuens. de mercat. decis.* 39. *n°.* 4. *Vedi Mandato.*

§ IV.

Quando un assente si dovrà considerare per fallito. *Vedi Fallimento.*

§ V.

Il debitore non resta costituito in mora, se il di lui creditore è assente alla scadenza del tempo fissatosi al pagamento. *Leg.* 22. *ff. de reb. credit. Gloss. ad leg.* 18. *ff. de pecun. constit. Rota Genuens. de mercat. decis.* 89. *n°.* 4.

§ VI.

Non si dee considerare per assente colui, che abbia lasciato un procuratore, ed in varj casi anche quegli, che facilmente potea costituirlo. *Leg.* 16. *et* 39. *ff. ex quibus caus. major. Leg. ult. ff. de in integr. restit.*

§ VII.

Qualunque divisione fatta dai socj d' un assente non porta alcun pregiudizio alli di lui interessi, anzi dee considerarsi la medesima come non seguita. *Leg.* 74. *ff. de regul. jur. Leg.* 17. *cod. familiæ erciscundæ Leg. ult. cod. de adquir. et retin. possess.*

§ VIII.

Trattandosi di dare un curatore ad un assente dee considerarsi allora tale quegli di cui ignorasi il luogo ove trovasi,

non meno che l' esistenza in vita. *Leg.* 10. *ff. de ritu nuptiar.* *& Leg.* 199. *ff. de verb. signific.*

§ IX.

Secondo le leggi di questo Regno a tali assenti si dà il curatore, o sull' instanza de' creditori, o consanguinei, o amici, o dallo stesso Giudice d' officio. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 4. § 12. *&* 13. *V. Curatore.*

§ X.

Dassi sempre ad un assente il curatore non solo *ad lites* ma anche ai beni de' quali egli sarà legittimo amministratore. *Ab Eccles. observ.* 61. *n°.* 29. *et* 30. *V. Curatore.*

§ XI.

Nel giudizio di concorso, o nell' accordo fatto da' creditori per il fallimento del comun debitore, o per concedere moratorie al pagamento del di lui debito debbono sempre citarsi li creditori assenti a forma delle leggi statutarie di ogni paese, senza di che non potrassi dagli altri creditori operar cosa alcuna in loro pregiudicio. *Leg.* 10. *in princ. ff. de pact.* *Vedi Accordo. Fallimento. Giudizio di concorso.*

§ XII.

Dovendosi ne' nostri stati citare un assente deve ciò eseguirsi a suono di tromba, o di tamburro avanti la casa dove ultimamente abitava, apponendovi quel termine, che più sembrerà conveniente, purchè non sia maggiore di giorni quindici. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 3. § 8.

Lo stesso si pratica in Sardegna, colla differenza però, che il termine da apporsi in detta citazione non può essere maggiore di mesi quattro. *Editti Pregon &c. di Sardegna Tom.* 1. *tit.* 7. *ord.* 25. *cap.* 15. § 1. 3. *&* 4. *pag.* 303. *&* 304.

ASSICURANZA.
ASSICURATO. ASSICURATORE.

§ I.

L'Assicuranza è un contratto con cui si promette da taluno l'indennità de' danni, che ponno accadere agli altrui effetti, o merci che si trasportano per mare mediante un prezzo tra l'assicuratore, e l'assicurato convenuto d'un tanto per cento chiamato Prima. *Guid. de la mer. art. 1. chap. 1. Grotius de jur. bell. et pac. lib. 2. cap. 12. § 3. n°. 8. Kuricke Diatriba de assecurat. pag. 829. Loccenius de jur. marit. lib. 2 cap. 5 § 3. Roccus de assecur. not. 1 Wolff. Instit. du droit. natur. § 679 Stypmann. jus marit. part. 4. cap. 7 n°. 262. Wyndam Beawes Of Insurances.*

§ II.

Il contratto d'assicuranza egli è legittimo, giacchè il rischio assuntosi dall'assicuratore si stima a prezzo di danaro. *Roccus de assecur. not. 4. Loccennius d°. § 3. Stracha de Spons. mercat. in Introduct. n°. 44. Targa pond. maritt. cap. 52. n°. 1. Scaccia de comm. § 1. quæst. 1. n°. 129.*

§ III.

Due sorta di assicuranze marittime erano conosciute dagli antichi: una propria secondo la riportata definizione; l'altra per forma di scommessa che era l'impropria, ed avea soltanto comune il nome colla prima di esse. *Cardin. de Luca de credito disc. 111. n°. 5. Casaregis de comm. disc. 7. n°. 5.*

§ IV.

Questa seconda specie d'assicuranza detta per scommessa

N 2

non era incognita ai Romani, giacchè la veggiamo enunciata nella *Leg.* 63. *&* 129. *ff. de verb. obligat.*

Ella è stata permessa a Firenze, Napoli, ed altre parti d'Italia, come pure era in uso a Marsiglia secondo la sentenza delli 7 Febbraro 1619 confermata con arresto del Parlamento di Grenoble, delli 20 Marzo 1620. ripportato dal d'Aix nello statuto di Marsiglia.

§ V.

Le assicuranze per scommessa sono però state espressamente proibite nella maggior parte delle città commercianti d'Europa: in Olanda dal regolamento d'Amsterdam del 1598 art. 4: in Genova come attesta il Casaregis de comm. disc. 7 & 15: in Inghilterra dallo Statuto di Giorgio II giusta il ripportato dal Blackston. chap. 30 tom. 3 pag. 379: ed in Francia dalle ordinanze della marina.

§ VI.

Il contratto d'assicuranza non è per l'assicurato un mezzo d'acquistare, e d'arricchirsi, giacchè non dee egli profittare del danno dell'assicuratore. *Guid. de la mer. chap.* 2. *art.* 13; onde è, che l'assicurato non dee avere per fine principale della stipulazione il lucro, ma soltanto l'evitamento del danno ne' suoi effetti per cui si metta al coperto della perdita, che ad essi potrebbe accadere. *Stracha de assecurat. Gloss.* 20. *n°.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 66. § *Nota, Vers. avvertasi però.*

§ VII.

Questo contratto essendo il risultato della stipulazione delle parti dee per conseguenza l'azione, che nasce dal medesimo porsi nella classe di quelle di gius stretto riguardo ai patti, che sonovisi introdotti, qualora però li medesimi si riscontrino chiari, e non proibiti dalle leggi, onde è che in simili casi le parole delle polizze d'assicuranza debbono

scrupolosamente ponderarsi nel loro proprio senso per formarne indi la legge, prendendo la norma dalla volontà de' contraenti letteralmente spiegata. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 102. *n°.* 5. *decis.* 129. *n°.* 5. *Roccus de assecur. not.* 18. *&* 61. *Stypmann. de jur. marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 420. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 1. *&* 20.

Quindi non si dee giammai permettere di estendere questo contratto da un caso all'altro, o da un corpo all' altro realmente distinto. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 8.

§ VIII.

Egli è pure un contratto di buona fede, che dee sempre regnarvi in vece delle sottigliezze del dritto civile. *Casaregis detto disc.* 1. *n°.* 2: quindi è, che le clausule nelle polizze d'assicuranza apposte ritrovandosi oscure, ed ambigue debbono interpretarsi secondo lo stile, ed uso de' luoghi ne' quali l' assicuranza è sèguita, quantunque la disposizione del dritto comune sembrasse alle medesime contraria. *Editto pel consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 36. *altro Editto per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. *n°.* 2. *Roccus de assecur. not.* 68. *Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 1. *&* 55. *Casaregis eod. disc.* 1. *n°.* 7.

Nel caso perciò, che una delle parti abbia usato arte, o dolo nell'atto della stipulazione deve l' assicuranza dichiararsi nulla a suo riguardo. *Guid. de la mer. chap.* 2. *art.* 7. *Ordin. di Filippo II. art.* 10. *Regolamento d'Amsterdam. art.* 31. *Ordin. di Franc. art.* 22. *tit. des assur. detto Editto pel Consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 38. *e l' altro per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 4. *Kuricke Diatriba de assec. n°.* 1. *Blackston. Statuts d'Anglet. liv.* 1. *chap.* 30.

§ IX.

Il dolo, e la frode si distinguono nel contratto d'assicuranza non solo quando si fanno intendere dei fatti contrarj alla verità, ma ancora allorchè si dissimulano circostanze gravi

prima di sottoscrivere la polizza, ad esempio degli altri contratti del gius comune. *Leg.* 43. § 2. *ff. de contrah. empt. Leg.* 7. § 9. *ff. de pactis. Leg.* 1. § 2. *ff. de dol. mal.*

§ X.

Il dolo nel contratto d'assicuranza dee provarsi in maniera concludente affinchè possa aver forza a rescindere il contratto. *Guid. de la mer, chap.* 2, *art.* 15. *Ordin. di Franc. art.* 61. *tit. des assur.*

§ XI.

Non si potrà far assicurare due volte la stessa merce per il medesimo rischio, e per conseguenza obbligare un secondo assicuratore a ciò che era assicurato da un primo, la di cui assicuranza soltanto dee avere il suo effetto. *Ordin. d'Amsterd. art.* 24. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 506. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 89.

§ XII.

Questa proibizione non concerne però la pluralità delle polizze purchè riunite insieme non eccedano il valore della merce assicurata; imperciocchè sarà in tal caso l'assicuranza soltanto una, quantunque contenuta in più polizze, salvo che non sia dupplicato il valore, ed il pericolo. *De Luca de credito. disc.* 106. *n°.* 22. & 118. *disc.* 166. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 91.

§ XIII.

Nei paesi dove sono permesse le assicuranze per forma di scommessa si può far assicurare due volte la stessa cosa, e per lo stesso rischio basta che li secondi assicuratori sappiano, che si tratta di assicurazione per scommessa. *Casaregis detto disc.* 1. *n°.* 93.

§ XIV.

Anticamente le assicuranze si faceano senza scritti confidandosi soltanto nella buona fede, e probità delle parti; ma questa maniera cagionava molte contestazioni, e fu probita in tutte le piazze commercianti in alcuna delle quali fu medesimamente esclusa la scrittura privata, e fu prescritto di passare l'atto d'assicuranza a mani d'un cancelliere, o sensale a ciò preposto, o di un notajo a pena di nullità. *Stat. degli Uffiziali delle sicurtà di Firenze delli* 28 *Gennajo* 1723. *Guid. de la mer*, *chap.* 1, *art.* 2. *Regolamento di Barcellona cap.* 9. Il regolamento d'Amsterdam permise in seguito la scrittura privata. *Art.* 18.

L'Ordin. di Francia, *art.* 2. *tit. des assur.* esige, che si riduca in iscritti, ma permette, che possa anche farsi per signatura privata.

§ XV.

Se l'assicuratore nel sottoscrivere la polizza d'assicuranza apponesse alcuna modificazione, o deroga a qualche clausula dovrà la medesima aver forza di obbligare li contraenti. *Ansaldus de comm. disc.* 6. *n°.* 18. *&* 20. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 112. *disc.* 98. *n°.* 13. *disc.* 127. *n°.* 33.

Quindi dee credersi, che quelli, che sottoscriveranno appresso il medesimo abbiano ciò eseguito relativamente, ed in conseguenza alla già fatta modificazione. *Stracha de assecur. Gloss. ult. n°.* 2. *&* 12. *Casaregis detto disc.* 1. *n°.* 157. *Valin ne' suoi commenti all'art.* 3. *tit. des assur.*

§ XVI.

La polizza d'assicuranza secondo l'uso universale delle piazze dee contenere il nome, ed il domicilio di quegli che vuol far assicurare; la di lui qualità di proprietario, o di commissionario, le merci sulle quali l'assicuranza sarà fatta; il nome della nave, o del capitano di essa; quello del luogo ove le merci saranno state caricate, o si caricheranno; del porto

d'onde la nave sarà partita, o dovrà partire, e di quelli ove dovrà scaricare, ed entrare; il tempo in cui li rischj comincieranno, e finiranno; le somme per le quali si vuol assicurare; la prima, ossia il costo dell'assicuranza; la sottomissione delle parti agli arbitri in caso di contestazione (ove però sia ciò stabilito); e generalmente tutte le altre condizioni, e clausule, delle quali si voglia convenire. *Ordin. di Franc. art.* 3' *tit. des assur. Ordin. d'Amsterd.* § 2. *art.* 2. & 3. *Statut. degli Uffiziali delle sicurtà di Firenze delli* 28 *Gennajo* 1523. *Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 38 *e* 55. *Altro Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 4. *e* 21. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 17. *Kurick. Diatriba de assecur. pag.* 833. *vers. instrumentum. Valin al detto art.* 3. *dell'ordin. di Franc.*

§ XVII.

Non si potrà nelle polizze d'assicuranza derogare alla disposizione delle leggi nei casi che sono dell'essenza di questo contratto. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *tit.* 7. *n°.* 305. *Kurick. Diatriba de assecur. pag.* 833.

Ma sarà sempre permesso di derogarvi in quei casi, che non essendo proibiti espressamente non interessano l'essenza del contratto, i buoni costumi, e il diritto pubblico di prima classe. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 102. *n°.* 5. *Stypmannus loc. cit. n°.* 736. *Roccus de assecur. not.* 61. *Casaregis detto disc.* 1. *n°.* 8. & *seq. disc.* 10. *n°.* 8.

§ XVIII.

Ella è dell'essenza del contratto d'assicuranza la prima, che si suol stipulare tra l'assicurato, e l'assicuratore. *Vedi Prima d'assicuranza.*

§ XIX.

Se colui, che si fa assicurare non designa, e palesa nella polizza per conto di chi agisce si dee presumere, che egli lo faccia per se stesso, ed in qualità di proprietario: sia però che

che egli nomini il di lui committente ; o che lo taccia si dovrà considerare rispetto agli assicuratori come vero assicurato ; giacchè li commissionarj contrattano soventi a proprio nome , quantunque agiscano per altri, dai quali hanno ordinariamente proibizione di pubblicare gli affari. *Ansaldus de comm. disc.* 30. *n°.* 32. *Casaregis de comm. disc.* 5. *n°.* 92. *disc.* 56. *n°.* 12. *disc.* 161. *n°.* 24. *e nel Cambista istruito cap.* 3. *n°* .58. *Vedi Commissione. Contratto.*

§ XX.

L'uso d'Amsterdam, e di tutte le altre piazze commercianti dell' Europa si è di nominare soltanto nella polizza la persona che ha ordinato al sensale di fare l'assicuranza , o che la fanno essi stessi , e allora s' inserisce in essa l'espressione *per suo proprio conto* , o *per conto di un altro*, e in tempo di guerra coll'espressione , *per conto neutro* , o *per conto di chi appartiene* , secondo che si esige , che l'assicuranza sia fatta. *Ricard* , *Traité général du comm. liv.* 3 , *part.* 2 , *art.* 2.

§ XXI.

Quando la polizza d'assicuranza è uniforme alla polizza di carico nulla fa agli assicuratori , che le merci assicurate appartengano , o nò alla persona assicurata , mentre basta, che la materia del rischio si trovi nella nave , perchè gli assicuratori non possano opporre ad esso lui il difetto di proprietà. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 5. *n°.* 11. *Santerna de assecur. part.* 4. *n°.* 48. *Stracha de assecurat. Gloss.* 10. *n°.* 5. *Roccus de assecur. not.* 46. *Stypmann. jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 403. *Ansaldus de comm. disc.* 12. *n°.* 13. *Valin à l'art.* 61. *de l'ordon de France tit. des assur.*

Questa regola però deve cessare ogni volta che la simulazione del *per conto* si rintraccierà fatta in frode degli assicuratori. *Santerna loc. cit. part.* 5. *n°.* 11. *de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 16. *Roccus loc. cit.*

In qual caso gli assicuratori non debbono rispondere della preda delle merci assicurate. *Decis. di Marsiglia delli* 28. *Giugno* 1747. *Simile alla sentenza del vice Ammiragliato di Gibilterra delli* 30 *Novembre* 1747.

§ XXII.

Il cangiamento di nome alla nave, e capitano enunciati nella polizza d'assicuranza non annulla il contratto, nè disobbliga gli assicuratori qualora ciò siegua legalmente, e per utilità del carico senza portare alcun pregiudizio agl' interessati. *Argum. Leg.* 1. *cod. de mutat. nomin. Statuto di Marsiglia lib.* 5. *cap.* 23. *Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 38. *Altro Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 4. *Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia delli* 21 *Agosto* 1778. *confermata con arresto delli* 10 *Maggio* 1780.

Quindi è, che l'errore sul nome d'una nave non si deve attendere in materia d'assicuranza, qualora da altre ciscostanze si prova l'identità della nave sulla quale esisteranno. *Detto* § 38. *dell'editto di Nizza, e* § 4. *dell'editto per la Sardegna. Valin à l'art.* 3. *tit. des assur. da cui viene indicato un arresto del Parlamento d'Aix delli* 2 *Maggio* 1750. *Casaregis de comm. disc.* 1. *in addit. ad num.* 27. *n°.* 159.

§ XXIII.

Nella polizza d'assicuranza dee qualificarsi la vera qualità della nave assicurata, giacchè, se la falsa designazione di essa sarà di natura tale, che basti a diminuire l'idea del rischio dee considerarsi come fatta in frode degli assicuratori, e quindi render nullo l'atto d'assicuranza. *Valin al detto art.* 3. *tit. des assur. De Luca de credit. disc.* 108. *n°.* 6. *Casaregis detto disc.* 1. *n°.* 27. 29. 30. & 133.

A tale effetto si ritrova provvidamente disposto nel Guidon del mare *chap.* 2. *art.* 1, che nella polizza d'assicuranza debba enunciarsi la portata, e capacità della nave che si vuole assicurare.

§ XXIV.

L'assicuranza fatta, per cagion d'esempio, sovra una nave con bandiera Francese, la quale pendente il viaggio la cangiasse con un' altra di diversa nazione, si avrà per nulla, e di nessun effetto. *Stracha de assecur. Gloss.* 7. *n°.* 5. *Ansaldus de comm. disc.* 9. *n°.* 9. *Casaregis de comm. disc.* 48. *n°.* 1. *Targa pond. marit. cap.* 33. *not.* 20. *n°.* 31.

§ XXV.

Ignorandosi su qual nave dovranno, o potranno caricarsi le merci che trovansi in paesi stranieri, e lontani se ne potrà fare l'assicuranza su qualunque bastimento che possa essere senza alcuna designazione, o del capitano, o della nave sulla quale saranno caricate; in qual caso suole chiamarsi comunemente simile assicuranza in *quovis*, basta che quello a cui devono consegnarsi le medesime merci sia nella polizza denominato. *Guid. de la mer, chap.* 12. *art.* 2. *Ordon. de Franc. art.* 4. *tit. des assur. Targa pond. marit. cap.* 52. *not.* 4.

§ XXVI.

Ponno assicurarsi tutte le merci, ed effetti, che la legge non proibisce, e l'uso universale del commercio, o particolare di qualche piazza permette, ed autorizza. *Kuricke, Diatriba de assecurat. pag.* 831. Locchè è conforme alla regola generale stabilita nella Legge 28. § 2 *ff. ex quib. caus. maj.*

§ XXVII.

In Napoli, in Firenze, ed in Inghilterra si ponno per fino assicurare le vite degli uomini. *Ordon. de Wisbuy art.* 66. *Blackston. statut d'Anglet. chap.* 30. *tom.* 3. *Roccus de assecur. not.* 47. 74. *& respons.* 23. *per tot. Scaccia de comm. & camb.* § 1. *quæst.* 1. *n°.* 133.

O 2

§ XXVIII.

Le assicuranze però sulle vite degli uomini sono impropriamente dette tali, e non ponno considerarsi se non se per scommesse secondo il citato Roccus: sono perciò esse state espressamente proibite in Olanda, in Francia, ed altre parti dell' Europa conforme al disposto dal dritto comune. *Leg. 3. ff. si quadrup. pauper. Leg. 1. § 5. & Leg. 7. ff. de his qui effuder. Leg. 2. § 2. ff. de Leg. Rhodia. Leg. 34. ff. de contrah. empt. Leg. 30. cod. de pactis. Guid. de la mer chap. 16. art. 5. Coutumier d'Amsterdam art. 24. Ordon. de Franc. art. 10. tit. des assur. Ordon de Rotterd. art. 10. Ordon. de Middelbourg art. 2. Statuto di Genova lib. 4. cap. 17.*

§ XXIX.

Li navigatori, passeggieri, ed altri potranno farsi assicurare la libertà delle loro persone; in qual caso la polizza di tale assicuranza dee contenere il nome, la patria, l'età, e la qualità di colui che si fa assicurare, il nome della nave, del porto d'onde ha da partire, di quello ove è destinato, la somma che sarà pagata in caso di preda tanto per il prezzo del riscatto, che per le spese del ritorno, a chi dovrassi sborsare il danaro, e sotto qual pena. *Guidon de la mer, chap. 16. art. 3. & 4. Ordon. de Franc. art. 9. tit. des assur. Targa pond. marit. cap. 52. not. 20.*

Quindi la somma fissata nella polizza di tale assicuranza sarà dagli assicuratori dovuta dal momento istesso, che la persona sarà fatta schiava, ed avrà perduta la sua libertà. *Targa pond. marit. detto cap. 5. not. 19.* Il Guidon del mare però nei detti articoli vuole, che l'assicuratore paghi il prezzo convenuto per il riscatto giorni quindici dopo riportata la prova della schiavitù senza aspettare il tempo fissato dopo l'abbandono nelle ordinarie assicuranze.

§ XXX.

Se la nave presa da' Barbareschi fosse ripresa da' Cristiani in tempo, che era diggià in libero potere de' primi, e per conseguenza le persone in effettiva schiavitù, deesi ciò non ostante sborsare dagli assicuratori la somma nella polizza convenuta; giacchè la condizione, che consisteva nell'evento, o in un fatto essendo una volta compita la s'intende pure che lo sia per sempre. *Targa detto cap.* 52. *not.* 19. ove rapporta due giudicati specifici su questa materia emanati, il primo dall'Uffizio del riscatto *li* 23 *Maggio* 1669, ed il secondo dalla Rota civile *li* 8 *Marzo* 1683.

§ XXXI.

Il riscatto della persona assicurata dee seguire al più presto possibile, onde è, che gli assicuratori non potranno a ciò opporre altra dilazione, che quella espressamente determinata nella polizza. *Guid. de la mer, chap.* 16. *art.* 3; altrimenti li medesimi saranno tenuti per la mora a tutti li danni, ed interessi da regolarsi secondo la qualità della persona, e della schiavitù sofferta, od alla pena tra le parti stipulata. *Argum. Leg.* 12. *cod. de contrah. empt. Cujaccio alla stessa legge.*

§ XXXII.

Se lo schiavo riscattato nel suo ritorno fosse di nuovo preso dai Barbareschi non saranno obbligati a pagare un nuovo riscatto, perchè una volta adempito s'intende aver soddisfatto alle loro obbligazioni, quantunque senza effetto. *Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 28.

§ XXXIII.

Quelli, che riscatteranno gli schiavi possono far assicurare sulle persone, che trarranno di schiavitù il prezzo del riscatto, che gli assicuratori saranno tenuti di pagare, se lo

schiavo riscattato ritornando fosse ripreso, ucciso, naufragato; o perisse per tutt' altra cagione, che per la morte naturale. *Ordon. de Franc. art.* 11. *tit. des assur. ed ivi Valin.*

§ XXXIV.

L' assicuranza quantunque fatta generalmente sovra ogni sorta di merci non comprende però quelle la di cui esportazione è proibita; quindi nel caso, che si trasportasse tal sorta di merci senza partecipazione degli assicuratori, e che per cagion di esse venissero a perdersi le merci assicurate, la nave, od altro, non saranno gli assicuratori tenuti a cosa alcuna in discarico dell' assicurato. *Leg.* 3. *cod. de naut. fœn. Santerna de assecurat. part.* 4. *n°.* 17. *Stracha de assecur. Gloss.* 5. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 7. *de Hevia comm. Naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 8.

§ XXXV.

Le assicuranze potranno farsi sul corpo, e chiglia di qualunque nave vuota, o carica; prima, o dopo il viaggio; sulle vettovaglie, o merci unitamente, o separatamente caricate sopra una nave armata, o non armata, sola, o accompagnata; per l'andata, o pel ritorno; per un viaggio intiero, o per un tempo limitato. *Ordon. de Franc. art.* 7. *tit. des assur. ed ivi Valin.*

§ XXXVI.

Il regolamento però d'Amsterdam art. 10 proibisce di far assicurare l' oro, e l' argento monetato, le perle, ed ogni sorta di gioje, non meno che le munizioni da guerra, e le armi, imponendo a chiunque voglia farsi assicurare su tali articoli l' obbligo di farne espressa menzione nella polizza.

§ XXXVII.

L' ordinanza d'Amburgo proibisce parimenti di compren-

dere sotto il nome di merci le granaglie, le uve, le prune, il vitriolo, il pesce secco, il lino, la canapa, il cordame, la polvere, piombo, cannoni, e balle, boscami di costruzione, ed ogni altro materiale per le navi, e per guerra che una nazione proibirebbe ad un' altra neutra di trasportare a quella, che con essalei guerreggiasse.

§ XXXVIII.

L' ordinanza di Svezia ingiugne d' indicare nelle polizze d' assicuranza le gioje, perle, ed altre cose preziose, oro, ed argento monetato, o non monetato, medesimamente che le merci soggette a corrompersi, e gli articoli di costruzione di navi, e da guerra.

§ XXXIX.

La reccopilazione delle leggi marittime di Spagna porta, che non si debban comprendere sotto il nome generale di merci gli animali, gli schiavi, li bastimenti, le munizioni da guerra, e l'artiglierìa. *Ricard. traité Génér. du comm. liv.* 3. *part.* 2.

§ XL.

Nei nostri Stati, se l' assicuranza si fa separatamente sopra più navi designate nella polizza, e l'intiero carico si riponga su di una soltanto non è l' assicuratore, in caso di sinistro, tenuto, se non che per la somma assicuratasi sulla nave sinistrata. *Regio Editto pel Consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 49. *altro per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 15.

§ XLI.

Se l' assicuranza è seguita sul corpo, o chiglia della nave, vettovaglie, viveri, &c. ne sarà fatto l' estimo nella polizza, salva sempre ragione all' assicuratore in caso di frode di far procedere ad un nuovo estimo. *Leg.* 46. § 2: *ff. de solut. Leg.* 81. § 4. *ff. de legat.* 1. *Guidon de la mer, chap.* 2. *art.* 13. *Ord.*

de France art. 8. *tit. des assur. Reglem. d'Anvers des assur. art.* 10. *Stracca de assecurat. Gloss.* 6. *n°.* 5.

In Inghilterra però, e in Portogallo l'assicuratore non è mai ammesso a contestare il valore dato alla nave. *Valin al detto art.* 8. *Pereira de Castro decis.* 56. *n°.* 10.

§ XLII.

Secondo la comune opinione si può far l'assicurare il valore intiero degli effetti, che si espongono ai rischj del mare. *Stracha de assecur. Glos.* 10. *n°.* 4. *de Luca de credit. disc.* 107. *n°.* 4. *&* 5. *Ansaldus de comm. disc.* 70. *n°.* 27. 28. *&* 29. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 32. *&* 33.

§ XLIII.

Affinchè li assicurati siano personalmente interessati alla conservazione delle merci assicurate si è generalmente prescritto, che essi debbano sempre correre il rischio del decimo degli effetti, che avvranno caricati, salvo che siavi nella polizza, espressa dichiarazione, che intendono di far assicurare il totale. *Us & coutumes de la mer, chap.* 2. *art.* 11. *Guid. de la mer, chap.* 15. *art.* 3. *Ordon. de Franc. art.* 18. *&* 19. *tit. des assur. Reglem. d'Anvers. art.* 11. *Ordon. de Middelbourg. art.* 3.

Il Consolato di Barcellona cap. 1, e 8, e l'uso delle Spagne porta di più la proibizione di far assicurare in generale al dissopra di sette ottavi, e di due terzi per li viaggi delle Indie.

§ XLIV.

Li Proprietarj delle navi, o li capitani di esse non ponno far assicurare il nolito da farsi delle loro navi; li negozianti, il profitto ricavando dalle loro merci; e la gente di mare li loro salarj. *Guid. de la mer, chap.* 15. *art.* 1. *Ordon. de Franc. art.* 15. *tit. des assur. Reglem. d'Anvers, art.* 9. *Ord. d'Amsterd. art.* 11. *Ord. de Middelbourg. art.* 6. *Vedi le ragioni di questa proibizione presso il Cleirac al detto art. del Guid. de la mer. Il Valin.*

Valin al detto articolo dell' ordin. di Franc. ed il Ricard al d°. art. dell'ordin. d'Amsterdam.

§ XLV.

In qualche piazza d' Italia però è permesso di assicurare il nolito da farsi, onde è che gli assicuratori dopo il felice arrivo della nave sono risponsali anche delle spese fatte per l' esazione del nolito assicurato. *Roccus de assecur. not.* 91. *et* 96. *Vedi Nolito.*

§ XLVI.

Li danari a cambio marittimo se ponno assicurarsi *Vedi Cambio marittimo.*

§ XLVII.

Non ponno farsi assicurare, o riassicurare gli effetti, e merci al dissopra del loro valore in una, o più polizze sotto pena di nullità dell' assicuranza: quindi, se l'assicurato avesse nascosto con dolo, e frode le altre assicuranze sulle stesse merci seguite, o li contratti di cambio marittimo, e che con quelle soltanto dichiarate eccedesse il valore delle merci assicurate sarà egli in tal caso privato degli effetti dell'assicuranza, e tenuto parimenti al pagamento delle somme imprestategli non ostante la perdita, o preda della nave: anzi se egli pretendesse (giudizialmente) il pagamento delle somme assicurate al di più del valore delle stesse merci dovrà anche punirsi con qualche esemplarità. *Ordon. de Franc. art.* 22. 53. 54. & 55. *tit. des assur. Réglem. d'Anvers art.* 14. *Ordon. d'Amsterd. art.* 7. & 23. *Editto pel Consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 32. *altro Editto per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 18. *Valin al detto art.* 54. *dell' Ordin. di Franc. Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 12. *de Hevia comm. naval. lib.* 6. *cap.* 14. *n°.* 17. *Roccus de assecur. not.* 10. 11. *et* 40.

Per provvedere a simili abusi la Repubblica di Venezia ha saviamente ordinato nella Parte Presa di Pregadi delli 31.

Agosto 1602. ed altra delli 12. Marzo 1624, che non possano sopra quella piazza essere assicurate navi, od altri navilj forestieri comprati dai Veneziani o sudditi se non che per li due terzi del valore di essi vascelli spediti e alla vela, con licenza però delli Savj della mercanzìa, sotto pena di nullità.

§ XLVIII.

Qualora si stipulasse senza dolo, e frode una polizza d'assicuranza che eccedesse il valore degli effetti caricati sussisterà ella, ma fino alla concorrenza soltanto del loro estimo: quindi pure trovandosi più polizze stipulate senza frode, e che la prima di esse ascendesse al valore degli effetti caricati sussisterà questa sola, e resteranno liberati gli altri assicuratori da' quali si restituirà la prima sotto la deduzione del mezzo per cento: che se la prima polizza fosse al dissotto del valore degli effetti caricati gli assicuratori della seconda risponderanno allora del sovrappiù di essi. *Guid. de la mer. chap.* 2, *art.* 16. & 18. *chap.* 3. *art.* 3. *Ordon. de Franc. art.* 23. 24. & 25. *tit des assur. Réglem. d'Anvers art.* 14. 15. & 16. *Ordon. d'Amsterd. art.* 22. & 23. *Kuricke Diatriba de assecur. n°.* 5. 6. & 16. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 8. & 16. *Roccus de assecur. not.* 82. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 9. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 89.

§ XLIX.

L'ordinanza di Stockolm permette di assicurare fino al 50 p. % al di là del valore intrinseco delle merci assicurate: quella di Copenaghen permette per li viaggi dell'America di far assicurare al ritorno il doppio del valore delle merci inviate all'andata: quella di Middelbourg dispone lo stesso. A Rotterdam però quando s'ignora il vero montante delle merci che si attendono di ritorno dall'America si regola al 10 p. % di più del vero costo delle merci che si sarebbero colà inviate. *Ricard, traité génér. du comm. part.* 2. *lib.* 3.

§ L.

Il corpo della nave può anche assicurarsi unitamente alle merci esistentivi, o separatamente la prima senza le altre; giacchè basta che il rischio possa darsi su gli effetti assicurati perchè l'assicuranza, qualunque siasi, si possa dir valida senza specificazione anche della quantità, e qualità de' medesimi giusta i principj di sopra stabiliti.

§ LI.

L'assicuranza però fatta sul corpo della nave non dee estendersi fino alle merci, e viceversa a riserva che le parti lo avessero altrimenti tra di loro stabilito; imperciocchè ella è regola generale, ed ancora più in questa materia, che il contenuto non può considerarsi come continente, e perciò in dubbio l'assicuranza semplicemente seguita della nave si dee intendere del corpo di essa, e non già delle merci esistentivi, e viceversa. *Santerna de assecur. part. 4. n°. 69. & 72. Marquardus de jur mercator. lib. 2. cap. 13. n°. 20. Roccus de assecur. not. 16. Casaregis de comm. disc. 127. de Hevia comm. naval. lib. 3. cap. 14. n°. 6.*

§ LII.

L'assicuranza indefinita, e senza designazione, o fissazione di somma comprende le sole merci che al tempo della stipulazione del contratto si trovano già caricate sulla nave, e non mai quelle che vi si introducessero di poi, salvo che per un patto speciale siasi convenuto d'intendersi comprese anche le ultime. *Leg. 7. & 8. ff. de auro, & arg. legat. Argum. leg. ult., § 1. cod. quæ res pign. oblig. poss. Stracha de assecur. Gloss. 6. n°. 9. Santerna de assecur. part. 3. n°. 49. de Hevia comm. naval. lib. 3. cap. 14. n°. 12. Roccus de assecur. not. 33. Casaregis de comm. disc. 1. n°. 45. & disc. 7. n°. 17.*

§ LIII.

L'assicuranza sarà nulla, e di nessun effetto qualora si faccia sopra merci senza designazione del peso, numero, o misura in cui consistono, giacchè li contraenti intendono sempre di obbligarsi sopra cose certe. *Leg.* 75, & 115. *ff. de verb. obligat. Argum. Leg.* 69. *ff. de jure dot. de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 9. & 10. *Roccus de assecur not.* 29.

§ LIV.

Varie sono le opinioni sull'articolo dell'assicuranza fatta da un socio indefinitamente sulle merci comuni agli altri socj: alcuni autori sostengono, che l'assicuranza è valida in tal caso per la porzione soltanto dell'interesse appartenente all' assicurato. *Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 58. *Stracha de assecur. Gloss.* 10. *n°.* 9. & 16. *Roccus de assecur. not.* 39. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 97. & *disc.* 66. *n°.* 11.

Altri però affermano, che la supposta assicuranza è valida per intiero. *Kuricke diatriba de assecur. n°.* 13. *Marquardus de jur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n°.* 41.

All' occorrenza di simil caso io mi atterrei alla seconda opinione comecchè più conforme ai principj della universale Giurisprudenza espressa nella *Legge* 5. § 1. *ff. de legat.* 1. & *Leg.* 25. *ff. de verb. signif.* e più consentanea ai principj sui quali è fondato il contratto di società. *V. Società.*

§ LV.

Nella polizza d'assicuranza si dee fare la designazione delle merci soggette a scolo, fondita, o deperizione, altrimenti gli assicuratori non risponderanno dei danni, che potranno ad esse accadere da tempesta; giacchè le medesime essendo soggette a più pericoli, che le merci secche, è d'uopo, che gli assicuratori ne siano informati. *Guid. de la mer, chap.* 2. *art.* 4. *Ordon. de Franc. art.* 29. & 31. *tit. des assur. Ordon. d'Amsterdam art.* 17. *Valin al detto art.* 31. *dell' ordin. di Francia.*

§ LVI.

Se l'assicuranza seguisse per cagion d'esempio sovra cento cuoja, e che l'assicurato ne abbia altre cento sulla nave, ma di deteriore qualità potrà l'assicuratore applicare il suo rischio sulla parte di esse cuoja che stimerà più opportuno al di lui interesse. *Leg.* 106. *ff. de verb. obligat. Santerna de assecur. part.* 4. *n°.* 56. 57. *&* 58. *Roccus de assecur. not.* 53. *Casaregis de comm. disc.* 1.

Checchè ne creda il signor Emerigon nel suo eccellente trattato *des assur. tom.* 1. *cap.* 10. *sect.* 3. il quale è di sentimento contrario in vista dell'unica sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia delli 12 Dicembre 1749. in detto capo riportata senza però addurre alcuna ragione di tal giudicato.

§ LVII.

Gli assicuratori sono tenuti a tutti li danni, che generalmente accadono in mare alle cose da essi assicurate, provenienti da qualunque accidente benchè insolito, e straordinario. *Devicque de avariis* § 74. *Marquardus de jur mercator lib.* 2. *cap.* 13. *n°.* 66. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 311. *Kurick. Diatriba de assecur. pag.* 830. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 5. *Scaccia de comm.* § 1. *quæst.* 1. *n°.* 134. *Roccus de assecur. not.* 63. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 2.

§ LVIII.

Siccome questa universalità di accidenti di mare soliti stipularsi nelle assicuranze potea cagionare molte dispute all' occorrenza sulla loro interpretazione, si sono perciò introdotte nelle polizze stampate le seguenti clausule, che hanno forza in pressocchè tutte le piazze commercianti.

FORMOLA D'AMSTERDAM.

Et tous les autres périls prévus, ou imprévus, ordinaires, ou extraordinaires, aucun excepté.

FORMOLA D'AMBURGO.

Cogitatis, vel incogitatis, usitatis, vel inusitatis, nullis exceptis.

FORMOLA DI MARSIGLIA.

De mêmes risques . . . . tant divins que humains, d'amis ou ennemis, connus ou inconnus . . . . & de tous inconvénients, périls & cas fortuits qui pourront arriver . . . . & les assureurs se mettent au même lieu & place de l'assuré, comme si assuré ne fût.

FORMOLA DI NANTES.

Généralement de tous périls, & fortunes qui pourront arriver en quelque maniere que ce soit, prévus, ou imprévus.

FORMOLA DI ROUEN.

Généralement de tous inconvénients pensés, ou non pensés.

FORMOLA DI GENOVA.

E per qualsisia caso, o accidente causato, o impensato, o qualsivoglia sinistro occorresse a dette robe, e merci, o parte di esse in detta nave, escluso solo baratterìe, o contrabbando.

FORMOLA DI TOSCANA.

Da ogni caso di mare, di fuoco, di getto di mare, di rappresaglia, di ruberìa, d'amici, o nemici, e d'ogni altro caso, pericolo, fortuna, disastro, impedimento, caso sinistro, ancorchè non si potesse immaginare, o pensare.

FORMOLA D'ANCONA.

Omnis alius casus portentosi, fortuiti, infortunii, sinistri, impedimenti, & casus mali, & qualiscumque fuerit, vel intervenerit.

§ LIX.

Benchè nei nostri Stati non siasi ordinata alcuna polizza in stampa, resta però abbastanza espresso ciò che debbesi stipulare per le assicuranze dal Regio editto pel Consolato di Nizza delli 15 Luglio 1750 § 47, e dall'altro per la Sardegna delli 30 Agosto 1770 cap. 5 § 13: ivi: sono a pericolo degli assicuratori tutte le perdite, e danni che occorrono per tempesta, naufragio, abbordaggi, cambiamenti di strada, di viaggio, o di nave, getto, preda, fuoco, arresto per ordine di Principe, guerra, rappresaglie, e per tutte le altre fortune di mare.

§ LX.

In quelle altre piazze ove non siavi stabilita una certa formola di polizza, o che le leggi non abbiano determinato un certo numero di rischj da convenirsi si dee stare alla giurisprudenza universale, che permette alle parti di stipulare, e determinare li rischj, de' quali gli assicuratori si rendono garanti, e d'escludere tutti quelli, de' quali non vorranno incaricarsi, essendo regola generale, che le polizze d'assicuranza sono suscettibili di tutte le condizioni, e patti voluti dagli stipulanti. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 339. 340. 341 *&* 342. *Marquardus de jur. mercator. lib.* 2. *cap.* 13. *n°.* 45.

§ LXI.

Gli assicuratori non sono obbligati ai danni, perdite, od altri accidenti, che accadono agli effetti assicurati per fatto diretto, o mancamento dell'assicurato. *Leg.* 3. *cod. de naut. fœnore. Guid. de la mer, chap.* 9. *art.* 8. *Ordon. de Franc. art.*

27. & 28. *tit. des assur.* & *art.* 12. *tit. des contr. à la grosse. Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. *n°.* 13. *e* 14. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 5. & 10. *Stracha de assecur. Gloss.* 31. *n°.* 4. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 75. & 76.

§ LXII.

Non sono neppure tenuti gli assicuratori ai rischj, e danni, qualora per parte dell'assicurato non siasi adempito al portato dalla polizza: anzi per essere li primi in dritto ad eccepire per la di lui mancanza, non è d'uopo che questa abbia direttamente cagionato il sinistro, ma basterà soltanto, che l'abbia potuto cagionare, vale a dire, che poteva il medesimo accadere in conseguenza della data causa. *Stracha de nautis part.* 4. § 1. *n°.* 2. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 82. *disc.* 10. *n°.* 7. & *disc.* 23. *n°.* 52.

§ LXIII.

Ella è regola generale, che l'assicurato dee all'occorrenza provare il sinistro: ma se gli assicuratori eccepiscano, che il medesimo è accaduto, o cagionato per mancanza dell'assicurato, o suoi preposti, debbono anch'essi assegnarsi alla prova in contrario alle attestazioni dell'occorso danno; ma saranno con tutto ciò provvisionalmente condannati al pagamento delle somme assicurate mediante cauzione da prestarsi per parte dello stesso assicurato. *Consolato del mare cap.* 21. *Decreto del maggior Consiglio di Venezia de'* 2 *Luglio* 1468. *Guid. de la mer, chap.* 3. *art.* 2. *Ordon. d'Amsterd. art.* 33. *Ordon. de Franc. art.* 61. *tit. des assur. Regio editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750 § 43. *Altro editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 5. § 9. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 3. *in tot. Vinnius ad Leg.* 3. *vers. miratur ff. nautæ, caupones &c. Stracha de navib. part.* 2. *n°.* 6. *Stypmannus jus marit. cap.* 15. *n°.* 347. & 558. *Targa pond. marit. cap.* 57.

Questa Giurisprudenza però dee limitarsi nel caso, che le eccezioni proposte dagli assicuratori nascessero dall' istessa polizza

polizza d'assicuranza. *Stracha de assecur. Gloss.* 29. *n°.* 9. *Roccus de assecur. not.* 87. *& respons.* 34. *n°.* 6.

§ LXIV.

In qual tempo, e modo debba provarsi il sinistro. *Vedi Consolato. Sinistro.*

§ LXV.

L'assicuranza concerne soltanto il semplice viaggio designato nella polizza: quindi è, che gli assicuratori non sono tenuti ai casi sinistri contingenti, se non che per quella strada, o viaggio promesso, e compreso nella polizza; giacchè dai contraenti non dee mai operarsi cosa alcuna oltre il convenuto. *Leg.* 27. § 4. *ff. de pactis. Leg.* 1. § 7. *ff. de exercit. act. Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 47. *altro editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 13. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 25. *n°.* 1. *&* 2. *decis.* 40. *n°.* 2. *decis.* 63. *per tot.*

§ LXVI.

Se la nave assicurata cangiasse strada, o viaggio per giusta e necessaria causa, cioè per essere racconciata, od evitare una imminente tempesta, barbareschi, o nemici saranno allora tenuti gli assicuratori. *Stracha de assecur. Gloss.* 14. *n°.* 3. *Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 52. *&* 53. *de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 22. *Roccus de assecur. not.* 52.

§ LXVII.

Gli assicuratori non sono obbligati ai danni per la baratterìa del capitano, e marinari. *Vedi Baratterìa.*

§ LXVIII.

Se siano essi tenuti al danno cagionato dall'abbordo. *Vedi*

Abbordo. Pel getto, ed altre avarìe cagionate per fortuna di mare. *Vedi Avarìe.*

§ LXIX.

L'assicuranza non ha tempo limitato pel trasporto delle merci assicurate. *Guid. de la mer, chap.* 1. *art.* 5. Quindi, è permesso di assicurare per un tempo illimitato senza designazione di viaggio; in qual caso l'assicuranza sarà compita finito il termine convenuto, e potrà l'assicurato parimenti farsi assicurare per un nuovo rischio. *Ordon. de Franc. art.* 7. & 34. *tit. des assur. Valin ai detti articoli. Casaregis de comm. disc.* 67. *n*°. 31.

§ LXX.

Quando cominci per gli assicuratori il rischio della nave, e merci assicurate. *Vedi Rischj.*

§ LXXI.

Quando si dica compito un viaggio per gli assicuratori. *Vedi Viaggio.*

§ LXXII.

L'assicuranza seguita sovra merci, ed effetti da caricarsi in un dato luogo nella polizza convenuto, si renderà nulla allora quando le medesime si caricheranno in tutt'altro dell' enunciatovi: ed in questo caso gli assicuratori non debbono essere tenuti ai sinistri, giacchè nel contratto d'assicuranza come in ogni altro ciò tanto dee osservarsi che restò tra le parti convenuto. *Leg.* 1. § 6. *ff. depositi. Leg.* 52. *ff. de verb. obligat. Novel.* 136. *cap.* 1. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 25. *n*°. 2. *De Luca de credito. disc.* 108. *n*°. 5. & 9. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n*°. 105. 106. & 107.

§ LXXIII.

L'assicuranza stipulata per il viaggio d'una nave, si dee

intendere del primo, che la medesima dovrà intraprendere, e non mai di qualunque altro successivo, salvo che altrimenti siasi nella polizza patuito. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 25. *n°.* 3. *decis.* 40. *n°.* 2. *& decis.* 63. *n°.* 4. *Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 3. *Loccennius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 6. *Stracha de assecur. not.* 19. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 7. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 70.

§ LXXIV.

Se prima di cominciare il viaggio assicurato, il capitano della nave ne intraprendesse un altro, o da se, o per ordine degli assicurati, l'assicuranza resterà nulla, e dovrà da questi restituirsi la prima convenuta. *Ordon. de Franc. art.* 37. *tit. des assur. ed ivi Valin. Rota Genuen. de mercat. decis.* 4. *n°.* 2. *Casaregis de comm. disc.* 67. *in cui si accenna un giudicato della Rota di Genova specifico su questa materia. Roccus de assecur. not.* 20.

La dottrina però di quest' ultimo autore nella stessa nota 20 mi pare un po' esagerata: sostiene egli, che il primo viaggio assicurato si dee intendere cangiato per la semplice convenzione, od intelligenza di trasportare altre merci in diverso luogo del convenuto nella polizza; oppure, che si facesse soltanto assicurare per il secondo viaggio; imperciocchè egli è fuor di dubbio, che se prima della partenza della nave il capitano abbandonasse il suo progetto, e si attenesse al primo determinato nella polizza, rientrerà il tutto nel pristino ordine, e l'assicuranza dovrà perciò sussistere nella prima forza: *Vedi il Casaregis luogo cit. e nel disc.* 1. *n°.* 132.

§ LXXV.

Se dopo che le merci assicurate furono poste sulla nave si tornassero di nuovo a scaricare per cagion di forza maggiore nello stesso luogo, o porto ove si caricheranno, l'assicuranza resterà senza effetto. *Leg.* 8. *in princ. ff. de peric. & comod. rei venditæ. Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 22. *Scaccia*

Q 2

de comm. § 1. *quæst.* 1. *n*°. 135. *Kurick. Diatriba de assecur.* § 12. *pag.* 835. *Roccus de assecur. not.* 15.

§ LXXVI.

Se per timore de' nemici, od altra fortuna di mare accaduta nel corso della navigazione si cangiasse il viaggio per cui fu fatta l'assicuranza non resteranno gli assicuratori perciò liberati, ma risponderanno anzi de' sinistri sofferti nel corso del nuovo viaggio forzosamente intrapreso. *Cleirac al cap.* 9. *art.* 12. *del Guid. del mare pag.* 297. *Argom. dall' art.* 26. *dell' Ordin. di Francia tit. des assur. ed ivi Valin. Stracha de assecur. Gloss.* 14. *n*°. 3. *Santerna de assecur. part.* 3. *n*°. 52. *de Hevia comm. naval. cap.* 14. *n*°. 22. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n*°. 69. *& disc.* 134. *n*°. 1.

All' opposto però saranno gli assicuratori scaricati dall' obbligo dell' assicuranza, qualora il cangiamento del viaggio siegua per ordine dell' assicurato, o per fatto del capitano senza caso fortuito, e all' insaputa de' primi. *Ordon de Franc. art.* 27. *tit. des assur. Réglem. d'Anverse art.* 6. *&* 7. *Ordon. d'Amsterdam art.* 7. *Cleirac al detto cap.* 9. *art.* 12. *Roccus de assecur. not.* 52. *Kuricke Diatriba de assecur.* § 9. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n*°. 10. *Weytsen de avariis* § 30. *Casaregis loc. cit.*

§ LXXVII.

L'assicuranza stipulata, per cagion d' esempio, fino alla tale città si dee intendere anche sino al porto della medesima; sia che la nave possa approdare a terra, o che per scaricare le merci sia d' uopo trasportarvele per mezzo di battelli, od altro. *Leg.* 4. *ff. de Lege Rhodia. Rota Genuen. de mercat. decis.* 63. *Santerna de assecur. parte* 3. *n*°. 39. *Cleirac al cap.* 9. *art.* 15. *del Guidon del mare. Casaregis de comm. disc.* 67. *n*°. 22.

§ LXXVIII.

In qual guisa debba provarsi il sinistro per obbligare gli

assicuratori al pagamento delle somme assicurate. *Vedi Consolato. Naufragio. Sinistro.*

§ LXXIX.

Benchè il rischio sia dell' essenza di questo contratto, non è però necessario, che gli effetti assicurati siano realmente in rischio nell' atto che si sottoscrive la polizza: quindi è, che l' assicuranza d' una merce diggià perita, od arrivata a buon porto, è valida se un tale evento sia ignoto alle parti. *Consolato di Barcellona cap.* 357. *Guid. de la mer chap.* 4. *Ordon. de Franc. art.* 38. *tit. des assur. Ordon. d'Amsterd. art.* 6. 20. *&* 21. *Réglement d'Anverse art.* 4. *&* 5. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 17. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 42. *n°.* 8. *Rota Florent. in Florent. assecurat.* 14. *Junii* 1647. *n°.* 17. 18. *&* 19. *decis* 5. *Tom. X. Thesaur. ombros. Stracha de assecur. Gloss.* 27. *n°.* 3. *Roccus de assecur. not.* 51. *Targa pond marit. cap.* 52. *n°.* 16. *Casaregis de comm. disc.* 1. n°. 13.

Al contrario però sarà nulla l' assicuranza se l'evento degli effetti assicurati era già noto ad una delle parti al tempo della stipulazione. *Detti Regolamenti ed Ordin. sovra cit. Rota Florentin. Liburnens. assecurat. navis* 15. *Augusti* 1653. *n°.* 11. *decis.* 9. *Tom. X. Thesaur. ombros. Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 710. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 8. *de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 19.

§ LXXX.

Incombe in simili casi all' assicuratore di provare, che l' occorso sinistro era già noto all'assicurato prima della fatta assicuranza, e potrà egli ciò eseguire per mezzo di testimonj congetture, presunzioni, indizj, la forza de' quali dee ponderarsi dal giudice nel decidere, e stabilire anche una penale contro l' assicurato convinto di frode. *Regolam. Ordin. ed autori sovra citati. Ordon. de France art.* 39. 40. *&* 41. *tit. des assur. ed ivi Valin.* Roccus *de assecur. not.* 78. *Casaregis de comm. disc.* 6. *n°,* 2. *& disc.* 214. *n°.* 8.

§ LXXXI.

Soglionsi anche fare delle assicuranze *a buona*, *o cattiva nuova*, riguardo alle quali stante la timorosa incertezza di simile clausula si suole stipulare una prima più forte delle ordinarie. *Ordon. de Franc. art.* 40. *tit. des assur. Ordon. d'Amsterd. art.* 21. *Ordon. de Rotterdam. art.* 9. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 8. *Kuricke Diatriba de assecur. n°.* 4. § 4. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 17. *Valin. al detto art.* 40.

§ LXXXII.

Benchè l'assicuranza sia un contratto condizionale, e che il rischio cominciato formi la sua essenza, pure in favore del commercio si è pressocchè universalmente ricevuto, che rendendosi vana, e senza effetto la stipulazione di essa per fatto dell' assicurato non sia più tenuto l' assicuratore a restituire la prima; anzi è in dritto di domandarne il pagamento qualora la medesima non fosse stata sborsata, eccetto però il caso, in cui lo stesso assicurato siasi trovato nell' impossibilità di caricare le merci, o di far partire la nave assicurata. *Guid. de la mer, chap.* 9. *art.* 16. *Réglem. d'Anverse art.* 16. *Stracha de assecur. Gloss.* 6. *n°.* 10. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 16. *Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 19. 20. *&* 22. *de Hevia comm. naval. cap.* 14. *n°.* 20. *Roccus de assecur. not.* 11. *Casaregis de com. disc.* 1. *n°.* 53. 58. *&* 182. *& disc.* 62. *n°.* 4.

§ LXXXIII.

L' ordinanza però di Francia *art.* 37. *tit. des assur.* ed il Regolamento d'Amsterdam *art.* 22. vogliono, che quantunque l' assicuranza si rendesse nulla anche per fatto dell' assicurato, debba l' assicuratore restituire la prima sotto la deduzione del mezzo per cento. *Valin. al d°. art.* 37.

§ LXXXIV.

Come si debba procedere tra l' assicurato, ed assicuratore in caso di abbandono delle cose assicurate. *Vedi Abbandono.*

§ LXXXV.

Gli assicuratori saranno bensì liberati, allorchè l' assicurato senza il loro consentimento invierà la nave in un luogo più rimoto, ma non già se in un altro più vicino, e per la medesima strada. *Guid. de la mer chap.* 9. *art.* 12. *Ordon. de Franc. art.* 36. *tit. des assur. Ordon. d'Amsterd. art.* 7. *Réglem. d'Anverse art. 6. &* 7. *Regio editto pel consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 50. *altro editto per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 16. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 131. *Stypmann. jus marit. cap.* 7. *n°.* 413.

In Inghilterra però si concede ai capitani delle navi di approdare a qualunque porto, o luogo che essi vogliano pendente il loro viaggio nella polizza destinato, eccetto il caso in cui l' assicurato avesse premeditato il far entrare la nave in un porto diverso dal destinato senza averne prevenuto gli assicuratori affine di esimersi dall' aumento della prima. *Lex Mercatoria tit. delle assicuranze.* Ricard. *traité Génér. du comm. lib.* 3. *part.* 2.

§ LXXXVI.

Secondo la natura, ed essenza del contratto d' assicuranza gli assicuratori non prendono su di essi che li rischj, ed accidenti marittimi: quindi non possono essi obbligarsi, che alle perdite, e danni accaduti in mare agli effetti assicurati, e non mai a quelli cagionati per fortuna ed accidenti di terra. *Guid. de la mer chap.* 9. *art. 6. Ordon. de Franc. art.* 26. *tit. des assur. Cleirac contrats marit. chap.* 5. *art.* 1. *Santerna de assecur. part.* 4. *n°.* 49. *Loccenius de jur. marit. cap.* 5 § 1. *Roccus de assecurat. not.* 64.

§ LXXXVII.

Le cause di assicuranza, e quistioni alle medesime annesse debbono giudicarsi secondo gli usi, e costumi generalmente ricevuti, e adottati nelle piazze commercianti, qualora su le medesime non vi sia alcuna legge scritta, imperciocchè l'uso in simile materla ha per ogni dove forza di legge. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 7. *n°.* 11. *decis.* 84. *n°.* 3. *decis.* 181. *n°.* 6. *Rota Florent. decis.* 5. *n°.* 4. *Tom. X. Thesaur. ombros. Marquardus de jure mercator. lib.* 2. *cap.* 13. *n°.* 16. *Stracha de navigat. n°.* 24. *et de assecur. Gloss.* 38. *n°.* 4. *Roccus de navib. not.* 48. *Targa pond. marit. cap.* 101. *Casaregis de comm. disc.* 191. *n°.* 42. *disc.* 212. *n°.* 25.

A S S O C C I A T I.

Vedi SOCIETA'

A T T R A Z Z I D I N A V E.

Vedi ESARCIA.

A U G U S T A.

§ I.

CITTA della Germania Capitale del circolo della Svevia tra il Werdach, ed il Lech, situata sotto il grado 48 di lat. e 28 di long. Augusta è il punto di comunicazione del commercio tra l'Alemagna, e l'Italia; e quantunque infinitamente decaduto dal suo antico splendore, ella però conserva ancora una buona parte degli affari immensi, che facea per l'addietro,

tro, cioè prima che gli Olandesi si rendessero padroni del commercio delle spezierie.

§ II.

I libri di conto de' negozianti vi si tengono in Risdales, Creutzers, e Peningen, come pure in Fiorini, Creutzers, e Peninghi: la Risdale vale 90 Creutzers, il Fiorino 60 Creutzers, il Creutzers 4 Peningen, o 8 Hellers.

§ III.

Le lettere di cambio pagabili in moneta corrente vengono soddisfatte con vecchi scudi di Francia chiamati luiggi bianchi, e sono fissati a due Fiorini correnti. Le lettere pagabili in moneta effettiva si soddisfanno in Batzens, e mezzi Batzens: quelle che sono stipulate soltanto in moneta perdono sino a 9 p. % sul danaro corrente a cagione del discredito di tal moneta, il di cui prezzo non è sempre determinato.

§ IV.

Tutte le scritture di cambio su questa piazza si soddisfanno in scritture come quelle su Lione pagabili in paghe: questi giramenti, o compensazioni si fanno ogni martedì di ciascuna settimana, l' indomani si paga il montante delle somme che non si sono potute compensare o in contanti, o in assegnazioni.

§ V.

Le lettere vi si pagano ordinariamente il martedì di ciascuna settimana, è ciò fa che esse gioiscono ora d' un sol giorno di favore, e qualche volta sino a otto giorni; imperciocchè quelle che sono per scadere il lunedì debbono essere pagate all' indomani, in vece che quelle che scadono il martedì non debbono essere pagate che il martedì della settimana susseguente.

§ VI.

Le Lettere a vista debbono essere soddisfatte nelle 24 ore dopo la presentazione.

§ VII.

Si traggono le lettere su diverse piazze a uso, e qualche volta sulla Francia, ed Inghilterra a uno, o due mesi di data. L' uso è contato per 15 giorni dopo quello dell'accettazione: due usi sono 30 giorni dopo la stessa epoca, mezzo uso si è 8 giorni, e un uso e mezzo fa 23 giorni: non si accetta però alcuna lettera di cambio sino a tanto che essa non abbia più che 15 giorni a trascorrere.

§ VIII.

Cento aune di questa città non fanno che 49 $\frac{1}{2}$ di Parigi: e 100 libbre sono soltanto 97 di Parigi: 100 marchi d'Augusta non sono che 69 marchi, 6 once, 12 danari, e 9 grani di Francia.

AUMENTO DI DANARO CHE SIA, E COME DEBBA REGOLARSI.

Vedi DANARO.

AVAL.

§ I.

VOCE antica usitata in Francia nel commercio delle lettere di cambio, che significa far valere. L'aval in una lettera di cambio, o biglietto si scrive al piè della lettera *per aval* colla signatura in seguito; ed in virtù di questa sotto-

scrizione *per aval*, resta obbligato di pagarne il valore nel caso che la lettera non sia soddisfatta alla scadenza, da quegli che l'avea accettata.

§ II.

I sottoscriventi *per aval* sono obbligati di pagare solidariamente con i traenti indossatori, ed accettanti quantunque di ciò non siasene fatta alcuna menzione nell'aval. *Ordin. del comm. del* 1673. *tit.* 5. *art.* 33. *Arresto del Parlamento di Parigi pronunciato contro il sentimento del signor Savary delli* 18. *Maggio* 1706.

§ III.

Possono medesimamente li sottoscriventi *per aval* essere imprigionati, nè debbono pretendere, o richiamare il beneficio di discussione. *Ordin. del comm. tit.* 7. *art.* 1.

§ IV.

Li sensali non possono signare alcuna lettera di cambio *per aval* ma soltanto certificare, che la signatura di essa lettera è vera. *Ordin. del comm. tit.* 2. *art.* 2. *Bornier al detto art. n°.* 5. *e* 6.

§ V.

L'aval non è più tanto in uso fra negozianti, giacchè amano più essi d' indossare le lettere, e biglietti, mentre non restano nè più, nè meno obbligati, e che d'altra parte l'aval può pregiudicare al credito di colui per cui si è sottoscritto.

AVANIE.

§ I.

Chiamansi avanìe li regali, e le ammende, che i Bassà, e doganieri Turchi esigono dalli negozianti Cristiani nel Levante, e in tutti gli Stati del Gran Signore, per lo più sotto pretesto di false controvenzioni.

§ II.

Quando le avanìe s'impongono ad una nazione intiera sta agli Ambasciadori, e Consoli di quella il regolarle, ed ordinarne la levata sulli mercanti, e particolari di tal nazione, ma generalmente col sentimento, e partecipazione de' principali tra essi: qualora però debbono cadere soltanto sopra alcuni particolari sta a ciascuno il tirarsene al miglior modo possibile impiegando nulla di meno sempre il credito, e protezione de' rispettivi Ambasciadori, e Consoli, giacchè il loro impiego in Costantinopoli, ed in tutte le scale del Levante si è di proteggere il commercio, e li negozianti, e di prevenire, o far cessare le fastidiose avanìe. *Savary, Diction. universel de commerce. V°. Avanìe.*

AVARIA.

§ I.

L'Avaria in genere è la comune contribuzione delle merci sovra una nave esistenti, e per fino della nave istessa in risarcimento di qualunque danno, o da fortuna di mare, o da fatale accidente, o da volontario getto per comune salvamento cagionato alle medesime dappoi il loro caricamento,

e partenza sino al loro ritorno, e scaricamento. *Leg.* 1. 2. 3. *&* 5. *ff. de lege Rhodia. Guid. de la mer chap.* 5. *Ordon. de Franc. art.* 1. *tit. des avaries. Quint. Weytsen de avariis* § 1. *ed ivi Devicq. not.* 1. *Windam Beawes of the average. Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 1. *Kuricke ad jus Hanseat. tit.* 8. *pag.* 768. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n°.* 5. *& disc.* 45. *n°.* 2.

§ II.

Prescindo dal riportare le varie oscure distinzioni, e nomi che si danno alle avarìe in diverse piazze commercianti de' quali si servono pure gli rispettivi autori che hanno trattata questa materia; e mi attengo soltanto alla divisione fattane dall' ordinanza della marina di Francia comecchè più specifica, precisa, e intelligibile all' uso, e nella sostanza conforme alla universale significazione. Quindi dovendosi consultare la dottrina degli autori in questo articolo citati potrà ciascheduno aver riguardo soltanto all'oggetto che formerà l'avarìa, quale è dappertutto lo stesso, e non già al puro nome che le sarà dato nell' adottata divisione.

§ III.

Distinguonsi le avarìe *dall'art.* 2. *di detta ordin. tit. des avaries* in semplici, ossian particolari, ed in grosse, ossian comuni.

Per le prime s'intendono le spese straordinarie fatte per la sola nave, o per le merci soltanto, ed il danno che loro accade in particolare, comecchè cadenti semplicemente, ed unicamente sull' effetto che le ha sofferte, e perciò al carico particolare del proprietario di esso, o dell'assicuratore che si rese risponsale dell' evento.

Colle seconde s'indicano le spese straordinarie fattesi, e li danni sofferti per il comune salvamento della nave, e merci insieme, giacchè debbono esse sopportarsi in comune, tanto dall'effetto che avrà sofferto il danno, che da quegli conservati illesi per mezzo dello stesso danno volontariamente

seguito, e per conseguenza essere pagate dal grosso, ossia universalità della nave, e merci in essa caricate. Tale è pure il disposto dal Guidon del mare *chap.* 5. *art.* 1. 3. 24. & 25.

§ IV.

Se per fortuna di mare la nave ricevesse un danno nel corpo, o suoi attrazzi, ed arredi si riputerà esso in avarìa semplice, per cui le merci caricatevi non contribuiranno al risarcimento. *Leg.* 2. § 1. *ff. de lege Rhodia. Cujaccius ibi: & Leg. 6. ff. eod. Jus Hanseat. tit.* 8. *art.* 2. *Ordon. de Wisbuy art.* 12. *Ordon. de Franc. art.* 4. *tit. des avaries. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 29 *Aprile* 1762. *Rifer. Valperga nella causa del patron Casanova, e negozianti Pastorelli, Giuge, Saùvaigo, e figlio contro li negozianti Dufils, Portalis, Michel, e compagnia, San Pietro figlio, Deandreis, e Sauvaigo. Altra delli* 15 *Giugno* 1769. *Rifer. Trinchieri nella causa del patron Peppe Napolitano contro li negozianti Massequan, Martin, Triol, e Roux. Altra delli* 14 *Settembre* 1769. *Rifer. Trinchieri nella causa del capitano Sloach Olandese contro il negoziante Chauvet. Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 17. *Weytsen de avàriis* § 7. & 8. Roccus *de navib. not.* 59. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n°.* 16.

§ V.

Se per forza di tempesta la nave tragga una fissura per cui s'intròduca dell'acqua, che guasti le merci esistentivi si dovrà un tal danno considerare per avarìa semplice a carico degli effetti danneggiati. *Consolato del mare cap.* 63. 193. *e* 194. *Vinnius ad Pech. in tit. ad leg.* Rhod. *verb. nullum dubium pag.* 259. Roccus *de navib. not.* 60. *de assecur. not.* 70. & *respons.* 24. *n°.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 25. *n°.* 5.

§ VI.

Perdendosi per cagion di tempesta gomene, ancore, al-

beri, vele, cordame, ed altri attrazzi della nave sarà a carico del proprietario di essa non mai di quelli delle merci. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 20. *Jus Hanseat. tit.* 8. *art.* 2. *Ordon. de Wisbuy art.* 12. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 15 *Gennajo* 1761. *Rifer. Ratti nella causa del patron Ravano contro li negozianti Antonio San Pietro, Guglielmo Faissola, ed altri. Roccus de navib. not.* 59. *Targa pond. marit. loc. cit. Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 1. & *disc.* 121. *n°.* 3. *Cleirac jugem. d'Oleron, art.* 9. *n°.* 5.

§ VII.

Le spese fatte, e li danni sofferti non sono avarìa grossa, che nel caso in cui sono state operate volontariamente per il comun salvamento, cosicchè è d'uopo che il fatto dell'uomo, o sia la volontà forzata concorra col caso fortuito, o pericolo imminente da dover evitare. *Leg.* 1. *Leg.* 2. § 3. *Leg.* 5. § 1. & *Leg.* 7. *ff. de lege Rhodia. Cujaccius lib.* 2. *Sentent. Julii Pauli tit.* 7. *ad leg. Rhod. Ordon. de Franc. art.* 2. *d°. tit. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 15 *Aprile* 1773. *Rifer. Trinchieri di Sant' Antonino nella causa del patron Spitieri contro li negozianti Massequan, Fabre, ed altri. Statut. de Marseille, liv.* 4. *chap.* 30. *Targa pond. marit. cap.* 58. *Casaregis de comm. disc.* 121. *n°.* 2. & 18.

§ VIII.

Il pericolo per tanto dee essere imminente, e reale; onde un timor panico non scuserà il capitano dal getto che avrà fatto: la prudenza però non permette neppure di aspettare l'ultima estremità del pericolo. *Pechius & Vinnius ad Leg.* 2. *ff. de lege Rhod. Weytsen de avariis* § 9. *Lubeck de avariis cap.* 3. *n°.* 3. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 72. *n°.* 2. *Targa pond. marit. cap.* 59. *n°.* 7. *Casaregis dicto disc. n°.* 26.

§ IX.

L'albero tagliato, e gettato in mare, le ancore, vele; od altro attrazzo per salvare la nave da tempesta sarà contato per avarìa grossa a carico della nave, e merci. *Leg.* 2. § 1. & *Leg.* 5. *ff. de leg. Rhod. Jugem. d'Oleron art.* 9. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 21. *Ordon. de Wisbuy art.* 12. *Jus Hanseat. tit.* 8. *art.* 2. *Ordon. de Franc. art.* 6. *detto tit. Vedi gli autori sovra citati, e l'art. Contribuzione.*

§ X.

Li danni accaduti alle merci per colpa del capitano, o marinari, cioè per non aver ben chiusi li boccaporti, o mal legata la nave, o mal provvista di ghindaggio, o sia cavi, o altrimenti, si deve considerare per avarìa semplice a carico del capitano, della nave, e del nolito. *Jugem. d'Oleron art.* 10. & 11. *Ordon. de Wisbuy art.* 22. 23. & 26. *Ordon. de Franc. art.* 4. *tit. des avaries. Stracha de navib. part.* 3. *in tot. Kuricke ad jus Hanseat. tit.* 8. *art.* 4. & *tit.* 9. *art.* 2. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 14. *Weytsen de avariis* § 7. *Vinnius ad Leg.* 2. § 7. *ff. de Leg. Rhodia. Lubeck de avariis cap.* 3. *n°.* 4. & *cap.* 5. *n°.* 5.

§ XI.

Differenza tra l'avarìa, ed il sinistro maggiore. *Vedi Abbandono. Sinistro.*

§ XII.

Temendo che una nave possa toccar il fondo nell'entrata d'un porto, o d'un fiume potrà il capitano far scaricare parte delle merci in altra nave, e saranno le spese per ciò fatte contate per avarìa grossa a conto della nave, e caricamento. *Ordonn. de Wisb. art.* 55. & 56. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 28. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 29 *Marzo* 1781. *Riferente Mattone di Benevello nella causa del Patron Pitto, contro il signor Conte Cays di Giletta, Prete Rossi, Direttore della Posta*

Postà Bottini, ed altri negozianti di detta città: e parimenti le spese fatte per rimettere a galla una nave debbono contarsi per avarìa grossa, e comune. *Ordon. de Wisbuy d°. art.* 55. *Ordon. de Franc. art. 6. d°. tit. Cleirac. all'art.* 4. *del giudicato d'Oleron n°.* 4.

§ XIII.

Il danno delle gomene, ancore, od altro abbandonato da una nave per mettersi in stato a seguitare il suo convoglio debbono aversi per avarìa grossa, salvo che il capitano abbia ritardata la partenza per sua colpa. *Argum. Leg.* 27. § *ult. ff. locati. Weytsen de avariis* § 8. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 9. *& seq.*

§ XIV.

Se per cagion di tempesta, inseguimento de'nemici, o pirati si vedesse obbligato il capitano a far forza di vele per sottrarsi dal pericolo, e che da ciò ne nascesse qualche danno si conterà questo per avarìa grossa a carico della nave, e merci. *Leg.* 2. *&* 3. *ff. de leg. Rhod. Consolato del mare cap.* 192. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 21. *Ordon. de Franc. art.* 1. *&* 5. *tit. du jet. Valin ai detti art. Sentenza dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 10 *Marzo* 1751. *Targa pond. marit. cap.* 76.

§ XV.

Sarà pure avarìa grossa se per simile cagione si abbandonassero ancore, ed altri effetti della nave. *Consolato del mare cap.* 107. *&* 109. *Ordon. de Franc. art.* 6. *tit. des avaries art.* 1. *tit. du jet. Statut. de Marseille liv.* 4. *chap.* 30. *Targa pond. marit. cap.* 77. *n°.* 6. *Casaregis d°. disc.* 46. *n°.* 28.

§ XVI.

Ella sarà avarìa semplice, se l'albero d'una nave si rompesse da un colpo di vento senza che il fatto dell'uomo vi abbia concorso; ma se il vento avesse rotto l'albero in guisa,

che non potesse più servire onde bisognasse compire l'infrangimento per non imbarazzare, e gettarlo in mare colle vele, cordami, ed altro al suddetto annesso l'avaria allora si conterà per grossa, pella quale si valuterà lo stesso albero, ed accessorj nello stato che il tutto potea valere dappoichè fu infranto. *Weytsen de avariis* § 28. *Devicq. not.* 69. *al detto* §. *Casaregis d°. disc.* 46. *n°.* 55. *& disc.* 19. *Kuricke art.* 2. *ad jus. Hans. pag.* 774.

§ XVII.

Se lo schifo d'una nave messo in mare per il comune salvamento venisse a perire mentre l'altra resta illesa, entrerà allora il danno di quella in avaria grossa: ma se per tutt' altr' oggetto fosse posto in mare, e bisognasse abbandonarlo nel soppragiugnere il pericolo si conterà allora lo schifo in avaria semplice, giacchè la colpa non può mai precedere il caso. *Weytsen de avar.* § 11, *ed ivi Devicq. not.* 26. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 18.

§ XVIII.

Trovandosi una nave per forza maggiore fuori del caso a poter continuare il viaggio, e rifugiandosi in un porto per racconciarsi, saranno le spese del racconcio, e soggiorno contate per avaria semplice a carico della nave: tale è il disposto della Leg. 6. ff. de leg. Rhod. ed a questo si attengono il Fabro, il Vinnio, e il Duareno nell' interpretazione della stessa legge, alla quale si conforma la dottrina universale. *Kurick. ad jus marit. Hanseat. cap.* 2. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *Devicq gloss. ad Weytsen n°.* 13. *Marquardus de jur. mercator. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 41.

L'opinione però del signor Ricard (*Négoce d'Amstedam, chap.* 14. *pag.* 280.) su questo articolo ella è affatto contraria ad una tale giurisprudenza, imperciocchè ammette egli in avaria grossa tutte le spese fatte dalla nave all'occorrenza di tal premuroso racconciamento.

§ XIX.

Non avrei alcuna difficoltà di adottare all'uopo questa massima del Ricard, appunto perchè se la nave ridotta nel supposto stato non si riparasse nel primo porto resterebbe innavigabile col rischio di naufragare: dunque sarebbe il caso del comun salvamento, e della grossa avarìa: parmi però, che dovrebbe questa modificarsi secondo l'uso già ricevuto in molte piazze di Francia, riducendola alle spese del maggior tempo del viaggio trattenuto, a quelle dello scarico, e ricarico delle merci, ed ai salarj, e nutrimento dell'equipaggio, ma non mai alle altre fattesi per il racconciamento, riparazioni, ed utensili della stessa nave. *Sentenza dell'Amiragliato d'Havre delli 24 Decembre 1764.*

§ XX.

Trovandosi una nave in viaggio, e per evitare il nemico si rifuggiasse in un porto, o sotto il cannone d'una fortezza saranno le spese fatte pendente un tal soggiorno forzato, annoverate per avarìa grossa. *Sentenza del Consolato di Nizza in giudizio di revisione delli 25 Maggio 1782. Rifer. Raynardi nella causa delli negozianti Holst, e compagnia d'Amburgo abitanti in Livorno, contro il capitano Olandese Roos, e di questo contro li negozianti Olandesi ivi nominati. Pothier, Traité des avaries tom. 2. n°. 151. Valin all'art. 8. dell'ordin. di Franc. tit. des chartes-parties. Targa pond. marit. cap. 60. Casaregis de comm. disc. 19. n°. 42. & disc. 46. n°. 58.*

§ XXI.

Dovrà pure passarsi in avarìa grossa il cangiamento di strada praticato da una nave per evitare una tempesta, uno scoglio, od il nemico. *Sentenza del Consolato di Nizza delli 7 Agosto 1783. Rifer. Mattone di Benevello, nella causa del capitano Lette Olandese contro li negozianti in Genova Biale, Brigante, Gattorno, e Vassalo. Cleirac au Guid. de la mer,*

chap. 9. *art.* 12. *Stracha de assecur. Gloss.* 14. *n°.* 3. *Santernà de assecur. part.* 3. *n°.* 52. *de Hevia comm. naval lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 22. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 69. *& disc.* 134. *n°.* 1. Così pure sarà avarìa grossa tutto ciò che sarà dato dal capitano per farsi scortare, e mettersi al coperto de' nemici. *Targa pond. marit. cap.* 48. *Vedi Convoglio.*

§ XXII.

Le spese fatte per ricuperare la nave stata abbandonata dal capitano, e marinarj pel timore di cadere in schiavitù, arrendersi ai nemici, o altro simile pericolo entrerà in avarìa grossa, quand' anche l' abbandono fosse seguito per errore con timore però ben fondato, e non panico. *Targa pond. marit. cap.* 60. *n°.* 7.

§ XXIII.

Quindi pure se il capitano per togliersi da simile inciampo avesse fatto getto, o praticate altre operazioni volontarie, e necessarie dalle quali ne ricavasse un danno, ma utile perchè lo liberarono dal pericolo, sarà esso danno contato in avarìa grossa, mentre secondo l'universale giurisprudenza la contribuzione dee sempre aver luogo per i danni cagionati *ab intra*, cioè volontariamente dalla gente di nave affine di conservare il tutto. *Cleirac al giudic. d'Oleron art.* 9. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 121. *n°.* 3.

Se però il danno venisse cagionato dal di fuori, e come si suol dire *ab extra*, cioè per forza della tempesta, o del cannone del nemico, sarà soltanto avarìa semplice perchè prodotto da caso puramente fatale. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 4. *Cleirac al detto art.* 9. *Kuricke ad jus Hanseat. tit.* 14. *art.* 3. *pag.* 824. *Targa pond. marit. cap.* 77. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 43. *Vedi Contribuzione.*

§ XXIV.

Li danni riportati dalle merci all'occasione che la nave è

stata predata saranno contati per avarìa semplice a carico del proprietario di esse; come pure saranno perdute per il loro proprietario le merci asportate dal predatore, o pirata. *Leg. 2. ff. de leg. Rhod. Guid. de la mer, chap. 6. art. 1. jus Hanseat. tit. 8. art. 4. Ordon. de Franc. art. 5. tit. des avar. Marquardus de jure mercator. lib. 3. cap. 4. n°. 21. Casaregis de comm. disc. 45. n°. 7.*

§ XXV.

Le cose date dal capitano, col consenso de' marinari, per via di composizione al predatore, o pirata affine di riscattare la nave, e merci depredate, e continuare il viaggio; come pure tutte le spese fatte di buona fede per ottenere il rilascio delle medesime, entreranno in avarìa grossa. *Leg. 2. § 3. ff. de leg. Rhod. Consolato del mare cap. 227. 228. 229. e 287. Guid. de la mer, chap. 6. art. 1. & 7. Ordon. de Franc. art. 6. tit. des avar. & art. 20. tit. du frêt. Sentenza del Consolato di Nizza delli 20 Luglio 1779. Rifer. Trinchieri di S. Antonino nella causa del capitano Magnus Geda Svezzese contro la ragion di negozio Vierne, e Veillon. Lubeck de avar. cap. 2. n°. 6. & 10. Weytsen de avariis § 15. Loccenius de jur. marit. lib. 2. cap. 8. n°. 5. Targa pond. marit. cap. 77. n°. 3. Casaregis d°. disc. 46. n°. 22. 25. & 73.*

§ XXVI.

Il danno cagionato alla nave, o merci in essa esistenti dal fuoco del cielo, dee considerarsi per avarìa semplice. *Leg 6. ff. de leg. Rhod. Guid. de la mer, chap. 5. art. 24. Kuricke ad jus Hanseat. art. 2. pag. 773. Roccus de navib. not. 59. Casaregis d°. disc. n°. 45. Vedi Contribuzione.*

§ XXVII.

Ella è pure avarìa semplice la morte degli schiavi accaduta sulla nave, o per malattia, o per disperazione, o per

fortuna di mare. *Leg.* 2. § 5. *ff. de leg. Rhod. ed ivi Pechius, & Vinnius. Kuricke ad jus Hanseat. art.* 4. *pag.* 787. *Vedi Contribuzione.*

§ XXVIII.

Morte de' marinari sulla nave a carico di chi debba essere. *Vedi Marinari.*

§ XXIX.

L'abbordo d'una nave con altra seguito per caso fortuito sarà considerato per avarìa semplice; della quale risponderanno gli assicuratori verso l'assicurato. *Leg.* 29. § 2. 3. & 4. *ff. ad leg. Aquil. Consolato del mare cap.* 197. *e* 200. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 19. *n°.* 17. *Kuricke ad jus Hanseat. art.* 4. *pag.* 805. *Loccenius de jur. marit. lib.* 3. *cap.* 8. *n°.* 11. *Sentenza del Senato di Napoli delli* 12 *Ottobre* 1627. *Vedi Abbordo.*

§ XXX.

Le spese fatte per lo scaricamento di una nave, affinchè la medesima possa entrare in un porto, o fiume debbono comprendersi in avarìa grossa. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 28. *Ordon. de Wisbuy art.* 55. & 56. *Ordon. de Franc. art.* 6. *tit. des avaries.*

Queste spese però non debbono formare la grossa avarìa, se non se allora soltanto, che sieguano per necessità indispensabile di alleggerire la nave, e prevenirne la sua perdita assieme alle merci caricatevi. *Vedi sopra il § XII di quest' articolo Ricard Négoce d'Amsterdam, pag.* 280. *Pothier contr. marit. n°.* 145.

§ XXXI.

Ella sarà a carico degli assicuratori qualunque avarìa, che procede da fortuna di mare. *Guid. de la mer, chap.* 5. *art.* 5. & 25. *Valin à l'art.* 1. *tit. des avaries. Roccus de assecur. not.* 34. & 70. *Targa pond. marit. cap.* 60. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 119. & 140. *disc.* 3. *n°.* 2. & *disc.* 45. *n°.* 15.

§ XXXII.

L'avarìa dee ripartirsi, e regolarsi tra gli assicuratori, ed assicurati a proporzione de' loro interessi, e non si potrà passare in avarìa a carico degli assicuratori, che il valore reale del danno sofferto. *Guid. de la mer, chap. 5. art. 4. ed ivi Cleirac pag. 253. Ordon. de Franc. art. 46. tit. des assurances, ed ivi Valin. Vedi Assicuranza. Regolamento d'Avarìa.*

§ XXXIII.

Non può farsi alcuna domanda d'avarìa in giudizio, se essa non eccede l'uno per cento da se medesima; cosicchè nemmeno gli assicuratori saranno tenuti al danno se questo non oltrepassa parimenti l'uno per cento. *Guid. de la mer, chap. 20. art. 9. Ordon. d'Amsterd. art. 26. di Rotterd. art. 17. di Middelbourg art. 18. di Francia art. 47. tit. des assur. Kuricke Diatriba de assecur.* § 8. *Loccenius de jur. marit. lib. 2. cap. 5. n°. 15.*

§ XXXIV.

In diverse piazze commercianti si è introdotto l'uso di apporre nelle polizze d'assicuranza la clausula *franco d'avarìa*, ovvero, *escluso getto, ed avarìa*: questa clausula dee sempre considerarsi come una convenzione tra l'assicuratore, ed assicurato, onde è che si è data alla medesima la stessa giurisprudenza ricevuta per le polizze d'assicuranza. *Vedi Assicuranza. Clausula. Contribuzione.*

§ XXXV.

Trattandosi di regolare l'avarìa, il luogo del contratto non determina la competenza del tribunale: quindi lo stato delle perdite, e danni dee farsi dal capitano della nave nel luogo dello scaricamento di essa, e perciò sarà d'uopo aspettare, che la stessa nave sia giunta a salvamento nel porto ove era destinata. *Consolato del mare cap. 281. Ordonn. de*

Franc. art. 6. tit. du jet. Kuricke ad jus Hanseat. tit. 8. *art.* 1. *Roccus de navib. not.* 96. *de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 13. *n°.* 7. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 96. *Vedi Contribuzione. Regolamento d'Avarìa.*

AVVENTURA (CONTRATTO ALLA GROSSA.) *Vedi* CAMBIO MARITTIMO.

AVVISO. (LETTERA D').

§ I.

ELLA è in commercio una lettera missiva per la quale il traente contemporaneamente alla consegna della cambiale avvisa il trattario della tratta sovra di questi spedita indicandogli a un tempo il preciso giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo in cui si dovrà estinguere, e la persona al di cui ordine è tratta. *De Turre de camb disput.* 2. *quæst.* 1. *Scaccia de camb.* § 5. *quæst.* 5. *n°.* 77. 78. *& seq. Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. § 1. *Strychius de camb. liter. accept. disput.* 18. *cap.* 1. § 19. *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 4. § 15. *Casaregis Cambista istruito cap.* 6. *n°.* 24.

§ II.

L'uso delle lettere d'avviso è divenuto un preciso obbligo del traente, onde si è stabilita la massima, che mancando questi di eseguirlo non è più il trattario tenuto ad accettare la trattagli cambiale malgrado la presentazione di essa fatta dal portatore. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. § 1. & 3. *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 3. § 13. *Strychius*

chius disput. 18. *cap.* 3. § 34. *Phoonsen*, *loix & coutumes du change*, *chap.* 7. § 2. *Savary*, *parfait négociant*, *liv.* 3. *chap.* 10.

Quindi ne viene in legittima conseguenza derivata dai principj del gius comune, che li danni del ritorno d'una cambiale protestata per difetto di lettera d'avviso debbano cadere sopra il traente, giacchè diventa egli stesso l' autore del danno allorchè trascura di adempire a tal obbligo. *Leg.* 15. *ff. ad leg. Cornel. de siccar. Leg.* 7. § 6. *& Leg.* 9. *in princ. ff. ad leg. Aquil.*

§ III.

La sola lettera d'avviso non fa, che si possa costrignere il trattario al pagamento della cambiale, giacchè senza questa non può ella avere alcuna efficacia, nè dee considerarsi se non se per un segno del semplice trattato, e non già del perfezionato contratto. *Strychius d^{a}. disput. cap.* 3. § 31. *Scaccia de camb.* § 2. *gloss.* 5. *n°.* 337. *Roccus de liter. camb. not.* 18. *Ansaldus de comm. disc.* 74. *n°.* 27. *Marquardus de jur. mercator. lib.* 2. *cap.* 12. *n°.* 47.

§ IV.

Accettandosi però da taluno una cambiale non ostante la mancanza della lettera d'avviso contrarrà egli nulla dimeno l'obbligo *de constituta pecunia*, e si renderà debitore delle di lei conseguenze, senza che possa giovarle l'eccezione della mancanza d'avviso. *Strychius d^{a}. disput.* 18. *cap.* 3. *n°.* 36. *Vedi Accettazione.*

AZIONE.

§ I.

Ella è abbastanza conosciuta la definizione, e divisione delle azioni, perchè debba io prescinderne, ed attenermi

soltanto a spiegare la natura di quelle che ponno competere a chichessia in materia di traffico, e derivano generalmente dalle operazioni mercantili.

§ II.

L'azione *utile* compete al negoziante cui spettano le merci, quantunque fossero state dirette ad un altro, e contro qualunque terzo a cui le medesime fossero pervenute. *Leg.* 32. *ff. de rebus credit. Ansaldus de comm. disc.* 5. giacchè non è d'alcuna incongruità che rimanga presso di uno il semplice nome, ossia titolo, e appo d'un altro il dominio, e l'utilità della cosa, o del negozio.

Questa azione nasce anche dalla sola seguita numerazione del danaro, e procede medesimamente da qualunque contratto che dee perfezionarsi col consegnamento di cose. *Mantica de tacitis, & ambiguis. lib.* 4. *tit.* 28. *Casaregis de comm. disc.* 37.

§ III.

L'azione *de constituta pecunia* nasce da qualunque nudo patto. § 9. *instit. de action. Leg.* 5. § 2. *ff. de pecun. constit. Leg.* 2. *cod. de constit. pecun.*

Questa azione compete contro il trattario d'una cambiale tosto che avrà egli la medesima accettata. *Vedi Accettazione.*

§ IV.

L'azione *indebiti* non compete ad alcuno se prima non si prova pienamente la seguita indebita soluzione donde appaja non essersi dovuta in alcun modo la sborsata somma. *Leg.* 25. *in princ. ff. de probation. Cardinalis de Luca de usur. disc.* 12.

§ V.

L'azione *negotiorum gestorum* si dà sempre a quello, che ha utilmente amministrato l'altrui negozio. *Tot. tit. ff. de negot.*

gest. e compete pure contro l'amministratore, e l'assente, a di cui nome si è amministrato il negozio. §. 1. *instit. de obligat. quæ ex quasi contrac. Leg.* 5. *in ff. de obligat. & action.* *detta Leg.* 2. *ff. de negot. gest. Cardinalis de Luca de usur. disc.* 5. *n*°. 15.

Questa azione compete non solamente quando si è amministrato utilmente l'altrui negozio, ma eziandio il proprio con altri comune. *Leg.* 40. *ff. de negot. gest.*

Non compete però a quello, che amministra l'altrui negozio non ostante l'espressa proibizione del proprietario di esso, quantunque utilmente fatto giusta il disposto dalla *Leg. ult. cod. de negot. gest.* Ciò non per tanto si suol dare in simil caso a favore de' negozianti, tra quali prescindesi soventi dal rigore delle leggi comuni, e si attende la sola equità, e buona fede. *Casaregis de comm. disc.* 30. *n*°. 92. *Vedi Commissione.*

Si dà pure quest'azione all'amministratore contro colui, il di cui negozio sia stato utilmente amministrato, quantunque quegli abbia ciò eseguito per ordine d'un terzo. *Leg.* 4. *&* 14. *cod. de negot. gest.* Anzi competerà al primo l'azione contro entrambi. *Leg.* 3. § 11. *ff. de negot. gest. Leg.* 16. *cod. eod. Leg.* 30. *ff. de fidejussor.*

§ VI.

L'azione *utile negotiorum gestorum* nasce anche a favor d'un terzo, che avesse accettata, e soddisfatta una lettera di cambio tratta sovra un altro per onore, ed utilità del traente. *Casaregis de comm. disc.* 197. *Vedi Accettazione.*

Si dà parimenti a favore d'un negoziante, il quale senza mandato, o ordine abbia fatto qualche cambio, od altra operazion di commercio per un altro, ossia per conto altrui, imperciocchè s'intende egli di quella eseguire in tal forma come amministratore. *Tot. tit. ff. & cod. de negot. gest.* § 1. *Instit. de obligat. quæ ex quasi contract.*

§ VII.

Le azioni, e dritti che competono ad un negoziante resosi fallito passano *ipso jure* ne' di lui creditori. *Leg.* 17. *ff. de recept. arbitr. Merlinus de pignor. lib.* 4. *quaest.* 135. *Vedi Fallimento.*

§ VIII.

Le azioni meramente personali non possono muoversi, che contro la persona di chi ha contrattato, e suoi eredi, e non mai contro terzi, o successori singolari, o possessori de' beni, e dritti dello stesso debitore. *Leg.* 4. *&* 5. *cod. de rer. permut. Cardinalis de Luca de empt. & vendit. disc.* 20. *Casaregis de comm. disc.* 56.

§ IX.

L'azione *esercitoria* nasce da contratto, o fatto del capitano d'una nave contro l'esercitore, o proprietario di essa che l'avrà proposto. *Leg.* 1. § 5. *& seq. ff. de exercit. act. V. Cambio marittimo. Capitano di nave. Esercitore. Proprietario.*

§ X.

L'azione per ricuperare una nave predata, e qualunque altra cosa in essa esistente si dà contro il violento predatore, e contro qualunque altro terzo possessore, benchè avente un piccolo interesse sovra di esse. *Leg.* 2. *ff. de vi bon. rapt.* § *ult. instit. eod. Merlinus decis* 106. *&* 119. *Vedi Preda.*

§ XI.

L'azione *rescissoria*, o *revocatoria* per motivo di frode compete allora soltanto che questa sarà seguita nell'atto della stipulazione d'un contratto, onde li creditori abbiano il dritto acquistato, e radicato, e che lo stesso danno sia riconosciuto avere il suo principio fin dal tempo della convenzione. *Leg.* 10. § 1. *ff. quae in fraud. credit. Vedi Credito.*

§ XII.

L'azione *institoria* nasce a favore di quelli, che avranno contrattato coll'istitore. *Leg.* 1. *&* 5. *ff. de instit. act.* e si dà contro coloro che l' avranno preposto al negozio. *D*ª. *Leg.* 5. § 18. *Vedi Institore.*

§ XIII.

L'azione *personale* non può darsi contro quelli con cui non sarà mai seguito alcun contratto, o quasi contratto. *Leg.* 33. *ff. de condit. indeb.*

§ XIV.

Le azioni *quanti minoris*, *quanti plurimi*, *&* *venditi* nascono generalmente dai contratti di compra, e vendita; debbono perciò vedersi all' uopo gli articoli, *Compra. Vendita. Lesione.*

§ XV.

L'azione detta *redhibitoria* compete al compratore contro il venditore dopo aver scoperto nella cosa comprata un vizio, o difetto che conosciuto nell' atto della stipulazione lo avrebbe allontanato dall' acquisto, ed in forza della medesima si domanda la restituzione del prezzo, e la nullità del contratto. *Leg.* 23. § 7. *ff. de ædilitio edicto. Vedi Compra.*

§ XVI.

L'azione chiamata *certi conditio* nasce dal mutuo, ossia prestito, e compete a chiunque abbia imprestata una cosa per domandarne la restituzione in uguale bontà, quantità, e genere. *Leg.* 3. *ff. de rebus credit. Vedi Mutuo.*

§ XVII.

L'azione chiamata *æstimatoria* compete contro un terzo cui

sia stata consegnata una merce estimata , ad oggetto che questi la venda , e ne restituisca in seguito o il suo prezzo , o la stessa merce incorrotta : perciò colui che avesse ricevuto una certa cosa da vendersi per cagion d'esempio al prezzo di ll. 200, ne ricavasse soltanto 150 dee supplire del proprio alle mancanti ll. 50; e per ugual ragione quando l'avesse smerciata al maggior prezzo di ll. 250 dovrà pure sborsare al padrone della merce anche le ll. 50 di più del preceduto estimo. *Leg.* 13. *ff. de præscript. verb. Leg.* 44. *ff. pro socio.*

§ XVIII.

L'azione *pignoratizia* diretta compete al debitore contro il di lui creditore per riavere la cosa pignorata dopocchè ha soddisfatto l'intiero suo debito. *Leg.* 9. § 3. *& Leg.* 40. § 2. *ff. de pignoratit. action.*

§ XIX.

La *pignoratizia contraria* compete al creditore nel caso , che abbia fatte delle spese necessarie intorno al datoli pegno per cagion di esso , od altri casi notati dalla *Leg.* 8. *&* 9. *ff. de pignoratit. act. Vedi Pegno.*

§ XX.

L'azione *depositi diretta* si dà al deponente , e suoi eredi contro il depositario per ricuperare la cosa depositata , e potendosi questa comodamente dividere compete tale azione a ciascun erede per la sua parte ereditaria. *Leg.* 1. § 19. *ff. depositi.*

§ XXI.

L'azione *depositi contraria* si dà al depositario contro il deponente per ricuperare le spese fatte alla cosa depositata non meno che il risarcimento di quei danni , che per la medesima avesse egli sofferto. *Leg.* 5. *&* 23. *ff. depositi. V. Deposito.*

§ XXII.

L'azione *diretta mandati* si dà al mandante, e suoi eredi contro il mandatario dopo che avrà questi accettato il mandato affinchè lo eseguisca, o oltrimenti indennizzi l'autore. *Leg.* 27. § 2. *ff. mandati.*

Tende pure questa azione a riscuotere dal mandante anche gli interessi ove fosse stato moroso alla restituzione d'una somma. *Leg.* 10. § 3. *Leg.* 12. § 10. *Leg.* 20. *ff.* d^o. *tit.* & *Leg.* 13. § 1. *ff. de usur.* E inoltre, che ripari quel danno che avesse cagionato al mandante con dolo, o colpa. *Leg.* 13. & 21. *cod. Mandati.*

§ XXIII.

L'azione *mandati contraria* si dà al mandatario, e suoi eredi contro il mandante, o suoi eredi, affinchè si approvi, e si ratifichi ciò che si fosse fatto a nome del mandante, e si rimborsino le spese occorse farsi per eseguire il mandato insieme cogli interessi dopo la mora, ed eziandio prima, se il danaro che spese il mandatario lo avesse preso ad interesse, o in altri casi notati dalla *Leg.* 12. § 9. *ff. mandati. Leg.* 1. *cod. eod. Vedi Mandato.*

§ XXIV.

L'azione *comuni dividundo* compete a quegli che possiede qualche cosa in comunione con un altro, affine di obbligar questi alla divisione. *Leg.* 2. *ff. comun. divid.*

Questa azione si dice *mista* perchè può darsi, e contro la cosa, e contro la persona *Leg.* 1. *ff. comun. divid.* Quindi è che dal contratto di società può valersene il socio così per le prestazioni personali. *Leg.* 3. & 4. *ff. comun. divid*; come anche per la divisione de' beni, e ragioni cadenti nella società. *Detta Leg.* 4. § 3. *Vedi Società.*

§ XXV.

L'azione *pro socio* nasce dal contratto di società, ed è vicendevolmente diretta, e contraria, perchè li contraenti hanno la medesima causa, e i loro dritti sono fondati sullo stesso principio.

Questa azione è diversa dalla precedente *communi dividundo*; imperciocchè quella suppone soltanto una comunione accidentale, e l'azione *pro socio* nasce da una comunione stabilita per contratto, cioè società espressa, o quasi, come sono le tacite società: e riguarda essa piuttosto le vicendevoli personali prestazioni come dice il giureconsulto Paolo nella *Leg. 1. ff. commun. divid.* che la divisione delle cose comuni; sebbene per altro lo stesso giureconsulto nella *Leg.* 50. *d°. tit.* affermi che la medesima riguardi l'inseguimento delle cose poste in società.

§ XXVI.

Tende l'azione *pro socio* all'esecuzione dei patti nel contratto di società stabiliti, e così pure a rendere il conto delle cose cadute in società, affinchè ciascuno conseguisca la sua porzione del fondo, e degli utili, e contribuisca proporzionatamente alle perdite, che siano occorse. *Leg. 9. in princ. ff. de edendo.*

§ XXVII.

Intentasi pure la medesima a fare, che il socio a proporzione della sua caratura, ossia della parte che egli ha nella società sia risarcito de' danni, che avesse patito nelle cose sue proprie per causa della società. *Leg.* 25. § 4. *ff. pro socio.* E così anche con detta azione mira il socio ad esser rimborsato delle spese che avesse fatte per la società. *Leg.* 67. § 2. *ff. eod.*

§ XXVIII.

Vale anche la medesima azione acciocchè un associato debba contentarsi che l'altro socio possa servirsi delle cose poste in

società a quei usi per li quali le medesime furono destinate dal principio di consenso de' socj. *Leg.* 52. § 13. *ff. eod. a cui è uniforme la decisione* 41. *del Tesauro n°.* 1. *&* 2.

§ XXIX.

L'azione *prò socio* può anche concorrere coll'azione *furti*, ondè una di esse intentata l'altra non deperisce, locchè può accadere nel caso, che le cose comuni della società si nascondino con dolo, o con inganno da uno de' socj. *Leg.* 45. *&* 51. *ff. eod. Vedi Società.*

§ XXX.

L'azione detta *ad exhibendum* è personale, ed arbitraria; e compete a quegli, il di cui interesse si è che una cosa, un atto, una scrittura, o checchessia proveniente da qualche giusta, e probabile causa si esibisca dalla parte contraria. *Leg.* 9. § 13. *ff. ad exhibend.*

Si dà questa azione contro qualunque possessore della cosa domandata, quantunque possegga egli naturalmente, e anche se avesse con dolo lasciato di possedere. *Leg.* 3. 4. 5. *&* 12. *ff. eod. Vedi su questa azione il Diritto civile.*

§ XXXI.

L'azione *Pauliana* compete ai creditori chirografarj, ed ipotecarj in pregiudicio de' quali il debitore avrà alienato li suoi beni. *Leg.* 1. *ff. quæ in fraud. credit. Voet. ad tit. ff. eod. n°.* 3. *Perezius in cod. eod. n°.* 4. *Vedi Alienazione. Creditori.*

§ XXXII.

L' azione *arbitraria ad id quod interest* compete al creditore contro il debitore che non abbia soddisfatto al suo debito nel luogo convenuto. *Leg.* 8. *& ult. ff. de eo quod certo loco,*

§ XXXIII.

Quantunque non competa alcuna azione per un futuro interesse, che sarebbe lo stesso, che intentare un'azione non ancora nata secondo le *Leggi* 35. *ff. de judiciis.* 36. *ff. de reb. credit.* & 13. § 1. *ff. de pignor. & hypot.* pure questa regola non dee avere luogo qualora s'agisce d'un pericolo in mora, o si tratta di prevenire un male di cui è minacciato; ed allora si è il caso dell'azione *de danno infecto. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 42. *n°.* 3. *Vedi Danno.*

§ XXXIV.

L'azione per la contribuzione nel caso di avaria, donde nasca, e a chi competa. *Vedi Contribuzione.*

§ XXXV.

L'azione del cambio marittimo in qual guisa compete al cambiante contro il cambiatario. *Vedi Cambio marittimo.*

§ XXXVI.

L'azione detta *injuriarum* compete anche contro colui che avrà impedita ad un altro la navigazione, o la pesca. *Leg.* 2. § 9. *ff. ne quid in loc. publ. & Leg.* 13. § *ult. ff. de injuriis. Vedi Mare. Navigazione. Pesca.*

§ XXXVII.

Le azioni nascono negli affari mercantili, e tra negozianti anche da quei contratti, e patti che secondo il dritto comune non varrebbero a produrre alcuna obbligazione, giacchè tra essi si attendono, ed osservano anche le convenzioni puramente naturali. *Stracha de contract. mercator. n°.* 1. *Ansaldus de comm. disc.* 34. *Vedi Accettazione. Contratti.*

§ XXXVIII.

Secondo la giurisprudenza Romana doveasi nell' intentare l'azione specificare il nome di essa. § 35. *Instit. de action.* La giurisprudenza del foro non esige più tal dovere nelle domande che si fanno in giudizio. *Voet. ad tit. ff. de edendo. n°.* 8. e specialmente la nostra Regia legge ha ciò adottato prescrivendo non essere necessario di specificare il nome dell' azione che s' intenta; basta che le domande da farsi in giudizio esprimano, e narrino il fatto con chiarezza tale onde non possa allegarsi dalla parte contraria di non essere sufficientemente cerziorata. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 2. §. 3.

§ XXXIX.

Tutte le azioni state una volta dedotte in giudizio, o che sovra di esse siasi contestata la lite, quantunque in appresso abbandonate, ed ommesse durano ciò non per tanto in vigore per lo spazio di 40 anni da computarsi dal giorno in cui si tacquero i litiganti. *Leg. ult. cod. de prescript.* 30. *vel* 40. *annor. & Leg.* 1. §. 1. *in fin. cod. de annali except.*

§ XL.

Nei nostri Stati però tutte le azioni reali, personali, o miste s' intendono prescritte nel corso d'anni 30 da computarsi dal giorno che nacquero, e che poterono sperimentarsi, se non vi sarà occorsa qualche legittima causa valevole a rompere la prescrizione. *Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 18. § 1.

Anzi le azioni de' Medici, Cerusici, Speciali, ed ogni altro professore, o artefice per le loro cure, per il pagamento de' medicinali, e per le loro mercedi rispettivamente si prescriveranno in due anni, salvo che avessero riportata qualche scrittura d'obbligazione, o che giustificassero d'averne fatta la domanda: il che pure ha luogo ne' salarj

de' domestici, e de' servitori, e per le cibarie e simili somministrate dagli osti, e cabarettieri. *Reg. Costit. d°. lib. e tit.* § 3.

BANCHIERE.

§ I.

EGLI è colui, che tiene il banco, ossia il commercio di danaro per mezzo delle tratte, rimesse, e lettere di cambio che spedisce di piazza in piazza: quindi è che un banchiere ha de' corrispondenti ne' paesi stranieri per farvi girare, o capitare le somme di danaro di cui vien richiesto; e parimenti dee avere sempre del danaro in cassa per soddisfare le lettere di cambio che vengono sopra di lui tratte da' suoi corrispondenti, e da ciò ne sieguono i vantaggj de' banchi particolari per accelerare il giro delle monete. *Savary Diction. univ.*

§ II.

Li banchieri propriamente detti tali sono quelli, che tengono la banca per proprio loro conto: gli altri che la tengono per conto altrui mediante un certo profitto, o commissione sono detti banchieri commissionarj: la più parte però sono al medesimo tempo semplici banchieri, e commissionarj, e fanno le commissioni gli uni per gli altri per le loro rispettive tratte, e rimesse, ciascuno per suo conto particolare. Li banchieri medesimamente di diversi stati negoziano tra loro, e tengono delle reciproche corrispondenze. *Comment. sull'ordin. di Franc. del mese di Marzo 1673 tit. 1. art. 6.*

§ III.

Li banchieri anche in minor età possono obbligarsi vale-

volmente senza il consentimento de' loro padri, o curatori per ragione del traffico, e banco, nè potranno farsi restituire contro le obbligazioni che hanno contratte a tal effetto sotto pretesto della minorità, o di essere figliuoli di famiglia. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. § 36. *cap.* 2. *Pregoni di Sardegna tom.* 2. *tit.* 15. *ord.* 8. *cap.* 6. § 1. *Ordin. del comm. di Francia del* 1673. *tit.* 1. *art.* 6. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 28 *Luglio* 1763. *Rifer. Cavalli nella causa Faccio contro Enria. Arresto del Parlamento di Parigi delli* 21 *Ottobre* 1645. *e delli* 2 *Luglio* 1683. *Arresto del Parlamento di Tolosa delli* 29 *Novembre* 1602. *e delli* 29 *Giugno* 1626.

§ IV.

L'uffizio del banchiere egli è pubblico, e per ciò non potrà esso esercitarsi secondo le leggi Romane da una donna. *Leg.* 12. *ff. de edendo. Leg.* 1. § 5. *ff. de postul. Leg.* 2. § 1. *ff. ad S. C. Vellej. & Leg.* 2. *in princ. ff. de regul. jur.* Per la stessa ragione non potrà esercitarsi detto uffizio da un servo, se non che a nome, e per mandato del di lui padrone. *Leg.* 4. § 3. *ff. de edendo. & Leg.* 175. *in princ. ff. de regul. jur.*

§ V.

Qualunque promessa fatta in banco dal banchiere per un debito estraneo ha (secondo l'uso di molte piazze) forza di soddisfazione. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 4. *in tot.*

§ VI.

Qual fede debba prestarsi ai libri de' banchieri, ed in qual guisa debbano tenersi. *Vedi Libri.*

§ VII.

La stessa giurisprudenza ricevuta per il traffico de' negozianti avrà anche luogo per li banchieri: debbesi dunque all'uopo consultare l'articolo *Negozianti.*

B A N C O.

§ I.

BANCO parola antica di commercio per cui si intendeva la tavola sulla quale sedevano li cambiatori di monete, detti banchieri nelle pubbliche piazze donde spedivano le lettere, e biglietti di cambio. Al dì d'oggi si dà il nome di banco al traffico, o commercio di danaro che si rimette di piazza in piazza, d'una in altra città per via de' corrispondenti, o commissionarj col mezzo delle lettere di cambio. *Savary, Diction. univers. du commerce, & dans le parfait Négoc. part.* 1. *pag.* 227.

§ II.

Chiamansi pure banchi quelle casse pubbliche autorizzate dalle Potenze, o Magistrati delle città, ove esse sono stabilite, nelle quali i negozianti, od altri depositano il loro danaro, e ne dispongono secondo l'uso d'ogni banco.

§ III.

Varie sono le specie de' banchi nazionali stabiliti nelle maggiori città trafficanti dell' Europa, come in Venezia, Genova, Amsterdam, Londra, Parigi, Amburgo, Copenaghen, Rotterdam, e di ciascuno di essi non meno che del modo con cui si tengono *Vedi gli art. delle Città a loro luogo.*

§ IV.

Quando il debitore soddisfa, e paga un suo creditore posteriore per mezzo di qualche banco pubblico, o privato, ossia con girare al creditore suddetto la cedola bancaria, o con far passare nei libri del banco la partita in di lui credito, il danaro, che ha il debitore nel suddetto banco,

non solo passa in dominio del creditor posteriore, ma si dice eziandio consunto per la confusione, o commistione che ne fanno i banchieri con gli altri danari del banco, e perciò i creditori anteriori quantunque ipotecarj non possono sopra tal danaro già consunto esercitare la loro ipoteca. *Cardin. de Luca de benefic. disc.* 8. *n°.* 14. *&* 15. *Merlinus de pignor. lib.* 4. *quæst.* 27. *n°.* 5. *Casaregis nel Cambista istruito. cap.* 8. *n°.* 27. *& seq. Vedi Creditore. Danaro.*

§ V.

Il danaro che si tiene depositato in qualche banco publico, o privato, benchè si consideri come deposito irregolare, ed improprio, egli è però in sostanza un contratto di mutuo, e passa in dominio del banco depositario, onde è a pericolo del banco il peso di esso danaro, dimodocchè altro non rimane al deponente che un puro credito, o azione di ripetere la valuta di simil partita. *Leg.* 11, *cod. si certum petat. Rota Florent. decis.* 10. *Thesaur. ombros. n°.* 61. *Lex partitæ Hispan.* 2. *tit.* 3. *part.* 5. *de Luca ad Gratianum cap.* 174. *n°.* 7. *Cardinalis de Luca de credit. disc.* 68. *n°.* 7.

§ VI.

La girata di qualche credito di banco, o di una cedola bancaria ha forza di vero pagamento, e il danaro, o credito girato passa in dominio del giratario. *Argum. Leg.* 15. *ff. de reb. credit. Cardinalis de Luca de benefic. disc.* 81. *n°.* 15. *&* 16.

§ VII.

Se il banco di qualche negoziante, o ragione riceve, e paga il danaro per ordine d'un altro, non fa più figura di depositario, ma bensì di mandatario. *Leg.* 1. § 12. 13. 14. *& seq. ff. depositi. Mantica de tacit. & amb. lib.* 10. *tit.* 3. *n°.* 8. *Gratianus discept. foren. cap.* 174. *n°.* 9. *Cardinalis de Luca de credito disc.* 25. *n°.* 5. *Ansaldus de comm. disc.* 90. *n°.* 34.

§ VIII.

Il banco è obbligato sempre verso il vero creditore, quantunque il danaro da questi depositato fosse stato consegnato ad altra persona in vigor d'un falso mandato, od ordine supposto. *Scaccia de comm. & camb.* § *2. gloss. 5. n°. 396. Thesaur. quæst. foren. lib. 1. quæst. 62. n°. 4. & seq. Cardinalis de Luca de credit. disc. 68. n°. 19.*

§ IX.

Quindi è, che il danaro esatto da un banco in virtù d'un ordine, o mandato falso dee restituirsi allo stesso banco, a cui falsamente fu tolto. *Leg. 78. ff. de solut. Argum. Leg. 12. vers. & ideo si nummi mei. ff. de reb. credit. Ansaldus de comm. disc. 39.*

BANCOROTTO.

§ I.

BANCOROTTO in generale egli è il rifiuto d'un negoziante, o banchiere al pagamento de' suoi debiti sotto pretesto o vero, o finto di non essere nel caso a potergli soddisfare: in specie però vi sono due sorta di bancorotto; l'una chiamata dolosa, cioè qualora un negoziante si evade, e porta seco li migliori effetti de' suoi creditori, e questa ritiene il nome di bancorotto; l'altra non dolosa, e forzata accade allora che un negoziante a cagione di perdite, e disgrazie non previste da lui patite è posto in caso a non poter soddisfare li di lui creditori e si chiama fallimento. *Savary, Diction. univers. du comm. Bornier comment. à l'ordon. de 1673. tit. 11. art. 1. Ordin. di Franc. del mese di Gennajo 1628. art. 144*

§ II.

Non ostante la sovra fatta distinzione tra bancorotto , é fallimento , queste due voci si adattano promiscuamente ad ogni mancamento , o rifiuto che fa un negoziante di soddisfare li suoi creditori , anzi le leggi dappertutto emanate contro li negozianti che commettono tal delitto (leggi non ancora abbastanza rigorose , e troppo miti per contenere , e reprimere tali pubblici assassini) , non meno che le regole da praticarsi in simili casi non fanno alcuna distinzione di vocabolo , ma solo si attengono a definire i gradi di maggiore , o minor frode : quindi stimo di trasportare la giurisprudenza sui bancorotti alla parola fallimento , come più generica della prima , non meno che per arricchire la lettera F la quale è assai scarsa in materia di commercio.

BANDIERA.

§ I.

LE bandiere solite portarsi da una nave mercantile per designare la nazione a cui essa appartenga siccome potevano variarsi ad arbitrio del capitano della medesima in pregiudizio, e frode degl'interessi de' Principi , e Potenze , sotto la protezione delle quali si comprendono per tal portamento, così si è universalmente prescritto , che alcun capitano di nave non possa portar bandiera che vaglia a proteggerlo , se non che abbia la medesima in forza di lettere patenti debitamente spedite. *Stracha de nautis part.* 3. *n°.* 23. *de navib. part.* 2. *n°.* 3. *& de assecur. gloss.* 7. *per tot. Ansaldus de comm. disc.* 68. *n°.* 2. *&* 3.

§ II.

E quindi si è pressocchè universalmente stabilito, che per

gioire del portamento della bandiera, è d'uopo che li due terzi dell'equipaggio sian nazionali dello Stato, e sudditi del Principe che la concede. Tale è la pratica di questi Stati come appare dalla Sentenza del Magistrato del Consolato di Nizza delli 22 Marzo 1759. Rifer. Lea nella causa Portalis, e Compagnia contro il capitano Montrozzi Toscano, ed altra delli 28 Marzo dello stesso anno Rifer. Ratti.

§ III.

Varie questioni ponno insorgere sul portamento della bandiera da una nave mercantile principalmente in tempo di guerra: cioè, se la bandiera copra le merci d'una nave neutrale: se la bandiera neutrale copra perfettamente le merci che non sono contrabbando di guerra, ed altre simili fondate sui principj del dritto delle Genti, e riflessive al contrabbando, alla neutralità, alle prede, ed al sequestro delle navi. Stimo più conveniente d'indicare la giurisprudenza ricevuta per tali occorrenze negli articoli colli quali il presente ha rapporto: veggansi perciò all'uopo le parole *Contrabbando. Neutralità. Preda. Sequestro di Navi.*

BANDO.

Vedi CONTRABBANDO.

BARATTERIA.

§ I.

PER baratteria s'intende comunemente il delitto di cui un capitano di nave si rende colpevole prevaricando nel suo ufficio con macchinazione, frode, e dolo, preordinato, affine di appropiarsi le merci ad esso lui confidate. *Leg.* 31.

ff. locati. Cardinalis de Luca de credit. disc. 106. *n°.* 26. 27. & 28. *Ansaldus de comm. disc.* 70. *n°.* 70. & *seq. Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 77. *disc.* 10. *n°.* 7. & *disc.* 141. *n°.* 2. *Stracha de assecur. gloss.* 31. *n°.* 1. *Targa pond. marit. cap.* 74. *Savary, Diction. univers. V°. Baratterie.*

§ II.

La giurisprudenza di Francia comprende sotto la voce baratterìa tutte le specie tanto di dolo, e frode che di semplice imprudenza, difetto di attenzione, ed inesperienza del capitano di nave, e marinaj. *Guid. de la mer. chap.* 5. *art.* 6. *chap.* 9. *art.* 1. & 8. *Ordon. de Franc. art.* 28. *tit. des assurances.*

§ III.

In Italia però non ogni colpa del capitano, e marinaj si considera per baratterìa, ma soltanto quella, che si commette con precedente macchinazione accompagnata da dolo, e frode affine di appropiarsi, e lucrare le altrui merci. *Ansaldus de comm. disc.* 70. *n°.* 70. & *seq. Cardinalis de Luca de credito disc.* 93. *n°.* 4. & 5. & *disc.* 106. *n°.* 27. & 28. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 77.

§ IV.

Gli assicuratori erano altre volte risponsali *ipso jure* della baratterìa del capitano, come si osserva prescritto dal *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 6. *chap.* 9. *art.* 1. 2. & 8.

Il Regolamento d'Anversa *art.* 4. vuole che nessuno possa assicurare il furto, o cattivo comportamento del capitano, e marinari, derogando, ed annullando tutti gli usi, e costumi in contrario introdotti.

In Cadice si osserva lo stesso, e tale è l'uso di Rotterdam secondo l'articolo 5 dell'Ordinanza per le assicuranze d'essa Città.

Dallo Statuto di Genova *lib.* 4. *cap.* 17. si è stabilito che gli assicuratori non siano risponsali della baratterìa propriamente detta, ma soltanto obbligati al mancamento del capitano: tale è la dottrina del Targa nelle sue ponderazioni marittime *cap.* 56. 65. 70. 71. *e* 74. e del Casaregis *de commercio disc.* 1. *n°.* 124.

L'Ordinanza della marina di Francia *art.* 28. *tit. des assur.* ha preso un mezzo più giusto su questa materia, prescrivendo ivi, che gli assicuratori non saranno tenuti alle perdite, e danni accaduti alle merci assicurate per mancamento del capitano, e marinaj, se colla polizza d'assicuranza non siansi incaricati della baratterìa del capitano.

Uniforme a questa disposizione è pure il Regio editto pel Consolato di Nizza delli 15 Luglio 1750 § 51. e l'altro per la Sardegna delli 30 Agosto 1770. cap. 5. § 17. nei quali è prescritto, che senza un patto speciale non possa l'assicuratore esser convenuto per baratterìa, o furto commesso sulla nave da' marinai, o da altri.

§ V.

Le formole delle polizze d'assicuranza rinchiudono su quest' articolo delle clausole relative alle leggi, usi, e costumi di ciascun paese, che stimo di riportare.

FORMOLA DI ROUEN.

Gli assicuratori si rendono risponsali *de la baratterie des patrons & mariniers.*

FORMOLA D'AMBURGO.

De nequitia, vel incuria naucleri, vel nautarum.

FORMOLA DI LONDRA.

De la baratterie du maître & des mariniers.

FORMOLA D'AMSTERDAM.

Perte par négligence des capitaines & matelots, baratterie desdits matelots.

FORMOLA DI NANTES.

D'imprudence, d'absence du capitaine lors de la perte, de baratterie des patrons, maîtres & mariniers.

FORMOLA DI BORDEAUX.

Mettant à leurs risques la baratterie des patrons, maîtres & mariniers.

FORMOLA D'ANVERSA.

Non parla di baratterìa attesa la proibizione espressa nell' art. 4. del regolamento sovra enunciato.

FORMOLA DI GENOVA.

Conforme allo statuto si è, *escluso solo baratterìe, o contrabbandi.* Lo stesso si pratica in Ispagna.

FORMOLA D'ANCONA.

De fraude magistri navis, sive scribæ.

FORMOLA DI FIRENZE.

Caso sinistro che intervenisse, o fosse intervenuto a dette robe; di baratterìa di padrone, e di contrabbandi.

FORMOLA DI LIVORNO.

Caso sinistro intervenisse, o fosse intervenuto etiam di baratterìa di padrone.

Nella formola di Marsiglia non si fa menzione della baratterìa del capitano, mentre non è d'uso in quella piazza che gli assicuratori se ne rendano risponsali: nulla però impedisce che vi si sottomettano per un patto speciale.

In Napoli però è l'uso, che gli assicuratori non vogliono esser tenuti della baratterìa del capitano della nave, e marinaj, quantunque dal Roccus *not.* 89. si accennino delle decisioni di quel Senato contrarie a quest' uso.

In Portogallo la baratterìa del capitano detta colà *ribalderìa* è considerata per caso fortuito, di cui l'assicuratore è tenuto.

§ VI.

Non dee sorprendere il ritrovare delle varietà nelle dottrine degli autori su questa materia, giacchè si riconosce che ciascuno ha scritto secondo gli usi del proprio paese.

Diffatti gli uni stabiliscono come per regola generale, che gli assicuratori rispondono dei danni accaduti per la baratterìa, o mancamento del capitano, o marinaj di una nave, come sono; *Cleirac, us & coutumes pag.* 831. *Santerna de assecur. part.* 3. *n°.* 61. *&* 75. *& part.* 4. *n°.* 1. *& seq. Perezius in cod. ad tit. de naufrag. n°.* 2. *Devicq. ad Weitsen de avar.* § 74. *Stracha de assecur. gloss.* 15. 10. *&* 22. *Grotius manuduct. ad jus Holland. lib.* 3. *part.* 24. *n°.* 21.

Gli altri sostengono, che gli assicuratori non debbono rispondere della baratterìa del capitano; come sono la Rota di Genova *decis.* 3. *n°.* 15. *decis.* 166. *n°.* 4. *de mercatura. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 12. *&* 13. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 73. *Ansaldus de comm. disc.* 70. *n°.* 17. *Targa pond. marit. cap.* 74. *Savary parere* 60. *Marquardus de jure mercator. lib.* 2. *cap.* 13. *n°.* 48.

§ VII.

Checchè ne sia di questa varietà d'usi, e d'opinioni mi sembra che all'occorrenza si dovrebbe avere il maggior riguardo al disposto dal dritto comune per adattarlo ai casi,

che ponno insorgere su questa materia : quindi , avuto per principio invariabile secondo la Legge 1. § 5. *ff. de exercit. act.* che ogni fatto del capitano dee subirlo colui , che lo prepose , è d'uopo convenire , che il proprietario d'una nave dee succumbere ad ogni fatto del capitano di cui egli fece la scelta ; onde a norma del § 2. della stessa Legge, competerà sempre l'azione contro l'esercitore per il delitto commesso da chiunque si trovi su di essa preposto alla navigazione.

§ VIII.

Da questo principio ne deduco , che le sovra enunziate clausole usitate nelle polizze d'assicuranza non pajono ad altro fine introdotte , se non se per sottomettere gli assicuratori al pagamento del danno cagionato dalla baratterìa del capitano ; ma che debba sempre salvarsi la ragion d'indennizzazione a quegli contro questi , o contro la nave istessa. *Leg.* 13. § 1. *&* 2. *ff. locati. Leg.* 10. § 1. *in princ. ff. de Leg. Rhod.*

§ IX.

Chiunque pretende essersi commessa baratterìa dee riportarne la prova in maniera concludente , non in genere soltanto , ma anche in specie ; ed in dubbio , non si deve mai presumere commessa. *Leg.* 6. § 9. *vers. an nec hæredi ff. de edendo. Rota Genuen. de mercat. decis.* 76. *n°.* 7. *Mascard. de probat. consult.* 467. *n°.* 1. *Menochius de præsumt. lib.* 5. *præsumt.* 3. *n°.* 125. *Stracca de navib. part.* 2. *n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 80. *& disc.* 226. *n°.* 6. *Savary parere* 60.

§ X.

Se un capitano incolpato di baratterìa venisse assolto non potrà più per lo stesso fatto essere inquisito da un secondo accusatore , giacchè si agisce del di lui onore , e stato , e che in simil materia la sentenza dee aversi per la verità secondo il disposto dalla *Legge* 25. *ff. de statu hominum. An-*

saldus de comm. disc. 70. *n°.* 21. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 82.

§ XI.

Il delitto di baratterìa è diverso dal vero, e proprio furto, giacchè questo si commette nascostamente contro la volontà del padrone della cosa rubata. § 2. *instit. de obligat. quæ ex delict. nasc.* e l'altro cade sopra la merce affidatagli; entrambi però debbono considerarsi come appropriazione con frode dell'altrui roba. *Leg.* 78. *ff. de furtis. Leg.* 10. § 1. *ff. commod. Leg.* 17. § 2. *ff. de præscr. verb.*

§ XII.

Sarà escluso il capitano dalla frode, o baratterìa ogni volta che si servisse delle merci affidategli per bisogno indispensabile della stessa nave, con che faccia ciò constare dal cartulario dello scrivano, e indennizzando in appresso prima d'ogni altro il proprietario di esse al prezzo che saranno vendute nel luogo della loro destinazione. *Consolato del mare cap.* 105. *e* 192. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 54. *n°.* 19. *Targa pond. marit. cap.* 26. *n°.* 28. *cap.* 44. *n°.* 2. *cap.* 54. *in fin. e cap.* 74. § *Questa. Casaregis de comm. disc.* 71. *n°.* 10. *Gratianus discept.* 394. *n°.* 34.

§ XIII.

La pena de' capitani, che commettono baratterìa non è universalmente la stessa; perciò deesi attenere alli particolari statuti di ciascun luogo: quando però si procedesse, senza legge speciale, allo stabilimento d'una pena proporzionata, parmi che dovrebbesi giudicare a norma del prescritto dal dritto comune nelle Leggi 3. *cod. quæ res venire non poss. Leg.* 3. 4. 5. & 7. *cod. de navicular.*

BARATTO.

Vedi PERMUTA.

BARBARESCHI.

Vedi PIRATA.

BARCA.

Vedi NAVE.

BARCAJUOLO.

§ I.

CHIAMASI barcajuolo il capo del caicco, o scaffo d'una nave; ed è questi obbligato di condurre a terra chi scende da quella sotto pena di pagare tutte le spese che altri per ciò dovesse fare, a qual effetto è proibito al medesimo di andar calzato. *Consolato del mare cap.* 173.

§ II.

Appartiene al barcajuolo la custodia del caicco, ed ogni cosa ad esso attenente, come pure il tenerlo pronto, e netto con tutti gli ormeggi: dee inoltre assistere agl' imbarchi, e sbarchi, portarsi col caicco a riconoscere le navi da lontano, e condurre chi si deve a parlamento colle medesime. *Targa pond. marit. cap.* 16. *n°.* 3.

§ III.

Se il barcajuolo caricando, o scaricando bagnasse, o perdesse la roba per sua colpa sarà obbligato al danno; e non avendo di che soddisfarlo potrà carcerarsi in fin che paghi: sarà però esente da simili penali qualora ciò seguisse per essersi strappate le ammagliature, o corde della balla, o fardello, onde fosse caduto in mare. *Consolato del mare cap. 195. Sentenza del Consolato di Nizza delli 24 Marzo 1773. Rifer. Ratti nella causa del negoziante Deandreis contro Fascio, e patron Caratto.*

§ IV.

Usata dal barcajuolo, e suoi marinari ogni diligenza nel caricare, e scaricare le merci, debbono li proprietarj di esse, o il capitano della nave dare ad esso la patuita mercede senza alcun contrasto; anzi se per averla dovesse sopportare qualche spesa, o danno saranno li medesimi obbligati ad indennizzarlo. *Consolato del mare cap. 196. Vedi Merci. Nave.*

BARCELLONA.

§ I.

Una delle Città principali della Spagna, e capitale della Catalogna con un buon porto mercantile nel Mediterraneo posto sotto il grado 41. 25 di lat. e 19. 50 di long. Le monete immaginarie delle quali Barcellona si serve in banco sono la doppia corrente valutata 4 piastre correnti, o 5 lire, e 12 soldi Catalani. Il ducatone per 357 maravedis, o 38 soldi 7 $\frac{4}{17}$ danari di Catalogna.

§ II.

Le scritture vi si tengono in lire, soldi, e danari Catalani: la lira si divide in 20 soldi, ed il soldo in 12 danari.

§ III.

L'uso delle lettere sovra Barcellona è riputato di 60 giorni di data, ed il cambio si regola presso a poco come a Madrid. *Vedi Madrid.*

§ IV.

Il quintale peso di commercio di questa Città, che è di 104 libbre di 12 oncie ciascuna, dividesi in 4 arobes, da 26 libbre ciascuno: questo quintale rende a Marsiglia circa 80 libbre, ma 100 libbre di Marsiglia non ne fanno che 80 e $\frac{1}{4}$ a Parigi; onde l'arobe di Barcellona renderà 16 libbre 9 oncie, 9 danari, e qualche cosa di più a Parigi.

§ V.

La quartera misura del grano contiene 12 cortanes, e 4 quarteras fanno un quarter Inglese.

§ VI.

La salma contiene 4 quarteras, o 48 cortanes; la carga corrisponde a 2 $\frac{1}{2}$ quarteras, o 30 cortanes.

§ VII.

La carga misura per i liquidi contiene 12 arobes, e corrisponde a 40 galloni d'Inghilterra.

§ VIII.

La carga di vino ed acquavite si divide in 16 cortanes 32 quarteras, o 128 quartos. La carga d'olio è composta di 4 arobes, 30 cortanes, o 120 quartos.

§ IX.

La pippa ordinaria di vino fa 4 cargas, che sono 60 veltes d'Amsterdam.

§ X.

La misura delle stoffe, e tele, detta canna, si divide in 8 palmos, e 6 palmos fanno circa l'auna di Francia.

BASILEA.

§ I.

GRANDE, e ricca Città delli XIII Cantoni, e capitale della Elvezia posta sotto il grado 47 di lat. ed il 25 di long. Il Reno su cui vi ha un bellissimo ponte di pietra la divide in due parti ineguali, e le agevola in gran parte il commercio.

§ II.

Le scritture de' negozianti vi si tengono in fiorini, creutzers, e peninghi. Il fiorino vale 60 creutzers, e il creutzers 5 peninghi.

In rixdaler, creutzers, e peninghi: il rixdaler vale 5 lire, o 60 soldi moneta del paese, o 108 creutzers; e 36 creutzers fanno una lira.

In lire, soldi, e danari: la lira vale 20 soldi, ed il soldo 12 danari.

Il rixdaler, e la lira sono monete immaginarie, e non sono in uso che presso li banchieri.

§ III.

Le lettere di cambio sovra Basilea sono comunemente a tanti giorni di vista, o di data: non vi è però in questa

città alcun regolamento di giorni a favore dopo la scadenza delle cambiali.

§ IV.

Se si prendono cambiali su Parigi, Lione, ed altre città della Francia si pagano in monete correnti di Francia, come Luigi d'oro nuovi a 9 fiorini, 36 creutzers.

§ V.

Da questa Città si fanno le tratte sovra le altre piazze cioè:
Sovra Amsterdam, Amburgo, e Londra a due mesi di data, sovente anche a giorni corti.
Sovra Ginevra a giorni corti.
Sovra Parigi a una, o due usanze, o a corti giorni.
Sovra Strasburgo a giorni corti, o a fiere.
Sovra Augusta, Norimberga, e Vienna a 14 giorni di vista.
Sovra Francfort, e Lipsia in fiere, o a giorni corti.
Sovra Milano, Genova, e Livorno a 15 giorni di vista, e qualche volta ad uno, o due mesi di data.
Sovra Lione in pagamento, o a qualche giorno di vista.
Sovra Zurigo a 8, o 15 giorni di vista.

§ VI.

Il peso di Basilea è uguale a quello di Parigi.

§ VII.

L'auna, e il braccio sono le due misure di lunghezza delle quali si servono in questa Città per le tele, e stoffe di lana, e seta: 13 braccia fannno 6 aune; laonde 100 aune saranno equivalenti a 216 braccia $\frac{2}{3}$: 15 braccia sono riputate uguali a 7 aune di Parigi, e 100 aune di Parigi sono 214 braccia $\frac{2}{7}$ a Basilea.

§ VIII.

Il sestiere chiamato nel paese Saum è la misura pei liquidi: il vino si vende al sestiere, che dividesi in 3 muids, o Ohoms. Il muid è di 32 pots della vecchia misura, ciò che torna pel sestiere a 96 pots, misura vecchia, o 120 della nuova; giacchè 4 pots della misura vecchia fanno 5 della nuova.

§ IX.

Il grano si vende a sacchi: il sacco si divide in 8 staj; lo stajo pesa 25 libbre, e così il sacco pesa 200 libbre.

BASTIMENTO.

Vedi NAVE.

BEAUCAIRE.

§ I.

PICCOLA Città della Francia nella Linguadocca inferiore sulla riva del Rodano posta sotto il grado 43. 43 di lat. e 18 di long. celebre per la sua fiera che si è una delle più considerabili dell'Europa. Questa fiera non ha più di tre giorni di lavoro per la franchigia; tuttavia la sua durata è di sei, e talora di sette giorni, e ciò perchè s'incontrano per lo più tre feste, ed una domenica che framezzano i tre giorni di lavoro. Comincia essa alli 22 di Luglio giorno della Maddalena, che è una delle tre feste. Se accade che la domenica sia in uno di essi giorni festivi la fiera non ha più di sei giorni, altrimenti ella ne ha sette: non ostante però la brevità del tempo della sua durata, sono così numerose le operazioni

di commercio che vi s'intraprendono, che si calcola per sei milioni di lire di negoziazione.

§ II.

Tutte le lettere di cambio, e biglietti pagabili in fiera debbono essere estinti al più tardi il giorno ultimo di essa avanti la mezza notte; in difetto di pagamento bisogna farle protestare all'indomani prima del mezzo giorno.

§ III.

Non vi sono in questa Città usi particolari per le scritture, e libri de' negozianti, e per le operazioni di cambio, giacchè gli Stati di Francia si regolano a norma della capitale. *Vedi Parigi.*

B E N I.

Vedi ALIENAZIONE. CREDITORI. FALLIMENTO. SEQUESTRO.

B E R G A M O.

§ I.

CITTÀ antica d'Italia nello Stato Veneto capitale del Bergamasco: la sua situazione a piè delle Alpi è sotto il grado 45 di lat. ed il 27 di long.

§ II.

Le scritture in questa Città si tengono in lire, soldi, e

danari, otto soldi correnti non ne fanno che sette di cambio. Le principali città che hanno un cambio aperto con Bergamo sono Milano, Venezia, e Zurigo.

§ III.

L'uso delle lettere di cambio tratte da Milano, e Venezia, v'è contato per 20 giorni, e quello delle lettere tratte da Zurigo per 15 giorni. Non si accorda a queste lettere alcun giorno di favore: quelle che sono a uso, o a tanti giorni di vista sono pagate il giorno della scadenza: le lettere a vista alla loro presentazione; ed allorchè le lettere a tanti giorni di vista non vengono accettate se ne fa il protesto lo stesso giorno, in cui esse sono presentate, e quelle che hanno una data certa sono protestate in difetto di pagamento il giorno della scadenza. Il protesto dee farsi al banco della giurisdizione del commercio.

§ IV.

Il peso si divide in leggiero, e forte: il primo con cui si pesa la seta, la coccioniglia, l'indigo, e le spezierìe è di 12 oncie: il forte che è per l'uso delle altre mercanzìe grossolane è di 30 oncie.

§ V.

Il braccio è la misura delle stoffe: 100 braccia di Bergamo non fanno che 57 aune e $\frac{1}{2}$ di Parigi.

§ VI.

La soma è la misura pei grani composta di 8 satari, e 9 $\frac{1}{2}$ di questi fa il moggio di Milano.

§ VII.

La brenta misura per i liquidi contiene 52 pinte.

BERLINO.

§ I.

Gran Città dell'Alemagna capitale degli Stati dell'Elettore di Brandeburgo al dì d'oggi Re di Prussia che vi fa la sua residenza ordinaria. Ella è situata sotto il 52 grado di lat. e 31 di long. la riviera di Sprée la divide in due parti, l'una delle quali ha il nome di Berlino, e l'altra quello di Coln: ella si è resa sommamente commerciante dalla comunicazione che ha avuta coll' Elba, e l'Oder per mezzo de' canali ingegnosamente praticativi.

§ II.

La sua Accademia delle scienze è assai rispettabile pel numero dei dotti letterati che la compongono sotto l'augusta protezione di un Principe cotanto amatore delle belle arti, e scienze, quanto è riconosciuto grande nel gabinetto, ed acclamato Eroe nelle guerre.

§ III.

A Berlino le scritture si tengono in risdales, gros, e fenings: la risdale vale 24 bons-gros, o 30 gros ordinarj: il bon-gros vale 12 fenins, ossia danari.

§ IV.

L'uso delle lettere di cambio su questa Città è di 14 giorni di vista da quello dell' accettazione. Queste lettere secondo l'editto del Re del 1751 gioiscono di 3 giorni di favore, con che l'ultimo non sia festa per li Cattolici, od Ebrei, in qual caso il pagamento dee farsi la vigilia: egli è però senza conseguenza per il portatore della lettera di lasciar passare

il terzo giorno di favore, basta che il protesto in difetto di pagamento si faccia all' indomani.

§ V.

Cento libbre di Berlino fanno 94 $\frac{1}{4}$ di Parigi: 100 aune di questa Città fanno 56 $\frac{1}{2}$ di Parigi: 200 quarti, o fiaschi di Berlino fanno una barrique di Bordeaux; e siccome la barrique fa 100 pots di Bordeaux, il quarto, o fiasco di Berlino non è per conseguenza che la metà della misura di Bordeaux.

BERNA.

§ I.

Città della Svizzera, e capitale d'un Cantone dello stesso nome posta sotto il grado 47 di lat. e 25. 10 di lung. La di lei situazione assai vantaggiosa in una lunga penisola formata dal fiume Aar che vi è navigabile fino al Reno, la rende non poco commerciabile.

§ II.

I libri de' negozianti si tengono a Berna in lire di 20 soldi, in soldi di 12 danari, e danari, ma vi si conta sovente anche in lire di 10 batzes, e il batze di 4 Keutzers: qualche volta anche per couronnes di 25 batzes.

§ III.

Li negozianti di questa Città rimettono a Geneva, e Basilea le lettere di cambio che tirano sullo straniere per esservi negoziate: del resto non vi è giorno di favore fissato per le lettere che vi sono pagabili.

§ IV.

La libbra di Berna è composta di 16 oncie, o 32 loths, o 128 quinteleins: ella corrisponde a 2 marcs, 1 oncia $\frac{1}{2}$ gros, e 6 grani del peso di Francia. Così 100 libbre peso mercantile di Berna fanno lib. 105 $\frac{4}{5}$ peso di commercio d'Amsterdam

§ V.

Vi sono diverse misure per i liquidi, la più grande è detta Land-fass, e contiene 6 saums, 24 eimers, o 600 maas: il saum ha 4 eimers, e l'eimer 25 maas, 100 maas rispondono a 138 $\frac{1}{2}$ mingles d'Amsterdam.

§ VI.

L'auna misura 240 $\frac{1}{10}$ linee di Francia, e 100 aune di Berna fanno 78 $\frac{23}{50}$ d'Amsterdam.

BIANCO.

§ I.

CHIAMASI in commercio *bianco signato*, o *signatura in bianco* qualunque foglio di carta contenente il semplice nome di colui che vuole obbligarsi, o transigere alla discrezione di un terzo cui confida il foglio signato in qualità d'arbitro, o amico, dandoli la facoltà di riempirlo di ciò che giudicherà ragionevole per togliere di mezzo le contestazioni che avea con un altro.

§ II.

È pure detto bianco dai negozianti lo spazio non scritto che trovasi sui libri giornali del loro commercio, locchè è proibito per l'abuso che se ne può fare. *Vedi Libri.*

BIGLIETTI.

§ I.

Biglietto in generale si è uno scritto succinto fatto con signatura privata in forza del quale si obbliga taluno verso un altro a sborsare qualche somma in un dato tempo mediante un certo valore ricevuto.

§ II.

In diverse piazze commercianti, e specialmente in tutta la Francia si è introdotta una specie di biglietti detti di cambio, per mezzo de' quali è facile all' uopo il ritrovare del danaro per le più pronte operazioni di commercio, onde si sono dati ad essi li stessi privilegj delle lettere di cambio.

§ III.

In Francia qualunque biglietto di cambio dee essere fatto, e concepito per causa di cambiale data, o da darsi: quindi non è se non la causa che forma il biglietto di cambio. *Ordin. del comm. del* 1673. *tit.* 5. *art.* 27.

§ IV.

Prescrive inoltre la stessa ordinanza agli articoli 27, 28, e 29, che nei biglietti spediti per lettera di cambio già tratta, è d'uopo, che si faccia menzione di quegli su cui la cambiale è tratta, di colui che ne ha pagato il valore, e se il pagamento sia seguito in danari, merci, o altri effetti: e per lettere di cambio da trarsi, che debbano anche far menzione del luogo in cui le medesime hanno da trarsi, se il valore sia stato ricevuto, e da chi, in qual tempo, ed a cui saranno pagate,

giacchè altrimenti spediti non potrebbero considerarsi se non se per biglietti di danaro prestato.

§ V.

Il biglietto di cambio è parimenti soggetto dalla detta ordinanza alle stesse diligenze introdottesi per le cambiali, ed importano per fino la prigionìa : *d^a. Ordin. tit.* 7. *art.* 1. *Vedi Lettere di cambio.*

Questa esecuzione personale per biglietti di cambio non soddisfatti s'intende però ristretta *dal d^o. art* 1. ai soli biglietti passati tra due negozianti per valuta ricevuta in contanti, o in mercanzìe, onde è d'uopo che il creditore non meno che il debitore siano negozianti, giacchè altrimenti sarebbero essi biglietti di prestito non così privilegiati. *Bornier comment. al d^o. art.* 1. *Dupuy des lettres de change chap.* 18. § 8. & 9.

§ VI.

Li biglietti di cambio si distinguono in Francia in diverse specie, e sono

§ VII.

Biglietto *a ordine* che vuol dire pagabile alla persona nominata, o al suo ordine *valor ricevuto dal tale*, *ed in tali specie*, e allora dee soddisfarsi alla scadenza senza alcuna dilazione, se il valore è stato pagato in danaro ; e nel mese, se il valore sarà dato in mercanzìe : questa sorta di biglietto porta seco il privilegio della prigionìa, ed è pressocchè della natura del primo. *Bornier loc. cit.*

§ VIII.

Biglietto *pagabile al portatore* è quello che dee soddisfarsi a qualunque siasi che lo presenti al pagamento : in questo come in tutti gli altri biglietti di cambio dee farsi menzione, se il valore sia stato ricevuto in contanti, o in mercanzìe,

e da qual persona; non gode però esso d'alcuna dilazione per essere pagato, salvo quella d'un mese qualora sia spedito per valore in mercanzie. *Dichiarazione del Re di Francia all'art.* 4 *della detta Ordinanza del commercio* 1673 *in data delli* 28 *Novembre* 1713. *Altra delli* 20 *Febbrajo* 1714 *ed ultima delli* 21 *Gennajo* 1721.

Riguardo a questa specie di biglietto pagabile al portatore vi è un regolamento particolare per la città di Bordeaux delli 5 Settembre 1685.

§ IX.

Biglietto *negoziato* chiamasi quello che è passato in terza mano per mezzo dell'indossamento; così ogni biglietto pagabile al portatore si dee considerare negoziato, e sarà perciò questi obbligato a fare le sue diligenze contro il debitore nello spazio di giorni 10, se lo stesso biglietto è per valore ricevuto in danari, o in lettere di cambio somministrate, o da somministrarsi; e fra tre mesi se egli è per merci, od altri effetti, da contarsi tali dilazioni dall'indomani della scadenza. *Ordin. del comm. detto tit.* 5. *art.* 31.

§ X.

Le diligenze però che convien fare in difetto di pagamento d'un biglietto sono diverse da quelle solite praticarsi per mancanza di estinzione delle cambiali, giacchè per il primo non fa d'uopo di protesto, ma soltanto d'una semplice intimazione. *Bornier alla detta Ordin. del comm. Savary parfait négoc. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 10. *e nel dizion. univers. art. Billets.*

§ XI.

L'uso de' biglietti di cambio è passato anche in qualche parte nei nostri Stati sotto il nome di biglietti bancarii; e si riducono questi alle promesse pagabili all'ordine tra banchieri, negozianti, mercanti, e mastri fabbricatori di stoffe per causa di danaro a prestito, o di lettere di cambio, op-

pure di mercimonio; e come tali godono essi degli stessi privilegj introdottisi per le lettere di cambio, con ciò però che siavi espressa la causa specifica del debito da medesimi portato. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 35. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. §. 44. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 20 *Febbrajo* 1783. *Rifer. Ghiliossi nella causa Gioannetti e compagnia contro Rignon. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 6 *Marzo* 1760. *Rifer. Ratti.*

Quindi non essendo il biglietto in tal guisa spedito non si considera per bancario, e per conseguenza non gode de' vantaggi alle cambiali accordati. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 31 *Gennajo* 1738. *Rifer. Lanfranchi nella causa Rabby contro Arduin. Altra delli* 7 *Marzo* 1741. *Rifer. Lanfranchi di Ronsecco nella causa Mandina contro Finasso. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 14 *Aprile* 1785. *Rifer. Azuni nella causa di Stefano Machetti contro il negoziante Giacomo Boyol.*

§ XII.

In Prussia, in Danimarca, e nell'Austria distinguendosi li biglietti di cambio dalle lettere cambiali tratte da una piazza all'altra non si accordano ai primi tutti li privilegj che godono le seconde, ma hanno qualche particolare riguardo nei tribunali di commercio. *Ordin de' cambj d'Austria art.* 47. *e* 54. *di Prussia art.* 34. *Codex. Leg. Danic. lib.* 5. *cap.* 14 § 19.

§ XIII.

BIGLIETTO DI SOFFERENZA.

Egli è un biglietto solito accordarsi ad un negoziante dalla dogana d' Inghilterra portante la facoltà di poter trafficare da un porto all' altro di quel Regno senza pagamento de' soliti dritti.

§ XIV.

BIGLIETTO LOMBARDO.

Biglietto d'un uso, e figura straordinaria stabilito da lungo tempo in Italia, e nelle Fiandre, e dappoi il 1716 adottato anche in Francia. Egli è questo di pergamena tagliato in angolo acuto, e serve principalmente qualora un particolare vuol interessarsi sovra una nave caricata per qualche viaggio di lungo corso: porta questi in tal caso il suo danaro al negoziante armatore da cui si registra nel libro di cassa il di lui nome, e la somma che vi depone; quindi scrive sovra un pezzo di pergamena della figura suddetta, che è della larghezza di 12 in 15 linee, e di 7 in 8 pollici di lunghezza, il nome, e la somma registrata, e tagliando esso biglietto da un angolo all'altro in linea diagonale, ne tiene la metà presso di se, e consegna l'altra all'interessato affine lo riporti al ritorno della nave per confrontare le due parti insieme prima della restituzione della somma, e profitti ricavatisi.

B I L A N C I A.

§ I.

IMPIEGASI questa parola bilancia in un senso figurato dai negozianti, mercanti, e tenitori di libri per esprimere lo stato finale d'un libro di conto acciò si possano conoscere le esazioni, e le spese essendo compensate, e bilanciate, quanto gli debba restar di netto, o quanto ha perduto, o guadagnato.

§ II.

Dicesi pure bilancia la dichiarazione che fanno li padroni delle navi delle merci, ed altri effetti de' quali sono cariche:

questa parola si usa in questo senso fra li mercanti che trafficano nell' Olanda pei fiumi del Reno, e della Mosa, come è prescritto dall'art. 122. della nuova tariffa d'Olanda del 1725.

BILANCIO.

§ I.

Egli è un libro di cui li banchieri, negozianti, e mercatanti si servono per scrivere, e notare i loro debiti, e crediti. *Vedi Libri. Scartafaccio.*

§ II.

Li negozianti di Lione chiamavano per il passato bilancio delle accettazioni un piccolo libro che portavano sulla piazza per annotarvi tutte le lettere di cambio tratte sovra di essi, l'accettazione delle quali si facea consistere in una piccola croce apposta a lato della cambiale registrata nel medesimo: se essi voleano deliberare sull'accettazione vi apponevano un V che significava *vista*, ed al contrario non accettandola vi notavano *S. P.* che dicea *sotto protesto.* Quest' uso però è stato abolito col regolamento del Re emanato per essa Città li 2 Giugno 1667 confermato dippoi dall'art. 7. dell'Ordin. di Franc. del comm. del 1673. tit. 5. e si è prescritto nell' art. 3. del medesimo, che le accettazioni delle cambiali si dovessero fare in scritti, datate, e signate da quegli sui quali fossero tratte. *Vedi Lione.*

§ III.

Qualunque negoziante che si renda fallito è per ogni dove obbligato di presentare a' suoi creditori un bilancio che contenga lo stato veridico de' suoi affari, ed operazioni di commercio acciò possa seco loro trattare un accordo. *Vedi Accordo.*

§ IV.

In qual tempo debba il fallito presentare il bilancio alli

di lui creditori, in qual guisa, e sotto quali pene. *Vedi Fallimento.*

§ V.

Il bilancio formato da un amministratore di negozio, non può avere la stessa forza dei libri dell'amministrazione, e perciò non prova giammai essere perfettamente resi li conti della medesima. *Casaregis de comm. disc.* 102. *Vedi Rendimento di conti.*

§ VI.

Affinchè un bilancio possa dirsi fatto a dovere è d'uopo, che si eseguisca da un perito, o da persona legittimamente a ciò deputata, ed allora soltanto serve di qualche prova in giudizio, ma dee sempre contenere tutte le partite specificate del debito, e credito coll'espressione delle causali, giacchè servendo egli di rendimento di conti deve intelligibilmente spiegare ogni partita in esso apposta; ed altrimenti fatto si rende di nessuna forza. *Leg.* 10. § 2. *ff. de edendo. Leg.* 46 § 5 *ff. de admin. & peric. tut. Argum. Leg.* 4. *cod. de navicular. Vedi Calcolo. Conto.*

§ VII.

Un bilancio s'intende approvato dalla ritenzione assieme al silenzio di colui cui siasi presentato. *Leg.* 47. § 1. *ff. de pact. Rota Genuen. de mercat. decis.* 138. & 176. *de Luca de camb disc.* 13. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 30. *n°.* 62. & 63. *Vedi Conto.*

§ VIII.

La semplice ritenzione però del bilancio non prova già essere stati resi li conti, ed approvati, quantunque non si fosse da ciò riclamato; ma soltanto si presume accettato sotto condizione se concordasse coi libri maestri del negozio. *Menochius de tacit. & ambig. lib.* 3. *præsumpt.* 65. *n°.* 15. *Mascar. de probat. conclus.* 480. *n°.* 5. & *conclus.* 626. *n°.* 39. *Ansaldus de comm. disc.* 66. *n°.* 16.

Occorrendo un errore su qualche partita descritta in un bilancio dee tutto esso nuovamente rivedersi, ed esaminarsi giacchè per ragione dell' individuità dell'atto, riconosciuto che siasi l'errore d'una partita è d'uopo riassumere il calcolo di tutta l'amministrazione. *Leg.* 50. *&* 82 *vers. sed illud. ff. de condit. & demonstr. Menochius de arbitr. judic. cas.* 209. *n°.* 20. *Casaregis de comm. disc.* 102. *n°.* 80. *&* 81. *Vedi Calcolo. Errore, Rendimento di conti.*

B O Ç C A P O R T O.

Vedi N A V E.

B O L O G N A.

§ I.

CITTÀ antica d'Italia capitale del Bolognese, e dipendente con certe condizioni dallo Stato Ecclesiastico, situata sotto il 50 grado di lat. e 19. di long. I diversi grandiosi edificj che vi si ammirano, la più parte delle contrade a porticati, le sue fontane, ed il suo commercio la fanno considerare come una delle più belle, e ricche Città dell'Italia.

§ II.

La maggior parte de' negozianti tengono i libri in lire, soldi, e danari di banco, altri li tengono in piastre, e bajocchi, o bolognini: la lira vale 20 soldi, e questo 12 danari: la piastra 85 bajocchi, ossian soldi, o bolognini. Altri negozianti li tengono parimente in lire, soldi, e danari moneta di piazza, detta volgarmente moneta lunga fuori banco.

§ III.

Bologna fa il suo commercio per via di Genova, e di Li-

vorno, ond' è che le altre piazze mercantili operano li loro cambj con Bologna per mezzo di queste due Città, e talvolta anche per quella di Venezia.

§ IV.

L'uso delle lettere di cambio su questa piazza è d' otto giorni di vista, non compreso quello dell'accettazione, e della scadenza; cosicchè non è che al nono giorno che si dee protestare una cambiale in mancanza di pagamento, ed ove questo fosse festivo si differisce al primo giorno di lavoro; nè vi è alcun giorno di favore.

§ V.

Tutte le lettere di cambio sono pagate sulla piazza di Bologna in danaro di banco, ove esse non siano stipulate pagabili in moneta fuori banco, o che il portatore se ne accontenti, ed in questo caso se ne determina l'aggio secondo il corso attuale della piazza.

§ VI.

Egli è d'uso in questa piazza di tirare le lettere di cambio a uno, o due mesi di data sulla Francia, Olanda, e Alemagna, e a diversi giorni di vista sulle piazze d'Italia.

§ VII.

Cento libbre di Bologna non fanno che 75. $\frac{1}{4}$ di Parigi; e si è calcolato, che il marco di Francia rendeva otto oncie, ed un ottavo a Bologna.

§ VIII.

Il braccio serve a misurare le stoffe: cento braccia non ascendono che a 54 aune di Parigi.

§ IX.

La misura pei grani si chiama corba, che pesa circa 160 libbre di Bologna: questa misura si divide in due staja, e lo stajo in varie altre misure.

§ X.

La misura per il vino è anche detta corba di 60 boccali, ciascuno de' quali pesa 40 oncie, onde la corba pesa 200 libbre di Bologna.

BOLZANO.

§ I.

Città nel Tirolo Provincia degli Stati d'Austria situata sotto il 46 grado di lat. e 29 di long. In Bolzano si cangiano le mercanzìe d'Alemagna con quelle d'Italia nel tempo delle sue fiere, che vi si tengono quattro volte all'anno: la prima alla metà di Quaresima; la seconda al primo lunedì dopo il Corpus Domini; la terza all'indomani della Natività della Vergine, che chiamasi fiera d'Egide, o di S. Gilles; la quarta il primo giorno di lavoro dopo la festa di Sant'Andrea. Ciascuna di queste fiere dura 15 giorni: li principali negozianti stranieri, che frequentano ordinariamente queste fiere sono matricolati in essa Città, e vi godono diversi privilegj.

§ II.

I libri de' negozianti vi si tengono in fiorini, kreutzers, e fenins moneta corrente detta altrimenti moneta lunga. Il fiorino corrente, o di cambio vale 60 kreut. il kreut. vale 4 fenins, la risdale moneta lunga vale 90 kreut. ma in fatto di cambio ne vale 93; cosicchè la moneta corrente varia ordinariamente da quella di cambio del tre per cento.

§ III.

In questa Città non si pagano le lettere di cambio indossate, nè vi è alcun giorno di favore dopo la scadenza, perchè le cambiali non si tirano che pagabili nelle quattro fiere, e debbono essere accettate ne' 12 primi giorni di ciascuna, giacchè il pagamento ha luogo dappoi il terzo fino al quindicesimo giorno inclusivamente: se a quest' epoca non sono accettate, o pagate debbono protestarsi il quindicesimo giorno prima di tramontare il sole: nel resto non è permesso di accettare, pagare, o far protestare lettere di cambio, o biglietti indossati, sotto pena di scudi 200 d'emenda.

§ IV.

Il peso di commercio detto saum è di 4 centners, o di 400 libbre, il centner, o quintale di 100 lib. corrisponde a 101 $\frac{1}{2}$ lib. peso di commercio d'Amsterdam.

§ V.

La muthe misura pei liquidi, e olio contiene lib. 117 $\frac{2}{3}$ peso d'Amsterdam.

§ VI.

L'auna di Bolzano è di linee 350 $\frac{1}{10}$ misura di Francia: il braccio si è di 243 $\frac{7}{10}$ misura parimente di Francia.

BOMERIE.

§ I.

Voce usitata nel commercio marittimo particolarmente sulle coste della Normandia: bomerie è una specie di contratto, ossia prestito di danaro a cambio marittimo detto altrove Grossa Avventura assignato sulla chiglia d'una nave, diverso

dal contratto di assicuranza in ciò che nulla è dovuto in virtù di tal contratto in caso di naufragio della nave, ma soltanto qualora essa arriva a buon porto. *Guid. de la mer chap.* 18. *Savary. Diction. univers.* Wolff. § 680 & 681 distingue il danaro Trajetizio di cui parlan le leggi Romane, dalla Bomerie; egli chiama Trajetizio il danaro dato sulle merci, e Bomerie quello dato sul corpo della nave; ma la natura del contratto è la stessa nei due casi come vedrassi diffusamente all' articolo Cambio marittimo.

BONA FEDE.

§ I.

NELLE contrattazioni mercantili si dee sempre avere il principale riguardo alla bona fede de' contraenti come al primo mobile del traffico, e della negoziazione; quindi non debbonsi mai attendere tutte le regole del Dritto comune in quella medesima forza che si esige nel foro ordinario, mentre in favore del pubblico commercio debbesi sovente recedere da queste per dar luogo alla pura equità. *Rota Florent. in Florent. accomand.* 25. *Agosto* 1705. *e nel Tesoro Ombrosiano decis.* 15. *n°.* 32. *& decis.* 16. *n°.* 19. *Marquardus de jure mercator. lib.* 2. *cap.* 11. *n°.* 98. *Stracha de spons. mercator. part.* 5. *n°.* 12. *Santerna de spons. mercator. n°.* 12. *Ansaldus de comm. disc.* 144. *n°.* 10. *&* 11. *& disc.* 190. *n°.* 13. *Casareg. nel Cambista istruito cap.* 1. *n°.* 1. *& cap.* 5. *n°.* 17. *Vedi Discorso preliminare di questo Dizionario pag. XV. e XVI.*

§ II.

La bona fede non permette, che si soddisfaccia due volte lo stesso debito. *Leg.* 136. *ff. de regul. jur. leg.* 25. § 1. *de usur. & leg.* 48. *in princ. ff. de adquir. rerum domin. Ansaldus de comm. disc.* 26. *n°.* 48. *& disc.* 44. *n°.* 8. nè meno scusa dalla restituzione de'cambj illegittimamente esatti. *Ansaldus de comm. disc.* 65. *n°.* 29. 30. *&* 31. *Casaregis de comm. disc.* 148. *n°.* 45.

§ III.

Chiunque acquistasse con bona fede l' altrui roba, e con titolo dalle leggi non riprovato sarà dispensato dalla restituzione, eccetto però quello che avrà lucrato in conseguenza d' un tal acquisto. *Leg.* 18. *ff. quod metus causa gest. Leg.* 26. *&* 28. *ff. de petit. hæredit. Grotius de jur. bel. et pac. lib.* 2. *cap.* 10.

§ IV.

Quantunque la bona fede possa nascere da causa ingiusta, e temeraria come afferma il Menochio *de recuper. remed.* 13. *n°.* 35, non giustificherà essa perciò l' atto, nè renderà lecito l' acquisto, ma potrà soltanto scusare dalla pena, che incorrerebbesi per il fatto illecito, e riprovato: onde se non si commette la colpa lata (eguale al dolo nelle pecuniarie) si cade almeno nella leve, o levissima, cioè nel non avere diligentemente indagato se il dato acquisto, od altro potea debitamente farsi. *Gratian. discept. forens. cap.* 14. *n°.* 12. *& seq. Menochius de recuper. remed.* 5. *n°.* 61. *&* 62.

§ V.

Qualunque cosa, che si possegga con bona fede si dee considerare fra li beni del possessore. *Leg.* 49. *ff. de verb. signif. & Leg.* 52. *ff. de adquir. rer. domin*: ciò però non impedisce al vero padrone, in di cui pregiudicio siasi la medesima alienata, di poterla vindicare, e riaverla; imperciocchè la bona fede dell' alienante, o venditore, o compratore non può mai convalidare un titolo che fin dal principio era nullo per difetto di proprietà, e vero dominio. *Leg.* 28. *ff. de contr. empt. Leg.* 48. *ff. de adquir. rer. domin. Leg.* 3. *ff. de in rem verso. Leg.* 25. *ff. de usur. Leg.* 22. *cod. de rei vindic. Scaccia de comm. & camb.* § 1. *quæst* 1. *n°.* 556. *Salgado labyr. credit. cap.* 32. *n°.* 10. *&* 11. *Gratianus discept. foren. cap.* 194. *n°.* 17. *& cap.* 130. *n°.* 26. *&* 28.

§ VI.

La bona fede de' contraenti si dee sempre presumere, qualora il lucro, ed il danno si riconosca tra loro egualmente diviso. *Arg. leg.* 67. § 1. *ff. de ritu nupt. Arg. leg.* 8. *in princ. ff. de excusat. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 2. *tit.* 4.

§ VII.

Chiunque comprasse una cosa per mezzo di terza persona si dee presumere di avere ciò eseguito con bona fede, onde il contratto sarà valido semprecchè siegua tra persone, e di cose dalla legge non proibite. *Leg.* 5. § 2. 3. & 4. *ff. de auctor. et consen. tutor. Mantica de tacit. et amb. lib.* 4. *tit.* 28.

§ VIII.

Siccome la bona fede non ha luogo ne' contratti usurarii nei quali essa non è mai attendibile, così le usure, e frutti percevuti da simili contratti debbono restituirsi non ostante tutta la bona fede del creditore. *Rota Florent. decis.* 42. *n°.* 6. *tom.* 3. *thes. ombros. et decis.* 35. *n°.* 31. *et* 33. *tom. VI. thes. ombros. Leotard. de usur. quæst.* 805. *n°.* 60. *Card. de Luca de censib. disc.* 10. *n°.* 12. *Cencius de censib. quæst.* 88. *n°.* 12.

§ IX.

Colui che soddisfa ad una parte del suo debito dimostra di riconoscere la buona fede del di lui creditore, onde non potrà più opporre a questi l' eccezione del danaro non numerato. *Leg.* 4. *cod. de non numer. pecun.* salvocchè nell' atto del pagamento protestasse, che egli non lo eseguisce con animo di riconoscere il suo debito. *Leg.* 2. *ff. de condit. indeb.* *Vedi di più Contratto. Negoziante. Usure.*

BORDEAUX.

§ I.

UNA delle più belle, e più commercianti Città della Francia, Capitale della Guienna, situata in forma di mezza luna sulla riva sinistra della Garonna a 16. leghe e ½ sud-est della sua imboccatura nell'Oceano, e sotto il grado 44. 50. 18. di lat. e 16. 55. 52. di long. La comodità, e sicurezza del suo porto attira le navi di tutte le nazioni dell'Europa, non meno che delle altre parti del globo.

§ II.

Si tengono ogni anno in questa città due fiere considerabili che durano per lo spazio di giorni 15. caduna: la loro franchigia consiste nell'esenzione dal dritto di *Comptablie.* dritto che pagasi per l'entrata, e l'uscita d'ogni sorta di mercanzie: la prima di queste due fiere chiamata fiera di Marzo ha principio il primo di tal mese: la seconda detta fiera d'Ottobre, perchè alli 15 di questo se ne fa l'apertura.

§ III.

I libri de'negozianti si tengono a Bordeaux in lire, soldi, e denari come nella sua dominante. *Vedi Parigi.*

§ IV.

Le lettere di cambio, e biglietti pagabili in fiera non essendo soddisfatti debbono protestarsi il giorno ultimo della fiera: se essi sono pagabili in un giorno determinato della fiera debbono essere estinti lo stesso giorno, ed in difetto parimente protestati lo stesso giorno; sono per altro in uso di differire li protesti sino al giorno ultimo della fiera.

§ V.

Riguardo alle lettere di cambio, e biglietti pagabili fuor di fiera, se sono a vista debbono pagarsi alla loro presentazione, ed in difetto di pagamento vengono le cambiali protestate l' istesso giorno; se però a più giorni di vista, ad uno, o più usi godono di dieci giorni di favore, che cominciano l'indomani della scadenza.

§ VI.

Li biglietti ad ordine per valore ricevuto in mercanzie; sono rescritti a tergo e godono pure di dieci giorni di grazia; in difetto di pagamento debbono protestarsi l' ultimo dei dieci giorni di grazia, che parimente hanno cominciamento l' indomani del termine: e se un biglietto per valore in mercanzie, sebbene a ordine è presentato dalla persona, all'ordine, della quale ei fu tratto, non si paghi alla scadenza, si suole accordare al debitore una dilazione di tre mesi; ma per ovviare a simili difficoltà, un tal biglietto protestasi prima che li tre mesi siano trascorsi intieramente.

§ VII.

La libbra, e l' auna parimente come a Parigi.

§ VIII.

Il tonnello è tassato di quattro baricche, la baricca di 10 pots di Bordeaux, ciascuno de' quali fa pinte 2 $\frac{1}{2}$ di Parigi.

§ IX.

Le acquavite vi si vendono sul piè di 32 verghe: gli olj d'olivo al quintale brutto con una tara di 17 in 18 per cento.

§ X.

Il mele al tonnello di 6 pipots, il pipot di 230 in 250 lib. peso di Bordeaux.

BREMA.

§ I.

CAPITALE d'un ducato, a cui essa da il nome nel circolo della bassa Sassonia sotto il 53 grado di lat. e 26 di long. questa città è una delle anseatiche libera, ed Imperiale situata sul Wézer a 15 miglia di distanza dall' imboccatura nel mare del Nord: il suo commercio di banco sarebbe più considerevole, se la vicinanza d'Amburgo non ne fosse l'ostacolo.

§ II.

Li negozianti tengono li libri in risdales, e gros: il risdale vale 7 marcs, o 72 gros, il marc vale 24 gros: la moneta di cambio è composta di pezze vecchie di $\frac{2}{3}$ e la moneta corrente di pezze nuove parimente di $\frac{2}{3}$ vale poco meno dell' altra.

§ III.

L'uso delle lettere di cambio in questa città si conta per Londra d'un mese di data: per tutte le piazze dell' Impero di 14 giorni di vista: per Amsterdam, e le altre piazze bisogna stipulare il numero de' giorni che si vuole che la lettera abbia corso: le lettere pagabili in questa piazza gioiscono d'otto giorni di favore, eccetto quelle che sono a certi giorni determinati di vista, e quelle che sono pagabili al portatore.

§ IV.

La libbra detta pfund peso di commercio ha 10380 as peso d'Olanda. Il schifpfund, o schtb, è composto di 2 $\frac{1}{2}$ centners o di 290 lb. Il centner, o quintale è di 116 lb.

§ V.

La carica di ferro detta eizervage è di 120 lib. la libbra forte di 300 lib.

§ VI.

L'auna è di due piedi di Brema, o 256 $\frac{3}{5}$ linee di Parigi.

BRESLAVIA.

§ I.

CITTA d'Alemagna situata sulla riva sinistra del fiume Oder presso la sboccatura di questo nell'Ohlau sotto il grado 51 di lat. e 34 di long. Ella è la Capitale della Silesia, e d'un Ducato particolare appartenente al dì d'oggi al Re di Prussia. Dappoi il 1742 vi si tengono due fiere all'anno una delle quali è fissata al lunedì dopo la quarta domenica di quaresima, e l'altra al lunedì precedente la natività della Vergine, e non durano che otto giorni caduna.

§ II.

Li negozianti tengono i loro libri di conto in risdales, silver-gros, e fenins: altri in risdales, kreutzers, e fenins. La risd. vale 30 silver-gros, o 90 kreut. il silver-gros vale 3 kreut. o 12 fenins, il kreut. vale 4 fenins.

§ III.

L'uso delle lettere di cambio sovra Breslavia è di 14 giorni dopo quello dell'accettazione: in conformità degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza di cambio del mese di Novembre 1672. Queste lettere debbono godere di 6 giorni di favore: le altre a vista non hanno che 24 ore dopo la presentazione.

§ IV.

Le lettere di cambio pagabili in Breslavia gioiscono solamente di 3 giorni di favore in virtù dell' ordinanza del Re di Prussia del 1751; ma quelle che sono pagabili nel tempo delle due anzidette fiere debbono essere soddisfatte pendente gli ultimi 4 giorni di ciascuna, ed è necessario in difetto di pagamento di farle protestare lo stesso giorno prima di tramontare il sole:

§ V.

Libbre 100 di Breslavia non sono che 83 $\frac{1}{3}$ di Parigi, e 100 aune di essa città sono 46 $\frac{1}{6}$ di Parigi.

§ VI.

Il malter misura per le granaglie contiene 12 scheffels 48 viertels, 192 metzen, o 768 moessels. L' eimer misura per i liquidi ha 20 topf. 80 quarts. o 320 quartiers. Cento quarts di Breslavia fanno 58 $\frac{1}{8}$ mingles d'Amsterdam.

B R E V E T.

Vedi POLIZZA DI CARICO.

B R U N S W I C H.

§ I.

GRANDE e forte città d'Alemagna nel circolo della Bassa Sassonia altre volte Imperiale, e libera: ella è posta sul Fiume Ocher, sotto il grado 52. 15 di lat. e 28 di long.

§ II.

Le scritture, e libri, pesi, e misure si tengono in questa città come in Alemagna. *Vedi Vienna.*

§ III.

Il cambio sulle altre città dell' Europa si regola in Brunswich in conformità di quello che ha corso in Berlino, e Lipsia.

§ IV.

L' uso delle lettere di cambio è di 14 giorni dalla data dell' accettazione: non v' è alcun giorno fisso di favore, ma li portatori delle medesime possono in certi casi accordarne fino a tre.

§ V.

Le lettere di cambio pagabili in questa città pendente le due fiere che vi si tengono ogni anno, si accettano il venerdì della prima settimana, ed il pagamento deve farsi il giovedì della seconda settimana successiva di ciascuna fiera.

BRUXELLES.

§ I.

BELLA e ricca città de' paesi bassi, Capitale del Brabante Austriaco posta sul fiume Senna che vi passa in più canali, e sotto il grado 50. 51 di lat. e 21. 56 di long.: ella è la residenza de' Governatori Generali de' paesi bassi: la maggior parte del commercio che ella facea altre volte è passato nelle mani degli Olandesi, ma conserva sempre una riputazione nelle sue manifatture.

§ II.

Le scritture, e libri de' negozianti vi si tengono nella stessa guisa praticata in Anversa, sulli di cui usi si regola anche per le lettere di cambio. *Vedi Anversa.*

C

C

C A B

CABOTAGGIO.

§ I.

VOCE usata nel commercio marittimo che spiega la cognizione degli ancoraggi, banchi di sabbia, correnti, e maree lungo le coste, e spiagge del mare: significa altresì la navigazione, che si fa di porto in porto, o da una costa all'altra. *Diction. de Marine. Regolamento di Francia delli* 20. *Agosto* 1673. *art.* 3.

§ II.

Le nazioni trafficanti per favorire i loro sudditi nella navigazione del cabotaggio hanno assoggettato li navigatori stranieri ad un dritto fisso per ciascun tonnello di portata: gli Olandesi in Francia sonosi sottoposti a questo dritto; ma egli è di così poco rilievo, e la loro economia cotanto studiata, che li Francesi durano tuttavia fatica ad entrare in concorrenza con essi.

§ III.

In Francia si conoscono due sorta di cabotaggio, cioè il grande, ed il piccolo: il primo fu stabilito col regolamento delli 18 Ottobre 1740 art. 2 per la navigazione in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Amburgo, ed altre isole, e terre al di là dello stretto di Gibilterra: il piccolo cabotaggio fissato dall' art. 40 dello stesso regolamento, concerne gli altri viaggi, e la navigazione per li porti di Provenza, e

Linguadocca ; compresovi anche il porto di Nizza, Villa franca, e Principato di Monaco, fino al capo Creutz ne' confini del Rossiglione. *d°. regolam. art.* 3.

CADICE.

§ I.

RICCA Città di Spagna nella costa occidentale dell'Andaluzia al nord dello stretto di Gibilterra, da cui è distante 18 leghe, posta sotto il grado 36. 25 di lat. e 12 di long. questa città è assai bella, e può riguardarsi come il centro di tutto il commercio che la Spagna fa colle Indie occidentali per mezzo del suo gran porto.

§ II.

Le scritture, e libri de' negozianti si tengono in cadice ; non meno che le monete nella stessa guisa della sua Capitale. *Vedi Madrid.*

§ III.

Le lettere di cambio si traggono ordinariamente da Cadice sulla Francia, Inghilterra, e Olanda a 1. uso, o 1. e ½ a due, o tre mesi di data, ossia 60, o 90 giorni: sovra Lisbona a 15 giorni di vista: e sull' Italia a più giorni di vista.

§ IV.

L'uso delle lettere di cambio tratte dallo straniere sovra Cadice è contato per 60 giorni di data, a riserva di quelle che sono tratte dalla Francia ; il di cui uso è d' un mese. I giorni di favore accordati per il pagamento delle lettere sono fissati a sei, li quali trascorsi, se il portatore manca di fare il protesto in caso di rifiuto di pagamento perde il suo

dritto contro l'accettante, e rendendosi questi fallito risponde dell' evenimento riguardo al traente.

§ V.

Il peso di Cadice detto arrobe è di 25 libbre, le quali non ne fanno che 23, e 5 oncie di Parigi.

§ VI.

La misura per le stoffe si chiama vara, cento delle quali non sono che 71 $\frac{1}{8}$ aune di Francia.

§ VII.

La fanega è la misura de' grani, e 100 faneghe sono soltanto 38 setiers di Parigi. Li vini si vendono all' arrobe di 25 libbre. Gli olj alla pipa di 34 arrobes, che fanno circa 792 libbre di Parigi.

CAGLIARI.

§ I.

Città Capitale, la più popolata, nobile, e commerciante del Regno di Sardegna, di cui porta il titolo l' antichissima e sempre Augusta Real Casa di Savoja che lo possiede pacificamente dappoi il 1720 in seguito al trattato di Londra delli 2 Agosto 1718 cap. 2 art. 1, e 2. Ella è posta nella parte meridionale dell' Isola pressocchè nel centro del mediterraneo sotto il grado 39. 20 di lat. e 27. 7 di long. Il porto della terraferma più vicino a questa città è quello di Tunisi, onde molti geografi credono Cagliari appartenere più all'Affrica che all' Europa.

Cc 2

§ II.

Cagliari è la sede d'un Vice-Re, il quale governa con autorità Vice-regia tutto quel regno: ella ha pure un Magistrato Supremo detto Reale Udienza composto di due camere una civile, e l'altra criminale alle quali presiede un Reggente per la grande Cancellerìa, che è capo anche del Magistrato del Consolato composto di due Giudiei della Reale Udienza, e di due Consoli negozianti eretto con Editto del Re Carlo Emanuele delli 30 Agosto 1770, abolita l'antica forma che vi era di terminare le cause mercantili, rapportata nelle Prammatiche generali, *Tom.* 2. *tit.* 44.

§ III.

Cagliari non ha alcun porto, ma il suo Golfo, che li stà al mezzo giorno, per la naturale disposizione, ampiezza, e fondo, è riconosciuto capace di accogliere con sicurezza qualunque armata navale, giacchè un banco di sabbia ne serra per li due terzi la di lui bocca: ha pure una darsena con fondo sufficiente a far ricevere il pieno carico a qualunque nave, non meno che a ricettare un ragguardevole numero di bastimenti: in attinenza di essa vi è un gran magazzino diviso in varie parti, ed a cui si entra per 12 porte, destinato al grazioso imprestito ai capitani di nave qualora debbono scaricare le merci per qualche avarìa.

§ IV.

Sonovi pure in questa città altri stabilimenti diretti ad agevolare il commercio che ognuno potrà vedere nella dotta, ed erudita opera del signor Cavaliere D. Giuseppe Cossu Sassarese Giudice nella Reale Udienza, e Censore Generale dei monti granatici del Regno intitolata, *Notizie Sacre, e profane delle Città di Sardegna. Tom.* 1.

§ V.

I libri di conto de' negozianti si tengono in questa città in lire, soldi, e danari moneta particolare coniata soltanto per il Regno.

§ VI.

Le lettere di cambio pagabili ad uso in Cagliari, e nelle altre città del Regno sono per quelle di Torino, Nizza, Milano, Firenze, Livorno, Roma, Civitavecchia, e Venezia a 15 giorni di vista: per quelle di Lione, Marsiglia, Costa di Provenza, e Geneva a 20 giorni di vista: per quelle d' Inghilterra, e di Olanda a tre mesi dalla data.

§ VII.

Le cambiali a vista non hanno giorni di favore: le altre spedite ad uso, o a tanti giorni di data, o di data arbitraria godono 10 giorni di favore, nè ponno li Consolati, o Giudici accordare veruna proroga al pagamento.

§ VIII.

La presentazione però di quelle lettere di cambio, la scadenza delle quali si regola dalla medesima, non si può prorogare più oltre di mesi due dalla data di esse, e così l'istanza pel pagamento di quelle che sono pagabili a vista; altrimenti quando non si fa constare di qualche patto, o caso in contrario si hanno per non fatte in tempo debito le diligenze delle medesime.

§ IX.

L'esattore d'una cambiale pagabile nel Regno è in libertà, quando essa non sia a vista, di differire l' atto del protesto per mancanza di pagamento sino all' ultimo giorno di favore dopo il termine stabilito dalla medesima compresi li giorni

festivi, salvo che il detto giorno cadesse in dì di festa, nel qual caso si proroga l'atto al primo giorno non festivo.

§ X.

Il peso di Cagliari ha la libbra di 12 oncie, ed è comune per tutto il Regno. 100 libbre di questo corrispondono a libbre 88 $\frac{7}{8}$ di Parigi.

§ XI.

La misura per le stoffe è il palmo; vi si usa anche la canna composta di 8 palmi, 100 de' quali corrispondono a 21 aune di Parigi incirca, cioè a 20 aune e [illegible] d'auna.

§ XII.

Il sale vi si vende a salma, che pesa per lo regolare 15 cantara Sarde; ma per formare la salma si ragguaglia ciascuna a 5 starelli Sardi composti di 16 imbuti caduno, che si è la misura universale per le granaglie, e legumi: lo starello detto in Cagliari *moi* si divide in metà chiamata *quarra*, ed in *quarti*.

CALAFATORE.

Vedi MARINARI.

CALCOLATORE.

Vedi CALCOLO.

CALCOLO.

§ I.

Egli è un conto, ossia supputazione di più partite sommate, sottratte, moltiplicate, e divise, alla di cui determinazione si procede col mezzo delle regole dell'Aritmetica, o dell'Algebra.

§ II.

Li calcolatori sogliono eleggersi dalle parti, o dal Giudice in caso di contestazione, e sono essi tenuti del dolo, e della frode adoperata nel calcolo loro commesso. *Leg.* 1. § 1. & *Leg.* 4. § 4. *ff. si mensor fals. mod.* non meno che per negligenza grande, e colpa lata eguale al dolo. *Leg.* 213 § 2. *Leg.* 223. & 226. *ff. de verb. signific. Leg.* 29. *in princ. ff. mandati. Leg. ult.* & *tot. tit. ff. si mensor fals. mod.*

§ III.

Il calcolo dee formarsi colla descrizione distinta, e chiara, non mai generica, e confusa delle partite espresse nel conto, quantunque tutte le somme in esso contenute possano dirsi connesse insieme comecchè comprese nella stessa amministrazione, o negoziazione, altrimenti sarà di nessun valore: *Leg.* 26. § 2. *ff. depositi. Leg.* 82. *vers. nam non utique ff. de condit. et demostr. Sentenza del Consolato di Torino delli* 27. *Gennajo* 1763. *Rifer. Peiretti nella causa de' negozianti in Genova fratelli Noli contro il causidico Laneri d'Acqui. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 14. *Luglio* 1775. *Rifer. Ratti nella causa della Dama Emeric di S. Dalmazzo vedova Ribotti contro il negoziante Galli. Casaregis de comm. disc.* 218. *n°.* 46.

Tali partite però debbono all'uopo giustificarsi con giuramento, se sono modiche, o ad arbitrio del Giudice qualora sono considerevoli. *Leg.* 3. *ed ivi. gloss. in verb. pro-*

for. cap. 823. *n°.* 35. *Faber in cod. lib.* 7. *tit.* 13. *defin.* 10. *Thesaur. decis.* 239. *n°.* 12. *Felicius de societ. cap.* 38. *n°.* 70. *V. Rendimento de' conti.*

CAMBIALE.

Vedi LETTERA DI CAMBIO.

CAMBIO.

§ I.

LA parola cambio si prende generalmente per il baratto d'una cosa qualunque coll'altra: in specie però, ed in commercio, ristretta alle operazioni mercantili in monete, ella significa quell' utile che un negoziante banchiere, o altra persona perceve dalla negoziazione del danaro, o di ogni altro rappresentativo di esso, ed allora dà il nome al contratto particolare di danaro chiamato cambio, che secondo l'opinione universale, e più adeguata lo definisco un contratto di ragion delle genti, nominato, di buona fede, perfezionato dal solo consenso de' contraenti, in forza del quale si fa una compra di danaro assente col presente, cambiandosi questo con quello col mezzo delle lettere di cambio che formano il segno di questo contratto, e l'istromento dell'esecuzione. *Rota Genuen. de mercat. decis* 1. *n°.* 41. *& decis.* 30. *n°.* 5. *Scaccia de camb.* § 1. *quæst.* 4. *n°.* 18. 21. *&* 35. *quest. 6. n°.* 3. *&* § 2. *gloss.* 5. *n°.* 347. *de Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 8. *n°.* 1. *&* 5. *Casaregis de comm. disc.* 196. *n°.* 13. *disc.* 59. *n°.* 1. *disc.* 218 *n°.* 16. 17. *&* 18 *Dupuy des lettres de change chap.* 3. § 30. *n°.* 2.

§ II.

Il cambio così descritto in tutti gli aspetti che può rimirarsi da un Giureconsulto potrebbe a mio credere definirsi più semplicemente, e con egual forza d'intelligenza, essere una cessione di credito, che taluno fa ad un altro per mezzo d'un foglio detto lettera di cambio.

§ III.

Tre sorta di cambio si conoscono nel commercio del danaro.

La prima dicesi cambio minuto, o comune, che gli antichi Romani chiamavano *Collybus* come lo accenna Cicerone in Verrem *act.* 5. e questo si fa qualora dassi una moneta per un'altra più rara, di cui si ha il bisogno mediante un profitto modico che varia secondo la qualità della moneta.

La seconda è il cambio reale, o diretto che si pratica di piazza in piazza per mezzo delle lettere di cambio giusta la definizione sopraccennata.

§ IV.

La terza specie di cambio chiamasi secco, o finto da tutte le leggi, ed in ogni parte non abbastanza vietato, e punito: questo s'investisce della forma del cambio reale per esprimere un debito con lettera di cambio finta affine di godere delle prerogative concedute dalle leggi alle cambiali, o per nascondere un mutuo con usura, e per cui oltre il difetto della realità della lettera di cambio concorra pure, che il creditore pretenda la capitale somma coll'interesse nello stesso luogo in cui fu da esso lui sborsata al debitore. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 29. *n°.* 13. *&* 14. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 25. *tit.* 3. *n°.* 17. *&* 18. *Casaregis de com. disc.* 26. *n°.* 12. *disc.* 28. *n°.* 9. *& disc.* 149. *n°.* 7. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 1. *tit.* 8. §. 2. *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 2. §. 20. *Merlinus de usur. camb. & societ. lib.* 5. *cap.* 1. *art.* 15.

§ IV.

Non si potrà però dire illecito il cambio per la scienza dal creditore avuta nell'atto della convenzione, che il debitore non fosse al caso di soddisfare il cambio alla scadenza del tempo stabilito, giacchè per l'idoneità del debitore basterà l'avere de'corrispondenti, che possano compire alle cambiali almeno colla ricorsa. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 14. *n°.* 16. *Cardinalis de Luca de camb. disc.* 3. *n°.* 7. *Casaregis de comm. disc.* 27. *n.* 11. *&* 12. *Vedi Ricorsa.*

Sarà quindi secco, ed illecito qualora il cambiante sia certo che il cambiatario non avea, nè potea avere l'equivalente somma in nessuna parte, onde potervi supplire, e che dovea necessariamente impiegare essa somma in altri usi risolvendosi per tal motivo in puro usurario mutuo. *Scaccia de camb.* §. 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *Leotardus de usur. quæst.* 26. *n°.* 51. *& quæst.* 89. *n°.* 50.

§ V.

Il cambio vero, reale, e diretto nasce generalmente dalla numerazione di danaro, ma può anche essere originato da un credito precedente, senza che sia d'uopo dell'effettivo sborso della somma; imperciocchè dalla nuova convenzione del cambio risulta la numerazione virtuale egualmente che se il debitore pagasse la somma dovuta di pria in estinzione del di lui debito convertendolo in un altro contratto da cui ne ritrae questi una dilazione. *Rota Romana decis.* 199. *n°.* 14. *& decis.* 256. *n°.* 6. *Cardinalis de Luca de camb. disc.* 3. *n°.*4. *&* 223. *disc.* 5. *n°.* 7 .*Casaregis de comm. disc.* 26. *n°.* 6. *& disc. n°.* 7.

§ VI.

La realità del cambio dee essere provata dal creditore qualora per parte del debitore si eccepisca di dover comprendere i cambj in estinzione del credito: viceversa però trattandosi della ripetizione de'cambj come indebitamente pagati spetterà la prova al cambiatario, giacchè in tal caso si deb-

bono dimostrare le trasmissioni delle lettere, e tutto ciò che è necessario per la realità de' medesimi. *Card. de luca de camb. in supplem. part.* 2. *disc.* 34. *n°.* 5. 7. *& seq. Ansaldus de comm. disc.* 67 *n°.* 19 *&* 20. *Casaregis de comm. disc.* 26. *n°.* 2. *&* 3.

§ VII.

Occorrendo di dover giustificare la realtà de' cambj basterà l'esibizione delle lettere di ritorno, senza che faccia d'uopo di presentare le lettere trasmesse dell'andata, mentre quelle suppongono queste in necessaria conseguenza, per cui resta bastantemente giustificato, che dal corrispondente sia stato accettato l'ordine, e tratta fattali, onde siasi con ciò novato il debito. *Merlinus decis.* 636. *n°.* 2. *&* 3. *Card. de Luca de camb. disc.* 6. *n°.* 5 *& disc.* 15 *n°.* 4. *Ansaldus de comm. disc.* 65. *n°.* 6.

§ VIII.

In mancanza di tal prova può anche dimostrarsi la realità de' cambj con prove amminicolative, come sarebbe per cagion d'esempio dai libri mercantili in dovuta forma tenuti, dall'effettivo pagamento delle provvisioni, ed altre simili, che un Giudice accorto, ed illuminato potrà all'uopo rintracciare. *Rota Rom. in Romana cambii* 17. *Junii* 1697. *Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 11. *n°.* 103. *& seq. Card. de Luca de camb. disc.* 6. *n°.* 7. *& seq. & disc.* 7. *n°.* 4. *Scaccia de camb.* §. 1. *quæst.* 5. *n°.* 10. *Casaregis de comm. disc.* 149. *n°.* 8. 9. *&* 10.

§ IX.

Per indurre la vera essenza, e realità del cambio è d'uopo, che sia esso realmente seguito in un altro luogo distante da quello ove si è preso il danaro, e con la vera intenzione, che la soddisfazione del medesimo siegua in quella fiera, o piazza distante, per cui il cambio fu contratto; qual realità deve allora apparire coll' effettivo sborso seguito nel luogo convenuto. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 11. *n°.* 15. *Scaccia*

de camb. §. 1. *quæst.* 7. *&* §. 6. *Gloss.* 1. *n°.* 76. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *quæst* 6. *n°.* 2235.

§ X.

Cambio colla ricorsa qual dicasi, e come siegua. *V. Ricorsa.*

§ XI.

Li frutti, usure, interessi, ed altre accessioni sono affatto estranee dalla natura del contratto di cambio, che secondo la sovra addotta definizione in altro non può consistere, che nella compra del danaro assente col presente, cambiandosi questo con quello, e perciò non dee ammettersi nel cambio alcuna distinzione di capitale, ed interessi: quindi tutto è prezzo, e capitale, cosi l'utile che si ricava dai cambj si convertisce sempre in capitale; onde non rimane mai l'interesse, ossia l'utile della stessa capitale somma. *Scaccia de camb.* §. 7. *gloss.* 2. *n°.* 25 *&* 50. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst* 24. *& disput.* 3. *quæst.* 1. *n.* 14. *de Luca de camb. disc.* 3. *n.* 10. *& disc.* 31. *n°.* 18.

§ XII.

Benchè però data l'eguaglianza del valore intrinseco vaglia tanto il danaro assente, quanto il presente per cui siegue il cambio detto alla *pari*, tuttavia per le diverse circostanze del commercio vi si riconosce lo spareggio, e così l'utile, o la perdita; giacchè se vi saranno da rimettere in una piazza molte somme di danaro contante, e da trarne poche, li negozianti che si trovassero in necessità di rimettere ai loro corrispondenti li prezzi delle merci da essi ricevute si faranno a gara ad acquistare delle lettere su di quelle poche tratte che vi fossero per quella data piazza affine di non esporre i contanti agli eventi del trasporto: quindi è che dalle maggiori, o minori occasioni delle tratte, e rimesse da una piazza all' altra si deduce sempre, come si suol dire, abbondanza, o stret-

tezza del danaro, che è la principale cagione, onde il prezzo del cambio sia alto, o basso; vale a dire si fa talora con utile, e allora si aumenta il capitale; con danno, ed il capitale si diminuisce. *Scaccia de camb.* §. 2. *gloss.* 3. *n°.* 69. *Peri il Negoziante part.* 2. *cap.* 19. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 24. *n°.* 3. & 4. *de Luca de camb. disc.* 3. *n°.* 10. *Casaregis de comm. disc.* 26. *n°.* 15.

§ XIII.

Da questi principj ne deriva, che qualunque pagamento fatto dal debitore a conto dei cambj non s'intende mai essere a conto degli interessi prodotti dalla somma capitale, ma ben sempre in diminuzione del capitale istesso: quindi, se il debitore non estingue nel tempo convenuto, od in fiera il suo debito si crea un nuovo cambio coll' estinzione del primo, e si forma il secondo detto volgarmente *Ricambio* composto del vecchio capitale, dell' aumento, o diminuzione risultante dal prezzo della fiera, e delle provvisioni; e così si continua a cambiare, e ricambiare di fiera in fiera sino alla totale estinzione della somma, di modocchè il creditore non potrà mai agire contro il debitore in vigor dei primi cambj, come novati, e trasfusi nei susseguenti, ma soltanto in vigore dell' ultimo. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 23. *n°.* 12. *disput.* 2. *quæst.* 20. *n°.* 6. & 7. & *disput.* 3. *quæst.* 8. *n.* 5. *Scaccia de camb.* §. 6. *gloss.* 1. *n°.* 82. *Leotardus de usur. quæst.* 26. *per tot. Ansaldus de comm. disc.* 65. *n°.* 63. *disc.* 68. *n°.* 18. & *disc.* 69. *n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 26. *n°.* 7. & 8. *disc.* 149 *n°.* 2. *Vedi Ricambio.*

§ XIV.

A somiglianza del cambio reale, e diretto, ne fu dippoi inventato un altro detto obbliquo, ed indiretto, il quale è molto in uso nell' italia, ed autorizzato dal foro Ecclesiastico, e dalle leggi statutarie.

In questa sorta di cambio si nascondono tre contratti: primo il mutuo, perchè il creditore impresta una somma di da-

daro al debitore per le sue indigenze: secondo il mandato, perchè non volendo il creditore tenere ozioso il suo danaro, il debitore lo costituisce suo procuratore autorizzandolo a prender l'equivalente somma da altri, o da lui medesimo, e girarla a danno suo per le fiere, o piazze; ovvero egli stesso promette di farne la circolazione: terzo il cambio, perchè il creditore, o il debitore dovrebbe cambiare; quindi se il primo negozia la data somma lucra li cambj, all' opposto però li perde; se poi se ne incarichi il debitore, e non cambiasse la data somma sarà egli tenuto ai cambj non come tali, perchè non avea cambiato, ma bensì come interessi, perchè dovea cambiare, e ciò avrà luogo quantunque il creditore si fosse riservata la facoltà di cambiare, e non avesse ancor cambiato. *Rota Florent. in Florent. camb.* 14. *Marzo* 1698. *Rota Rom. in Rom. pecun.* 12. *Giugno* 1615. *e* 6. *Marzo* 1713.

§ XV.

In forza di tal contratto di cambio altro non intende chi dà il danaro ad un altro, che di prestarglielo acciò se ne vaglia ne' suoi bisogni; ma sin quì non è cambio, bensì un semplice, e puro mutuo: quindi perchè il mutuante non intende di tener ozioso sotto mutuo quel suo danaro, perciò il mutuatario per rimborso, e indennità del mutuante gli dà la facoltà, e mandato di pigliare da altri, e anche da se medesimo l'equivalente somma, e questa negoziare, e raggirare sopra li cambj per le fiere, e piazze, finchè il mutuante venga rimborsato del suo credito secondo il prodotto del traffico del danaro sopra le fiere, o piazze; oppure lo stesso debitore a tale effetto assume in se stesso il peso di tal negoziazione; e qualora ciò si eseguisça dal mutuante, o dal mutuatario ne riuscirà un vero contratto di cambio, perchè appunto nell' una, o nell' altra maniera si raggira, e traffica veramente sopra i cambj l'equivalente somma. *De Luca de camb. disc.* 1. *&* 2. *per tot. & disc.* 27. *§ la maniera obbliqua. Casaregis de comm. disc.* 27. *n°.* 11.

§ XVI.

Se però dal mutuatario non si effettuasse la di lui assunta negoziazione, benchè non si possa dire allora costituito il contratto del cambio, sarà egli nulla di meno obbligato a tutto ciò che avran prodotto le fiere, o piazze verso il mutuante, non già in conseguenza del cambio, ma bensì come danno, e lucro cessante. *Leg.* 5. § 1. *&* *Leg.* 27. § 2. *ff. mandati. Salgado labyr. credit. decis. in Rom. camb.* 16. *Junii* 1697. *altra in Rom. cambior.* 25 *Junii* 1706. *De Luca de camb. disc.* 7. *n°.* 11. *disc.* 8. *n°.* 5. *&* *disc.* 10. *n°.* 2. *&* 3. *Ansaldus de comm. disc.* 65. *n°.* 75. *&* 76. *Casaregis de comm. disc.* 27. *n°.* 4.

§ XVII.

Quindi all' opposto, se la facoltà di cambiare siasi data dal debitore al creditore, e questi non abbia cambiato non correrà più l' interesse, resterà detta somma infruttuosa in via di mutuo, e dovrà imputare il creditore a se stesso la mancanza dell' utile per non avere compito alla realità del cambio patuito, ed assuntosi. *Salgado labyr. credit. decic.* 7. *n°.* 5. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 24. *n°.* 54. *Casaregis de comm. disc.* 20. *n°.* 46. *&* 47.

§ XVIII.

La natura del cambio ella è tale, che non ammette la fissazione di un lucro certo al principio del contratto, ossia nell' atto della cambiaria stipulazione; imperciocchè questo lucro dee dipendere dall' eventualità del maggiore, o minor valore del danaro corrente nelle fiere, per cui il creditore dee pure soggiacere al danno, e pericolo della diminuzione del capitale accreditato. Essendo però il cambio incerto, e potendo dal futuro evento verisimilmente riuscire di maggiore, o minor quantità non pare, secondo li principj del gius comune, che possa esser proibito ai contraenti (alla guisa dell' accordo sovra un futuro incerto evento) di ridurre il cambio

cambio ad una certa tassa uniforme, e verisimile qualora vi concorrano allo stesso tempo le qualità prescritte per la realità del cambio, e che la di lui sostanza sia totalmente lecita: altrimenti nè il getto della rete si potrebbe comprare, nè stimarsi la vita degli uomini di cui nulla di più incerto contro la sanzione delle leggi che lo permettono. *leg.* 11. *in fine*, *&* *leg.* 12. *ff. de action. empti*, *& venditi. Leg.* 8. § 1. *ff. de contrah. empt. Tot. tit. ff. ad Leg. Falcild.*

§ XIX.

Checchè però possa considerarsi illecita, ed usuraria la fissazione del lucro cambiale nell' atto della convenzione, non pertanto si potrà dire essere viziato il contratto del cambio, onde si trasformi in un' altra specie di contratto, ma soltanto farà che il cambio si riduca alla giustizia, come eccessivo, restando irrita, e di nessun valore l'eccessiva convenzione conformemente alla giurisprudenza ricevuta nei censi, ed in ogni altra eccessiva tassazione di frutti compensativi, ed altra simile apposta nei contratti. *Scaccia de camb.* § 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *Gajtus de credit. cap.* 2. *tit.* 2. *n°.* 1566. *&* 1567. *Card. de Luca de camb. disc.* 16. *n°.* 9. *&* 10. *Leotard. de usur. quæst.* 90. *n°.* 41.

§ XX.

La facoltà, o mandato datosi vicendevolmente tra il creditore, e debitore di cambiare la somma fino alla restituzione di essa non si estingue colla morte civile, o naturale d' uno de' contraenti, ma passa agli eredi *ipso jure active*, *& passive*, senza che sia d' uopo di nuova interpellanza. *Rota Romana in Rom. multiplic. decis.* 9. *Decembre* 1635. *e decis.* 18. *Marzo* 1654. *Turre de camb. disput.* 3. *quest.* 11. *n°.* 61. *fino al* 70. *De Luca de camb. disc.* 23. *n°.* 7. *Casaregis de comm. disc.* 26. *n°.* 23.

Questa giurisprudenza però va limitata nel caso in cui si fosse data la facoltà al creditore di cambiare con se stesso, giacchè allora resta eletta l'industria della persona, la quale

estinta non può più passare agli eredi, comecchè non potrà quella più supplirsi da altro procuratore, o mandatario senza un nuovo mandato del debitore. *Leg.* 131. *ff. de solution. Rota Rom. decis.* 479. *n°.* 19. *Ansaldus de comm. disc.* 65. *n°.* 23.

§ XXI.

Dovendosi formare il calcolo dei cambj obbliqui ne' quali l' interesse si suol limitare ad un tanto per cento all' anno si stila di defalcare li pagamenti degli interessi sino a quel giorno decorsi, indi dal capitale, locchè è conforme alla ragion comune, e alla universale dottrina che ha approvato quest' uso. *Leg.* 5. *versic. quod generaliter, & leg.* 48. *ff. de solution. Gratianus discept. forens. cap.* 224. *n°.* 30. *& seq. de Luca de usur. disc.* 30. *n°.* 7. *& disc.* 31. *n°.* 4.

E con ragione; imperciocchè essendo dovuti gli interessi per la mora dal debitore adoperata in restituire il capitale, debbono perciò in odio suo essere pagati li medesimi prima della capital somma: quindi non ravvisandosi li frutti, e la sorte se non se per un credito solo, nè potendo il creditore essere astretto a ricever parte del suo credito, non parrebbe giusto, e conforme ai principj della naturale equità, che oltre al primo danno d' essere pagato in porzioni li si apporti l' altro d' imputare il pagamento nel capitale, lasciando indietro gl'interessi. *Leg.* 41. *ff. de usur. Leg.* 3. *vers. quia sæpe ff. familiæ erciscunde, Leg.* 9. *&* 10. *ff. de eo quod certo loco, & leg.* 4. *vers. si quidem cod. depositi. Leotardus de usur. quæst.* 91. *n°.* 2 *& seq.*

§ XXII.

Essendo il cambio una negoziazione conflata di più contratti in cui per mezzo delle lettere di cambio la somma di danaro numerata da taluno in un luogo è ricevuta da Tizio in un altro, ne viene in conseguenza, che ogni diritto stabilito circa esssi contratti dee adattarsi parimente al cambio in quella parte ove non si sarà derogato dall' uso delle fiere, e piazze, o da qualche legge cambiale statutaria. *Heinneccius*

elem. jur. camb. cap. 1. *Scaccia de camb.* § 1. *quæst.* 6. *Vedi Lettere di cambio.*

§ XXIII.

Moltiplicazione, e continuazione dello stesso cambio quando siegua. *Vedi Ricambio.*

§ XXIV.

Quante persone debbano concorrere nel contratto del cambio affinchè possa dirsi perfetto. *Vedi Lettere di cambio.*

CAMBIO MARITTIMO.

§ I.

Il cambio marittimo, che chiamasi altrove *contratto alla grossa avventura*, dal dritto Romano *pecunia trajectitia*, *pecunia nautica*, *fœnus nauticum*; dal Guid. de la mer *chap.* 8. *Bomerie* ed in qualche piazza d' Italia *Ipoteca*, egli è un contratto per cui s' impresta da taluno (detto cambista) una certa somma di danaro a suo rischio, e si prende da un altro (detto cambiatario) per valersene in traffichi marittimi, a condizione che in caso di perdita accaduta per qualche fortuna di mare, o accidente di forza maggiore, degli effetti per li quali essa somma è stata imprestata non potrà il datore ripetere la medesima, se non se fino alla concorrente di ciò che sarà sopravanzato; e che in caso di felice ritorno, o che gli effetti fossero deperiti per intrinseco loro vizio, o per mancamento del capitano, e marinaj, sarà il cambiatario tenuto di restituire al cambista la somma istessa con un certo profitto convenuto per il prezzo, ossia compenso del rischio di detti effetti, assuntosi dal cambista in discarico del cambiatario. *Leg.* 1. 3. 4. 5. & 6. *ff. de naut. fœn. Leg.* 1. 2. 3. & 4. *cod. eod. Leg.* 122. § 1. *ff. de verb. obligat.* & *Leg.* 26. *cod. de usur. Cap. naviganti* 19. *extra de usur. Kuricke jus marit. hanseat. tit.* 6. *Loc.*

Ee 2

cenius de jure marit. lib. 2. *cap.* 6. *n°.* 2. *Stypmannus jus marit part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 13. *Blakston. Statut. d'Anglet. tom.* 3. *chap.* 30. *Targa pond. marit. cap.* 32. *n°.* 6. *Valin al lib.* 3. *tit.* 5. *dell' ordin. di Francia.*

§ II.

Da questa definizione appare, che il contratto del cambio marittimo ha molta analogìa a quello d' assicuranza, giacchè, negli effetti dipendono da' medesimi principj. *Cleirac sul Guid. de la mer. chap.* 18. *art.* 2. *Valin. all' art.* 11. *tit. des contrats à la grosse, e all' art.* 6. *tit. des assur. Pothier des contr. à la gros. n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 64. *n°.* 1.

§ III.

Prescindo di riportare le diverse opinioni insorte circa l' interpretazione del capitolo *Naviganti extra de usuris*, da cui deducono molti essere riprovato il contratto del cambio marittimo dal dritto canonico come usurario; giacchè è fuor di dubbio, che il medesimo è stato universalmente adottato anche negli stati ecclesiastici; si pratica in tutte le piazze marittime per l' esperimentato vantaggio che apporta al commercio, ed è riconosciuto legittimo da tutti li più classici giureconsulti. *Rota Rom. in Rom. assecurat. decis.* 26. *Junii* 1673. *Rota Florent. in Liburnens. execution. decis.* 22. *Februar.* 1674. *Tom. V. Thesaur. ombros. Santerna de assecurat. part.* 1. *n°.* 5. *& seq. Scaccia de comm. & camb.* § 1. *quæst.* 1. *n°.* 497. *Gratianus discept. forens. cap.* 589. *n°.* 3. *&* 4. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 62. *& seq. Ansald. de comm. disc.* 70. *n°.* 3. *&* 4. *Card. de Luca de usur. disc.* 111. *n°.* 8. *&* 9. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n°.* 1. *&* 3. *Stypmannus jus marit. lib.* 4. *cap.* 5. *n°.* 52. *&* 108. *Peri trattato del negoziante part.* 3. *cap.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 32. *Roccus de navib. not.* 50. *Casaregis de comm. disc.* 14. *n°.* 1.

§ IV.

Il contratto del cambio marittimo non può avere la sua forza, e per conseguenza non obbliga le parti contraenti, che dal momento in cui comincia il rischio degli effetti sui quali si è preso il danaro, *Leg.* 3. *ff. de naut. fæn. Stypmann. jus marit. part* 4. *cap.* 2. *n°.* 14. Quindi è, che se il cambiatario consumasse il danaro a terra senza esporlo ai rischj del mare non deriverà questo allora dal contratto del cambio marittimo, quantunque tale siasi qualificato nella stipulazione. *Leg.* 1. *ff. de naut. fæn.*

§ V.

Per lo stesso principio di ragione, cessato che sia il rischio, ed il pericolo o per il felice arrivo della nave, o per la scadenza del termine, per cui il danaro si era dato in cambio, dee pure cessare questo contratto di produrre gli effetti del cambio marittimo. *Leg.* 4. *ff. de naut. fæn. Leg.* 1. *cod. eod. Stypmannus loc. cit. n°.* 16. & 17.

§ VI.

Il cambio, che forma l'essenza di questo contratto marittimo consiste in un profitto stipulato in danaro, od altra cosa a favore del datore, ossia cambista oltre la somma imprestata per il prezzo del rischio di cui si è caricato, senza dicchè non sarebbe più cambio marittimo, ma bensì un contratto di tutt'altra specie. *Argum. leg.* 2. §. 1. *ff. de contrah. empt. Rota Florent. decis.* 16. *n°.* 3. *Tom. V. Thesaur. ombros. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n°.* 4. *Pothier des contr. à la gros. n°.* 19.

§ VII.

Non è meno dell' essenza di questo contratto, che il rischio marittimo sia a carico, e per conto del cambiante. *Leg.* 1. 3. 4. & 5. *ff. de naut. fæn. Leg.* 1. 2. & 4. *cod. eod. Stypman. Jus marit. part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 14. *Pothier loc. cit. n°.* 16.

§ VIII.

Il cambio marittimo non è soggetto alla fissazione degli interessi ordinarj, onde è permesso regolarli secondo il più, o il meno di pericolo, a cui il cambista, ossia datore del danaro si espone, o crede esporre il suo danaro: giacchè secondo la leg. 1. *cod. de naut fœn.* la sentenza di Giulio Paolo *lib.* 2. *sentent. recept. tit.* 14. *de usur.* §. 3, il danaro trajetizio è suscettibile d'un interesse indefinito a cagione del pericolo, che il creditore assume sovra di se. *Rota Florent decis.* 60. *n°.* 6. 7. 8. & 9. *Decis.* 73 *n°.* 56. *Tom. III. Thesaur. ombros.*

Giustiniano però sembra aver voluto ridurre l' interesse nautico alla *usura centesima*, vale a dire, all'uno per cento al mese, come si ricava dalla Novella 106. e 110; ma il celebre Sig. Emerigon ha saviamente osservato, che le Novelle di Giustiniano non sono applicabili se non se al danaro trajetizio, il di cui pericolo non era a carico del creditore, nè mai al vero contratto marittimo. *Traité des contr. à la gros. chap.* 1. *sect.* 1. Tanto è vera questa opinione, che ella è in tutto uniforme al disposto dalla legge 4. ff. *de naut fœn.* e conciliabile anche colla legge 26. *cod. de usur.*

§ IX.

Riconoscendosi stabilito un utile esorbitante di cambio marittimo sovra qualche capitale potrà il Giudice moderarlo riducendolo a termini di ragione, e di equità nella stessa guisa, che si pratica per l'interesse ordinario, toltone di mezzo l'eccessivo, comecchè ingiusto. *Targa pond. marit cap.* 33. *n°.* 19. *Pothier des contr. à la grosse n°.* 2.

Ma in tale occorrenza parmi che il Giudice dovrebbe prima di decidere bilanciare la qualità de' rischj, de' viaggj, della nave, de' luoghi, e de' tempi, non meno che indagare se l' intenzione delle parti sia stata di comprendere nel profitto stipulato oltre il prezzo de' rischj, la ricompensa anche del prestito, e credito che il cambiante fa della somma impre-

stata; il che ripugnerebbe alla natura di questo contratto, rendendolo in tal caso illecito, ed usurajo. *Rota Florent. Liburnens. camb. marit. & assecurat. Decis. 6 Settembre* 1720. *n°.* 15. *&* 16.

§ X.

Finito il rischio marittimo, per cui siasi tra le parti stipulato l'utile del cambio, se il cambiatario resta in mora a compire gli obblighi patuiti, ossìa al pagamento degli utili accordati, sarà ipso jure dal tempo di essa mora tenuto al pagamento dell'interesse ordinario, e comune di terra, senza che sia d'uopo di domanda giudiciale. *Leg.* 4. *&* 6. *ff. de naut. fœn. Gloss. ad leg.* 1. *cod. eod. Cujaccius lib.* 27. *observat. cap.* 37. *Stypmannus jus marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n°.* 11. *Targa pond. marit. cap.* 33. *n°.* 2.

§ XI.

Non ostante questa disposizione di dritto, ed osservanza, di giurisprudenza egli è conforme alle regole d'equità, ed uso in qualche piazza marittima, che il Giudice accordi secondo le circostanze un competente termine al cambiatario per darli il mezzo di compire alle di lui promesse verso il cambiante, come sarebbe a cagion d'esempio per esiger li noliti, per vender le merci, o per altre operazioni di commercio, quantunque nel contratto siasi convenuto di farne il pagamento tostocchè sia seguito l'arrivo della nave, come si evince per parità di ragione da più luoghi del dritto comune. §. 27. *Instit. de inutilib. stipulat. Leg.* 186. *ff. de regul. jur. Leg.* 105. *ff. de solut. & liberat. Leg.* 135. §. 2. *ff. de verb. obligat. & leg.* 1. §. 8. *ff. ad Leg. Falcid.*

Tanto più, che non nuoce agli interessi del creditore l'equitativa dilazione dal Giudice accordata, perchè appunto ha egli il cambio di terra dappoi la mora, dando ad un tempo stesso il mezzo al debitore di agevolarsi il pagamento pegli obblighi patuiti. *Leg.* 21 *ff. de judic. Leg.* 2. *ff. de re judic. Leg.* 105. *ff. de solution. & leg.* 2. *ff. de legat.* 1.

Anzi attesta Loccenio *de Jur. marit. lib.* 2. *cap* 6. *n°.* 11.

che sia d'uso in Svezia di accordare al cambiatario 20 giorni di dilazione dopo l'arrivo della nave, e che non è se non dopo tal termine di favore che cominciano gl'interessi comuni di terra, qualora il debitore restasse in mora.

Anche il signor Emerigon assicura di aver veduto egli stesso alcuni contratti di cambio marittimo stipulati in Marsiglia con giorni 15. di dilazione, e altri d'un mese intiero. *Traité des contr. à la grosse chap. 9. sect. 2. tom. II.*

§ XII.

Il contratto di cambio marittimo stipulato dal capitano d'una nave nel luogo istesso in cui si trovano li proprietarj di essa senza la loro partecipazione, e consenso non può avere alcuna forza ad obbligare li medesimi, onde in tal caso non avrà il cambiante altra ipoteca, e privilegio, se non se sulla porzione, o avere del capitano sovra la stessa nave, comecchè il solo obbligato alla somma imprestatagli. *Consol. del mare cap. 236. Jus hanseat. tit. 6. art. 2. Jus Danic. de jur marit. cap 5. art. 2. Ordon. de la marine de Franc. art. 17. tit. du Capitaine, & art. 8. tit. des contr. à la grosse. Vinnius ad Leg. 1. §. 7. ff. de exercit. act. Stypmannus Jus marit. part. 4. tit. 5. n°. 95. Kuricke ad jus marit. tit. 6. art. 1. Loccenius de jur. marit. lib. 2. cap. 6. n°. 8. Casaregis de comm. disc. 71. n°. 24. & 27.*

§ XIII.

Se però il capitano giustificasse, che il danaro da esso lui preso a cambio marittimo sia stato utilmente impiegato nei bisogni indispensabili, e premurosi della stessa nave, e in scarico de' suoi armatori potrà egli in tal caso agire contro li medesimi col mezzo dell'azione *de in rem verso. Vinnius, & loc. Loccenius cit. Roccus de navib. not. 17. Casaregis. d°. disc. n°. 10.*

II

§ XIV.

Il capitano d'una nave riconoscendo nel corso del viaggio che la medesima sia bisognevole di esarcìa, vettovaglie, od altra indispensabile provvista pel proseguimento, e felice esito della sua navigazione, e non siali possibile per la distanza de' luoghi di avere soccorso da'suoi proprietarj potrà prendere danaro a cambio marittimo sul corpo, e chiglia della nave a carico, e conto de' medesimi, previa partecipazione allo scrivano, e piloto, o marinari, che faranno all' occorrenza l'opportuna fede in di lui discarico della necessità indispensabile, in cui era posto. Queta è la Giurisprudenza universale di tutti i tempi, e di tutte le Nazioni marittime, quantunque molte di esse abbiano variato nel modo, e forma di prendere in tali circostanze il danaro a cambio marittimo, come potrà vedersi nella rispettiva legislazione che quivi accenno. *Leg.* 1. §. 7. & 11. & *leg.* 7. *ff. de exercit. act. Consol. del mare cap.* 104. 105. *e* 236. *Jugem. d'Oleron art.* 1. & 22. *Ordonn. de Wisbuy art.* 13. 35, & 45. *Antiq. Jus hanseat. art.* 60. *Novum Jus hanseat. tit.* 6. *art.* 2. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 35. & *chap.* 18. *art.* 4. *Reglem. d'Anverse art.* 19. *Jus Danic. de Jur. marit. cap.* 5. *art.* 1. *Ordon. de France art* 19. *tit. du capitaine. Targa pond. marit. cap.* 26. *n°.* 27. *cap.* 49. *n°.* 11. *e cap.* 54. *in fin. Casaregis de comm. disc.* 61. *n°.* 10.

§ XV.

Non obbligherà però li proprietarj della nave il contratto di cambio marittimo stipulato dal capitano se in esso non siasi spiegato, che il danaro è stato preso per impiegarlo nei bisogni della stessa nave; come pure non saranno tenuti a qualunque atto, ed operazione del capitano indipendentemente alla di lui qualità. *Leg.* 1. § 8. *ff. de exercit. action. Vedi Capitano. di nave.*

§ XVI.

Il capitano d' una nave non potrà prendere per il suo viaggio alcuna somma di danaro a cambio marittimo al di là di quella, che siali necessaria per li occorrenti bisogni sotto pena di essere severamente punito oltre l' indennizzazione in proprio verso il cambiante: questa pena però non è la stessa dappertutto, come si può rintracciare dai capi di legislazione che quivi riporto su tal punto. *Jus hanseat. tit. 6. art. 3. ed ivi Kuricke pag. 766. Statut. d'Ambourgh part. 2. tit. 18. art. 4. & 5. Parte presa nel maggior Consiglio di Venezia delli 4. Agosto 1585. Ordon. de Franc. art. 20. & 29. tit. du capitaine, ed ivi Valin. Stypmannus jus marit. part. 4. cap. 5. n°. 134. 135.*

All'occorrenza di simili casi non trovandosi una legge scritta che prescriva, e determini la penale, parmi che si debba giudicare secondo le circostanze del mancamento, e sempre il più rigorosamente possibile, con esemplarità.

§ XVII.

L' infedeltà, e mala fede del capitano nell' aver preso con falsa causa danaro a cambio marittimo per convertirlo in uso proprio, non dee pregiudicare il cambiante che contrattò secolui di buona fede: onde potrà questi agire contro li proprietarj armatori della nave, e dee pure essere privilegiato sulla nave istessa, sempre che consti dato il danaro per le necessità della navigazione, giacchè era fondato a credere che il capitano nella qualità in cui si trovava era onest'uomo, e dabbene, comecchè ad esso ordinariamente si affida la nave con pieno potere: quindi benchè li proprietarj avessero proibito al medesimo di prendere danaro a cambio marittimo nel corso del viaggio, tuttavia avrà luogo la stessa giurisprudenza qualora tal proibizione sia stata ignorata dal cambiante. *Leg. 1. § 9. ff. de exercit. act. & leg. 11. & 17. ff. de instit. act. Rota Florent. decis. 36. n°. 2. Tom. VI. thesaur. ombros. Vinnius, & Cujaccius ad leg. 7. ff. de exercit. act. Marquardus de jure mercator. lib. 2. cap. 5. n°. 27. Stypmannus*

jus marit. part. 4. *cap.* 15. *n°.* 135. *&* 144. *Loccenius de jur. marit. lib.* 7. *n°* .7. 8. *&* 9. *Valin. all'art.* 19. *dell' ordin. di Franc. tit. du capitaine. Roccus de navib. not.* 12. *Stracha de mandato n°.* 25. *Casaregis de comm. disc.* 71. *n°.* 1. *&* 8. *Vedi Proprietarj di nave.*

§ XVIII.

Il danaro a cambio marittimo può essere preso sovra il corpo, ed attrazzi della nave, unitamente, o separatamente; non meno che sovra tutto, o parte del caricamento in essa compreso. *Ordon. de Franc. art.* 2. *tit. des contr. à la grosse, ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 32. *n°.* 1.

Al dì d'oggi però si è introdotto l'uso, che il danaro preso sovra le facoltà della nave s'intenda anche dato per l'intiero interesse che può avere il cambiatario sul caricamento propriamente detto, non meno che sovra ogni altro fardello di merci particolari del capitano (detto *paccotiglia*), non compreso nel carico: ilche pertanto non può aver luogo qualora il danaro sia stato preso parte sul caricamento, e parte sulle *paccotiglie*, imperciocchè allora li due oggetti formerebbero due masse separate. *Arresto del Parlamento d'Aix delli* 21. *Luglio* 1779.

§ XIX.

Parimente, benchè li danari dati a cambio marittimo sopra la nave non riguardino che il corpo della medesima, si potrà ciò non ostante, secondo le circostanze del fatto, e l'intenzione presunta delle parti applicare egualmente alle facoltà di essa, mentre sotto l'espressione di nave può anche in varj casi comprendersi il caricamento, comecchè il contenuto si prende più volte per il contenente, e vice versa. *Leg.* 34. *ff. de pignor. Rota Romana decis.* 126. *n°.* 9. *Marquardus de jur. mercator. lib.* 2. *cap.* 13. *n°.* 22. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 4. *tit.* 9. *n°.* 8. *& seq. Santerna de assecurat. part.* 4. *n°.* 63. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 183. *disc.* 63. *n°.* 11. *disc.* 68. *n°.* 8. *& disc.* 127. *n°.* 7.

§ XX.

Dopo la partenza della nave si potrà anche prendere danaro a cambio marittimo, o designare il pagamento sulle cose messe in rischio; ma questo assignamento, e indicazione, non produrrà in favore del creditore nè dritto reale, nè privilegio sulle cose dal debitore descritte; imperciocchè il danaro non diventa veramente trajetizio che in quanto che gli effetti messi in rischio sono stati acquistati col mezzo della somma imprestata. *Leg.* 1. *ff. de naut. fœn.* Oltredicchè, la natura di questo contratto, e la buona fede non soffrirebbero, a mio pensare, che s' intaccasse senza causa legittima l' interesse degli altri creditori di cambio col nuovo intervento d' un terzo, non meno che quello degli assicuratori della stessa nave colla concorrenza di un nuovo capitale, che sarebbe per diminuire il loro sugli effetti salvati.

§ XXI.

Benchè l' uso del commercio porti, che non si dia a cambio marittimo se non se del danaro, tuttavia nulla impedisce di modificare questo contratto con patti speciali, e di riunire medesimamente ad esso qualche altra specie di convenzione: onde è che potrà anche darsi a cambio marittimo e merci, e qualunque altra cosa che non sia danaro. *Sentenza di Marsiglia delli* 22. *Dicembre* 1764. *confermata con arresto del Parlamento d'Aix. delli* 28. *Giugno* 1765. *rapportato dal signor Emerigon chap.* 5. *sect.* 4. *des contr. à la grosse. Card. de Luca de usur. disc.* 4. *Casaregis de comm. disc.* 14. *in tot. disc.* 18. *n°.* 5. *disc.* 62. *n°.* 22. *& disc.* 201. *n°.* 3. *&* 4.

§ XXII.

Essendo l'essenza di questo contratto il rischio marittimo a cui si espongono gli effetti pei quali si è preso il danaro, ogni ragion vuole, che esso s' impieghi nell' oggetto per cui è stato imprestato. Quindi, se non siegue tal impiego, o che il rischio

non cominci a darsi dee intendersi risoluto, comecchè non seguita la causa per cui si era stipulato: in qual caso il cambiatario sarà tenuto di restituire la somma da esso lui presa, ma non già al pagamento del cambio marittimo, mentre questo non si debbe che come prezzo del pericolo. *Leg.* 1. *ff. de naut. fœn. Ordon. de Franc. art.* 15. *tit. des contr. à la grosse, ed ivi Valin. Pothier des contr. à la gros. n°.* 38. *&* 39.

Benchè questa giurisprudenza sia fondata su i principj di ragione, ed uso universale, ella è però diversa nell' Italia ove una volta che sia stipulato il contratto di cambio marittimo dee avere la sua forza, e produrre lo stesso profitto checchè ne sia stato del danaro imprestato, e non siansi posti al rischio gli effetti per li quali fu dato; eccetto il solo caso in cui per forza maggiore interrompasi il viaggio della nave, prima che il rischio abbia cominciato. *Targa pond. marit. cap.* 33. *not.* 3. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 16. *n°.* 1. *& disc.* 62. *n°.* 3. *&* 4.

§ XXIII.

Colui che prenderà danaro a cambio marittimo sovra merci, od altri effetti non s' intenderà liberato in caso di perdita della nave, e caricamento dalla restituzione del medesimo, e pagamento de' profitti convenuti, se prima non farà constare che egli vi avea per suo conto degli effetti sino alla concorrente della somma imprestatagli: non sarà però tenuto a giustificare in quali merci l' abbia egli impiegato, e se prima, o dopo la partenza della nave; giacchè basterà sempre che al tempo del sinistro siano esistite nella medesima quelle merci a di lui conto bastanti fino alla concorrente della somma ad esso lui accreditata dal cambiante, da cui proverassi la sua intenzione coll' esibizion del contratto del cambio marittimo. *Ordon. de Franc. art.* 14. *tit. des contr. à la gros. Card. de Luca de credito, disc.* 111. *n°.* 11. *Targa pond. marit. cap.* 35. *not.* 8. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 37. *disc.* 14. *n°.* 15. *&* 16. *& disc.* 72. *n°.* 13. *&* 14. *Pothier des contr. a la gros. n°.* 52. *Valin al detto art.* 14. *dell' ordin. di Franc.* su cui osserva, che in questa materia la prova degli effetti caricati dee essere la stessa che si esige nel caso di assicuranza. *Vedi Assicuranza*,

§ XXIV.

Il danaro dato a cambio marittimo non entra mai in contribuzione per semplice avarìa, o danno particolare accaduto alla nave, e merci caricatevi, salvo nel caso che il cambiante vi abbia espressamente consentito. *Guid. de la mer. chap.* 19. *art.* 5. *Ordon. de Franc. art.* 16. *tit. des contr. à la grosse*, *ed ivi Valin. Pothier d°. tit. n°.* 42. *&* 47.

Contribuirà però alle grosse avarìe in discarico del cambiatario, giacchè per tali perdite ottiene il cambiante la conservazione, e riscatto del di lui danaro, senza le quali la nave, e merci sarebbero deperite. § 1. *Instit. de obligat. quæ ex quasi contrac. Leg.* 2. *&* 9. *ff. de negot. gest. Leg.* 3. *&* 5. *ff. de in rem verso. Guid. & Ordin. sovra cit. Giudicato di Marsiglia delli* 3. *Agosto* 1779.

§ XXV.

Il contratto del cambio marittimo resta nullo, e di nessun effetto dal momento istesso della perdita intiera degli effetti su i quali il danaro fu imprestato; con ciò però, che la medesima sia accaduta per caso fortuito, nel tempo, e luogo de' rischj, non già per vizio intrinseco degli stessi effetti; salvo che siasi altrimenti stipulato. *Leg.* 3. *cod. de naut. fæn. ed ivi gloss. Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 8. *Ordon. de Franc. art.* 11. *&* 12. *tit. des contr. à la grosse. Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n°.* 320. *Roccus de navib. not.* 51.

§ XXVI.

Se però la perdita intiera degli effetti provenisse da colpa del debitore cambiatario, come per cagion d'esempio, se li medesimi fossero stati confiscati per cagion di contrabbando di cui ne fosse stato ignorato il caricamento, non sarà questi risponsale di tal accidente come non procedente da fortuna di mare. *Leg.* 3. *cod. de naut. fæn. Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 105. *&* 106. *de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 8. *Roccus de assecur. not.* 21. *Casaregis de comm. disc.* 64. *n°.* 11. *&* 12. *Targa pond. marit. cap.* 71.

Ma se nella stipulazione del contratto il cambiatario avesse instruito il cambiante sulla qualità degli effetti caricati, e del contrabbando che s' intendea di fare non sarà egli più tenuto alla perdita in caso di confiscazione, giacchè al sciente, e consenziente non si fa alcuna ingiuria. *Leg.* 40. *ff. de legib. Kuricke jus marit. hans. tit.* 6. *de naut. fæn. & bodmer.*

§ XXVII.

Il danaro a cambio marittimo può darsi, o per l' intiera navigazione dell' andata, e ritorno d' una nave. *Leg.* 122. § 1. *ff. de verb. obligat.* o per l' andata soltanto. *Leg.* 3. *cod. de naut. fæn.* o per il solo ritorno. *Leg.* 1. *cod. eod.* o per un tempo fisso, e limitato. *Leg.* 4. & 6. *ff. eod. Ordon. de Franc. art.* 2. *des contr. à la grosse. Kuricke jus marit. tit.* 6. *de naut. fæn. Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 33. & *seq. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n°.* 7.

§ XXVIII.

Riguardo al danaro dato per un intiero viaggio, se il tempo del rischio non si è stabilito nel contratto, correrà esso per la nave dal giorno che avrà fatto vela fino a quello che resti ancorata nel porto della sua destinazione; e quanto alle merci tostocchè saranno caricate sulla nave, o sulli schiffi per condurvele sino a che siano esse consegnate a terra. *Ordon. de France art.* 13. *tit. des contr. à la grosse.*

Sembra però più giusto, che in tal caso si decidesse il viaggio intiero per l' andata, e ritorno insieme al porto donde la nave è partita; comecchè più analogo alla natura di questo contratto: e perciò crederei, in dubbio, che il danaro a cambio marittimo siasi imprestato per l' andata, e ritorno insieme, secondo la massima legale, che debbasi piuttosto favorire il debitore, che il creditore. *Leg.* 125. *ff. de regul. jur. Pothier al detto art.* 13. *dell' ordin. di Francia n°.* 34. tale è l' uso della piazza di Marsiglia come accerta il signor Emerigon *des contr. à la grosse chap.* 8. *sect.* 1.

§ XXIX.

Riguardo al tempo limitato apposto nel contratto del cambio marittimo, tosto che sarà finito cesserà anche il rischio per il cambiatario, e gli sarà dovuto il cambio definitivamente acquistato, quantunque la nave, o gli effetti continuino ad essere in rischio. *Leg.* 4. *ff. de naut. fœn. Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 4. *n°.* 88. & 89. *Valin all' art.* 11. *dell' ordin. di Franc. tit. des contr. à la grosse. Pothier allo stesso titolo n°.* 36. Quindi il corso del tempo limitato non s'intenderà interrotto per la stallìa fatta dalla nave in qualche porto pendente esso viaggio, perchè anche in porto può perire una nave per fortuna di mare. *Stypmannus part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 80. 81. 82. & 83.

§ XXX.

In Italia si usa tal volta di stipulare questo contratto per un tempo illimitato senza designazione di viaggio; e dipende allora dalle parti insieme, o da una sola di sciogliere il contratto a suo piacimento, con ciò però, che non siegua in tempo inopportuno; ed in caso di contrasto a discrezione del Giudice. *Targa pond. marit. cap.* 33. *not.* 11. 12. 14. *e* 15.

§ XXXI.

L'uso di Francia, introdottosi dal prescritto dall' ordinanza della marina *art.* 10. *tit. des contr. à la gros.* uniforme al *cap.* 19. *art.* 2. *e* 3. *del Guidon del mare*, che si è di lasciare il danaro presso il cambiatario per rinovamento, e continuazione di viaggio ha molta analogìa a questa pratica d'Italia.

§ XXXII.

Non crederei però adottabile la dottrina rapportata dal *Targa nel detto capo* 33. *not.* 13. *n°.* 23. *e* 24. sul danaro a cambio marittimo per un tempo limitato colla designazione del viaggio.

Afferma

Afferma questo Autore, che il viaggio designato forma in tal caso l'oggetto principale, e che il tempo limitato è un semplice accessorio da presumersi apposto, non per terminare il rischio riguardo al cambiante prima che il viaggio sia finito, ma bensì per dilatare, ed accrescere l'utile del cambio a proporzione della più lunga durata del viaggio.

Tale è veramente la disposizione dell' Ordin. di Franc. *art.* 35. *tit. des assur.* riguardo al contratto d'assicuranza; ma non potrà giammai adattarsi questa giurisprudenza al contratto del cambio marittimo, appunto perchè sarebbe espressamente contraria al prescritto dalla Legge 6. *ff. de naut. fœn.* che vuole il cambiante non dover rispondere della perdita, che nel solo caso in cui la nave perisse nei limiti del tempo convenuto: e siccome le presunzioni legali sono di gius stretto non adattabili alla natura di questo contratto, perciò è d'uopo di racchiudere in esso un patto speciale, od altra clausula che indichi la sottomissione del cambiante alli rischj dell' intiero viaggio, come si pratica sovente.

§ XXXIII.

Il cambiante marittimo non è tenuto alle perdite accadute alla nave, o effetti sui quali avea dato il danaro fuori dei luoghi designati nel contratto, eccetto il caso, che il cambiamento di strada, o di viaggio sia seguito per forza maggiore, o per fortuna di mare. *Ordon. de Franc. art.* 11. *tit. des contr. à la gros. Stypmannus jus mar. part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 105. *Kuricke jus marit. hans. tit.* 6. *de fœn. naut. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n°.* 9. *Targa pond. mar. cap.* 33. *not.* 6.

§ XXXIV.

Quindi pure, non sarà a carico del camgiante il danno accaduto per camgiamento della nave fatto senza necessità, quantunque quella sulla quale era posto il cambio marittimo ritornasse a salvamento. *Sentenza dell'Ammiragl. di Parigi delli* 23. *Giugno* 1758. *rapportata dal Pothier nel trattato des contr. à la gros. n°.* 18.

§ XXXV.

Se il danaro a cambio marittimo si è dato per l'andata della nave, o per un tempo limitato deve esso restituirsi assieme all' utile del cambio nel luogo ove il rischio stipulato sarà finito, quantunque il viaggio dalla medesima intrapreso non sia ancora terminato: questo pagamento però solea farsi al tempo de' Romani in potere dello schiavo fattore del creditore come accenna la *Leg.* 4. § 1. *ff. de naut. fœn.* ma al dì d' oggi dee seguire a mani dello stesso creditore se sarà presente sul luogo, ovvero in potere di chi per esso fosse munito di legittima procura. *Stypmannus jus marit. part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 91.

§ XXXVI.

Se poi nel luogo ove il rischio stipulato sarà finito non si trovasse alcuno a cui sborsare legittimamente il danaro del cambio, avrà il cambiatario in tal caso la facoltà, o di fare un deposito giudiciale di detto danaro, o d' imbarcarlo seco lui; ed in quest' ultimo caso sarà egli scaricato dell' interesse comune di terra solito pagarsi per la mora sino al di lui arrivo, ma il danaro, od effetti che v' imbarcherà per tale pagamento saranno a proprio rischio, e pericolo. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n°.* 10. & 11.

§ XXXVII.

Chiunque si rendesse fidejussore del cambiatario marittimo verso il cambiante, sarà tenuto alli stessi obblighi per li quali il di lui principale obbligato abbia convenuto, non meno che a tutti gli accidenti, e per le cause non espresse che potessero provenire dalla natura del contratto istesso. *Leg.* 56. *ff. de ædilitio edicto. Leg.* 56. *in fine, ed ivi glos. ff. locati. Leg.* 56. § 2. *ff. de fidejussor.* dee però sempre eccettuarsi il caso in cui la fidejussione fosse stata diminuita con qualche patto speciale. *Casaregis de comm. disc.* 63. *per tot. Pothier des obbligations n°.* 404.

§ XXXVIII.

Finito il viaggio per cui il danaro a cambio era imprestato s' intenderà pure finita *ipso jure* la fidejussione pel medesimo interposta, quantunque il creditore lasciasse la data somma presso il cambiatario all' oggetto d'un nuovo viaggio, salvocchè seguisse questo col consentimento dello stesso fidejussore. *Guid. de la mer chap.* 19. *art.* 2. *Sentenza di Marsiglia delli* 5. *Maggio* 1769. *confermata con altra del Parlamento d'Aix delli* 18. *Giugno* 1770. *presso il signor Emerigon des contr. à la gros. chap.* 10. *sect.* 1.

§ XXXIX.

Sarà tenuto solidariamente il fidejussore verso il cambiante marittimo anche nel caso, che il cambiatario per cui erasi obbligato avesse preso con frode il danaro al di là del valore del suo interesse, quantunque la nave, o merci sulle quali si era esso imprestato fossero naufragate, o altrimenti deperite. § 1. *Instit. de duob. reis. Guid. de la mer. chap.* 19. *art.* 8. *Ordon. de Franc. art.* 3. *tit. des contr. à la grosse. Rota Rom. decis.* 15. *n°.* 5. 6. *& seq. Senten. di Marsiglia delli* 4. *Decembre* 1751. *confermata con arresto delli* 11. *Giugno* 1753. *e con altro delli* 8. *Ottobre* 1754. *Casaregis de comm. disc.* 62. *n°.* 37.

§ XL.

Il contratto di cambio marittimo si renderà di nessun effetto accadendo la perdita intiera della nave, o merci sulle quali erasi preso il danaro, qualora però siegua la medesima per accidente fortuito nel tempo, e luogo de' rischj; ed in tal caso il cambiatario resta sciolto dall' obbligo personale verso il cambiante cui può soltanto competere l'azione reale allorchè si salvassero effetti dal naufragio, e l'azione *negotiorum gestorum* contro colui che avesse amministrato gli stessi effetti salvati, affinchè possa egli venir soddisfatto del capitale, e cambio marittimo trovandosi sufficienti, ovvero per la concorrente di ciò che potranno bastare. *Guid. de la mer chap.*

18. *art.* 2. *ed ivi Cleirac. Ordon. de Franc. art.* 11. & 17. *tit. des contr. à la gros. ed ivi Valin. Pothier allo stesso titolo n°.* 47. & 48.

§ XLI.

Affinchè il cambiatario marittimo resti sciolto dagli obblighi contratti, non è d'uopo che faccia l' abbandono de' restanti effetti verso il cambiante come si pratica nel contratto di assicuranza, giacchè il sinistro maggiore lo libera *ipso jure* dall' azione personale derivante dallo stesso contratto; e perciò quanto si opera dopo il sinistro concerne principalmente il cambiante, che non ha più azione contro il primo; salvo nel caso in cui ricuperasse, o possedesse egli le merci salvate, o che si riconosca colpevole di qualche frode, e mancamento: quindi non potrà il cambiatario pretendere cosa alcuna sugli effetti salvati prima che il cambiante sia intieramente soddisfatto, giacchè il debitore non può mai entrare in concorso col suo creditore. *Stracca de decoctor. part.* 5. *n°.* 12. *Thesaur. quæst. forens lib.* 2. *quæst.* 65. *n°.* 6. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 16. *n°.* 23. & *part.* 2. *cap.* 4. *n°.* 59.

§ XLII.

Il cambiatario marittimo non potrà farsi assicurare il danaro da esso lui preso sotto pena di nullità dell'assicuranza, ed essere punito corporalmente; imperciocchè il rischio delle somme imprestate non è a carico del cambiatario, e non si può far assicurare, se non se ciò che corre rischio di perdersi: oltredicchè permettendosi a questi di far assicurare la somma imprestatagli si troverebbe in caso di sinistro scaricato da ogni obbligo verso il cambiante, e riceverebbe dagli assicuratori la stessa somma in puro guadagno contro la natura d'ambi li contratti. *Ordon. de Franc. art.* 16. *tit. des assur. ed ivi valin. Pothier allo stesso titolo n°.* 3.

Sarà permesso però al cambiatario di far assicurare gli effetti, il valore de' quali eccedesse la somma da esso lui presa a cambio marittimo. *Ordon. de Franc. art.* 18. *tit. des contr. à la gros. Valin al detto art.* 16. *tit. des assur. Pothier loc. cit. n°.* 31.

§ XLIII.

Il cambiante marittimo potrà farsi assicurare il capitale da esso lui dato a cambio, e formasi allora una specie di riassicuranza, alla quale egli ha ricorso per scaricarsi sovra un terzo dei rischj, e pericoli di mare per cui è tenuto verso il cambiatario. *Valin all' art.* 17. *dell' ordin. di Franc. tit. des assur. Pothier des contr. à la gros. n°.* 32. *&* 44. *Scaccia de comm. & camb. quæst.* 1. *n°.* 503. *Ansaldus de comm. disc.* 70. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 7. *n°.* 15. *disc.* 15. *n°.* 1. *& disc.* 127. *n°.* 21. *&* 22.

§ XLIV.

Nell' Italia il cambiante marittimo può far assicurare oltre il capitale, anche li profitti, che la stessa somma sia per produrre in tal guisa, come lo attestano la Rota di Firenze *nella Decis.* 60. *n°.* 61. *Tom. III del Tesoro Ombrosiano*, l' Ansaldo *nel detto disc.* 70. *n°.* 30. ed il Casaregis *nel disc.* 1. *n°.* 123.

§ XLV.

L' ordinanza di Francia nell' *art.* 17. *tit. des assur.* proibisce espressamente ai cambianti marittimi, sotto pena di nullità, di far assicurare li profitti delle somme imprestate.

§ XLVI.

Io ravviso questa giurisprudenza più conforme alla giustizia, ed alla natura d' ambi li contratti; imperciocchè, secondo l' universale giurisprudenza, non è permesso di assicurare se non se ciò, che si pone in rischio d' essere perduto: il profitto marittimo che il cambiante ha stipulato, e non riceve, nel caso che la nave venga a perire è un guadagno che manca di avere, ma non mai una perdita che temea di fare, comecchè non ancor sicuro di ottenerlo, atteso il rischio che dovea correre; e per conseguenza non suscettibile d' assicuranza.

Quindi è, che l' uso d' Italia, ove è pure permesso di far

assicurare la fedeltà del cambiatario, *Casaregis loc. cit. n°.* 124. non può riguardarsi se non se per una scommessa, e come una specie di cauzione di quest'ultimo, giammai però come vero contratto di assicuranza. *Rota di Firenze detta decis* 60. *n°.* 85. *e* 86. *Vedi Assicuranza.*

§ XLVII.

Se il cambiante facendo assicurare il capitale da esso lui imprestato non abbia convenuto di essere dispensato dal giustificare il caricamento, e valore delle merci sarà sottomesso in caso di sinistro a tale giustificazione riguardo alli di lui assicuratori, quantunque non sia egli obbligato verso colui che ha ricevuto il danaro a cambio. *Pothier des contr. à la gros. Casaregis de com. disc.* 14. *n°.* 15. 16. *&* 19. *da cui si riggetta con validissime ragioni, ed autorità la dottrina contraria del Targa rapportata nelle sue ponderazioni marittime cap.* 33. *not.* 8. *n°.* 16.

§ XLVIII.

Danaro dato a cambio marittimo colla clausula *Vuoto per Pieno. Vedi Clausula.*

§ XLIX.

Oltre la nave, ed altri attrazzi ad essa appartenenti s'intenderà anche il nolito applicato, ed ipotecato per privilegio reale al capitale, ed interessi, dato a cambio marittimo sul corpo, e chiglia della medesima. *Ordon. de Wisbuy art.* 45. *Guid. de la mer chap.* 19. *art.* 1. *Ordon. de Franc. art.* 7. *tit. des contr. à la grosse. Arresto del Parlamento d'Aix delli* 10. *Ottobre* 1733.

Questa disposizione dee essere universalmente ricevuta; imperciocchè non potendosi considerare il nolito se non se come accessorio, e frutto civile della nave, *Leg.* 62. *ff. de rei vindic. Stracca de navib. part.* 3. *n°.* 32. *Roccus de navib. not.* 63. ragion vuole, che godendo taluno il privilegio sulla nave lo debba egualmente avere sul nolito di essa: la onde salvate che siano dal naufragio in tutto, o in parte le merci

sulla nave caricate deve anche ella presumersi salvata riguardo al nolito, che è una parte civile, e legale della nave medesima deperita; e che dee per conseguenza appartenere al cambiante marittimo, prelevate le spese del salvamento, ed i salarj de' marinari. Conseguenza è questa tratta dal disposto dell' ordinanza di Francia *art.* 2. *tit. des Proprietaires. art.* 6. & 19. *de l'engagém. art.* 20. *du fret. art* 11. *des chartes-parties. art.* 7. *des contr. à la gros. art* 4. *des avar.* & *art.* 7. *du jet. Vedi Nolito.*

§ L.

Il cambiante marittimo che avrà imprestato danaro per cagion d'esarcia, racconcio, armamento, od altro in uso necessario della nave avrà la poziorità sulla medesima preferibilmente ad ogni altro creditor anteriore, anche ipotecario. *Leg.* 5. & 6. *ff. qui pot. in pign. Novell.* 97. *cap.* 3. *Sentenza del Consolato di Nizza del primo Giugno* 1786. *Rifer. Leotardi nella causa del capitano Andrea Olson Lundgren comandante la nave Svezzese Urania Bourg, contro il Negoziante Francesco Castellinard.* poichè per tale prestazione di danaro la nave si è ridotta in istato di porsi in viaggio, o di proseguire il già cominciato, e per cui si considera salvata la causa di tutto il pegno. *d°. Leg.* 6. *in princ. Vinnius ad Pech. in lib. I.* § *non autem, ad tit. ff. de exercit. act. Loccenius de jure marit. lib.* 1. *cap.* 2. *n°.* 2. & *lib.* 3. *cap* 3. *n°.* 2. *Stypmann. Jus marit. part.* 4. *cap.* 5. *n°.* 32. & *seq. Salgado labyr. credit. part.* 3. *cap* 9. *n°.* 24. *n°.* 25. & 26. *Casaregis de comm. disc.* 18. 1.

§ LI.

Per lo stesso principio d'equità, colui che sarà stato l'ultimo ad imprestar danaro a cambio marittimo per le suddette necessità della nave si vuole da molti autori poziore agli altri cambianti benchè aventi la stessa causa, e ciò per la presunzione istessa, che la nave in seguito a quest' ultimo imprestito abbia viaggiato. *Vinnius ad Pech. in tit. de exercit. act.* §. *non autem. Stypmannus Jus marit part.* 4. *cap* 5. *n°.* 150. & 151. *da cui si attesta essere tale l'uso d'Amsterdam.*

Parmi però più fondato, e conforme alla ragion comune, che non debba considerarsi alcuna anteriorità di tempo nel concorso de' cambianti aventi ugual causa di pozioritá, giacchè è fuor di dubbio, che il pegno non si costituisce se non se in quei casi nei quali intervenne una espressa convenzione. *Leg.* 17. *cod. de pignor. & hipotec. Leg.* 7. *cod. qui pot. in pignor. Novell.* 136. *cap.* 3. *vers. neque enim justum. Cleirac contrats marittim. chap.* 19. §. 2.

Ed in tal senso debbono intendersi le sovra citate leggi 5. & 6. *ff. qui pot. in pign. e la Novel.* 97. *cap.* 3. vale a dire, quando il creditore abbia espressamente convenuto della costituzione del pegno pel danaro imprestato nelle sovra dette cause, ed allora è, che avrà non solamente il privilegio, ma ancora l'ipoteca preferibilmente a qualunque altro creditore ipotecario, anche anteriore. *Vedi la decisione della Rota Fiorentina in Liburn. camb. marit. delli* 28. *Settembre* 1759.

CANCELLATURA.

vedi SIGNATURA.

CANTERATE.

vedi CONTRIBUZIONE. MARINARI.

CAPARRA.

vedi PREZZO. VENDITA.

CAPITALE.

§ I.

DICESI tra negozianti capitale quella somma di danaro, che ciascuno di essi pone di sua parte in qualche traffico sociale nell'atto, che si contrae la società: come anche quella di cui un negoziante stabilisce il fondo del di lui commercio, che intraprende per conto proprio. *Vedi Società. Negoziante.*

§ II.

Chiamasi pure generalmente capitale qualunque principal somma che produce interesse. *Vedi Interesse.*

CAPITANO DI NAVE.

§ I.

EGLI è colui al quale è confidata la condotta di una nave, e la cura delle merci che vi sono caricate. *Leg.* 13. §. 3. *ff. locati. Leg.* 1. §. 1. *ff. de exercit. act. & tot. tit. cod. de naufrag.*

§ II.

Nel Mediterraneo, e sui piccoli bastimenti destinati al *cabotaggio* dicesi generalmente patrone, ma nell' Oceano, e sulle navi importanti destinate per lunga spedizione, egli è chiamato capitano. *Patricien des Juges & Consuls pag.* 386. *Targa pond. mar cap.* 12. *n°.* 43.

Questo autore per dimostrare la diversità che trovasi dal patrone al capitano fa un paragone così lepido, che non so trattenermi di copiarlo per intiero. ivi: » Chi le comanda (cioè » le piccole navi) non è propriamente capitano, ma patron di

» navigazione, e vi è diferenza come dal cavallo all'asino:
» che sebbene tutti sono quadrupedi, niente di meno il pri-
» mo è destinato per i cavalieri, ed il secondo per i vetturali
» da condotta; quegli porta la sella, e questi il basto ».

§ III.

Tra li Romani erano spesse volte riunite le due funzioni di sopracarico, e capitano di nave come ne risulta dalla *Leg.* 13. § 2. *ff. locati. e leg.* 1. § 2. & 13. *nautæ caup. stab.*

Ecco il perchè spesse volte s'intende sotto la parola *Navicularius* il capitano, e patrone di nave, ed altre sotto quella di *Magister navis.* Quindi il Fabro nella *leg.* 1. *ff. de exercit. act.* e lo Stypmanno *Jus marit. part.* 4. *cap.* 5. *n°.* 128. si dimostrano sorpresi, che stabiliscansi diversi *Magistri navis* sovra una sola nave: ma nulla più erroneo di questa intelligenza.

Li §§ 13, e 14. della citata leg. 1. *ff. de exercit. act.* parlano di più fattori, o amministratori, che avevano il titolo di *Magistri* non già per dirigere la nave in qualità di capitani, o patroni ma soltanto le merci, esigere i noliti, e praticare tutte le operazioni che concernevano il commercio marittimo a nome dei loro proprietarj come sono al dì d'oggi li sopracarichi; locchè chiaramente si riconosce dalla lettura delli stessi due §§. nei quali si distinguono li diversi ufficj de' medesimi *Magistri navis.*

§ IV.

Il posto di capitano di nave è onorevole, e gode di tutti li privilegj militari; giacchè nella navigazione egli ha perfino il privilegio di poter testare alla forma militare. *Leg. un.* § 1. *ff. de bonor. possess. ex testam. de Hevia comm. naval lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 4. & 5. *Cleirac. pag.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 12. *n°.* 1. 2. & 3. *Roccus de navib. & naulo not.* 7. *Stracca de navib. & navig. n°.* 6.

§ V.

Lo stato di capitano esige altrettanto d' esperienza, che di teorìa nell' arte della navigazione; deve quindi saper leggere, e scrivere, esser pratico nell'arimmetica, e maggiore d'anni 25. per riguardo agli obblighi, e contrattazioni che dee intraprendere, altrimenti sarà tenuto per esso chi lo avrà preposto. *Leg.* 1. § 4. *ff. de exercit. act. de Hevia comm. naval. cap.* 4. *n°.* 9. *Targa pond. marit. cap.* 12. *n°.* 6. 7. *e* 8.

§ VI.

Il capitano è tenuto nell' atto dell'elezione promettere, e dar sicurtà di eseguir bene, e fedelmente la di lui carica, e di difender la nave colle sue attinenze per se, e suoi marinari a tutto potere sino all' ultimo fiato di vita, e di rendere a chi di ragione un vero, e leal conto in scritti di tutto l' operato nei suoi viaggi. *Consolato del mare cap.* 237. 238. *e* 239. *Targa pond. mar. d°. cap.* 12. *n°.* 15.

§ VII.

Appartiene al capitano della nave di formare l'equipaggio di essa, e di scegliere, ed assalariare li piloti, marinari, ed altri uffiziali della nave, che siano periti rispettivamente nei loro mestieri, de' quali egli n'è risponsale. *Leg.* 16. *ff. de rei vindic. Leg.* 27. § 9. *&* 11. *ff. ad leg. Aquil. Droit hanséat. tit.* 3. *art.* 2. *Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 67. Locchè eseguirà di concerto coi proprietarj di essa qualora si farà l' armamento nel luogo della loro dimora. *Consolato del mare cap.* 55. *e* 195. *Droit hanséat tit.* 3. *art.* 2. *Guid. de la mer chap.* 15. *n°.* 2. *Cleirac au jugem. d' Oleron.* § 13. *n°.* 9. *Ordon. de France art.* 5. *tit. du capitaine. Jus Danic. cap.* 1. *art.* 1. *Targa pond. mar. cap.* 14. *n°.* 1.

§ VIII.

Il capitano di nave non può esimersi, nè tralasciare d'in-

traprendere il viaggio, e proseguirlo in tempo abile, e se spendendo egli il tempo, e le congiunture ne seguisse qualche danno alle merci, o alla nave istessa, anche per accidente impensato, sarà egli tenuto all' indennizzazione. *Leg.* 8. *cod. de navicular. Leg.* 2. *ff. si quis caut. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 9. *Febbrajo* 1759. *Rifer. Ratti nella causa del patron Marco Tagliatore contro Cornet. Stracca de naut. part.* 2. *n°.* 4. *&* 5. *Roccus de navib. not.* 56. *Jus Danic. cap.* 2. *art.* 7. *Targa pond. mar. cap.* 12. *n°.* 20.

§ IX.

Essendo il capitano di nave un mandatario stipendiato dai proprietarj di essa, o da quelli delle merci sarà perciò responsale verso li medesimi di tutti li mancamenti anche più leggieri, e tenuto non solamente del dolo, ma ancora della colpa leve, e levissima. *Leg.* 3. *§* 5. *& leg.* 5. *ff. nautæ &c. Leg.* 6. *§* 3. *ff. de his qui effuder. vel ejecer. Stypmannus jus marit. part.* 4. *tit.* 15. *n°.* 322. *Vinnius ad Pechium ad leg. Rhod. pag.* 33. *Stracca de naut. part.* 2. *n°.* 4. *Casaregis de comm. disc.* 19. *in tot. disc.* 23. *n°.* 60. *&* 63. *& disc.* 122.*n°.* 3. *Targa pond. marit. d°. cap.* 12. *n°.* 27. *Valin all' art.* 9. *dell' Ordin. di Francia.*

§ X.

Qualora il capitano non avrà previsto ciò che doveva per principio del suo mestiere, e mancasse per ignoranza d'arte si deve sempre considerare in colpa, e sarà tenuto a tutti li danni, che da ciò potessero derivare. *Leg.* 132. *ff. de regul. jur. leg.* 31. *vers. culpam autem. ff. ad leg. Aquil. Stracca de naut. part.* 3. *n°.* 26. *&* 32. *Roccus de navib. not.* 55. *Kuricke jus marit. hanseat. tit.* 3. *art.* 1. *&* 2. *Casaregis d°. disc.* 23. *n°.* 65. *& disc.* 122. *n°.* 1. *&* 12.

§ XI.

Si renderà colpevole un capitano, qualora abbia egli caricata la nave oltre misura, o non abbia stivate le merci, e dispóstele in maniera convenevole, e che un tale eccesso abbia dato luogo a qualche sinistro. *Leg.* 7. § 2. & *leg.* 27. § 23. *ff. ad leg. Aquil. Leg.* 1. § 4. *ff. si quadrupes pauper. Leg.* 1. *cod. si quid oneri publico. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 18. *Novembre* 1779. *Rifer. Raynardi nella causa degli ebrei Isac Moisè, e figlio contro il patron Bosio Genovese. Leg. Rhodior. cap.* 22. *Consol. del mare cap.* 61. & 62. *Ordon. de Wisbuy art.* 46. *Regolam. d'Anversa art.* 10. *jus hanseat. tit.* 3. *art.* 2. *Parte presa nel Consiglio de' Pregadi di Venezia delli* 8. *Giugno* 1569. *altra delli* 4. *Novembre* 1589. *ed altra delli* 18. *Giugno* 1598. *Ordon. de Franc. art.* 8. *tit. du capitaine. Jus Danic. cap.* 2. *art.* 9. & 10., *da cui si stabilisce una penale pecuniaria a favore del Regio erario, e di simile somma verso la città, oltre il risarcimento de' danni.*

§ XII.

Prima di mettersi in viaggio è ogni capitano obbligato di attrazzare nella miglior maniera possibile la sua nave, calafatarla, e condizionarla affine di arrivare a buon porto, e rendere le merci caricatevi sane, e salve nel luogo della loro destinazione. *Leg.* 19. § 1. *ff. locati. Leg.* 6. § 4. & *leg.* 27. *ff. de action. empti. Consol. del mare cap.* 62. 63. 64. 224. & 292. *Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 41. *Ordon. de France d°. art.* 8. *Vinnius ad Pechium in tit. de leg. Rhod. pag.* 259. *Targa pond. mar. cap.* 12. *Roccus de navib. not.* 69. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n°.* 31. & *disc.* 23. *n°.* 22. *Vedi Esarcia.*

§ XIII.

Non deve il capitano far uscire la sua nave dal porto, far getto, recider alberi, cavi, gomene, ed intraprendere altre operazioni di conseguenza nel caso che si trovasse impegnato, o sorpreso da qualche pericolo, se prima non avrà chiesto il

sentimento, e consiglio dalla maggior parte dell' equipaggio, e degli armatori, se mai fossero sul bordo; a qual effetto è in obbligo di convocarli tutti insieme per deliberare. *Jugem. d' Oleron art.* 2. *ed ivi Cleirac. pag.* 14. *Ordon. de Wisbuy art.* 14. *Ordon. de France. art.* 15. 22. 25. 26. & 33. *tit. du capitaine. art.* 8. *tit. du pilote. Targa d°. cap.* 12. *n°.* 28. *Stracca de navib. part.* 3. *n°.* 33 *Roccus de navib. not.* 58.

§ XIV.

Il signor Valin nel suo commentario al d°. art. 15. dell' Ordinanza di Francia vuole, che il capitano determinandosi a qualche operazione ne' riferiti casi contro il sentimento, o consiglio dato dalla maggior parte dell' equipaggio sia risponsale di tutti li danni che da ciò nè potrà risultare; e quindi, che debba il medesimo attenersi alla risoluzione della maggior parte sotto pena anche di essere straordinariamente punito: ha egli forse fondata questa sua dottrina sull'autorità del Kuricke *jus marit. hanseat. art.* 19. § 4. che certamente non è conforme allo spirito delle leggi, ed autorità sovracitate.

Diffatti non si prescrive in esse, che il capitano debba stare ciecamente alla risoluzione della maggior parte come ad un proferto giudicato, ma soltanto come ad un consiglio a di lui favore introdotto in tali urgenze per sua pura discolpa, qualora voglia seguirlo; laonde dovendosi considerare il capitano come il più perito degli altri della nave nelle arti marittime, potrà egli rifiutare senza biasimo il sentimento della maggior parte allorchè lo creda temerario, ed imprudente. *Vinnius ad Pechium in leg.* 2. & 3. *ff. de leg. Rhod. pag.* 198. 239. & 240. *Weytsen de avariis* § 26. *Gratianus discept. forens. cap.* 678. *n°.* 15. & 16. *Loccenius de Jure marit. lib.* 2. *cap.* 7. *n°.* 3.

Tanto è vero, che questa dottrina dee prevalere alla premessa dal signor Valin, che egli stesso commentando dippoi l'art. 2. tit. du jet. dell' Ordin. di Francia prescrivente, che in caso di getto, trovandosi diversità di sentimenti debba

seguirsi quello del capitano, e dell' equipaggio, non ha avuta alcuna difficoltà di decidere, che il parere del capitano dee essere preferto per diritto di preponderanza, tanto a ragion del suo titolo di capo della nave, che per doversi in tal qualità considerare più sperimentato degli altri, e miglior conoscitore della nave istessa.

§ XV.

Il capitano è risponsale di tutti li danni, che accadono alle merci per sua colpa, giacchè col nolito convenuto deve egli renderle alla loro destinazione nello stesso stato che le ha ricevute, salvo che il danno siale avvenuto da un accidente che non abbia potuto prevvedere, od impedire. *Consol. del mare cap.* 59. 61. 73. *&* 234. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 5. *&* 6. *Cleirac ivi. Targa pond. marit. cap.* 28. *n°.* 7. *Roccus de navib. not.* 57. *Vedi Danno.*

§ XVI.

Risponderà il capitano delle merci sul piede che le ha ricevute secondo la polizza di carico? *Vedi Polizza di carico.*

§ XVII.

Ritrovandosi le merci caricate su di una nave rosicchiate dai sorcj, e che non siasi avuta la precauzione di tenere in essa i gatti necessarj, sarà il capitano tenuto a' tutti li danni derivatine. Se però non ostante tal precauzione fosse seguito il rosicchiamento, o che pendente il viaggio fosserli morti li gatti, non sarà obbligato ad alcuna bonificazione, e basterà per esserne discolpato, che al primo porto a cui approda se ne procuri degli altri. *Leg.* 13 § 6. *ff. locati. Consol. del mare cap.* 65. *e* 66. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 8. *ed ivi Cleirac. Stracha de navib. part.* 3. *n°.* 48. *Santerna de assecurat. part.* 4. *n°.* 31. *Roccus de navib. not.* 58. *Targa detto cap.* 28. *n°.* 4. *Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 73.

§ XVIII.

Il capitano essendo garante non solo della condotta de' marinari, ma ancora di quella di ogni altro che si trovasse sulla nave *Leg. 1. ff. nautæ &c.* è stato perciò necessario che la legge abbia deferito ad esso lui una specie d'autorità, e di giurisdizione sovra essi bastevole a contenerli, ed a conservare, o richiamare il buon ordine sulla nave da esso lui comandata: onde è, che all'occorrenza potrà egli castigare li delinquenti colle pene stabilite, o solite praticarsi per la qualità del mancamento. *Leg. Rhodior. cap.* 5. *Jugém. d'Oleron, ed ivi Cleirac. Jus marit. hans. art.* 26. *ed ivi Kuricke. Ordon. de Wisbuy art.* 24. *Jus marit. Caroli V. art.* 11. *Ordon. de Franc. art.* 22. *tit. du capitaine, ed ivi Valin. Stypmannus part.* 4. *cap* 20 *n°.* 44. *Loccenius de jur. marit lib.* 3. *cap.* 8. *n°.* 17. *Targa d°. cap.* 12. *n°.* 17. *Casaregis de comm. disc.* 136, *n°.* 14.

§ XIX.

Medesimamente potrà egli scacciare dalla nave li marinari, od altro ufficiale di essa, qualora si riconoscano essere inquieti, torbidi, e disubbidienti. *Consol. del mare cap.* 122. *e* 160. *Jugém. d'Oleron art.* 5. 6. *&* 13. *Ordon. de Wisbuy art.* 25. *Jus hanseat. tit.* 3. *art.* 8. *tit.* 4. *art.* 5. *Jus marit. Philippi II. tit. de naut. art.* 13. *Statuts d'Ambourg part.* 2. *tit.* 14. *art.* 22. *Targa pond. marit. cap.* 17. *n°.* 6.

§ XX.

In Francia però dopo la dichiarazione del Re del 1728. art. 1. il capitano non ha più la facoltà di scacciare dalla nave li marinari inquieti, e disubbidienti, giacchè la legge gli ha dati dei mezzi sufficienti onde reprimere all'occorrenza l'irregolare condotta de' medesimi: anzi l'ordinanza concernente li consolati delli 3. Marzo 1781. tit. 3. art. 26. proibisce ai capitani, e patroni de' bastimenti Francesi che si trovassero nei porti, o spiagge del Levante, e Barberia di maltrattare, e pu-

nire in qualunque guisa li marinari, od altri uffiziali della sua nave colpevoli di qualunque mancamento, o delitto, senza che prima ne abbiano ottenuta una espressa permissione dai loro Ambasciadori, Consoli, o Viceconsoli in quelle parti stabiliti.

§ XXI.

Un capitano che mettesse alla vela la sua nave con tempo evidentemente cattivo, e contrario alla di lui navigazione, si renderà risponsale di qualunque sinistro, giacchè sarà sempre in colpa s'egli non avrà considerata la navigazione avuto riguardo alla nave, ai luoghi, e tempi come debbono praticare i periti in tal arte. *Leg.* 13. *ff. de locat. Leg.* 36. § 1. *ff. de rei vindic. Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 2. *Cæpol. de servitut. rustic. præd. tit. de navib. cap.* 29. *Roccus de navib. not.* 56. *Vedi Colpa.*

§ XXII.

Quindi è, che il capitano non potrà differire in alcuna guisa d'intraprendere il suo viaggio qualora si riconosca, che il tempo è favorevole alla di lui destinazione sotto pena di succumbere a tutti li danni che da ciò ne potrebbero nascere in discarico degli assicuratori delle merci. *Leg.* 2. §. 8. *ff. si quis caution. Leg.* 122. § 1. *ff. de verb. obligat. Leg.* 6. *cod. de navicular. Detta sentenza del Consolato di Nizza delli* 9. *Febbrajo* 1759. *Kuricke jus hanseat. n°.* 4. *Loccenius de jur. marit. lib.* 1. *cap.* 7. *n°.* 3. *Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 5. *Pechius, & Vinnius ad leg.* 6. *cod. de navicular. Roccus de navib. not.* 38. Anzi dal Dritto anseatico tit. 5. art. 4. e dall'antica ordinanza dell'Ansa Teutonica art. 11. oltre tal pena s'infligge anche al capitano la pecuniaria di 50. fiorini.

Sarà però esente da simili penali, qualora per cagion di malattia o altro legittimo impedimento non gli sia stato possibile proffitare del tempo favorevole. *Leg.* 10. *ff. ad leg. Rhod. de jactu. Kuricke, e Stracha loc. cit.*

§ XXIII.

Il capitano, che pendente la notte non si trovasse sulla nave succumberà a qualunque danno, o sinistro alla medesima accaduto. *Leg. Rhodior. cap.* 26. *Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 69.

Il Dritto anseatico *tit.* 3. *art.* 3. proibisce ai capitani, sotto pena di un'emenda arbitraria, di pernottare, e dormire fuori della nave senza alcuna legittima necessità. *Kurike ivi*, e *Casaregis de comm. disc.* 23 *n°.* 69.

L' ordinanza di Francia *art.* 13. *tit. du capitaine* ha mitigato un tal rigore imponendo soltanto ai capitani di nave, sotto pena d'emenda arbitraria, di trovarsi in persona sulle loro navi allorchè uscirebbero da un porto, seno di mare, o fiume. In tempo però di guerra secondo l' ordinanza *delli* 24. *Agosto* 1712. *rapportata dal signor Valin sul detto articolo*, tutti li capitani, patroni di nave, ed altri uffiziali subalterni sono obbligati a pernottarvi, e coricarvisi qualora saranno esse ancorate sulle spiagge sotto pena di perdere li loro salarj, e di tre mesi di carcere.

§ XXIV.

Egli è il capitano risponsale d' ogni sinistro evento, qualora indirizzi la sua nave inconsideratamente in qualche parte pericolosa, od altro luogo sospetto, deviando la medesima dalle strade sicure, ed ordinarie. *Leg.* 4. *ff. de mortis causa donationib. Leg.* 7. *cod. de navicular. & leg.* 3. *cod. de naut. fæn. Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 6. 15. 19. & 32. *Stypmann. Jus marit. part.* 4. *cap.* 10. *n°.* 210. *Kuricke jus marit. hans. art.* 19. *n°.* 8. *Loccenius de jur. marit. lib.* 1. *cap.* 7. *n°.* 3. *Roccus de navib. not.* 55. *Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 7. & 76.

§ XXV.

Qualunque capitano, che non sia pratico delle coste marittime, seni, porti, spiagge, e fiumi ove dovrà passare sarà in obbligo di prendere sul suo bordo un piloto detto co-

stiere, affinchè indirizzi la nave a dovere, altrimenti sarà tenuto ad ogni sinistro evenimento. *Leg.* 13. § 2. *ff. locati. Consol. del mare cap.* 247. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 19. *Jugem. d'Oleron art.* 23. *ed ivi Cleirac. Ordon. de Wisb. art.* 44. & 59. *Jus hanseat. ed ivi Kuricke tit.* 3. *art.* 18. *Targa pond. marit. cap.* 12. *n°.* 31. *Stypmannus Jus marit. part.* 3. *cap.* 5. *n°.* 17. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 1. *n°.* 9.

§ XXVI.

Se pendente il viaggio il capitano senza causa urgente faccia approdare la sua nave a qualche porto, o baja contro il volere de'proprietarj, oppure deviasse dal solito cammino per frodare li dritti di passaggio, ed altre simili cause succumberà egli a tutti li danni, e spese che da ciò ne seguiranno. *Leg.* 137. *ff. de verb. obligat. Consol. del mare cap.* 99. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 25. *n°.* 7. *Stracha de navib. part.* 3. *n°.* 37. *Roccus de navib. not.* 45. & 68. *Targa pond. marit. cap.* 12. *n°.* 29. *Casaregis de comm. disc.* 122. *n°.* 21. 22. & 24.

Non sarà però egli colpevole qualora avesse cangiato il corso della navigazione affine di esimersi dal pagamento di qualche illecita imposizione, o altra angarìa, che si dovesse esigere in quel dato sito; o ad oggetto di conservare illesi li dritti, e privilegj della di lui nazione. *Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 8. *Roccus de navib. not.* 58. *n°.* 161.

§ XXVII.

Urto d'una nave coll'altra per colpa del capitano. V. Abbordo.

§ XXVIII.

Dal disposto del giudicato d'Oleron *art.* 1. *e* 5. consideravasi il capitanato, e patroneggio d'una nave come un dritto reale acquistato sulla medesima a favore di esso capitano, o patrone, e di cui non potea egli venir spogliato che per causa legittima. *Cleirac alli detti articoli pag.* 12. *e* 399.

Il Targa nelle sue ponderazioni marittime *cap.* 89. § *Si avverta* crede di darne la ragione legale in questi termini: ivi: *perchè quel gius è una specie di servitù, o carico che ha il vascello*: e per conoscere poi se questo gius competa al capitano è egli di sentimento, che debba starsi a ciò che dirà la carta della di lui elezione se sia, o non a beneplacito de' suoi elettori; e non essendovi carta se sia entrato in partecipazione, ed accettato dai compagni come amministratore, ed altre circostanze.

L'ordinanza di Franc. *art.* 4. *tit. des proprietaires, & art.* 13. *tit. de la saisie*, avendo abolito un uso così mal inteso permette ai proprietarj di congediare il capitano quantunque interessato nella nave, salva ragione ad esso lui per il rimborso de' suoi salarj, ed altre indennizzazioni, che potrebbero competergli. *Vedi le dotte osservazioni del signor Valin alli detti articoli.*

§ XXIX.

Fino a qual somma il capitano possa prendere danaro a cambio marittimo per li bisogni della nave, in qual luogo, con quali precauzioni, ed in che tempo. *Vedi Cambio marittimo. Esarcia.*

§ XXX.

Pena del capitano infedele nell' aver preso danari a cambio marittimo. *Vedi Cambio marittimo.*

§ XXXI.

Il capitano eletto, e nominato dal proprietario della nave può surrogarne un altro in sua vece quando anche ne fosse stato dal medesimo proibito. *Leg.* 1. § 5. *ff. de exercit. act. Vinnius, & Pechius ad d^{tam}. leg.* 1. *pag.* 83. *Stypmannus Jus marit. part.* 4. *cap.* 15. *n°.* 118. *Kuricke resol. quæst. Illustr. quæst.* 15. *Perezius ad tit. cod. de Instit. act. Roccus de navib. not.* 3. & 5. *De Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 2. *Targa pond. mar. cap.* 12. *n°.* 25. *Casaregis de comm. disc.* 71. *n°.* 17.

Se però da tale surrogazione il proprietario venisse a patire qualche danno avrà egli l'azione *ex locato, vel mandato* contro il primo capitano, il quale sarà sempre tenuto ai fatti del da lui surrogato *d'. leg.* 1. § 18. *Ordinat. Caroli V. art.* 20. *Ordinat. Philippi II. tit. de naut. art.* 11.

§ XXXII.

Se pendente il viaggio il capitano per qualunque accidente mancasse dalla nave, o morisse potranno li marinari eleggerne un altro in sua vece, qualora però non possa essere eletto dai proprietarj di essa. *De Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 2. *Roccus de navib. not.* 4.

§ XXXIII.

La dichiarazione del Re di Francia delli 21. Ottobre 1727. art. 25. prescrive, che in caso di morte, o sbarco del capitano seguito nei paesi stranieri per ragion di malattia, od altro, il comando della nave debba appartenere a colui, che sarà in secondo, senza che possa esser dato ad alcun capitano straniero.

§ XXXIV.

Cambiamento di capitano annulla l'assicuranza? *Vedi Assicuranza.*

§ XXXV.

Il capitano che nel corso del suo viaggio venda le merci del caricamento per soccorrersi nei bisogni della nave, in qual guisa resta obbligato verso li proprietarj, e questi verso gli assicuratori. *Vedi Assicuranza. Cambio marittimo.*

§ XXXVI.

Chiunque contratterà con un capitano ha l'elezione di agire contro esso lui, o li proprietarj della stessa nave, o

solidariamente contro tutti; ma la soddisfazione d'uno degli azionati basterà per liberare l'altro coobbligato *Leg.* 1. § 24. *ff. de exercit. act. Argum. leg.* 1. § *ult. & leg.* 2. 3. & 4. *ff. de his qui effuder. vel ejecer.*

Quindi la sentenza contro uno de' coobbligati proferta pregiudicherà gli altri anche non citati; ma intentando li creditori l'azione soltanto contro uno de' medesimi senza protesta di non volersi pregiudicare riguardo agli altri li farà decadere dal dritto, che competevagli contro di questi. *D*a. *leg.* 1. § 24. *ff. de exercit. act. De Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n*o. 25. Resteranno però sempre a favore d'essi proprietarj salve le ragioni contro il capitano. *D*a. *leg.* 1. § 17.

§ XXXVII.

La qualità di capitano non cessa colla perdita, o naufragio della nave da esso lui comandata; giacchè in tali casi sarà egli tenuto di usare ogni diligenza per il riscatto, e salvamento di essa, non meno che delle merci caricatevi. *Argom. tratto dall' ordin. di Franc. art.* 26. *e* 27. *tit. du capitaine. Vedi Naufragio. Riscatto.*

§ XXXVIII.

Questa giurisprudenza deve essere universale perchè fondata sulla giustizia, ed equità naturale: di fatti il nolito degli effetti salvati gli è dovuto per la qualità di capitano: *Ordin. di Franc. art.* 21. *tit. du fret.* Questa medesima qualità l'obbliga a ricercare un'altra nave per condurre gli effetti salvati al luogo della loro destinazione. *Ordin. di Franc. art.* 22. *tit. du Fret.* Quest'obbligo gli è imposto *ipso jure* per la di lui qualità di amministratore della nave, qualora è distante dal luogo de'proprietarj. *Leg.* 18. & 42. § 2. *ff. de adquir. possess. Leg.* 13. *ff. de adquir. rerum domin. Leg.* 6. § 1. *ff. de precar. Leg.* 8. *cod. de adquir. possess.*

Egli è dunque fuor di dubbio, che il naufragio, o perdita della nave non scioglierà il capitano dall' obbligo verso li

proprietarj di essa; anzi ben lungi dall'essere dispensato di darsi tutta l'attenzione per salvare la nave, e merci caricatevi contrarrà egli l'obbligo più stretto; onde è che risponderà anche dei mancamenti commessi da' suoi preposti circa le operazioni del salvamento.

E per gli stessi principj di ragione potrà egli prendere a prestito pel danaro necessario, ed impegnare anche le merci salvate per le dette operazioni, non meno che per il riscatto della nave depredata, e tirar lettere di cambio sovra li suoi proprietarj pel danaro da esso lui preso. *Consolato del mare cap.* 227. *&* 228. *Guid. de la mer chap.* 6. *art.* 3. 7. *&* 9. *Valin all' art.* 66. *tit. des assurances.*

§ XXXIX.

Il capitano può dai redditi della nave, o noliti da essa ricavati, o dalle cose esistentivi pagare se stesso, o ritenerle come in pegno per tutto ciò che li sarà dovuto dai proprietarj della medesima. *Leg.* 8. § 7. *ff. mandati. Consol. del mare cap.* 272. *Ordon. de Wisb. art.* 37. *&* 57. *Ordinat. Philippi II. tit. de naut. art.* 19. *Statuts d'Ambourg part.* 2. *tit.* 15. *art.* 2. *Vinnius ad Pechium pag.* 232. *De Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 26. *Roccus de navib. not.* 90.

§ XL.

Finito il tempo per cui il capitano si era obbligato alla condotta della nave sarà tenuto di rendere li conti dell' amministrazione verso li proprietarj della medesima, a somiglianza degli amministratori de' beni altrui. *Leg.* 54. *ff. de procurator. Leg.* 1. *cod. ubi de ratiocin. Novel.* 69. *cap* 1. *Consolato del mare cap.* 237. 238. *e* 239. *De Hevia comm. naval lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 26. *Targa pond. mar. cap.* 12. *n°.* 15. *Vedi Amministrazione. Procuratore. Rendimento di conti.*

§ X L I.

Il capitano sarà tenuto a tutti li danni verso li proprietarj le di cui merci fossero state perdute, confiscate, od altrimenti deperite per avere caricato, od introdotto nella sua nave effetti di contrabbando, e proibiti a trasportarsi. *Leg.* 3. *cod. de naut. fœn.* E la stessa pena avrà luogo qualora si sarà servito di false bandiere per cui gli sia tolto, od abbia perduto il caricamento. *Leg.* 1. *&* 2. *cod. de navib. non excus. Leg.* 27. § 2. *ff. de lege Cornelia de falsis. Stracha de navib. part.* 2. *n°.* 3. *&* 4. *Casaregis de comm. disc.* 23. *n°.* 72. *De Hevia comm. Naval. cap.* 12. *n°.* 26. *&* 27. *Vedi Contrabbando.*

§ X L I I.

Nolito, quando si debba al capitano della nave. *Vedi Nave. Nolito.*

§ X L I I I.

Ritrovandosi una nave incalzata da' nemici, o pirati sarà tenuto il capitano di difendersi fino all' ultimo sangue qualora sia in istato di ciò praticare con probabilità di poter resistere alla forza nemica, o di soperchiarla; il che eseguirà sempre col consiglio de' suoi uffiziali, ed equipaggio, ed allora sarà esente da ogni danno della nave, e merci: non così però allorchè potendo resistere non lo fece, o siasi cimentato con una forza maggiore a cui abbia dovutto succumbere. *Leg.* 13. § 7 *& leg.* 33. *ff. locati. Leg.* 2. § 1. *ff. si ventr. nomin. Consol. del mare cap.* 285. *Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 5. *Roccus respons.* 22. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n°.* 33. *& disc.* 23. *n°.* 75.

§ X L I V.

Qual sia il dovere del capitano in caso di getto, e come debba entrare in contribuzione. *Vedi Consolato. Contribuzione. Getto.*

§ X L V.

§ XLV.

Il capitano non può essere arrestato, od imprigionato per debiti civili nel mentre che si trova sulla nave disposto al viaggio; potrà però il creditore far sequestrare in tal caso gli effetti trovatisi sulla medesima a quegli appartenenti. *Leg. 3. cod. de navicular. Leg. unic. cod. de litor. & itiner. custodia, & leg. unic. cod. de nundin. Consol. del mare cap. 275. Ordon. de Wisbuy art. 6. Ordon. de Franc. art. 14. tit. du capitaine. Ordinat. Philippi II. tit. de naut. art. 20. Jus Danic. marit. cap. 1. art. 36. Sentenza del Consolato di Nizza delli 22. Gennajo 1761. Rifer. Valperga nella causa del signor Vassallo De Cameran contro il Patron Ricciard. Altra dello stesso Magistrato delli 13. Gennajo 1764. Rifer. Ratti nella causa del negoziante Masson contro il patrone Puig. Pechius ad d^m. leg. 3. cod. de navicular. Kuricke quæst. illustr. quæst. 27.*

§ XLVI.

Doveri del capitano nel regolamento delle avarie. *Vedi Regolamento d' avaria.*

CAPPELO, O CAPPA DI CAPITANO.

§ I.

Voce usata nel commercio marittimo detta anche *Primaggio*, per cui s'intende un certo dritto, ossia regalo, che li capitani di nave sono in costume di percevere per ciascuna tonnellata di merci caricate su di essa oltre il nolito stabilito, od in ragione d' un tanto per cento, che talora si conviene in premio della buona custodia, ed attenzione usata al carica mento. *Vedi Nolito.*

§ II.

Il Consolato di Nizza per sentenza delli 11. Febbrajo 1773.

Rifer. Trinchieri nella causa del capitano Andriek Olandese contro li negozianti S. Pietro e figlio, Sauvaigo, ed altri, giudicò non essere dovuto il dritto di cappa al capitano anzidetto, benchè proveniente la di lui nave dall' Oceano, in quali piazze è uso d'intendere compreso nel nolito stabilito nelle polizze anche ogni dritto di cappa: *Vedi Polizza di carico.*

CARATO.

§ I.

Dicesi carato una porzione d'interesse, che taluno ha sopra una nave, o in qualche speculazione marittima.

§ II.

Quando non vi sono contrarie convenzioni resta secondo l'uso del commercio divisa la nave in 24. carati, e allorchè confusamente ognuno degli interessati abbia speso, o somministrato de' danari li si assegnano tanti carati a proporzione perchè l'uno, e l'altro si rifaccia onde uguagliarsi: per togliere ogni contestazione si è in uso di eleggere da principio un direttore della società, il quale tenga conto del debito, e credito circa lo sborsato da ciascuno de' medesimi interessati. *Targa pond. marit. cap. 9. n°. 2. Vedi Nave. Partecipe di nave.*

CARENA, O CONCIA DI NAVE.

Vedi NAVE.

CARICO DI NAVE, O CARICAMENTO.

§ I.

CHIAMASI tale quella quantità di merci poste sovra una nave ad effetto di trasportarle altrove.

§ II.

Questo articolo non ha da se solo alcuna particolare giurisprudenza, giacchè non può considerarsi che riflessivamente a quei capi de' quali egli forma l' oggetto, come si è nel contratto d'assicuranza, cambio marittimo, polizza di carico, avaria, contribuzione, getto, rischio, naufragio, contrabbando, sequestro, ed altri simili; perciò all' occorrenza si ponno vedere questi articoli.

CARRARA.

Vedi MASSA, E CARRARA.

CARTA-PARTITA.

§ I.

LA carta-partita è un atto, ossia scrittura contenente la convenzione passata tra il capitano di una nave, e li suoi proprietarj, o armatori per il noleggio di essa.

§ II.

Quest' atto è stato chiamato tale, perchè veniva scritto sovra una pergamena che in seguito si divideva per metà, e delle due parti se ne teneva una dal capitano, e l' altra da' suoi armatori. *Vedi Noleggio.*

CARTOLARIO DI NAVE.

Vedi SCRIVANO DI NAVE.

CASO FORTUITO, ED IMPENSATO.

§ I.

CHIAMASI caso fortuito ogni accidente, o qualunque evento che l' umana intelligenza non saprebbe, nè potrebbe prevedere. *Leg.* 2. § 7. *ff. de admin. rer. ad civit. Leg.* 6. *cod. de pignoratit. act.*

§ II.

Molti intendono per caso fortuito anche una forza maggiore, cioè quella che non siasi potuta prevedere, ed alla quale a un tempo stesso non era possibile di resistere, così il Cujaccio nella rubrica *ad tit. cod. de locato, & conducto;* il Casaregis *de comm. nel disc.* 23. *n°.* 38, e lo Stracha *de assecur. gloss.* 22. donde ne siegue, che qualunque caso potutosi prevedere, ed evitare non può dirsi fortuito, come afferma il Santerna *de assecur. part.* 3. *n°.* 65.

§ III.

Devesi quindi ravvisare molta differenza tra il caso for-

tuito, ed il caso impensato; giacchè il danno accaduto, per cagion d'esempio, ad una nave per l'imprudenza, o colpa del capitano di essa è un caso impensato senza che possa dirsi fortuito; laonde non potrà giammai ascriversi alla categorìa de' casi fortuiti, se non se quello che può accadere malgrado tutta la prudenza, ed umano antivedimento, come sarebbe un vento eccessivo, una dirotta pioggia, o tempesta sul mare, ed altri simili infortunii. *Leg.* 11. § 5. *ff. de minor.* e di cui nessuno può essere incolpato; salvocchè per speciale convenzione vi si sottometta. *Leg. 6. cod. de pignor. act. Stracha de naut. part.* 2. *n°.* 5. *Menochius consil.* 27. *n°.* 6. Anzi il caso fortuito esclude sempre ogni colpa, e la successiva emendazione del danno. *Leg.* 28. § 12. *ff. de pœnis. Scaccia de comm.* § 1. *quæst.* 1. *n°.* 139. *Roccus respons.* 31. *n°.* 9.

§ IV.

Questa differenza non la volle conoscere il Casaregis *nel discorso* 23. *n°.* 43. 44, *e* 51. *de comm.*, avendo ivi adottata la massima, che il caso fortuito non scusa più quando ad esso sia preceduta la colpa: ed è da sorprendere che un autore cotanto avveduto non abbia più rimembrato, che avea di già fatta la differenza tra li casi fortuiti, e li casi insoliti, o siano impensati nel suo discorso 1. n°. 49.

§ V.

Colui che allega il caso fortuito dee prima d'ogni cosa provare la perdita degli effetti; ed indi, che l'evenimento del caso sia stato veramente fortuito. *Vedi Fortuna di mare. Sinistro.*

§ VI.

Generalmente il caso fortuito si comprende sotto la denominazione di fortuna di mare, colla qual voce si suol spiegare tutto ciò di cui gli assicuratori si rendono risponsali: *Vedi dunque all'uopo gli articoli Assicuranza. Fortuna di mare.*

CASO SINISTRO.

Vedi SINISTRO.

CASSA, E CASSIERE.

§ I.

DICESI cassa quel luogo ove si conserva il danaro de' negozianti, o d'una società; e cassiere colui che è preposto alla cura di essa, a ricevere non meno, che a fare li pagamenti delle somme sociali, ed a tenere il libro di cassa che si è il più importante d' ogni altro di cui si possa servire il negoziante; perciò è bene, che si vegga il Savary nel suo *parfait negociant. lib.* 1. *cap.* 4. *part.* 2. in cui vi sono descritte le più eccellenti massime pel buon regolamento d'un libro di cassa sociale. *Vedi Libro. Società.*

CAUTELA, O CAUZIONE.

§ I.

LA cautela, o cauzione è una promessa di sicurezza data a taluno per l' imminente, o possibile lesione che possa accadere alli di lui dritti, e ragioni. *Leg.* 1. *ff. de stipulat. prætor.*

§ II.

La cautela si suol prestare in diverse maniere: colla prestazione del giuramento, e dicesi allora giuratoria. § 2. *Instit. de satisdation.* mediante pegno, ed ipoteca, e chiamasi pigno-

ratizia. *Leg.* 21. § *ult. ff. de pecun. constit.* con fidejussione, e fidejussoria si appella. *Leg.* 1. *ff. qui satisdare cogantur*: oppure semplicemente, e contiensi allora sotto la voce ripromessione. *Leg.* 61. *ff. de verb. signific.*

§ III.

L'oggetto di qualunque cauzione si è d'assicurarsi maggiormente affinchè taluno ottenga con più dritto ciò, che gli si è dovuto: quindi è permesso a chiunque di accumular titoli, e ragioni per maggior cautela de'suoi dritti. *Leg.* 94. *ff. de regul. jur. Leg.* 65. *ff. de verb. obligat. Salgado labyr. credit. part.* 2. *cap.* 17. *n°.* 30. & 31.

§ IV.

Quantunque un creditore condizionale, ed in *diem* non possa pretendere dal di lui debitore d'essere cautelato del suo credito, pure nato qualche probabile sospetto di fuga, o fallimento contro di questi potrà essere obbligato dallo stesso creditore a prestar cauzione del suo debito affinché compito il termine, o la condizione, sia egli effettivamente soddisfatto. *Leg.* 41. *ff. de judiciis. Leg.* 38. *in princ. ff. pro socio. & leg.* 12. *ff. qui satisd. cogant. Osasch. decis. Pedemont. decis.* 130. *in tutta. Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 3. *n°.* 31. &. 32.

§ V.

Li poveri, ed impossibilitati a dar cautela per le loro obbligazioni si debbono ammettere alla sola cauzione giuratoria, quando però consti, che le loro domande sieno fondate, e pericolassero di perdere le loro ragioni per tale difetto. *Leg.* 137. § 4. *ff. de verb. oblig. Leg.* 1. § 2. *cod. de adsert. tollenda. Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap. ult. n°.* 18. 22. 26. 31. & 88.

Lo stessso è prescritto ne'precisi termini dalle nostre Regie Costituzioni *lib.* 3. *tit.* 26. § 14. *e tit.* 29. § 8.

§ VI.

Dovendo qualcheduno succumbere al sequestro de' beni, od effetti ad esso lui appartenenti, potrà da questo esimersi con prestare idonea cauzione a favore di chi avrà interesse al medesimo sequestro. *Leg.* 16. *in fine ff. de offic. præsid. Leg.* 7. *cod. de ordin. cognit. Guid. Pap. decis.* 246. *n°.* 6. *Rodriques de concur. & privil. credit. part.* 1. *art.* 6. *n°.* 101. *&* 102. *Vedi Sequestro. Sicurtà.*

§ VII.

Cautela competente al creditore d'una cambiale contro il traente tostocchè avrà la prova della denegata accettazione. *Vedi Protesto. Vedi inoltre per questo articolo le parole Fidejussione. Sicurtà.*

C A V O.

§ I.

EGLI è quel canapo che si attacca all' ancora per gettarla, e ritirarla dal fondo del mare, onde essa si tenga ancorata.

§ II.

Se per evitare ad una nave qualche contrattempo, od imminente naufragio si recida il cavo della vicina, su cui dovesse ella intricarsi per l'impeto dei venti, affine di mettersi al largo non sarà tenuta la prima ai danni, e conseguenze che la seconda potrà patire. *Leg.* 29. § 3. *ff. ad leg. Aquil. Jugem. d'Oleron art.* 15. *Ordonn. de Wisbuy art.* 27. *Loccenius de jur. marit. lib.* 3. *cap.* 8. *n°.* 12. *Vedi Abbordo.*

§ III.

§ III.

Parimente, se il cavo d' una nave ancorata in un porto venga reciso dalla chiglia d'un'altra che colà entri per ancorarvisi, non sarà già il danno bonificato dalla seconda, ma dovrà sopportarlo la prima, in pena di non avere allentato il cavo nell' atto che l' altra dovea passarvi dissopra. *Leg. ed aut. sovra cit.*

§ IV.

Il cavo d'una nave reciso per il comun salvamento dee formare avarìa grossa. *Vedi Avaria. Contribuzione.*

CEDENTE, E CESSIONARIO.

Vedi CESSIONE.

CESSIONE.

§ I.

È Un atto per cui si trasferisce, e trasporta l' azione, o dritto di taluno detto cedente in un altro chiamato cessionario, che resta con ciò surrogato a luogo, e vece del primo contro il debitore ceduto.

§ II.

Il cessionario dee considerarsi colli stessi riguardi che avrebbonsi alla persona del cedente; cosicchè le ragioni, diritti, azioni, ed ipoteche che competono a questi debbono conservarsi colla stessa forza nel primo. *Leg.* 143. 149. *&* 175. *ff. de regul. jur. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 34. *definit.* 8. *Rota Florent. in Florent. pecuniaria, seu locat.* 7. *Settembre*

1718. *decis.* 31. *n°.* 33. 34. *e* 35. *Tom. VI. Thesaur. Ombros. Salgado Labyr. credit. par.* 1. *cap.* 26. § *unic. Casaregis. de comm. disc.* 54. *n°.* 14.

Quindi è, che nel giudizio di concorso ottiene il cessionario il luogo istesso e l'anteriorità del di lui cedente. *Casaregis de comm. disc.* 70. *n°.* 22. *disc.* 103. *n°.* 22. & *disc.* 178. *n°.* 7. & 8.

§ III.

Il cessionario, volendo agire per la cosa cedutagli, deve giustificare il credito, ed anteriorità, od ipoteca del cedente, e far fede della cessione a di lui favore seguita ad effetto di succedere nel luogo, e dritti del suo cedente; onde passi il credito nello stesso modo presso di lui, come in quegli trovavasi. *Leg.* 4. *ff. de hæredit. vel act. vend. Cencius de censib. quæst.* 72. *n°.* 23. *Merlinus de pignor. ad decis. Rotæ, decis.* 30. *n°.* 1. *Ansaldus de comm. disc.* 40. *n°.* 27. *Gratianus discept. foren. cap.* 531. *n°.* 38. & *cap.* 936. *n°.* 21.

§ IV.

Quindi si dovranno al cessionario li frutti del credito cambiario ad esso lui ceduto non solamente decorsi prima della cessione, ma ancora dopo; checchè la medesima sia seguita per causa lucrativa, od onerosa. *Rota Romana presso il Cerro decis.* 518. *n°.* 11. *Cencius de censibus quæst.* 67. *n°.* 3. & 5. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 26. *n°.* 10.

Se però dal ceduto credito non si dovesse alcun frutto al cedente, nè prima, nè dopo la cessione, nissuno parimente sarà dovuto al cessionario, giacchè la condizione di questi non dee essere migliore di quella del primo; non potendosi trasferire altra azione diversa dalla competente al tempo della fatta cessione. *Leg.* 54. 59. 120. 160. § 2. & *leg.* 175. § 1. *ff. de regul. jur. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 30. *definit.* 52. *Roccus respons. legal. Tom. II. respons.* 49. *n°.* 12. & 13.

§ V.

La comune opinione de' Giureconsulti distingue in due specie la cessione: una detta a comodo del cessionario, e l'altra del cedente: la prima siegue quando il cedente per mezzo della cessione resta subito liberato, e sciolto dal suo debito: la seconda, allorchè il cedente non è in fatti liberato se non se dappoichè il cessionario avrà ottenuto il suo pagamento, ed intiera soddisfazione dal ceduto debitore; anzi non potendo il cessionario ottenere da questi il compimento del suo credito avrà sempre il regresso contro lo stesso cedente: di qual natura di cessione sono le girate delle lettere di cambio perchè s' intendono generalmente fatte *pro solvendo*, e non *pro soluto*, e così a comodo del girante; onde è, che questi resta sempre obbligato verso il suo giratario, per averli girata una lettera senza aver somministrato il fondo necessario a colui che dovea pagarla. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 13. *Maggio* 1751. *Rifer. Gallo nella causa de' negozianti Bover, Dellon, e compagnia contro Monier, Moris, e compagnia, e contro Thoras e figlio. Rota Rom. coram Buratt. decis.* 470. *Urceolus de transact. quæst.* 31. *Olea de cession. tit.* 8. *quæst.* 2. *n°.* 9. *& seq.*

§ VI.

Il contraente è tenuto di fare la cessione d' ogni azione nascente dal contratto a favore di quegli per cui avrà egli stipulato: anzi ella è universale giurisprudenza, che le azioni s' intendano cedute, tostocchè il contraente abbia dichiarato a chi appartenga la negoziazione da esso lui amministrata. *Surdus decis.* 229. *n°.* 14. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 24. *n°.* 14. *Peregrinus de fidecom. art.* 51. *n°.* 12. *&* 14. *Casaregis de comm. disc.* 5. *n°.* 27. 28. *&* 29.

§ VII.

Da quanto agisce un procuratore non nasce alcuna azione a favore del di lui principale se non allorchè dal primo siano

cedute a favore di questi le azioni, che competevano a se stesso in forza del stipulato; quantunque l' utile della contrattazione siasi per lui solo praticato. *Surdus d*[a]. *decis.* 229. *n*°. 14. 15. *& seq. Gratian. discept. forens. cap.* 20. *n*°. 33. 40. *&* 47. *Mantica de tacit. & ambig. d*°. *lib.* 14. *tit.* 24. *n*°. 11. *&* 12. *tit.* 26. *n*°. 25. *& tit.* 28. *n*°. 20.

§ VIII.

Il che però non ha luogo qualora il contratto siegua, o per via di terza persona non munita di procura, o per via di semplice lettera missiva; giacchè s' intende in questi casi fondata la contrattazione sulla stessa persona del principale. *Leg.* 14. § 3. *& leg.* 15. *ff. de pecun. constit.*

Nè meno allora, che il procuratore contratti sovra una cosa propria del di lui principale, mentre nasce in tal caso dallo stesso contratto l' azione utile a favore del proprietario di essa, senza che sia d' uopo della cessione per parte del procuratore. *Leg.* 50. § 1. *ff. de ædilit. ædict. Olea de cession. tit.* 4. *quæst.* 9. *n*°. 1. *& seq. Vedi Contratto.*

§ IX.

Generalmente, chiunque cede una somma, o credito per soddisfare al proprio debito può rivocare il mandato, ed esigere da se la somma già ceduta: questa regola però non ha luogo nel datore, o cedente d'una lettera di cambio, appunto perchè ogni mandato apposto nelle cambiali forma parte dello stesso contratto di cambio per cui si rende tosto irrevocabile. *Card. de Luca de camb. disc.* 2. *n*°. 5. *& disc.* 4. *n*°. 8. *& seq. Casaregis de comm. disc.* 54. *n*°. 24. *fino al* 29. *& disc.* 56. *n*°. 59.

Ancor meno avrà forza tal regola, qualora la cessione seguisse con clausola ampia, ed universale di nulla riservarsi presso di se il cedente, come sarebbe per cagion d'esempio, cedendo tutte le azioni dirette, ed utili; giacchè questi non può più avere alcuna difficoltà di transigere, o far altro in pregiudizio del cessionario, cui competerà allora l' eccezion

della seguita cessione contro il cedente quantunque in essa non fosservi intervenuti li requisiti prescritti dalla legge 3. cod. de novation. *Osasch. decis.* 44. *n°*. 7. *Thesaur. decis.* 201. *n°*. 7. *Olea de cession. tit.* 8. *quæst.* 2. *n°*. 25. *fino al* 40. *Ansaldus de comm. disc.* 17. *n°*. 22.

§ X.

Allorchè si faccia una cessione di ragioni, e che il nome del debitore, o il mandato siasi dato mediante un certo prezzo non potrà ravvisarsi la medesima altrimenti seguita, che per mezzo d'un contratto di vendita; mentre ella è regola generale, che per conoscere se il contratto sia di compra, e vendita basti l'indagare se abbiavi in esso intervenuto il prezzo; il che procede in tutte le cose corporali, le quali si ponno vendere a guisa delle mobili, ed immobili, colla differenza però, che nelle cose corporali vi è d'uopo della reale consegna affinchè si trasferisca il dominio nel compratore, e nelle incorporali basta soltanto la cessione, che ha la medesima forza del consegnamento. *Leg. ult. ff. de donation. Gloss. ad leg.* 3. *cod. de novation. Cacheran. decis.* 51. *Olea de cession. tit.* 1. *quæst.* 4. *n°*. 13. *&* 40. *Mascard. de probationib. conclus.* 636. *n°*. 4. *Roccus lib.* 1. *respons.* 6. *& lib.* 2. *respons.* 19.

§ XI.

Questa cessione vien fatta alcune volte dalla legge senza che vi preceda alcun fatto positivo delle parti, come, per cagion d'esempio, accade allor che si vende un nome di debitore, o qualche dritto, od azione. *Olea de cession. in miscellanea tit.* 4. *n°*. 2. oppure tacitamente quando da una parte si consegnano in mano dell'altra li ricapiti, od instrumenti donde nasce il dritto, o il credito, o l'azione dell' attore. *Card. de Luca de usur. disc.* 14. *n°*. 6. *Olea de cession tit.* 1. *quæst* 3. *n°*. 17. *& quæst.* 5. *n°*. 13. Questi casi si adattano alle girate delle lettere di cambio. *Vedi Girata.*

§ XII.

La cessione de' dritti, e il consegnamento degli istrumenti da' quali derivano non è necessaria quando constasse essere inutile al cessionario l'esercizio dei dritti ad esso lui ceduti. *Leg.* 24. *ff. de fideicom.*; all' opposto però qualora in qualche guisa potesse rendersi utile al cessionario. *Rota Genuen. de mercat. decis* 189. *n°.* 2. 3. & 4. *Olea de cession. tit.* 1. *part.* 3. *n°.* 32. *Casaregis de comm. disc.* 3. *n°.* 4. & *seq.*

§ XIII.

Qualora il cessionario avrà intimato al debitore del cedente l'atto di cessione a di lui favore seguito, che si è uno de' tre requisiti portati dalla *legge* 3. *cod. de novation.* non potrà più esso debitore altrimenti soddisfare al suo debito, che a mani dello stesso cessionario; onde competerà a questi l'azione *indebiti* verso il debitore del cedente, se dopo l' intimazione suddetta avrà egli pagato al di lui primo creditore. *Osasch. decis.* 44. *n°.* 4. *Thesaur. quæst. forens. lib.* 4. *quæst.* 12. *Olea de cession. tit.* 8. *quæst.* 2. *n°.* 25. *fino al* 40. *Merlinus de pignor. & hypotec. lib.* 2. *quæst.* 32. *n°.* 1.

§ XIV.

Deve il cessionario imputare a se stesso se sarà negligente all'esazione del cedutoli credito quantunque non siasi fissato nell'atto della cessione alcun termine preciso per esigere, od agire ad un tale effetto. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 23 *Febbrajo* 1776. *rifer. Trinchieri di St. Antonino nella causa del negoziante Thaon, e compagnia contro il medico Gaetti. Gratianus discept. forens. cap.* 527. *n°.* 78. *Casaregis de comm. disc.* 41. *n°.* 20.

§ XV.

Il cessionario anteriore in tempo, a cui competano azioni utili, sarà sempre preferto al secondo cessionario benchè avente azioni dirette, ed anche una sentenza a di lui favore

emanata, qualora però non sia passata in giudicato: quindi è che il primo cessionario potrà come privilegiato richiamare il danaro pagato al posterior creditore comecchè inefficace in esso lui la seconda cessione. *Merlinus de pignor. lib.* 2. *quæst.* 29 *n°.* 43. & 44. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 10. *n°.* 74. *Olea de cession. tit.* 6. *quæst* 6. *n°.* 29. & 30. *Card. de Luca de credito disc.* 10. *n°.* 36.

§ XVI.

Qualunque cessionario che agisca contro il debitore del cedente in virtù della fattali cessione non potrà domandare più di quanto li sarà stato ceduto, quantunque il debitore lo fosse anche di maggior somma verso il cedente. *Fab. in cod. lib.* 4. *tit.* 26. *definit.* 28.

§ XVII.

Un cessionario che per la propria persona abbia il privilegio del foro, o rispetto alla dignità, o pel di lui ufficio, sia ad agire, che ad eccepire, riterrà lo stesso privilegio qualora agisca, o sia convenuto in forza della cessione a lui fatta per causa onerosa; non però mai per causa lucrativa. *Argum. leg.* 33. § *ult. & leg.* 34. *ff. de procurator. Leg.* 5. *ff. de dol. mal. except. leg.* 2. *ff. de alien. judic. mutat. causa fact. Leg.* 22. *cod. mandati.*

§ XVIII.

In materia di cambio il cedente, o girante d'una cambiale può sempre agire per la lettera protestata quando vi concorra il consenso de' giratarj tacito, od espresso a potersi valere del recapito contro lo scrivente, il che basta a rendere l'efficacia all'azione diretta del girante rimasta ad esso lui inutile per la girata seguita ad altri. *Olea de cession. tit.* 1. *quæst.* 3. *n°.* 31. 32. & 33. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 29. *n°.* 12. 17. & 18. *Roccus lib.* 1. *respons.* 7. *n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 44. *n°.* 41. & 42.

§ XIX.

Ogni volta che il nome del debitore ceduto, o girato si trova ancora esistente, e non riscosso dal cessionario, o giratario, competerà al primo proprietario di tal nome ceduto, o al di lui creditor anteriore, ed ipotecario il dritto di vindicarlo, o di avvocarlo, ed essere sovra il medesimo preferito ad altri in ragione rispettivamente di dominio, o d'ipoteca. *Olea de cession. tit. 6. quæst. 6. n°. 29. & 30. & quæst. 8. n°. 38. Merlinus de pignor. lib. 2. tit. 1. quæst. 29. n°. 43. Salgado labyr. credit. lib. 1 cap. 10 n°. 55. Card. de Luca de credito disc. 10. n°. 36. Casaregis de comm. disc. 44. n°. 29.*

§ XX.

Un debitore ceduto quando possa, o non opporre contro il cessionario il rimedio della compensazione. *Vedi Compensazione.*

§ XXI.

Nei nostri Stati colui che paga coi proprj danari un creditore di consenso del debitore, e fa ciò risultare nella quitanza s'intende subentrato nelle ragioni dello stesso creditore nella stessa guisa che opererebbe l'espressa cessione di ragione. *Reg. Costit. lib. 5. tit. 16.* § 7. Uniforme a tale disposizione è la sentenza del Consolato di Nizza *delli 22. Maggio* 1784. *Rifer. Mattone di Benevello nella causa del negoziante Fournier contro Vittorio Amedeo Pin Procuratore provvisto all' assente Teston.*

CESSIONE DE' BENI.

§ I.

La cessione de' beni de' debitori resisi decotti, e non solvendi è stata introdotta a beneficio de' medesimi affine d'essere liberati

liberati dalle carceri dove li creditori ponno farli chiudere, e ritenere, finchè compiscano ai loro debiti. *Leg.* 1. *& penult. cod. qui bon. cedere poss. Ab Eccles. observat. part.* 1. *observat.* 179. *n°.* 2. *&* 4.

§ II.

Dicesi la cessione de' beni, o ignominiosa, od onesta: la prima siegue coll' interposizione di qualche solennità bastevole ad irrogare l'infamia, quale è chiamata soltanto di fatto, e non di dritto. *Leg.* 11. *cod. ex quibus causis infamia irrog.*

Queste solennità vengono prescritte dalle leggi statutarie d'ogni paese, che ognuno potrà consultare all' uopo come lo sono dalla nostra Regia legge *lib.* 3. *tit.* 33. § 2. *e* 3.

La seconda detta salva onestà si fa semplicemente nanti il Giudice, senza che v' intervenga alcuna speciale solennità.

§ III.

Secondo il dritto Romano la cessione de' beni sembra regolarmente permessa a colui soltanto il di cui miserabile stato fu prodotto da contrarietà di fortuna, come si ricava per argomento dal § *ult. Instit. de action.*

L' uso del foro però vuole, che possano anche ammettersi alla cessione de' beni ignominiosa quegli che per loro colpa siansi resi insolvendi; ed all' onesta secondo le nostre leggi coloro che faranno legittimamente constare dell' infortunio che li fece venir meno, e gli altri che secondo il prescritto dalle Regie Costituzioni sono privilegiati, o con speciale grazia del Sovrano alla medesima ammessi, o che il loro debito civile non ecceda la somma di ll. 200. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 4. 5. *e* 6. *Ab Eccles. part.* 1. *observat.* 180. *n°.* 4. *& seq.*

Riguardo poi ai banchieri, negozianti, e mercanti si sono prescritte dalla stessa Regia Legge alcune maggiori cautele, da praticarsi prima che li medesimi siano ammessi alla cessione de' beni salva onestà. *d*ᵉ. *Reg. Costit.* § 8. 9. *e* 11. *Ab Eccles. part.* 1. *observat.* 179. *n°.* 7.

§ IV.

Chiunque voglia liberarsi dalla molestia de' suoi creditori, è ammesso al beneficio della cessione de' beni: ma da ciò non si deve arguire esserne esclusi quelli che avessero precedentemente negato il loro debito, od ottenuto dal Principe un rescritto moratorio per il pagamento: anzi vi si ammettono anche gli altri che rinunciarono espressamente a tal beneficio, giacchè la rinunzia non toglie la ragion di commiserazione, che diede causa d'introdurre il favore della cessione. *Leg.* 43. *ff. de regul. Jur. Fab. in cod. lib.* 7. *tit.* 31. *definit.* 8. *Thesaur. decis.* 36. *n°.* 3. *&* 5. *Voet in Pandect. ad tit. ff. de cession. bonor. n°.* 2.

§ V.

Implorata la cessione de' beni, e passata in giudicato la sentenza in seguito emanata resta impedita l'azione personale contro lo stesso debitore acciò non sia più carcerato, ma non già l'esecuzione reale sovra li di lui beni. *Ab Eccles. part.* 1. *observat.* 179. *n°.* 2.

§ VI.

Quindi pure non potrà il cedente essere molestato da' suoi creditori sulli beni pervenutigli dopo la cessione, salvo per quanto li rimanesse, dedotto il bisognevole per gli alimenti necessarj proporzionati alla di lui condizione. *Leg.* 4. 6. *&* 7. *ff. de cession. bonor. Ab Eccles. d*[a]. *observ. n°.* 12. *&* 14.

All' opposto però se si trattasse di debiti posteriormente contratti, in nulla potrebbe giovare al debitore la seguita cessione rispetto alli medesimi. *Leg.* 3. *cod. de bon. auctor. Jud. possid. Vedi Debitore.*

§ VII.

Divenendo un debitore alla cessione de' beni basterà secondo il dritto comune evocare tutti li creditori che avranno instata, e sollecitata la soddisfazione de' loro crediti, affinchè

la cessione si renda pregiudizievole, o vantaggiosa agli altri creditori pazienti, e non chiamati in giudizio, con ciò però che esso cedente abbia palesati li loro crediti. *Leg.* 4. § 1. *ff. de cession. bonor. Ab. Eccles. d*ª. *observat. n*º. 10. 11. & 12.

§ VIII.

In questi Stati li debitori imploranti la cessione de' beni, *salva onestà*, debbono far fede di tutti li loro debiti, ed intimare le inibizioni in loro favore accordate, ai loro creditori, ed agli interessati che si trovassero sul luogo, fra giorni otto, ed agli assenti fra un termine competente avuto riguardo alla distanza de' luoghi, in difetto di che non possono più valersi di tal beneficio. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 10.

§ IX.

Il debitore dee cedere ai suoi creditori non solo tutti li beni da esso lui posseduti al tempo della cessione, ma ancora quelli che avesse speranza di possedere all'avvenire, come sono per cagion d'esempio li debiti condizionali, emolumenti, usufrutti, fidecommessi, e simili, a riserva di quelli che si crederanno necessarj per il modico cotidiano di lui sostentamento. *Argum. leg.* 69. § 1. *ff. de legat.* 2. *Leg. ff. de rebus auctor. Jud. possid. & leg.* 48. § *ult. ff. de jure Fisci.*

§ X.

Li creditori del cedente non ponno appropriarsi li beni cedutigli, ma debbono vendersi pubblicamente da un curatore a tal fine eletto, cui appartenga il soddisfare per ordine di poziorità ciascuno de' medesimi. *Leg. ult. ff. de curat. bon. dando. Leg.* 4. *cod. qui bon. cedere poss. Leg.* 6. *cod. de bon. auctor. Jud. possid. Ab Eccles. d*ª. *observ.* 179. *n*º. 16. 17. & 18.

§ XI.

Quindi si è saviamente prescritto nei nostri Stati, che chiunque avrà ottenuta la cessione de' beni, oppure un rescritto moratorio, o salvo condotto col consentimento de' creditori, o della maggior parte di essi non possa più soddisfare alcun creditore a preferenza, ed in pregiudizio degli altri sotto pena di decadere da tal beneficio, e di aversi per illegittimo, e nullo il fatto pagamento, e per conseguenza da doversi rimettere nella massa comune. *Reg. Costit. d°. tit.* 33. § 12. *e* 13. *Vedi Accordo.*

§ XII.

Per la cessione de' beni, *salva onestà*, non s' intenderà liberato il debitore in perpetuo dall' obbligo di soddisfare li di lui creditori; imperciocchè venendo egli ad avere in seguito una miglior fortuna sarà nuovamente tenuto al residuo pagamento, ritenuta sempre, come si è detto la porzione per gli alimenti. *Leg.* 3. *&* 6. *ff. de cession. bonor.*

§ XIII.

Non si è però stabilita ugual giurisprudenza per l' ignominiosa cessione, mentre la pena dell' infamia ha sembrato tener luogo dell' ulteriore pecuniaria soddisfazione, cosicchè operi un pieno liberamento, onde non sia tenuto a pagare li suoi creditori anche nel caso che venisse a miglior fortuna. *Leg.* 1. *cod. qui bon. cedere poss. Ab Eccles. d*a*. observ.* 179. *n°.* 13. 14. *&* 15. *Voet. ad tit. ff. de cession. bonor. n°.* 8.

§ XIV.

Il debitore dappoichè avrà fatta la cessione de' beni potrà ritrattarsene, e ricuperare ogni cosa purchè ciò siegua prima della declaratoria del Giudice, ed accettazione de' di lui creditori, sottomettendosi ad un tempo stesso di soddisfarli. *Leg.*

3. & 5. *ff. de cession. bonor. Leg.* 2. *cod. qui bon. cedere poss. Ab Eccles. d*ᵃ. *observ. n*°. 19. & 20.

§ XV.

Per la cessione de' beni d'uno de' socj s' intenderà *ipso jure* disciolta la società. *Vedi Società.*

CHIERICI.

Vedi ECCLESIASTICI.

CHIROGRAFARIO.

§ I.

CHIAMASI creditore chirografario colui che non ha alcun atto autentico, o causa privilegiata in forza della quale possa competerli esecuzione, od ipoteca per il di lui credito, ma soltanto una semplice personale azione contro il di lui debitore. *Stracha de decoctor. part. ult. n*°. 16. *Rodriques de concurs. creditor. part.* 2. *art.* 3. *n*°. 1. *Despeisses tom.* 1. § 3. *pag.* 657. *Vedi la giurisprudenza ricevuta su questo capo agli articoli Accordo. Creditore. Giudizio di Concorso. Fallimento.*

CHIRURGO DI NAVE.

Vedi UFFIZIALI DI NAVE.

CITAZIONE.

§ I.

Ella è una intimazione colla quale taluno è chiamato a comparire in giudizio a giorno, ora, e luogo determinato per rispondere alle domande che il suo avversario intende di farli.

§ II.

Varie sono le forme, e modi di citazione che si stilano in diverse parti, e siccome queste sono prescritte dalle leggi statutarie di ciascun paese, così all' uopo può ciascuno consultarle.

CLAUSOLA.

§ I.

La clausola è un patto speciale, ed accessorio apposto ad una convenzione principale, in forza del quale si spiega, estende, o ristringe il senso, o la volontà de' contraenti, e l' effetto della medesima convenzione.

§ II.

Le clausole generali devono essere prese nella loro universalità, ed abbracciano tutti li casi che ponno esservi compresi, onde è che le disposizioni generali operano tanto nel genere, che nella specie. *Gotofred ad leg.* 109. *ff. de legat.* 1. *De Luca de regularib. disc.* 34. n°. 6. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 3. *tit.* 2.

§ III.

Le clausole apposte nella polizza d'assicuranza debbono esser prese alla lettera, qualora sono chiare per se medesime, giacchè nel contratto d'assicuranza che si è di gius stretto deve soltanto ciò rimirarsi che fu certo fra li contraenti. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 129. *n°.* 5. *Stracha de assecur. glossa* 15. *n°.* 14. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 108. *Roccus de assecur. not.* 61. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 8. *Vedi Assicuranza.*

§ IV.

Qualora le clausole sono oscure, ella è dottrina universale, che il migliore, ed unico mezzo di fissare ad esse il vero senso si è di ricorrere alla disposizione del dritto comune, mentre in dubbio si dee presumere, che le parti abbiano voluto convenire secondo le regole dalla legge stabilite. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 1. *pag.* 114. *n°.* 2. *Vattel droit des gens lib.* 2. *cap.* 17.

§ V.

L'Ammiragliato generale di Parigi nel 1757. ha ordinato con suo regolamento, che tutte le clausole straordinarie, o derogatorie a qualche articolo dell' ordinanza si debbano apporre manoscritte nelle polizze d'assicuranza, e a un tempo stesso ha proibito di aver riguardo a simili clausole, qualora vi si trovassero stampate.

§ VI.

In Italia però è permesso di derogare alle clausole stampate nella polizza, appunto per ciò solo, che le manoscritte vi sono contrarie, poichè se l'assicuratore signando la polizza, mette qualche modificazione, o deroga a certe clausole stampate, o manoscritte debbono le parti a ciò attenersi come ad un patto specifico, ed espresso. *Ansaldus de comm. disc.* 6. *n.* 18. & 20. *Casaregis de comm. disc.* 10. *n°.* 112. *disc.* 98. *n°.* 13. & *disc.* 127. *n°.* 33. *Vedi Assicuranza.*

§ VII.

La clausola *o altro per lui* solita apporsi nelle polizze d'assicuranza dopo che si è descritto in esse il nome del capitano della nave assicurata, ella è d'un uso antichissimo, e di pressocchè tutte le piazze marittime, ma non già di dritto speciale; onde è che qualora si ommetta di apporvela saranno gli assicuratori sciolti da tutt'obbligo per ciò solo, che senza il loro consentimento sia stato cangiato il capitano della nave da essi assicurata, salvo che il cangiamento sia seguito per necessità pendente il corso del viaggio. *Stypmannus Jus marit. part.* 4. *cap.* 15. *n.* 106. *Kuricke quæst. illustr. quæst.* 15. *pag.* 869. *Roccus de navib. not.* 3. *Targa pond. marit. cap.* 12. *n.* 25. *Casaregis* de *comm. disc.* 115. *n.* 225. *&* 226.

§ VIII.

Avendo luogo la clausola, *o altro per lui* nella polizza di assicuranza non deve intendersi per essa, che possa cangiarsi il capitano nominato in altro di nazione estera, e ancora meno di quella nazione che si trovasse in guerra con un'altra, giacchè potrebbe in tal caso rendersi maggiore il pericolo della navigazione, e per cui gli assicuratori avrebbero portata a maggior prezzo *la prima* d'assicuranza; imperciocchè egli è del tutto inverosimile, che l'assicuratore abbia voluto assumersi il pericolo della navigazione sotto un capitano di nazione incerta, dalla di cui qualità dipende il maggiore, o minor rischio delle cose assicurate, onde non vi sarebbe in tal caso la giusta misura, e proporzione del prezzo dell'assicuranza, che si esige in tutti li contratti. *Stracha de assecur. gloss.* 9. *Casaregis de comm. disc.* 68. *n.* 6. 7. *&* 8. *Senteɀa di Marsiglia del mese di Gennajo* 1763. *emanata a favore degli assicuratori della nave Mater Divinæ Gratiæ Capitano Lieutaud di Niɀɀa, o altro per lui con bandiera* Savojarda *destinata per Cayenne, armata poi in Marsiglia con bandiera Francere, capitano Gioanni Gobert, presa indi dagli Inglesi.*

§ IX.

§ IX.

Clausola *di poter far scala* apposta nella polizza d' assicuranza. *Vedi Scala.*

§ X.

Nelle polizze d' assicuranza, e nei contratti di cambio marittimo, che si praticano in Genova, ed in altre parti d'Italia si è introdotto l' uso di apporre la clausola *escluso getto, ed avarìa.*

§ XI.

In forza di tal clausola gli assicuratori sono al coperto delle modiche avarìe, e del getto di poca considerazione: gli esenta anche dal getto chiamato regolare che si opera senza confusione, e per prevenire un naufragio previsto, non però dal getto irregolare, che accade allora quando la nave si ritrova nell' atto di perire, detto mezzo naufragio, di cui gli assicuratori sono risponsali. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n°.* 18. *Casaregis de comm. disc.* 47. *n°.* 4. 5. 7. 8. & 9.

§ XII.

Parimente nel caso dell' assicuranza seguita a favore del capitano di nave per ogni rischio, e pericolo di ciò che avea sulla medesima caricato, colla clausola *escluso getto ed avarìa* non si estende questa al nolito da esso lui perduto per non aver consignate al loro destino le merci gettate affine di sollevare la nave, onde è che gli assicuratori sono allora tenuti a pagare il nolito di esse allo stesso capitano. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 129. *n°.* 4. *Roccus de assecur. not.* 62. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n°.* 36. & 40.

§ XIII.

L'uso d' Inghilterra per simile clausola che chiamasi *franc d' avarie* si trova stabilito nella formola della polizza d'assi-

curanza stampata a Londra, nella quale si legge posto per nota, che le granaglie, il sale, le frutta, la farina sono garantite *franc d'avarie,* a meno che esse non sieno generali, o che la nave abbia naufragato: li zuccari, il tabacco, la canapa, il lino, le cuoja, e pelli sono garantite *franc d' avarie* al dissotto del 5. p. %, e tutte le altre mercanzie, la nave, ed il nolito sono anche garantite *franc d' avarie* al dissotto del 3. p. %, a meno che non vi sia luogo ad un' avarìa generale, o in caso di naufragio.

§ XIV.

L' articolo 26. dell' ordinanza per le assicuranze d'Amsterdam prescrive, che se l' avarìa grossa non eccede l' uno per cento, gli assicuratori non sono obbligati di pagarla.

In vista di questo articolo gli assicuratori Olandesi hanno convenuto di non più signare alcuna polizza d' assicuranza senza la clausola *franco d' avarìa grossa al dissotto del* 3. *per* 100. come altresì l' altra clausola *franco de' giorni di planche*, che vuol dire delle spese solite farsi da una nave qualora è arrivata in un porto, ove si stenti più del solito, o si spenda un tempo maggiore dell' ordinario pello scaricamento delle merci, o loro caricamento, da noi detta *Stallìe*; e sovra le lane, lini, e canapa *franco d'avarìa al dissotto del* 10. *per* 100. Anzi dippiù, gli assicuratori d'Amsterdam non vogliono caricarsi de' rischj delle avarìe sovra li formaggi.

Non ostante quest' uso decidesi sempre in Olanda a termini del detto art. 26. della stessa ordinanza, come lo attesta il Ricard nel suo trattato *Négoce d'Amsterdam cap.* 13.

§ XV.

La formola della polizza d' assicuranza di Nantes contiene la clausola di non essere tenuti gli assicuratori a pagare le avarìe se esse non eccedono un tanto per cento.

§ XVI.

Nella polizza di Bordeaux si conviene pure di non pagare le avarìe grosse, e comuni se esse non eccedono l' uno per cento; e le avarìe semplici, e particolari allorchè sorpassano il 3. p. $\frac{o}{o}$ tanto sulla nave, che sul caricamento di essa.

§ XVII.

L' uso di Marsiglia è di stipulare *franco d' avarìa* nelle assicuranze concernenti le navigazioni nelle quali le avarìe sono più frequenti. Quindi ordinariamente si assicura *franco d' avarìa* d' intrata, ed uscita dalle Indie orientali; d' intrata, ed uscita dalle Isole Francesi dell'America, di sortita dal Levante, e di sortita dalle coste di Barbarìa: si fanno parimente le assicuranze a tutto evento d' intrata nel Levante, e Barbarìa, d' intrata, e sortita dalla Spagna, Portogallo, Italia, coste di Francia, ed America Spagnuola.

Per le altre parti ove la navigazione de' Marsigliesi è più rara non vi è un uso fisso, ma pressocchè tutte le polizze sono stipulate, o colla clausola indefinita *franco d' avarìa*, o con quella *a tutto evento.*

§ XVIII.

Questa clausola *franco d' avarìa* è presa in Francia d' una maniera universale, e mette gli assicuratori al coperto d'ogni avarìa semplice, non meno che di grossa, comunque ella sia importante; per la ragione, che in materia d' assicuranza le clausole generali debbono intendersi in un senso assoluto, che dispensa gli assicurarori dal pagamento di qualunque avarìa, ma non già dal sinistro maggiore: così attesta il signor Emerigon nel suo trattato *des assur. chap.* 12. *sect.* 45. da cui si rapportano molti giudicati su tal materia.

§ XIX.

Clausola *dice essere* apposta nelle polizze di carico. *Vedi Polizza di carico.*

§ XX.

Clausola che in caso di perdita della nave l' assicurato sarà dispensato di giustificare il caricamento. *Vedi Assicuranza.*

§ XXI.

Clausola *in quovis:* altra *per se, o per conto di chi spetta* apposta nel contratto di assicuranza. *Vedi Assicuranza.*

§ XXII.

Clausola *vuoto per pieno* usata in molte piazze d' Italia è solita apporsi nei contratti di cambio marittimo, ed in virtù della medesima s' intende, che se la nave sulla quale si è imprestato il danaro a cambio marittimo arriva felicemente al porto di sua destinazione il capitale, ed il cambio marittimo siano pagati al cambiante, quantunque il cambiatario non vi abbia caricato alcuna merce; e che nel caso contrario il cambiatario sia sciolto da tutt' obbligo di pagamento. *Ansaldus de comm. disc.* 70. *n*°. 11. *Casaregis de comm. disc.* 14. *n*°. 21.

§ XXIII.

Se però il cambiante marittimo avesse fatto assicurare il di lui capitale colla clausola *vuoto per pieno*, e che la nave sulla quale il cambiatario nulla avesse caricato venisse a perire, gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun pagamento; giacchè la natura del contratto d' assicuranza essige, che le merci assicurate siano effettivamente poste in rischio, salvo nel caso che l' assicuranza sia seguita in forma di scommessa *Ansaldus d*°. *disc n*°. 30. *&* 70. *e Casaregis ibid. n*°. 22. *&* 23. *& disc.* 62. *n*°. 27. qual specie d' assicuranza è però proibita in

Genova dallo statuto di essa Repubblica *lib.* 4. *cap.* 7. *Vedi. Assicuranza.*

§ XXIV.

L' uso di questa clausola non è conosciuto altrove nel contratto di cambio marittimo, nè dovrebbe esserlo in Italia, perchè contrario all' essenza d'esso contratto, per cui si vuole, che il danaro cambiato s'impieghi in un oggetto che sia esposto ai rischj del mare: anzi è d'uopo, secondo la più universale giurisprudenza, che il cambiatario in caso di perdita giustifichi, che egli avea per suo conto degli effetti fino alla concorrenza della somma imprestatagli; cosicchè s'egli consumasse il danaro a terra senza esporlo ai rischj del mare non sarà più un contratto di cambio marittimo checchè per tale siasi qualificato dalla scrittura. *Leg.* 1. *ff. de naut. fœn. Ordon. de Franc. art.* 3. & 14. *tit. des contr. à la grosse avent. Pothiers des contr. a la grosse n°.* 16. *Stypmannus Jus marit. part.* 4. *cap.* 2. *n°.* 14. *Vedi Cambio marittimo.*

§ XXV.

La clausola *per conto, ed a disposizione di N. N.* di cui si servono li negozianti nelle loro compre, ed acquisti importa che esso *N. N.* si consideri principale della seguita operazione, per cui spetti ad esso lui ogni danno, e lucro del contratto. *Peri nel Negoziante part.* 3. *cap.* 2. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 1. *n°.* 51 *Casaregis de comm. disc.* 44. *n°.* 4. & 60. *Ansaldus de comm. disc.* 87. *n°.* 36.

§ XXVI.

La forza però, che dassi a questa clausola, di trasferire il dominio nella terza persona per la quale si è fatta l'operazione deve intendersi generalmente in quei casi ne' quali sianvi concorsi gli estremi abili alla traslazione del dominio. *Leg.* 31. *ff. de adquir. rer. domin. Leg.* 26. *ff. de donat.* & *leg.* 55. *ff. de oblig.* & *act. Ansaldus de comm. disc.* 87. *n°* 38. & 39.

Casaregis de comm. disc. 137. *n°.* 24. & 25. Tanto più, che atteso il comune uso de' negozianti, questa clausola può secondo le circostanze, e la volontà del mandatario riferirsi al pericolo, ed interesse che il mandante ha sopra le merci non già al dominio che non può avere senza li requisiti dalle sovra citate leggi voluti. *Casaregis d°. disc. n°.* 30.

§ XXVII.

Clausola *a volontà del venditore* apposta nel contratto di compra, e vendita, qual forza abbia. *Vedi Vendita.*

§ XXVIII.

In quelle parti ove le obbligazioni, ed instrumenti si sogliono concepire alla forma camerale, e guarantigiata suole apporsi nel contratto di cambio verso il fine, e nelle parti esecutive la clausola *colla rifazione de' danni, interessi, e spese della lite & extra*, in forza della quale, posto che non siano dovuti li cambj si dice contratta dal debitore l'obbligazione, e promessa di pagare il lucro cessante, e il danno emergente. *Osasch. decis. Pedemont. decis.* 129. *n.* 12. *Leotardus de usur. quæst.* 71. *n.* 19. *Casaregis de comm. disc.* 28. *n.* 41. 42. & 43. *Ansaldus de com. disc.* 65. *n.* 74. *Vedi Cambio.*

§ XXIX.

La clausola *sopra di se, o sopra di voi* usitata nelle lettere di cambio vale a produrre, che l'ordine della tratta, o della rimessa corra a danno, e pericolo di chi l'accetta liberamente. *Scaccia de camb.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 401. & § 3. *gloss.* 2. *n.* 1. *Card. de Luca de camb. disc.* 20. *n.* 40. *Casaregis de comm. disc.* 44. *n.* 61. *Vedi Accettazione.*

§ XXX.

Se la tratta è seguita per lo contrario colla clausola *sopra*

di noi, cioè sopra di colui stesso, che ordina; oppure con quella *per conto d'un altro*, da cui poi non venisse rimborsato il trattario, sarà obbligato colui che avrà ordinata la tratta *sopra di noi* a rimborsare il trattario di tutto ciò che avrà pagato, *Scaccia de camb.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 358. *Merlinus de pignor. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 16. *n. ult. Ansaldus de comm. disc.* 5. *n.* 35. *V. Tratta.*

§ XXXI.

Il traente d'una lettera di cambio rimane sempre obbligato, se il trattario accetta la tratta colla clausola *S. P.* cioè *sopra protesto*, o con l'altra *S. P. C.* che vale *sopra protesto per mettere a conto.* Tutte queste clausole sono state introdotte tra' negozianti affine di tenere obbligato il traente per il loro rimborso. *Vedi Protesto.*

§ XXXII.

Questa clausola *S. P.* apposta nelle lettere di cambio ha forza di trasferire, in colui che riceve la lettera, la libera facoltà di poterla contrattare, e negoziare con altri. *De Luca de camb. in suplem. disc.* 33. *Ansaldus de comm. disc.* 2. *n.* 37. *& disc.* 79. *n.* 17. *Dupuy des lettres de change cap* 5. *n.* 22. *Casaregis de com. disc.* 48. *in addit. n.* 36.

§ XXXIII.

Parimente questa clausola *S. P.* per uso di commercio ha la medesima forza nelle lettere di cambio, che sulle loro girate. *Casaregis Cambista istruito cap.* 4. *n.* 48. *e* 49. *Vedi Girata.*

§ XXXIV.

Qual differenza siavi tra la clausola *S. P.* e la clausola *S.P.C.* nel' accettazione delle lettere di cambio. *Vedi Accettazione.*

§ XXXV.

La clausola del costituto solita apporsi nei contratti, ed altre scritture d'obbligo, importa che il debitore si costituisce possedere, e tenere li suoi beni, ed effetti a nome, e conto dello stesso suo creditore, nella stessa guisa come se il creditore li possedesse. *Leg.* 18. *in princ. ff. de adquir. vel omitt. possess. Rota Romana coram Buratt. decis.* 780. *n.*2. *& decis* 887. *n.* 3. *Rota Florent decis* 53. *n.* 21. *&* 22. *tom. VI. thes. ombros. Vedi Ipoteca.*

§ XXXVI.

La clausola del costituto possessorio, e l'ipoteca generale de' beni s'intende sempre apposta, nei nostri Stati, in tutti gli istrumenti, ed anche nelle scritture private, le quali sia permesso di fare. *Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 16. § 8.

COLLUSIONE.

§ I.

DICESI di qualunque convenzione, od atto fatto in pregiudizio d'un terzo, come per cagion d'esempio sono gli atti, cessioni, e trasporti fatti da un negoziante fallito, o prossimo al fallimento in pregiudizio degli altri creditori. *Vedi Fallimento.*

COLONIA.

§ I.

CITTA imperiale posta sul Reno sotto il grado 50. di lat. e 24. di long. indipendente per il temporale dall'Elettore suo

Arcivescovo che risiede per tal motivo a Bonn città dello stesso Elettorato, e capitale del territorio di cui questo Principe e Sovrano. Colonia è una delle quattro capitali anseatiche, è delle più considerevoli dell' Impero, sia per il commercio, che per la sua famosa università, e stamperia.

§ II.

I libri de' negozianti vi si tengono in thaler di 80. albus correnti, e questo di 12. hellers.

§ III.

L'uso delle lettere di cambio pagabili in Colonia è di 14. giorni di vista. Le lettere di cambio, per altro, gioiscono di 6. giorni di favore, onde la cambiale non è esigibile che il sesto giorno dopo quello della scadenza, ed in caso di rifiutato pagamento dee farsene il protesto lo stesso giorno se non è festivo, ed essendolo all'indomani di esso.

§ IV.

Nel 1758. il Magistrato di questa città ha ordinato con un suo editto il corso delle monete straniere, ed il rapporto di queste alle proprie, che ognuno può consultare all'uopo.

§ V.

Il peso di commercio di questa città detto centener, ossia quintale, è di 106. libbre: la libbra detta pfund si divide in due marcs, 32. loths, 128. quintins, o 512. pfenings.

§ VI.

Il last misura pei grani è composta di 20. malters, o 480. fass.

§ VII.

L'ohm misura pel vino, e liquidi contiene 26. viertels, 104. maas, o 416. pintges. Il tonnello è contato per 160. viertels, o 640. maas.

§ VIII.

In questa città s'usano due aune diverse, la grande, detta grosse, ella è di 308. linee di Francia: la piccola, detta kleincelle, è di 254.½ linee.

COLONNA. (CONTRATTO DI).

§ I.

Egli è un contratto di società marittima, conosciuto principalmente in Italia sotto questo nome di colonna, in virtù del quale il proprietario d'una nave, od altro, il capitano, e li marinari convengono, che la stabilita navigazione sia a profitto comune, mediante la nave, e suoi accessorj per parte del capitano; dell'opera, fatica, ed industria adoperata dai marinaj; e somministrazione di danaro, o effetti prezzati, che formino un capitale certo per parte di un altro, il tutto ad utile, danno, e rischio comune da ripartirsi in tante porzioni secondo il convenuto. *Felicius de societ. cap.* 1. *n°.* 2. *Targa pond. marit. cap.* 36. *n°.* 1.

§ II.

L'uso di questo contratto è antichissimo, e se ne veggono le tracce nel Guidon del mare al *cap.* 18. *art.* 1. *e* 3. *e cap.* 19. nell'Ordinanza della marina di Francia *art.* 2. *tit. des contr. à la grosse, e art.* 7. *tit. des assur.* sotto il nome di società al profitto, e alla perdita relativamente alla parte sulla quale erano convenuti gli armatori di una nave colla gente, ossia equipaggio di essa.

Ma più difusamente, benchè in confuso, ne parla il Consolato del mare nei capi 217, 244, e 245, ai quali però, all' uopo debbesi aver ricorso per comprendersi in essi le più utili avvertenze sul medesimo.

§ III.

Questo contratto ha molta analogia a quello della società mercantile, essendo uniformi nella partecipazione degli utili, e danni come ancora nel rendimento de'conti, e per l' esposizione che ognuno de' partecipi fa dei capitali, ed opere: ma egli è diverso in altri riguardi, giacchè questo induce società particolare, e quello universale; questo non finisce colla morte d' uno de' socj, l' altro si discioglie, e fra i colonisti non han luogo li privilegj sociali accordati a quello dalla legge comune. *Vedi Marinari. Società.*

COLPA.

§ I.

In colpa dicesi colui che ommette di fare quanto è solito praticarsi da ogni saggio negoziante, e sarà perciò tenuto ad ogni danno benchè accaduto senza di lui malizia, o dolo. *Leg.* 213. § *ult. & leg.* 223. *ff. de verb. signif. Leg.* 9. § *ult. ff. mandati. Sentenza del Consolato di Torino delli* 15. *Giugno* 1745. *Rifer. Busca nella causa Durando, e Bordini contro Clerico. Rota Florent. decis.* 38. *n°.* 2. *Tom. I. thesaur. ombros. Turre de comm. & camb. disput.* 3. *quæst.* 10. *n°.* 44. *Ansaldus de comm. disc.* 39. *n°.* 19. *& seq. Casaregis de comm. disc.* 33. *n°.* 39.

§ II.

La colpa non dee mai ascriversi a colui che la commette quando essa non ha dato luogo al caso in guisa tale da rico-

noscersi, che quantunque la medesima non fosse preceduta sarebbe tuttavia accaduto lo stesso caso: quindi in tal supposto non sarà tenuto il capitano di nave, e marinari, l'institore, ed il depositario ad alcun danno. *Leg. ult. ff. de lege rhodia de jactu. Leg.* 14. § 1. & *leg.* 20. *ff. depositi. Ab Eccles. observ. forens. part.* 1. *observ.* 126. *n°.* 11.

§ III.

Questa giurisprudenza dee però limitarsi nel contratto di società, nel quale un socio è sempre obbligato verso l'altro ad ogni danno, ed interesse cagionato per di lui colpa, benchè essa non sia stata preordinata al caso; mentre egli è sempre tenuto indistintamente per la colpa in qualunque maniera siasi ella commessa. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 85. & *disc.* 23. *n°.* 53. *Vedi Danno.*

§ IV.

Parimente sarà tenuto per la colpa colui che avrà ecceduto il patto convenuto, quantunque essa non sia stata preordinata al caso. *Leg.* 11. § 1. *ff. locati.* § 6. *instit. de oblig. quæ ex delic. nascunt. Rota Genuen. de mercat. decis.* 205. *n°.* 2. *De Luca de credito disc.* 106. *n°.* 29. *Stracha de naut. quæst.* 3. *in fin. Casaregis de comm. d°. disc.* 23. *n°.* 7. 8. 46. & 47.

§ V.

Il capitano di nave è tenuto della colpa lata, leve, e levissima. *Vedi Capitano di nave.*

§ VI.

Il mandatario, e depositario non sono obbligati alla colpa levissima, ma bensì alla lata, e leve. *Vedi Deposito. Mandato.*

§ VII.

Il cambiatario marittimo, non meno che il di lui fidejussore sono tenuti verso il cambiante a tutti li danni; ed interessi nel caso, che la nave, o le merci sulle quali il danaro sarà imprestato siano deperite per di lui colpa, o d' altro qualunque di lui amministratore. *Leg.* 3. *cod. de naut. fæn. Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 75. *& seq.*

§ VIII.

Gli assicuratori non rispondono mai de' danni accaduti alle merci assicurate per colpa del capitano, od altri uffiziali di nave, ma soltanto per quelli cagionatisi dalle fortune di mare, e sinistri; salvocchè, o un patto speciale, o l' uso del paese gli abbia fatti assumere il caso di baratteria, e colpa proveniente dal capitano, dallo stesso assicurarato, o di lui institore, o amministratore, come suole praticarsi specialmente nel Nord. *Stracha de assecur. gloss.* 5. *in tot. Us & coûtumes de la mer tit. des contr. marit. chap.* 9. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 6. *Loccenius de jur. marit. cap.* 6. § 9. *Roccus de assecur. not.* 21. *de Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n.* 8. *Targa pond. marit. cap.* 32. *n°.* 24. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n.* 75. *Vedi Asssicuranza. Sinistro.*

§ IX.

In dubbio, se il caso sinistro sia, o non seguito per la preceduta colpa, si dee sempre presumere contro colui che avrà la medesima commessa, *Menochius de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 138. *n°.* 6. *& seq. De Luca de credito disc.* 89. *n°.* 13. *Ansaldus de comm. disc.* 39. *n°.* 18. *&* 19. *Casaregis de comm. disc.* 72. *n.* 5. *Vedi Sinistro.*

§ X.

Non sarà scusato dalla colpa quel capitano di nave che abbia avuta la speranza di poter evitare un pericolo minacciato;

giacchè è sempre tenuto per colpa, quantunque il di lui animo sia diretto a buon fine. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 1. *Weytsen de avariis* § 26. *ed ivi gloss. Ansaldus de comm. disc.* 54. *n°.* 63. 64. & 65. & *disc.* 119. *n°.* 81. *Vedi Capitano.*

§ XI.

Colui che allega essersi commessa colpa da un capitano, marinari, od altra gente d'una nave, deè quella provare concludentemente non solo in genere, ma ancora in specie. *Leg. 6. ff. de edendo. Rota Genuen. de mercat. decis.* 76. *n°.* 7. *Menochius de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 3. *n°.* 125. *Stracha de navib. part.* 2. *n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 226. *n°.* 6. & 7.

§ XII.

La prova della colpa adoperata da un capitano di nave può dedursi dalle congetture, e circostanze; come per esempio dal piccol numero dell'equipaggio, dal cattivo stato della nave, dall'inesperienza nella nautica, dalla partenza incongrua, dall'aver ecceduto il mandato, cangiato il viaggio, ed altre simili, che un Giudice esperto può all'uopo indagare. *Consol. del mare cap.* 89. *Peckius ad leg. ult. ff. de lege rhodia. Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 3. *art.* 19. *n°.* 6. *Stypmannus Jus marit. part.* 4. *cap.* 10. *n°.* 214. *Scaccia de comm.* § 2. *gloss.* 5. *n°.* 371. & 372. *Targa pond. marit. cap.* 26: *not.* 11. *n°.* 19.

§ XIII.

Colpa di chi contrae con un negoziante fallito, o prossimo al fallimento quando abbia luogo. *Vedi Fallimento.*

§ XIV.

Il creditore che potea esigere, e non esigette dal di lui debitore la somma dovutagli in tempo che questi abbia soddisfatto altri creditori di maggior somma non potrà scusarsi

dalla colpa d'essere stato negligente. *Leg.* 44. *ff. mandati. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 23. *Febbrajo* 1776. *Rifer. Trinchieri di Sant'Antonino nella causa del negoziante Thaon, e comp. contro il medico Gaetti. Vedi Creditore.*

§ XV.

Se per sua colpa il creditore non può più cedere il pegno, o l'ipoteca, e ragioni al mallevadore del debitore quantunque solidariamente obbligato, competerà a favore di questi l'eccezione *cædendarum* contro il primo. *Leg.* 2. *&* 21. *cod. de Fidejussor. Rota Roman. decis.* 373. *n°.* 84. *Merlinus de pignor. & hypot. lib.* 4. *quæst.* 72. *n°.* 3. *Olea de cession. tit.* 5. *quæst.* 2. *Ansaldus de comm. disc.* 16. *n°.* 6. *& disc.* 21. *n°.* 18.

§ XVI.

Di qual colpa sia tenuto il socio verso li di lui consocj. *Vedi Società.*

§ XVII.

Qual sia la colpa che ha luogo nell'esecuzione dei mandati contenuti nelle lettere di cambio. *Vedi Mandato. Pagamento. Protesto.*

COMANDITA (SOCIETA' IN).

§ I.

LA società in comandita è una comune negoziazione frà due, o più socj contratta di somme capitali certe rispetivamente da essi nel commercio esposte, ed amministrata sotto nome d'uno de' medesimi sòcj detto comanditario che ne ha tutto il dritto formale, e l'esercizio per contrattare, e distrarre a proprio nome, rimanendo soltanto presso gli altri

socj, chiamati comanditanti, l'interesse per participazione a pro rata del capitale somministrato, onde li contraenti collo stabilito negozio non potranno mai allegare d' aver seguita la fede, e persona dei secondi, checchè siavi preceduto il loro mandato espresso, o tacito. *Rota Romana decis.* 125. *n°.* 3 & *in Romana camb.* 20. *Marzo* 1684. *Rota Florent. in Florentina accomanditæ.* 25. *Agosto* 1705. *n°.* 1. & 15. *decis.* 15. *Tom.* 1. *thesaur. ombros. Card de Luca de locat. disc.* 27. *n°.* 4. & *seq. Ansaldus de comm. disc.* 98. *n°* 58. & *seq.*

§ II.

Questa specie di società è molto in uso nella Toscana, e specialmente in Firenze come attesta il Cataneo. *Cons.* 7.

§ III.

Li comanditanti, ossian partecipi, nella comandita non restano obbligati verso li creditori di essa, che per il capitale da ciascun di loro esposto nella contratta negoziazione; Il comanditario però all'opposto è sempre tenuto solidariamente verso di tutti quelli che avranno seco contrattato. *Rota Rom. d^a. decis* 125. *n°.* 4. & 5. *Rota Florent in florent. accomand. d^a. decis.* 16. *n°.* 28. 29. & 30. *Ansaldus de comm. d°. disc.* 98.

Ne'nostri Stati tutti gli associati sono tenuti solidariamente per li debiti, ed obblighi della società quand' anche questi fossero contratti da un solo di quelli, sotto il nome de' quali corre il negozio, mediante che gli abbia fatti, e soscritti a nome della società: tal obbligazione solidaria però è indistinta rispetto ai suddetti, e ristretta alla sola porzione di fondo che vi hanno li non nominati. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 5. § 2. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 28. *Giugno* 1770. *Rifer. Bruco nella causa Scotto contro Mantelli.*

§ IV.

Si deve però dalla premessa regola eccettuare il caso, in cui

cui il comanditario sia stato preposto dai socj della comandita per amministratore, o complimentario del negozio, talmente che egli apparisse semplice preposto, o ministro, o institore di essa negoziazione senza avervi alcun interesse, o proprietà; poichè la comandita in quel caso non potrebbe rimirarsi, che come vera, e propria società contratta tra li preponenti, ed il comanditario come semplice institore dello stesso negozio, quantunque si spendesse il nome proprio, e non degli altri socj. *Rota Romana decis.* 125. *n°.* 3. *&* 8.

§ VI.

Nel dubbio se tra i socj siasi contratta la vera comandita piuttosto, che la semplice società di negozio deve sempre decidersi per la prima, tanto più constando dal contratto, che le somme capitali esposte dai socj debbano stare a loro credito, e li medesimi fossero sempre nominati partecipi, e colla riservatasi facoltà di poter cedere le stesse partecipazioni ad altri. *Rota Romana d*a. *decis.* 125. *n°.* 12. *&* 13. *ed altra in Romana cambii delli* 20. *Marzo* 1684.

§ VII.

Non basta ad alterare la natura del contratto di comandita, che li contraenti in qualche parte della scrittura abbiano denominata la loro convenzione, società per via di comandita, perchè il nome di società è generico, e adattabile a qualunque comunione, onde in ampio senso può anche convenire alla comandita. *d*a. *decis.* 125. *n°.* 6. *& decis.* 208. *n°.* 8.

§ VIII.

Similmente non s'intenderà cangiata la natura del contratto di comandita da ciò, che per patto siasi proibito al comanditario di negoziare in particolare, ed a proprio conto, ma bensì sempre a conto comune degli interessati, giacchè questo patto è anzi conforme alla natura della comandita

per cui sembra ragionevole, che tutte le operazioni della contratta negoziazione debbano farsi a benefizio comune, essendo le somme capitali comunemente esposte in essa comandita. *d*a. *decis.* 125. *n*o. 8. & 9.

§ IX.

Li comanditanti ponno essere ammessi in comandita non solo alla cominciata negoziazione, ma ancora a quella che dovrà instituirsi, e contrarsi in appresso. *Rota Genuens. de mercat. decis* 39. *n*o. 8. 9. & 10. *Rota Romana decis.* 554. *n*o. 5. & 6. & *d*a. *decis.* 125. *n*o. 7.

§ X.

Seguita la divisione de' capitali, e profitti tra gli interessati nella comandita, con partecipazione, ed acquiescenza de' creditori di essa, se questi non saranno soddisfatti dal comanditario presso di cui siasi lasciato un fondo per far fronte ai debiti della stessa comandita, non competerà più ad essi creditori alcuna azione contro li comanditanti. *Rota Romana in Romana cambii* 11. *Maggio* 1682. 11. *Gennajo* 168. 20. *Marzo* 1684. & 25. *Marzo* 1686. *d*a. *decis.* 125. *n*o. 8.

Vedi su questa materia gli articoli Complimentario. Società.

COMMERCIO.

Vedi NEGOZIANTE. TRAFFICO.

COMMISSIONARIO, E COMMITTENTE.

Vedi COMMISSIONE.

COMMISSIONE.

§ I.

CHIAMASI commissione l' ordine, o mandato, che dà un negoziante detto committente ad un altro che appellasi commissionario per la compra, o vendita di qualche mercanzia, negoziazione di cambio, od altra qualunque operazion di commercio, e di banco: quindi dicesi generalmente commercio di commissione quello che si pratica per altrui conto.

§ II.

Il dritto di commissione suol pagarsi in un tanto per 100 sul prezzo delle merci, o dalle stesse somme che sono rimesse al commissionario dal di lui corrispondente, ovvero da quelle che riceve da altri per rimettergliele. Nelle operazioni di cambio si dà comunemente a questo dritto il nome di provvisione in vece di commissione. *Savary diction. univers. art. Commissionnaire.*

§ III.

Li commissionarj contrattano sovente a proprio nome; quantunque l'operazione sia per conto del loro committente, da cui talora hanno ordine di non divulgare gli affari; in qual caso il commissionario sarà bensì principale obbligato verso colui che ha seco contrattato, ma rispetto al committente l'ommessione del nome nulla altera la natura della commissione tra essi passata. *Stracha de adjecto art.* 12. *n°.* 1. *&* 3. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 7. *tit.* 18. *Ansaldus de comm. disc.* 30. *n°.* 31. *&* 32. *Casaregis de comm. disc.* 5. *n°.* 92. *disc.* 76. *n°.* 5. *&* 6. *disc.* 161. *n°.* 29. *e nel Cambista Istruito cap.* 3. *n°.* 58. *e* 59. *Pothiers des obbligations n°.* 448.

§ IV.

Le merci comprate da un commissionario passano tosto nel dominio del committente che ne ha ordinata la compra, giacchè colla persona rappresentata dal primo, si finge, che compri le stesse merci ordinate, e ne riceva la consegna a nome del suo principale; e col mezzo di essa acquista la proprietà, e dominio al committente, pel di cui ordine le ha acquistate nella stessa guisa che fossero a questi medesimo date, e consegnate. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 67. *n*°. 2. *Casaregis de comm. disc.* 38. *n*°. 51. 52. *&* 53. *& disc.* 56. *n*°. 21. 22. *&* 23.

§ V.

Commissionario che non palesa il nome del suo committente nella polizza d'assicuranza. *Vedi Assicuranza.*

§ VI.

Colui che agisce in qualità di commissionario non è mai tenuto in proprio, giacchè non può considerarsi se non se come semplice fattore, e ministro; onde di tutto ciò che avrà egli operato in tale occorrenza sarà tenuto il di lui committente, al di cui carico sono pure tutti li danni che potranno nascere nell'eseguimento della commissione a termini del mandato. *Leg.* 20. *ff. de instit. act. Leg.* 6. § 1. *ff. de negot. gest. Leg.* 4. *cod. quod cum eo. Sentenza del Consolato di Torino delli* 22. *Maggio* 1749. *Rifer. Mazzetti nella causa de' negozianti Vinai contro Lita, ed altri in essa nominati. Casaregis de comm. disc.* 5. *n*°. 10. *&* 12. *Ansaldus de comm. disc.* 30. *n*°. 15. *Stracha de assecur. gloss.* 11. *n*°. 15.

§ VII.

In caso di contestazione con chi avrà contrattato non sarà il commissionario tenuto ad altro, che ad esibire la sua commissione, o a riportare dal di lui committente la ratifi-

cazione di essa. *Faber in cod. tit. de evict. definit. 6. n°. 2. Ansaldus d°. disc. 30. n°. 28. & 29. Casaregis de comm. disc. 37. n°. 7. & 11. Despeisses tom. 1. pag. 51. n°. 5. pag. 159. n°. 4. Savary parfait négoc. part. 2. pag. 236.*

§ VIII.

Il commissionario non è mai tenuto in proprio per le operazioni della commissione, e per conseguenza non può acquistare alcun dritto per se medesimo dal momento che ha agito in tal qualità, e nominata la persona del di lui committente per cui ha contrattato; giacchè l'indicazione del nome è considerata retroattiva all'epoca del contratto, quale s'intende come stipulato dalla stessa persona nominata. *Mantica de tacit. & ambig. lib. 14. tit. 28. n°. 22. Casaregis de comm. disc. 5. n°. 5. 22. & 85. disc. 31. n°. 17. & disc. 139. n°. 1.*

§ IX.

In materia d'assicuranza fatta da un commissionario per conto altrui, questa giurisprudenza è in qualche parte variata. *Vedi Assicuranza.*

§ X.

Il commissionario non è obbligato di accettare la datali commissione. *Leg. 22. § 11. ff. mandati*, ma accettata che ei l'abbia non gli è premesso di eccedere li limiti prescrittigli dal committente, o allontanarsi dalla datagli norma, ed è quindi tenuto ai danni. *Leg. 46. ff. eod. Sentenza del Consolato di Nizza delli 23 Maggio 1772. Rifer. Ratti, nella causa del negoziante Aliggio di Torino, contro il negoziante in Nizza Gerbon, e li Battellieri da questo evocati.*

Così per cagion d'esempio, avendo un committente ordinato di caricare la tal merce sopra una filucca, non potrà il commissionario caricarla sopra una tartana; altrimenti sarà questi tenuto a tutti li danni che ponno accadere dall'aver ecceduta la commissione. *Sentenza dell'ammiragliato di Mar-*

siglia degli 3 *Febbrajo* 1764, *ed arresto delli* 30 *Giugno* 1766. *Roccus de assecur. not.* 72. *Stracha de mercat. tit. de mandato n°.* 39. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n°.* 26. *& disc.* 119. *n°.* 4.

E allorchè il commissionario non abbia eseguita la commissione a termini del mandato mancherebbe d'azione verso il committente per il pagamento che chiedesse del dritto di commissione; così ha giudicato il Consolato di Nizza con Sentenza delli 7 Maggio 1778. Rifer. Trinchieri di S. Antonino nella causa del negoziante Liprandi, contro la vedova Rebequi.

§ XI.

Non ostante questa universale giurisprudenza ponno darsi in commercio dei casi particolari, nei quali l'equità fa sospendere il rigore della legge: diffatti in materia d'assicuranza non si può dire la commissione meno a dovere eseguita quantunqne il commissionario abbia pagata, o promesso di pagare una prima più forte di quella che gli era stata prescritta dal committente, in qual caso sarebbe tutto al più tenuto il commissionario al pagamento dell' eccedente della fissatagli prima. Di tal sentimento egli è il signor Valin *all' art.* 3. *dell' ordin. di Francia tit. des assur.* da cui si accenna una sentenza nel caso specifico di prima d' assicuranza, emanata dall'Ammiragliato della Rocella sotto li 7. Settembre 1754, per la quale si dichiarò tenuto soltanto il commissionario al pagamento del sovra più della convenuta prima: il che lo ravviso conforme ai principj stabiliti nella legge 3. & 4. ff. *mandati*, e nel § 8. instit. *mandati vel contra.*

È ciò tanto vero, che se la commissionata operazion di commercio non ammettesse dilazione, o che il ritardo della spedizione potesse apportare un danno, e pregiudizio certo al committente, potrà il commissionario agire secondo il solito praticarsi in commercio, anche eccedendo il mandato. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 8. *n°.* 6. *&* 7. *decis.* 64. *n°.* 2. *& decis.* 174. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 125. *n°.* 23. *&* 34. *Stracha de mandato cap.* 1. *n°.* 41.

§ XII.

Il committente che non risponde alla lettera d'avviso, nella quale il commissionario lo informa di quanto ha operato riguardo alla datagli commissione si considera di aver approvata la di lui condotta quantunque abbia egli ecceduto il prescrittogli mandato, giacchè la lettera d'avviso tra li negozianti è un atto positivo di approvazione, ed in tal caso non sarà questi tenuto ad alcun danno accaduto al primo. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 15. *Dicembre* 1754. *Rifer. Balegno nella causa Sopegni contro Gravino, e Bonetti. Rota Genuens. de mercat. decis.* 24. *n°.* 4. *& decis.* 147. *n°.* 4. *Stracha de assecur. glossa* 11. *n°.* 47, *e lo stesso nel trattato quomodo in causis mercat. proced. sit. pag.* 540. *n°.* 14. *Casaregis de comm. disc.* 30. *n°.* 63. *disc.* 102. *n°.* 54. *disc.* 131. *n°.* 7. *& disc.* 225. *n°.* 64. Tanto meno sarà tenuto il commissionario qualora le sue operazioni saranno state approvate dal committente. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 15. *Gennajo* 1767. *Rifer. Fauzone nella causa Arnaud contro Vallin, Arvel, e compagnìa.*

§ XIII.

Il commissionario può rendersi garante della solvibilità di coloro coi quali ha contrattato per eseguire la commissione. *Leg.* 39. *ff. mandati*; ed in tal caso sarà egli tenuto in proprio verso il committente; senza che possa opporgli il beneficio di discussione; beneficio incognito negli affari mercantili, nei quali si ha soltanto riguardo alla buona fede. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 28. *Giugno* 1743. *Rifer. Falcombello nella causa Maggia contro Reynaudo. Rota Romana decis.* 139. *n°.* 7. *& decis.* 146. *coram Roxas. Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 5. *n°.* 395. *Ansaldus de comm. disc. gener. n°.* 86. *&* 87. *Peri nel suo negoziante cap.* 31.

In mancanza però di tal garanzìa il commissionario non è mai tenuto per l'insolvibilità di quelli che al tempo del contratto erano riputati solvendi, salvo nel caso che si provasse in esso una colpa, o dolo per cui il committente è stato pregiudicato. *Stracha de mandato cap.* 1. *n°.* 36. *ed in materia*

d' assicuranza lo stesso Stracha de assecur. introduct. nº. 72. Cleirac au guid. de la mer chap. 20. art. 5. Valin all' art. 3. dell' ordin. di Franc. tit. des assur. Vedi Assicuranza.

§ XIV.

Un commissionario che faccia assicurare per conto altrui, se al tempo della signatura della polizza sia instruito dell' accaduto sinistro alla cosa assicurata, o che il committente sia consapevole del sinistro allora che ha dato l' ordine di fare l' assicuranza, quantunque il commissionario sia stato di buona fede, sarà ella valida, o nulla l' assicuranza? *Vedi Sinistro.*

§ XV.

Il commissionario può agire contro il di lui committente con l' azione che nasce dal contratto di mandato chiamata azione *contraria mandati* per ogni spesa, danno, ed interesse da esso lui sofferto nell' eseguimento della datagli commissione, e con questa sola azione potrà pure pretendere la reintegrazione, o rimborso d' ogni danaro da esso lui pagato per li contratti a nome del committente stipulati. *Leg.* 12. § 9. *& leg.* 20. *ff. mandati. Rota Genuens. de mercat. decis.* 67. *nº.* 9. *& decis.* 125. *nº.* 2. *&* 4. nella quale si agisce del caso specifico in cui il committente non avea provvisto il danaro al commissionario promesso per le ordinategli operazioni. *Ansaldus de com. disc.* 30. *nº.* 32. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *gloss.* 9. *nº.* 2.

Vedi più diffusamente agli articoli Mandato. Procuratore.

COMPAGNIA DI COMMERCIO.

§ I.

DICESI tale una associazione di negozianti formata per intraprendere, esercire, o condurre qualunque operazione di commercio

Questa compagnia è di due sorta; una particolare, che formasi ordinariamente tra un picciolo numero di negozianti, e porta più comunemente il nome di società *vedi Società*: l'altra privilegiata, ed è quella che ha ricevuto dallo Stato, o dal Principe un dritto esclusivo, o privilegio di praticare certe particolari intraprese di commercio, e negoziazione, come sono le compagnie Inglesi, Olandesi, Francesi, Danimarchesi, Portoghesi, Spagnuole, ed altre simili stabilite pel traffico, o commercio esclusivo, o di certi generi, o di certe parti dell'America, dell'Indie, dell'Asia, e del Levante. *Vedi la storia di esse nel Dizionario Universale del Savary V°. Compagnie. Edizione di Copenaghen.*

COMPENSAZIONE.

§ I.

Ella è la confusione d'un debito liquido, e puro con un credito della stessa natura, la quale ha forza di pagamento, senza che siegua l'effettivo sborso della somma dovuta, togliendo *ipso jure* di mezzo ogni reciproca azione. *Leg.* 4. *ff. qui pot. in pign. Osasch. decis.* 92. *n°.* 11. *&* 35. *Rota Florent. decis.* 31. *n°.* 19. *&* 21. *tom.* 1. *Thesaur. ombros. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 10. *tit.* 10. *n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 75. *n°.* 27. *disc.* 135. *n°.* 11. *& disc.* 199. *n°.* 160.

§ II.

L'equità naturale ha introdotto questo rimedio per essere opposto da un debitore alla domanda di colui che da una parte è suo creditore, e dall'altra debitore; mentre non sembra giusto, che si possa ricevere quanto sarebbe obbligato di restituire sul punto, essendo sempre più utile il non pagare, che il ripetere una somma già sborsata. *Leg* 8. *ff. de dolo. & leg.* 3. *ff. de solut. Rota Florent. d^a. decis.* 31. *n°.* 24. *&* 34. *& decis.* 58. *n°.* 13. *Tom. VI. thes. ombros.*

§ III.

La compensazione tra il creditore, e debitore non ha luogo allora quando siasi fatta in pregiudizio d'altri creditori anteriori. *Tot. tit. ff. & cod. qui pot. in pign. habeant. Leg.* 3. *ff. de condit. indebiti. Rota Genuens. de mercat. decis.* 190. *n°.* 16. *De Franchis decis. Neapolit.* 53. *n°.* 10. *Casaregis de comm. disc.* 21. *n°.* 12. & 18.

IV.

Un debitore nuovamente obbligatosi di soddisfare al cessionario il debito ceduto non potrà più opporre contro questi la compensazione del credito, che egli avea col cedente per la tacita rinunzia che risulta dalla nuova assuntasi obbligazione. *Thesaur. decis.* 221. *n°.* 2. *vers. ulterius. Olea de cession. tit.* 6. *quæst.* 11. *n°.* 22. *De Luca ad Gratianum cap.* 356. *n°.* 10. *ed ivi lo stesso Graziano.*

§ V.

Il debitore convenuto potrà oppore contro il di lui creditore la compensazione del credito d'un altro ad esso lui ceduto sullo stesso creditore. *Leg.* 9. *cod. de compensat. Rota Genuens. de mercat. decis.* 28. *n°.* 5. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 9. *n°.* 67. & *part.* 3. *cap* 6. § *unic. Casaregis de comm. disc.* 31. *n°.* 30. *Vedi ivi le eccezioni alla regola generale.*

§ VI.

S'intenderà il debitore aver rinunziato al beneficio della compensazione col suo creditore, qualora egli abbia soddisfatto al proprio debito senza avergli opposta la compensazione del di lui credito. *Rota Florent. decis.* 41. *n°.* 14. 15. & 16. *Tom. VI. thes. ombros. & decis.* 23. *n°.* 22. *Tom. IV. ejusd. thesaur. Casaregis de comm. disc.* 38. *n°.* 48.

§ VII.

Parimente dee considerarsi avere il debitore rinunziato al beneficio della compensazione qualora avrà egli ottenuta dal di lui creditore una dilazione pel pagamento del suo debito, giacchè altrimenti avrebbe compensato col credito proprio lo stesso debito prima di ottenerne la dilazione. *Casaregis de comm. disc.* 75. *n°.* 26. *&* 27. *Vedi Dilazione.*

§ VIII.

Quantunque dal dritto comune non si permetta la compensazione del credito altrui, ossia estraneo col proprio debito, tuttavia in favore della pubblica utilità, e necessità del commercio si è universalmente introdotto tra negozianti l'uso di poter compensare col proprio debito anche l'estraneo credito, o il prezzo d'una merce, o d'un cambio appartenente ad un terzo di lui corrispondente. *Liburnen. prætensæ revindicat. decis.* 4. *Maggio* 1726. *Florent. litterar. camb. decis.* 13. *Settembre* 1743. *n°.* 20. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 21. *n.* 9. 10. *&* 11. *Card. de Luca de Regal. disc.* 115. *n°.* 5. 6. *&* 9. *Casaregis de comm. disc.* 76. *n°.* 5. 6. 7. *&* 8. *e nel Cambista istruito cap.* 3. *n°.* 32. *e* 33.

§ IX.

Questa compensazione avrà però luogo qualora il negoziante nella vendita delle altrui merci non avrà palesato il nome de' proprietarj delle medesime, e che sia stata essa compensazione fatta in tempo abile, cioè quando nella piazza godeva egli buon credito, e nome; giacchè dopo il fallimento, o in tempo prossimo a fallire l'equità del commercio non permette simile compensazione, che s'intenderebbe fatta sempre in frode de' creditori. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 8. *Salgado labyr. credit. part.* 3. *cap.* 6. § *unic. n°.* 55. *Card. de Luca de credito disc.* 47. *n°.* 15. 16. *&* 17. *Peri nel Negoziante part.* 4. *cap.* 28. §. *Le compensazioni. Casaregis de comm. d°. disc.* 76. *in princ. & disc.* 124. *n°.* 78.

§ X.

Le contrapposizioni di partite fatte nei libri de' negozianti compensano *ipso jure* il debito col credito; imperciocchè l'uso mercantile esige, che quantunque li debitori paghino in estinzione dei loro debiti, li creditori non controscrivono già nei loro libri le partite per via di sborso seguito, ma bensì per modo sempre di credito, cioè a parte *dell' avere*, onde è che raramente può praticarsi l'effettiva estinzione del debito per via di sborso reale fatto dal debitore. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 16. *n°.* 8. *Rota Florent. decis.* 34. *n°.* 10. *tom. V. thes. ombros. Ansald. de com. disc.* 12. *n°.* 18. *&* *disc.* 83. *n°.* 37. *Casaregis de com. disc.* 36. *n°.* 52. 53. 54. *&* 55. *Vedi ivi le addotte limitazioni.*

§ XI.

La compensazione del debito col credito affine di sospendere il corso degl' interessi s' intende fatta *ipso jure* qualora per ragion di cessione d' un cambio si trovasse taluno essere debitore ad un tempo, e creditore di se stesso. *Leg.* 4. *cod. de compensat. Rota Florent. in Florent. pecuniar. decis.* 6. *Julii* 1701. *n°.* 2. *decis* 23. *tom. VI. thesaur. ombros. Cardinalis de Luca de camb. disc.* 2. *n°.* 21. *& de credito disc.* 46. *n°.* 21. *&* 22. *Rota presso il Merlino de pignor. decis.* 74. *n°.* 21. *Olea de cession. tit.* 4. *quæst.* 1. *n°.* 3.

§ XII.

Un socio quando possa compensare il di lui debito col credito che ha verso la società, e sovra gli altri socj. *Vedi Società.*

§ XIII.

In favore del commercio s' intende fatta *ipso jure* la compensazione d' un debito col credito tra li partecipi d'una società, qualora si trovassero in pericolo di non poter essere più soddisfatti del loro avere da uno de' socj per qualche debito

sociale; e questa compensazione avrà il suo effetto anche fatta in pregiudizio degli anteriori creditori d'esso debitore. *Rota Rom. presso il Salgado nel tratt. labyrint. credit. decis.* 149. *n°.* 8. 9. *&* 10. *Casaregis de comm. disc.* 21. *n°.* 13. 14 *&* 20. *& disc.* 76. *n.* 9. *&* 15.

§ XIV.

Acciocchè la compensazione secondo la giurisprudenza mercantile s'intenda fatta *ipso jure*, basterà che si dia il vicendevole concorso del debito col credito. *Rota Rom. presso il Salgado detta decis.* 149. *n.* 6. *Casaregis d°. disc.* 21. *n.* 20. *& disc* 155. *n.* 21.

Il che ha pure luogo quantunque secondo il dritto comune nell'atto della compensazione il debito, ed il credito non siano ancora compensabili; come, per cagion d'esempio, sarebbe il caso d'un imminente, o seguito fallimento in cui un credito benchè *in diem*, ossia a tempo, si rende tosto liquido, e compensabile, come se in origine fosse stato tale, e contratto senza alcuna dilazione. Quindi l'uso inveterato di tutte le piazze di commercio si è di non fare alcuna differenza in caso di fallimento dai crediti puri agli altri *in diem. Osasch. decis.* 92. *n.* 35. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 107. *per tot. Rota Florent. decis.* 28. *n.* 20. 21. *&* 22. *Rota Romana presso il Salgado detta decis* 149. *n.* 4. 5. *e* 6. *Card. de Luca de credito disc.* 46. *n.* 15. *& disc.* 112. *n.* 6. *&* 7. *Stracha de decoctor. part.* 3. *n.* 56. *Ansaldus de comm. disc. gener. n.* 41. *Scaccia de comm.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 437. *Rodriques de concur. credit. part.* 2. *art.* 1. *n.* 56. *Peri nel Negoziante part.* 4. *cap.* 28.

§ XV.

Questi principj di giurisprudenza mercantile per ogni dove ricevuti non so come abbiano potuto sfuggire all'occhio penetrante dell'erudito signor Emerigon, da cui nel trattato delle assicuranze *cap.* 3. *sez.* 8. *tom.* 1. *pag.* 85. si rapporta un arbitramento da esso lui dato nel 1780. assieme al signor Gignoux stati entrambi eletti per decidere la questione, *se le*

prime di assicuranza dovute all' assicuratore fallito siano compensabili colle perdite da esso lui dovute.

Stimarono essi di trarre la decisione di tal articolo, come per necessaria conseguenza, dal disposto delle leggi 7. *e* 14. *ff. de compensationib. leg. ult. cod. eod.* dalla dottrina del Casaregis *disc.* 135. *n.* 8. *& disc.* 208. *n.* 9. e da quella degli altri autori Francesi ivi citati: stabiliendo in appresso li seguenti principii.

1. Se il pagamento della perdita, e delle prime si è trovato rispettivamente scaduto avanti il fallimento, la compensazione avrà luogo.

2. La compensazione non ha luogo se al tempo del fallimento la nave assicurata era ancora in rischio, o che il sinistro non fu ancora conosciuto.

3. Ella non ha luogo se all' epoca del fallimento li crediti rispettivi non erano scaduti, o che l' uno di essi non lo era ancora stato.

4. L' esigibilità prima del termine operata col fallimento non dà più luogo alla compensazione che non può farsi in pregiudizio del terzo, ed alla quale si oppone questo medesimo fallimento.

Siegue lo stesso Emerigon *nel capo* 18. *sezion.* 1. *tom.* 2. *pag.* 246. ad adottare la stessa massima, e non mette più alcun dubbio a stabilire come incontrastabile, che l' assicuratore debitor della perdita è in dritto di opporre la compensazione all' assicurato portatore della polizza, basta che il debito di questi sia chiaro, e liquido; e di più, che al tempo della scadenza le due parti siano in uno stato di libertà, perchè, soggiunge egli, il debito sovraggiunto, o scaduto dappoi l' epoca del fallimento non forma più la materia della compensazione in pregiudicio del terzo: cita egli nuovamente in forza di questa dottrina la Legge 4. *ff. Qui pot. in pign. habeant.* ed il Casaregis *nello stesso disc.* 135. *n°.* 6.

Stando veramente al disposto delle sovracitate leggi, e non indagando più oltre la dottrina del Casaregis non v' è dubbio che il signor Emerigon ha avuto abbastanza di che coonestare il di lui sentimento: ma questo celebre autore

che ha voluto prescindere in più luoghi della di lui opera, come dovea, dal rigore delle leggi Romane adottando costantemente gli usi mercantili benchè talvolta contrarj alla civile giurisprudenza in favore del commercio, parmi che avrebbe anche dovuto in questa parte, e nella propostagli quistione attenersi all' uso antiquissimo per ogni dove ricevuto di poter compensare un debito puro, e liquido, con altro *in diem*, e non ancor liquido come sarebbe il caso dell' assicuranza da esso lui arbitrato.

Imperciocchè è tanto vero, che il credito sovra un fallito quantunque *in diem* possa compensarsi con un debito puro, e liquido prima, e nell'atto del fallimento, secondo l'uso da me sovra enunciato al § XIV. come è pure costante universal dottrina mercantile adottata per fino dal Casaregis nello stesso discorso dall'Emerigon citato nº. 12. 13. e 14. che un creditore a tempo, ed *in diem* sia nell' imminente fallimento, che dopo seguito possa agire contro il di lui debitore, o in concorso degli altri creditori, od altrimenti per il conseguimento, e soddisfazione del suo credito sotto la deduzione dell' interesse, o del cambio del tempo intermedio, e per conseguenza anche compensare; mentre ella è massima non mai contestata, che tra li negozianti si ammettono le compensazioni anche in quei casi nei quali regolarmente atteso il rigore della legge comune non sarebbero ammessibili. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 107. *per tot. Rota Florent. in Florent. litterar. camb. decis.* 13. *Settembre* 1743. *nº.* 20. *Osasc. decis.* 92. *nº.* 35. *Rota Romana presso il Salgado decis.* 149. *nº.* 4. *Scaccia de comm.* § 2. *gloss.* 5. *nº.* 437. *Rodriques de concur. creditor. part.* 2. *art.* 1. *nº.* 56. *Card. de Luca de credito disc.* 112. *nº.* 6. *Roccus de decoct. mercator. not.* 51. *nº.* 153. *Peri nel Negoziante part.* 4. *cap.* 28.

Questa giurisprudenza è stata in qualche parte adottata dalla nostra Reggia Legge *lib.* 3. *tit.* 33. § 28. checchè sia per la riduzione dei censi in credito nei casi di concorso, prescrivendo ivi, che li censi s'intendono risolti in credito ancorchè vi fossero correi, e sicurtà; e ciò anche per l'effetto, che ove siano rimaste da pagarsi delle annualità, oltre li cinque anni preceduti al concorso, non possa il creditore per con-

seguirle obbligare il sicurtà al pagamento, nè la cauzione a formare la domanda nell' istanza di discussione.

All'occorrenza per tanto di simili quistioni, anche distinguendo i casi da esso signor Emerigon rapportati, poserei li principj della mia decisione non già sulle massime del dritto comune, come egli ha praticato in questa sola parte, ma bensì sull'uso costante ricevuto nel foro mercantile, checchè opposto al primo, perchè dee sempre prevalere in favor del commercio. *Stracha quomodo in caus. mercator. procedend. sit. tit.* 2. *n.* 5. *De Luca de regal. disc.* 115. & 129. *Ansaldus de comm. disc. gener. per tot. Casaregis de comm. disc.* 144. *n.* 11. & *disc.* 190. *n.* 13. *Vedi il discorso preliminare di quest' opera pag. XV. e seg.*

§ XVI.

Nelle compensazioni seguite *ipso jure* non avrà luogo l'eccezione contro la seguita compensazione, nè potrà alla medesima apportare alcun pregiudicio, giacchè opererebbe essa contro la volontà, ed intenzione dell'istesso attore, e ancora più perchè il debito una volta compensato, o col fatto dell' uomo, o *ipso jure* non è più compensabile in appresso con altri crediti. *Liburnen. prætensæ revindicat. decis. delli* 4. *Maggio.* 1726. *Casaregis de comm. disc.* 155. *n.* 33. 34. & 35.

§ XVII.

Quantunque la compensazione possa aver luogo in tutte le azioni *ipso jure*, resta ciò non pertanto eccettuata da questa regola l'azione del deposito, altrimenti il contratto che nasce dalla buona fede si renderebbe iniquo. § 30. *Instit. de action. Leg. penult. cod. depositi. Leg.* 14. *cod. de compensat. Rota Florent. in Florent. pension. dom. decis.* 17. *Settembre* 1751. *n.* 21. 22. & 23.

Il che anche avrà luogo nel deposito irregolare il di cui dominio passa nel depositario. *Leg.* 11. *cod. depositi. Leg.* 6. *cod. de rei vindicat. De Franchis decis.* 151. *Rota Florent. d. decis. n.* 24 *Gratianus discept. forens. cap.* 728. *n.* 21. & *seq.*

§ XVIII.

§ XVIII.

In qual guisa siegua la compensazione nelle accettazioni delle lettere di cambio. *Vedi Accettazione. Girata.*

§ XIX.

Amministratore quando possa compensare col di lui principale *Vedi Amministrazione.*

§ XX.

Mancando la buona fede del debitore che intende di compensare, manca pure il fondamento della compensazione, e cessa qualunque riflesso equitativo, e favorevole al commercio, per cui tal volta anche con esorbitanza della ragion comune si ammette la compensazione. *Rota Florent. Liburnen. assecurat. sup. compensat. septembr.* 1766. *n.* 2. *&* 3. *Card. de Luca de regalib. disc.* 26. *n.* 7. *disc.* 116. *n.* 2. *& de credito disc.* 48. *n.* 8. *Ansaldus de comm. disc.* 12. *n.* 19. *Casaregis de comm. disc.* 76. *in princ. & n.* 3. *&* 19.

COMPLIMENTARIO.

§ I.

COMPLIMENTARIO chiamasi quello degli associati, sotto il di cui nome si raggira tutto il commercio d'una, società mercantile; onde dee essere questi una persona certa, nominata, e palese al pubblico. *De Turre de comm. disput.* 2. *quæst.* 1. *n.* 60. *Roccus de mandato not.* 1. *&* 3. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 4. *n.* 2.

§ II.

Dalla deputazione, e costituzione del complimentario d'una società mercantile s' intende attribuita al medesimo la facoltà di sottoscrivere il nome sociale della ragion cantante: quindi è, che tutti gli altri socj rimangono solidariamente obbligati alla di lui amministrazion di negozio, quantunque sia egli stato tacitamente costituito, cioè spendendo egli il nome, o proprio, od altro de' suoi socj, ma con scienza, ed acquiescenza di tutti essi; o che pubblicamente continuasse le operazioni di commercio dopo la morte di qualcheduno de' medesimi di lui socj. *Statuto di Genova tit. delle società* § 1. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 14. *Luglio* 1742. *Rifer. Capra d'Azano nella causa del Concorso Girola. Altra Sentenza delli* 25. *Maggio* 1757. *Rifer Sclarandi Spada nella causa de' negozianti Bonifaccio di Nizza e Fossatti di Torino contro l'ebreo Enoch Levi di Nizza. Rota Florent. in Florent. crediti. decis.* 16. *n.* 1. 2. & 3. *Tom. VI. thesaur. ombros. Card. de Luca de camb. disc.* 29. *n.* 5. *Ansaldus de comm. disc.* 45. *n.* 3. & 14. *Casaregis de comm. disc.* 78. *n.* 4.

Il che sostanzialmente vien pure prescritto dalla nostra Reggia Legge *lib.* 2. *tit* 16. *cap.* 5. § 2.

§ III.

L'eredità, e beni d'un negoziante s'intenderanno obbligati, se venendo egli a morire abbia ordinato al di lui erede, complimentario, o qualunque altra persona di dover continuare il negozio sotto il proprio suo nome. *Rota Senens. presso l'Emerix decis.* 34. *n°.* 1. 2. & 3. *decis.* 168. *n°.* 32. & *seq. Felicius de societ. cap.* 32. *n°.* 32.

§ IV.

In quelle operazioni di commercio che non spettano alla contratta società non può il complimentario obbligare gli altri socj, e nè meno prendere alcuna somma di danaro

a cambio, se ad esso lui non sia stata preventivamente concessa la facoltà dagli altri di lui socj. *Leg.* 19. *ff. de instit. act. Citato* § 2. *della nostra Reggia Legge. Rota Romana decis.* 64. *n°.* 10. *Ansaldus de comm. disc.* 45. *n°.* 14. 15. & 21. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 9. *n°.* 83. *Casaregis de comm. disc.* 78. *n°.* 5.

§ V.

Sarà sempre a carico di colui che asserisce *il tal socio complimentario di tale società* di provare concludentemente, che il medesimo sia stato effettivamente eletto dagli altri socii per complimentario della stessa ragion di negozio. *Casaregis de comm. disc.* 78. *n°.* 2. & 3.

§ VI.

Per conoscere se il complimentario nelle operazioni da esso lui fatte abbia, o non voluto obbligare la ragion di negozio, dee rimirarsi in pria se abbia contrattato spendendo il proprio di lui nome, o quello della società; giacchè nel primo caso non avendo espresso il nome della società da cui era proposto, s' intende aver egli vòluto contrattare per se stesso, tanto più qualora concorrano le circostanze dell' amicizia, e maggior confidenza del contraente col complimentario di quella che sia con gli altri di lui socii. *Leg.* 5. *ff. de negot. gest. D°.* § *delle Regie Costit. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n.* 98. *Card. de Luca de credit. disc.* 87. *n.* 10. & *disc.* 160. *n.* 6. & 7. *Gratianus discept. forens. cap.* 677. *n.* 41. & 42. *Felicius de societ. cap.* 3. *n.* 45. & *seq.*

§ VII.

Il complimentario d' una società non può contrattare, ed obbligare la medesima verso di se stesso, e molto meno operare seco i cambj della società, compra, e vendita, od altra qualunque negoziazione tra se, e la medesima, imperciocchè sarebbe egli a un tempo stesso compratore, e venditore. *Rota Genuen. decis* 4. *n.* 3. *de Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 15.

n. 10. *Card. de Luca de camb disc.* 2. *n.* 2. *Gaitus de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 1392.

§ VIII.

La limitazione della facoltà concessa al complimentario non può pregiudicare coloro che non consapevoli di essa abbiano col medesimo contrattato; giacchè questa non s'intende fatta, che riguardo ad esso, e li di lui socj. *Casaregis de comm. disc.* 146. *n.* 27.

Quindi è, che resta necessario di far noto al pubblico la limitazione, o proibizione della facoltà fatta al complimentario. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 14. *n.* 121. *Ansaldus de comm. disc.* 46. *n.* 33. & 34.

§ IX.

Dal che ne siegue che la colpa, e la frode del complimentario non nuoce ai terzi che abbiano contrattato seco lui di buona fede, ma pregiudicherà agli altri socj che lo preposero, li quali debbono a se stessi ascrivere la colpa di non aver eletto un uomo fidato. *Leg.* 1. *ff. de exercit. action. Rota Florent. decis.* 15. *n°.* 50. *Tom.* 1. *thesaur. ombros.*

§ X.

In qual modo, e quando sia tenuto il complimentario a rendere li conti agli altri socj. *Vedi Società.*

Vedi ancora per questo articolo le parole *Amministratore. Mandato. Società.*

COMPRA.

§ I.

LA compra è un contratto per cui si fa da taluno l'acquisto d'una merce mediante un prezzo convenuto.

§ II.

In commercio si usano varie sorta di compra, cioè *in contanti*, qualora si paga il prezzo della merce in danaro effettivo al tempo del contratto: *al contante* (voce usitata nella piazza di Lione) che vale obbligarsi a sborsarne il prezzo nel pagamento corrente, che suol essere talora col respiro di tre mesi: *a credito, o a termine*, che dicesi d' una certa fissazione di tempo per il pagamento: *a credito, o a carico di sconta*, che è una convenzione, per cui il venditore s' obbliga di fare qualche diminuzione di prezzo proporzionata al tempo, nel caso che il compratore ne paghi il prezzo prima del tempo convenuto: *a profitto*, allorchè si fissa il prezzo a norma del libro di compra tenuto dal venditore, e così con un tanto per cento di beneficio: si compra altresì parte in contanti, e parte a credito; per pagare il prezzo da una fiera all' altra; per proprio conto; per commissione, ed in altre simili guise, nelle quali le parti vogliono convenire.

§ III.

¶ La compra fatta a nome d' un terzo, la di cui persona dee palesarsi in appresso s' intende sempre seguita a favore del medesimo, cui competerà fin dal principio ogni dritto, ed azione da essa proveniente. *Glossa in leg.* 18. *cod. de probation. Merlinus decis.* 301. *Salgado Labyr. credit. part.* 2. *cap.* 24. *n°.* 50. *Gratianus discept. forens. cap.* 131. *n°.* 19. & 20.

Quindi convenuta la compra col patto di palesare il nome di colui per cui è seguita, s' intenderà fatta a favore di quello che avrà cominciato a possedere la merce comprata. *Surdus decis.* 326. *n°.* 12. 13. & 14. *Salgado Labyr. credit. part.* 3. *cap.* 2. *n°.* 89. 90. 91. & 158.

§ IV.

Il compratore per un terzo nominando si considera sempre far le veci di questo, talmentecchè tutto il contratto

spetterà ad esso lui dopo averne palesato il nome, ed allora s'intenderà, come se dal principio abbia egli in tal guisa convenuto, onde spetti soltanto al di lui principale il dominio, e possesso della merce acquistata; giacchè il contratto passa colla stessa forma, e modo, con cui fu dall'agente stipulato. *Rota Romana decis.* 163. *n°.* 21. *Salgado Labyr. credit. part.* 2. *cap.* 13. *n°.* 29. *Card. de Luca de empt. disc.* 29. *n°.* 2. *Casaregis de comm. disc.* 5. *n°.* 4. & 74.

§ V.

Il compratore per un terzo nominando non potrà nel palesare il medesimo aggiugnere, o detrarre in alcuna parte la più minima circostanza ai patti, e prezzo convenuto nell' atto della compra, poichè allora tra l'agente, ed il principale nominato s'innoverebbe questo contratto investendolo della natura d'un altro. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n°.* 50. 51. & 52. *Rota Romana detta decis.* 163. *n°.* 20. 22. & 23. *Card. de Luca de locat. disc.* 26. *n°.* 3. 4. 6. 8. & 10. *Casaregis d°. disc.* 5. *n°.* 86. & *disc.* 31. *n°.* 37.

§ VI.

Nel dubbio, se un compratore abbia voluto da principio acquistare per se stesso, o per un terzo nominando, qualora in tal guisa abbia egli stipulato, basteranno le congetture anche le più deboli per persuadere il Giudice, dal di cui arbitrio dipende la forza delle medesime, a decidere se tal compra possa, o non esser fatta in pregiudizio altrui colla operata simulazione nel contratto. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 4. *tit.* 22. *n°.* 10. *Card. de Luca de locat. disc.* 26. *n°.* 3. 4. & 5. *presso cui si potranno vedere queste congetture al numero* 8. *Casaregis de comm. disc.* 31. *n°.* 35.

§ VII.

La merce benchè comprata col danaro d'un terzo non

s' intenderà appartenere a questi, finchè il compratore non abbia palesato averne fatto l' acquisto a di lui conto, giacchè ognuno si può credere di acquistare liberamente per se stesso la convenuta merce, ed ogni dritto alla seguita compra prima di nominare il suo principale. *Leg. 6. in princ. & leg. 8. cod. si quis alteri, vel sibi. Leg. 6. cod. de rei vindicat. & leg. 2. 8. & 17. cod. de pignor. & hipotec. Rota Florentina decis. 77. n°. 25. Tom. III. thesaur. ombros. Surdus decis. 226. n°. 4. & 5. Merlinus de pignor. & hypotec. lib. 2. tit. 1. quæst. 4. n. 10. & 20.*

§ VIII.

Compra fatta col patto di stabilire il prezzo ad arbitrio d'un terzo. *Vedi Prezzo. Vendita.*

§ IX.

La proprietà delle cose che consistono in peso, numero, e misura non passa in potere del compratore prima che siegua di esse il peso, la numerazione, e misura pella quantità convenuta, e resteranno intanto a pericolo, e rischio del venditore. *Leg. 35. § 5. ff. de contrah. empt. Leg. 2. & seq. cod. de peric. & com. rei vend. Card. de Luca de empt. & vendit. disc. 5. n°. 6. & disc. 6. n°. 7. Vedi Proprietà.*

§ X.

Se però per colpa del compratore non siasi fatta la misura, e peso convenuto, ed abbia egli differito di ricevere la merce comperata, s' intenderà allora come seguita la misura, e consegna in odio d' esso compratore. *Leg. 5. in fin. ff. de peric. & com. rei vend. Leg. 50. ff. de contrah. empt.* il che pure avrà luogo qualora la cosa comperata a peso, e misura siasi accettata dal compratore senza aver fatta prima seguire la medesima. *Thesaur. decis. 197. n°. 8. Mantica de tacit. & ambig. lib. 4. tit. 17. n°. 6. Gratianus discept. forens. cap. 318. n°. 27. 28. & 30. Vedi Vendita.*

§ XI.

Compra fatta con simulazione. *Vedi Simulazione.*

§ XII.

La compra d'una merce fatta da un negoziante a nome del di lui corrispondente s'intenderà seguita in quel luogo ove la medesima fu dal commissionario acquistata, e spedita al di lui committente, e fin d'allora il contratto rimane perfezionato, e trasferito il dominio del principale compratore. *Card. de Luca de empt. & vendit. disc.* 5. *n.* 8. *& disc.* 6. *n.* 1. *Casaregis de comm. disc.* 179. *n.* 66.

§ XIII.

La compra che taluno faccia da un negoziante fallito non potrà rivocarsi ad istanza de' creditori del medesimo, se il compratore al tempo del contratto ignorava il fallimento, ed abbiane sborsato realmente, e con buona fede il prezzo convenuto. *Leg.* 6. § 8. *ff. quæ in fraud. credit. Leg.* 5. *cod. de revocand. his quæ in fraud. credit. Gratianus discept. forens. cap.* 391. *n.* 11. *Roccus de decoct. mercat. not.* 27. *n.* 84. *&* 85. *Vedi Fallimento.*

§ XIV.

Il compratore potrà senza difendersi, od eccepire restituir la merce comprata al vero padrone della medesima, ma agire allo stesso tempo in giudizio contro il venditore per la restituzione del prezzo con tutti li danni da esso lui patiti senza che sia d'uopo della sentenza del Giudice per stabilire l'evizione. *Leg.* 55. *ff. de eviction. Casaregis de comm. disc.* 22. *n.* 31.

§ XV.

Compratore di cosa rubata. *Vedi Furto.*

§ XVI.

§ XVI.

Il compratore, o possessore d'una merce comperata pagando col proprio danaro li creditori del di lui venditore, succede tosto, senza aver uopo di cessione, o di patto, nei dritti, e ragioni de' medesimi ad effetto di ritenere la merce comperata. *Olea de cession. tit.* 4. *quæst.* 1. *n.* 25. *Ansaldus de comm. disc.* 86. *n.* 8. *& seq. Gratianus. discept. forens. cap.* 269. *n.* 8.

§ XVII.

Il compratore è tenuto di pagare il prezzo convenuto quantunque al tempo del contratto il valore della merce da esso lui acquistata abbia diminuito per editto del Principe non ancora pervenuto alla notizia de' contraenti. *Casaregis de comm. disc.* 156. *n.* 2. *da cui si accenna una specifica decisione del Senato di Granata.*

§ XVIII.

Quando le merci sono passate a mani del compratore per la fede del prezzo avuta dal venditore non avrà più questi alcuna poziorità sovra di esse, ma deve come creditore del prezzo venire in concorso cogli altri creditori del fallito compratore. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n.* 43. *&* 44. *e nel Cambista istruito cap.* 3. *n.* 48. *e* 49. *Vedi Poziorità.*

§ XIX.

Se però il compratore al tempo della compra avea animo di frodare il venditore, e di prendere la di lui merce senza aver animo di pagarla, allora la fede del prezzo avuta dal venditore (che è sempre necessaria oltre la consegna, e tradizione della merce, a trasferire il dominio), comecchè si considera estorta dolosamente, e senza il consenso del venditore niente opera, nè debbesi attendere come se la fede del prezzo non si fosse avuta. *Leg.* 3. *ff. de pignoratit. act. Gra-*

tianus discept. forens. cap. 967. n°. 2. & seq. Casaregis de comm. disc. 38. n°. 6. & seq. disc. 75. per tutto. Gail observat. part. 1. lib. 2. observ. 15. n°. 3.

§ XX.

La frode del compratore è d'uopo, che resti in ogni caso concludentemente provata, non bastando il susseguente di lui fallimento, fuga, o latitanza: imperciocchè può essere quello seguito per qualche improvvisa disgrazia, e quindi il compratore potea non avere tal animo di frodare, e togliere dolosamente dal venditore la merce contrattata, mentre potea immaginarsi di continuare a sostenere il suo credito nella piazza, e con esso rendersi capace alla soddisfazione, onde è che si esigono congetture valevoli a presumere tal dolo, e frode nell' animo d'esso compratore; come sarebbero s' egli si fosse trovato in cattivo stato a segno di dovere infallantemente mancare; che avesse premeditata la fuga; fatti negozj con grave sua perdita affine di ammassare somme onde trasfugarle, od occultarle; o poco dopo la compra siasi allontanato dagli Stati, ed altre simili, che si lasciano ad arbitrio del Giudice, da cui si può consultare all' uopo il Casaregis *de comm. nel suo disc. 75. De Hevia comm. terrestr. lib. 2. cap. 26. n. 23. & 27. Roccus de decoct. mercat. not. 18. & seq. Gratianus d°. cap. 967. n. 2. & seq. Gail loc. cit.*

§ XXI.

Il compratore di qualche merce, benchè di essa non ne abbia ancora acquistato il dominio per essergli stata venduta senza fede del prezzo, oppure per averla comprata in tempo prossimo al fallimento del venditore, o da chi non n'era vero proprietario, s' egli l' avesse rivenduta ad un terzo, non avrà il vero padrone originario di essa alcun dritto di vendicarla dall' ultimo compratore, e molto meno potrà molestarlo nel possesso. *Card. de Luca de credit. disc. 51. n. 4. de Regal. disc. 115. n. 5. 6. 7. 8. & 9. & disc. 129. n. 4. & 5. Targa pond. marit. cap. 74. vers. Al contrario.*

Il che ha pure luogo uelle girate delle lettere di cambio fatte senza aver fede del prezzo, o da colui che le avea prese in tempo di prossima decozione. *Vedi Fallimento. Girata.*

§ XXII.

Il dominio ossia proprietà delle merci vendute passa nel compratore tostocchè il venditore di esse avrà avuta fede del prezzo, di maniera che tutti gli altri creditori del compratore, non meno che lo stesso venditore possono concorrere rispettivamente per i loro crediti sulle stesse merci comprate. *Casaregis. de comm. disc.* 43. *n.* 47. *& disc.* 56. *n.* 53. *Gail cit. observ.* 15. *n.* 1. 2. 3.

Questa giurisprudenza però deve limitarsi nel caso che al tempo della vendita il compratore era fallito, o prossimo al fallimento, giacchè allora la fede avuta del prezzo si terrà come non data, e perciò non può produrre in tal caso alcun effetto in pregiudizio del venditore delle medesime merci. *Ansaldus de comm. disc.* 1. *n.* 21. *De Hevia comm. terrestr. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 13. *&* 27. *Casaregis. de comm. disc.* 38. *n.* 55. *& disc.* 75. *n.* 15. *&* 25. *& disc.* 56. *n.* 73. *Vedi Fallimento.*

§ XXIII.

Nasce dal contratto di compra l'azione personale detta *redhibitoria*, e compete al compratore contro il venditore per essersi scoperto qualche diffetto nella cosa comperata della quale non avrebbe fatto acquisto se quello fosse stato a di lui notizia: e l'oggetto di questa azione si è che il compratore sia restituito in intiero, e riacquisti il prezzo da esso lui sborsato co'suoi proventi, restituendo contemporaneamente la cosa comperata coi frutti al venditore. *Leg.* 23. § 7. *& leg.* 29. § 2. *ff. de ædilitio ædicto, & redhib. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 16. *Gennajo* 1766. *Rif. Ratti nella causa dell'orefice Rimbert contro l'ebreo Natam Vita Latad. Rota Romana decis.* 612. *n.* 1. *De Hevia comm. terrestr. lib.* 1. *cap.* 12. *n°.* 20. *&* 21. *Casaregis de comm. disc.* 176. *n.* 1. 2. 3. *&* 4.

§ XXIV.

Il compratore non potrà ricusare il pagamento del prezzo della merce vendutagli allorchè sarà stata di suo piacimento nel tempo del contratto, tanto meno qualora abbia egli tenuta la stessa merce per un tempo competente a far presumere il gradimento di essa, senza aver riclamato in ordine alla diversa qualità della patuita, ed abbia disposto di parte di essa, ed altre simili circostanze che ponno dimostrare il di lui gradimento; salvo che si provasse essere deteriorata, o per vizio intrinseco della stessa merce, o per colpa del venditore prima di averla consegnata. *Sentenza del Consolato di Torino delli 9. Aprile 1772. Rifer Avogadro nella causa de' negozianti Boyer, e Martin contro Conterno, e contro li fratelli Peiron. Altra delli 17. Marzo. 1757. Rifer. Villata nella causa Viano contro Barone. Sentenza del Consolato di Nizza delli 6. Agosto 1767. Rifer. Trinchieri nella causa del Bottalajo Labé contro il Fondichiere Chauet. Altra delli 4. Marzo 1779. Rifer. Ratti nella causa di Onorato Guiglionda, contro il Capitano Monoyé. Altra delli 23. Agosto 1780 Rifer. Leotardi, nella causa de' negozianti Charlet e Figlio, Morel, e Rodet, contro la mercantessa Vittoria Verani Esmengiaud. Ed altra delli 2. Novembre 1780. Rifer. Trinchieri di S. Antonino nella causa del negoziante in Oneglia Amoretti contro il patron Amedeo. Stracha de assecur. gloss. 11. n°. 47. Gratianus discept. fosens. cap. 524 n°. 31 Menochius de præsumpt. lib. 3. præsumpt. 15. n°. 20. & 21.* Alle quali decisioni, ed autorità è coerente il giudicato da me proferto come Giudice ebdomadario in detto Magistrato sotto li 14. Maggio 1783. nella causa del patron Gioan contro la Ragion di negozio le Clerc, e compagnia.

§ XXV.

Allorchè il compratore vorrà agire perchè gli si consegni la merce ad esso lui venduta dee egli in pria offrire al venditore il prezzo per essa convenuto, e ciò per intiero; mentre non basterà l'offerta d'una parte del prezzo per obbligare

questi alla consegna della stessa merce che può sempre ritenere come in pegno del prezzo non pagato. *Leg.* 13. § 8. *ff. de act. empt. & vend. Leg.* 31. *ff. de reb. cred. Leg.* 57. *in princ. ff. de ædil. edict. Leg.* 22. *ff. de hered. vel act. vend. Leg.* 8. *in fin. cod. de act. empt. & vend. Rota Florent. decis.* 39. *n°.* 14. *tom. III. thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 214. *n°.* 2. *Scaccia de com.* § 1. *quæst.* 5. *n°.* 20.

Anzi è talmente privilegiata l' eccezione del prezzo non pagato, che può anche essere supplita dal Giudice, e ritarda perfino l'esecuzione della sentenza qualora viene opposta. *D^a. decis. Rot. Flor. n°.* 18. & 19. & *Rot. Genuens. n°.* 3. *Gratian. discept. forens. cap.* 325. *n°.* 8. 9. 15. 16. &. 19. *ed ivi De Luca n°.* 4. & 5. *Vedi Prezzo. Vendita.*

§ XXVI.

In qual guisa si risolva il contratto di compra. *Vedi Vendita.*

COMPROMESSO.

§ I.

Il compromesso è una convenzione passata tra due parti litiganti colla quale si dà la facoltà ad un terzo eletto per arbitro affinchè decida la controversia tra di loro insorta; promettendo reciprocamente di stare alla decisione di esso, sotto pena al contravventore di pagare la somma specificata nell' atto del compromesso. *Leg.* 1. 2. 3. & 30. *ff. de recept. qui arbitr. receper. Leg.* 37. & 40. *cod. de transact.*

§ II.

Questa maniera di finire gli affari, e le contestazioni è molto in uso tra li negozianti; anzi in tutti li regolamenti, ed ordinanze emanate in materia d' assicuranza si osserva un arti-

colo espresso prescrivente di dover compromettere, ed attenersi agli arbitramenti in caso di quistioni insorte su tal materia. *Vedi Assicuranza.*

§ III.

Un procuratore cui sarà data dal principale la facoltà di transigere se non sarà ad esso lui prescritta una certa forma di finire le contestazioni potrà compromettere in un arbitro; ed all'opposto venendo al medesimo data la facoltà di compromettere non potrà più transigere .*Leg.* 7. *ed ivi gloss. cod. de transact. De Hevia comm. terrestr. cap.* 29. *n°.* 2.

§ IV.

Un compromesso su cui non si fosse convenuto della penale acciò si debba stare dalle parti all' arbitramento non si renderebbe nullo per tal ommissione, nè mancherebbe perciò di essere dovuta una penale da stabilirsi ad arbitrio del Giudice. *Leg.* 27. § 7. *ff. de recept. qui arbitr. ec. Leg. ult. ff. si quis in jus vocat. Faber in cod. lib.* 2. *tit.* 38. *definit.* 5.

§ V.

Si dirà imperfetto il compromesso fin a tanto che gli eletti arbitri della quistione non abbiano accettata l'elezione in loro capo seguita; in appresso però non potranno più ricusarla, anzi all'occorrenza debbono esservi costretti dal Magistrato. *Leg* 3. § 1. *Leg.* 9. & 15. *ff. de recept. qui arbitr. Leg.* 22. § *ult. ff. Mandati. Leg.* 5. *cod. de obblig. & action. De Hevia comm. terrestr. cap.* 29. *n°.* 10.

§ VI.

Compromettendo le parti negli arbitri senza aver fissato ad essi il tempo, e il giorno per dare il loro arbitramento potrà il compromesso venir rivocato da una delle parti, prima però che li medesimi abbiano data la loro sentenza. *Argum. leg.* 14. & *leg.* 50. *ff. de recept. qui arbitr.*

§ VII.

Gli arbitri sui quali si è dalle parti compromesso debbono proferire la loro sentenza nel tempo fissato nell' atto della compromessione sotto pena di nullità, salvo che il tempo sia stato prorogato di consenso delle parti. *Leg.* 21. § 8. *ff. de recept. qui arbitr. Faber in cod. lib.* 2. *tit.* 38. *definit.* 7. *n°.* 4. *Guid. Pap. quæst.* 285. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 29. *n°.* 17.

§ VIII.

La sentenza proferta dagli arbitri eletti nel compromesso non può più dai medesimi essere variata, o riformata nella più minima parte. *Leg.* 19. & 20. *ff. de recept. qui arbitr.* e ancor meno potranno oltrepassare il potere loro dato nell' atto del compromesso. *Leg.* 32. § 11. & 15. *Leg.* 25. & 26. *ff. eod.*

§ IX.

Chiunque è maggiore d' anni 25. capace, ed in istato di decidere può essere nominato arbitro per atto di compromesso. *Leg.* 3. § 3. *Leg.* 4. 5. & 6. *ff. de recept. qui arbitr. De Hevia comm. terrestr. d°. cap* 29. *n°.* 3. & 4. *Vedi su questa parte le limitazioni nello stesso titolo del Digesto, e nel Codice al titolo de transact.*

§ X.

Il compromesso può convenirsi per qualunque cosa soggetta a contestazione, con ciò però che riguardi soltanto l' interesse particolare delle parti compromettenti, e della quale n' abbiano essi l' intiera, e libera disposizione; giacchè non è permesso di compromettere l' arbitramento di quanto appartiene ad un terzo, o al pubblico. *Leg* 32. §. 6. & 7. *ff. de recept. qui arbitr. De Hevia comm. terrestr. d°. cap* 29. *n°.* 19. *Vedi quì pure le limitazioni addotte dal dritto comune nei titoli sovra citati del Digesto, e del Codice.*

§ XI.

La facoltà data agli arbitri in virtù del compromesso s' intenderà spirata per la morte d' uno di essi, o per quella d'una delle parti, non meno che tosto seguito il fallimento, o cessione de' beni dalla medesima fatta, ovvero col deperimento della cosa per cui si era compromesso. *Leg.* 17. *in princ. Leg.* 29. § 1. *Leg.* 40. & 49. *ff. de recept. qui arbitr. De Hevia d°. cap.* 29. *n°.* 18.

§ XII.

Parimente cessa tal facoltà per la scadenza del tempo data agli arbitri di proferire il loro giudicato, salvo nel caso che il compromesso sia stato prorogato di consenso delle parti. *Leg.* 21. § 5. & *leg.* 25. § 1. *ff. eod.*

§ XIII.

L' arbitro compromesso non può dirsi, che abbia adempito al di lui uffizio se non avrà definite tutte le controversie per le quali fu dalle parti eletto, eccetto il caso in cui fossero state ad esso lui compromesse diverse quistioni separatamente in guisa tale, che sembrassero compromessi diversi casi. *Leg.* 19. § 1. & *leg.* 21. *in princ. ff. eod. Faber in cod. lib.* 2. *tit.* 38. *definit.* 4. *De Hevia d°. cap.* 29. *n.* 22.

§ XIV.

La sentenza dagli arbitri compromessarj proferta, quantunque si riconosca *ipso jure* nulla, per mancanza di solennità, o di qualunque altro requisito, oppure per ravvisarsi gravatoria, non potrà esser tolta di mezzo, nè ridotta ad arbitrio *boni viri*, come sarebbe dalla sentenza degli arbitratori; giacchè da quella può interporsi l' appello al Giudice superiore della causa. *Leg.* 13. § 3. *Leg.* 17. § *ult. Leg.* 32. § 14. *ff. d°. tit. Leg.* 19. *ff. de appellat. Leg.* 1. & *tot. tit. ff. quæ senten. sine appellat. rescind. De Hevia d°. cap.* 29. *n.* 27. & 28.

§ XV.

§ XV.

Se si possa compromettere nei nostri Stati. *Vedi l'articolo Arbitro.* § *II. e VII.*

CONCORDATO.

§ I.

CHIAMASI da alcuni concordato la convenzione solita farsi dai creditori d'un negoziante fallito, che ho denominata accordo. *Vedi Accordo.*

CONCORSO DE' CREDITORI AI BENI D'UN FALLITO.

Vedi ACCORDO, GIUDIZIO DI CONCORSO.

CONGETTURE NEL CASO DI FALLIMENTO QUALI SIANO.

Vedi FALLIMENTO.

CONISBERGA.

Vedi DANZICA.

CONSERVA, E CONVOGLIO DI NAVI.

§ I.

DICESI conserva l'unione, e società di due, o più navi d'uguale portata, o poco inferiori una dall' altra destinate ad uno stesso viaggio per sicurezza comune, ed affine di resistere, e conservarsi vicendevolmente non tanto dall' incursione de' pirati, e nemici, che per depredare in caso di guerra. *Leg.* 3. *ff. de exercit. act. Ordinanza di Filippo II. del* 1565. *tit. della compagnia, o conserva delle navi. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *Julius Ferret de re navali lib.* 3. *n.* 87.

§ II.

Per evitare ogni confusione tra le navi destinate in conserva, dee stabilirsi una nave direttrice in quella che fra esse sarà la più considerevole, ed in caso di parità la comandata da un capitano d' età maggiore degli altri, o di più antico maneggio di nave, e da questa si terrà l'insegna nell' albero maestro. *D^a. Ordinanza di Filippo II. loc. cit. Targa pond. marit. cap.* 48. *n.* 9. *e* 10. appartenendo pure ad essa di dare tutti gli ordini, e segni delle partenze, de' pericoli, ed altro che possa occorrere nell' intrapresa navigazione. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 2. § 6. *Vedi l'ordinanza d'Olanda del* 1644. *che può servire d' istruzione pel corso delle navi in conserva.*

§ III.

Questa associazione di navi in conserva prende la sua norma, e si dee regolare nella guisa istessa delle altre società, vale a dire secondo li patti trà i socj stabiliti nell' istrumento di essa. *Leg.* 29. *ff. pro socio. Consolato del mare cap.* 283.

§ IV.

Quindi è che il lucro, o la preda non meno, che li danni del viaggio riportati debbono essere comuni fra tutte, e ciascuna delle navi in conserva; e ciò avrà pure luogo quantunque una di esse per qualche caso fortuito, e senza colpa non abbia potuto navigare di conserva, o prestar ajuto alle altre nell' atto del pericolo. *Jus hanseatic. artic. 16. d[a]. Ordin. di Filippo II. loc. cit. Loccenius de jure marit. lib. 2. cap. 2. & lib. 3. cap. 7. Casaregis de comm. disc. 20. n. 18. 19. & 20.*

§ V.

Li proprietarj d'una nave ponno costringere il capitano, o patrone di essa a viaggiare in conserva; come anche questi qualora riconosca essergli necessario di navigare in tal guisa, potrà farlo da se col consiglio di poppa, e dovranno li primi concedergliela qualora non possano addurre delle ragioni di danno a se stessi, od alla nave. *Consolato del mare cap. 91. Targa pond. marit. cap. 12. n. 30. Casaregis de comm. disc. 46. n. 47.*

§ VI.

Promettendo un capitano di viaggiare in conserva con un altro dovrà egli stare alla promessa; anzi se pendente il viaggio abbandonasse l'altra nave sarà tenuto ad ogni danno che potrà a questa accadere sino all' arrivo in quel porto, per cui si era tra essi convenuto, salvo che per forzoso accidente non abbia potuto ciò eseguire. *Consolato del mare cap. 92. e 283. Targa pond. marit. loc. cit. e cap. 48. n. 15.*

§ VII.

Allorchè le navi mercantili si pongono sotto la scorta d' altre maggiori navi armate in guerra della propria, od altra nazione amica diconsi *andare in convoglio*: oppure si

accompagnano con altre navi ben munite, ed indirizzate per lo stesso viaggio, ed allora si suol dire *andar sotto convoglio*.

§ VIII.

Nel primo caso è solito contribuirsi un tanto per cento sul valore del carico della nave convogliata, al comandante del convoglio per le spese dell' armamento; la nave però non paga cosa alcuna, ma è tenuta di seguitare giorno, e notte la comandante, da cui ad un tale effetto dee tenersi un fanale acceso sulla gabbia in tempo oscuro; ed è parimente in obbligo di assegnare un termine congruo onde fermarsi nei porti, baje, e seni di mare, nei quali è costume di dar fondo per comodo delle navi convogliate, ed a proporzione dei loro affari. *Loccenius de jur. marit. lib. 2. cap. 2. n. 6. & 7. Targa pond. marit. cap.* 48. *n.* 2. *e* 3.

§ IX.

Nel secondo caso *di sotto convoglio* non si costuma pagar cosa alcuna per contribuzione, come nel primo, ma soltanto si dà un regalo a titolo di riconoscenza, che può anche stabilirsi ad arbitrio del Giudice secondo le circostanze de' casi. *Targa d°. cap.* 48. *n.* 7.

§ X.

Spese fatte per mettersi sotto convoglio. *Vedi Avaria; Contribuzione*.

CONSOLATO.

§ I.

Il Consolato, così detto in tutta l'Italia, e provenza, e nel resto della Francia *Rapport*, in Inghilterra *Protest*, in

Olanda, ed altri porti del Nord *Zee-Pretex*, è un atto autentico che contiene la deposizione giudiziale fatta dal capitano di nave nel primo porto ove approda, e nanti il Tribunale competente circa il sinistro sofferto dalla stessa nave, o merci in essa caricate, colla descrizione del tempo preciso, del luogo, della qualità della burrasca, degli accidenti, ed ogni altra circostanza al medesimo relativa. *Leg.* 2. *cod. de naufrag. Leg. unica cod. de lit. custod. Ordon. de Franc. art.* 27. *tit. des consuls, & art.* 1. 4. *&* 6. *tit. des congés & rapports. Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 16. *Cleirac Jurisdict. de la marine art.* 15. *pag.* 410. *Roccus de navib. not.* 95. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n.* 38. *disc.* 2. *n.* 3. *disc.* 23. *n.* 12. *& disc.* 142. *n.* 10. *Loccenius de jur. marit. lib.* 1. *cap.* 8. *n.* 5.

§ II.

Il consolato dee sempre farsi nanti il Giudice stabilito nel porto cui la nave sarà approdata dopo che avrà essa sofferto il sinistro, quantunqne soggetta a potenza estera. *Leg.* 2. *&* 3. *cod. de naufrag. Stracha de assecurat. gloss.* 28. *n.* 2. *Roccus de navib. not.* 95. *e ne' respons. legal. tom.* 1. *respons.* 28. *n.* 9. *& respons.* 34. *n.* 3. Anzi giunta la nave sinistrata ad una spiaggia ove non siavi stabilito qualche giudice è in obbligo il capitano di essa di fare il suo consolato nel luogo più vicino in cui si ritrovi il tribunale. *D^a. Leg.* 3. *cod. de naufrag. Roccus loc. cit.* poichè altrimenti eseguito non avrà alcuna forza onde provare il sinistro a favore del capitano, od altri. *Rota Genuens. de mercat. decis* 3. *n.* 16. *&* 17. *& decis.* 77. *n.* 5. *Rota Florent. in Liburnen. asseccurat. decis.* 14. *Settembre* 1703. *n.* 5. *&* 6. *Stracha de naut. part.* 2. *n.* 7. *Targa pond. marit. cap.* 75.

§ III.

Il signor Valin commentando l' ordinanza di Francia negli articoli 27. *tit. des consuls, e* 4. *tit. des. congés, & rapports* pretende di stabilire, che li capitani delle navi Francesi approdando ad un porto del Regno debbano fare il loro conso-

lato, ossia *rapport* nanti il luogotenente dell' Ammiragliato; e nei porti esteri nanti il console, o viceconsole della Francia colà stabiliti; soggiunge quindi, che non trovandovisi alcuno di questi debbano soltanto allora fare il loro consolato nanti il magistrato del luogo.

Per rinforzare maggiormente questa sua asserzione l'appoggia egli all'autorità del Casaregis *disc.* 1. *n.* 38. e ad un arresto del Parlamento d'Aix *delli* 27. *Giugno* 1724., proferto in favore degli assicuratori sulla nave *le Victorieux* contro il Signor Sarrebourse, ed altri assicuratori, per non avere il capitano fatto il suo consolato all' Isola del Principe nanti quel giudice Portoghese.

Il signor Emerigon nel suo trattato delle assicuranze *chap.* 14. *sect.* 2. siegue intieramente le tracce del signor Valin, e stabilisce li stessi principii, senza apparirgli alcun dubbio su tal punto.

Io però osservo, che oltre d' essere falsa la giurisprudenza da questi due autori supposta, perchè affatto contraria alli principii dal gius comune stabiliti, alla politica degli Stati, ed all' uso costante, ed universale di tutte le piazze marittime, che porta assolutamente l' obbligo al capitano della nave sinistrata, di qualunque nazione ella sia, di fare il suo consolato nanti il Giudice del luogo cui abbia prima approdato dopo seguito il sinistro, come ho dimostrato nel precedente § II, ella è pure opposta allo spirito della stessa ordinanza di Francia da essi commentata, ed all' uso praticato nei porti Francesi riguardo alle navi estere che vi approdano, non meno che rispetto alle nazionali allorchè prendendo porto nell' estero si procede dal capitano di esse al consolato.

Epperò anche nei porti di Francia si è in dovere ogni capitano di nave di fare il suo consolato nanti il luogotenente dell'Ammiragliato, come si deduce dall' abbastanza chiaro prescritto della stessa ordinanza *agli articoli* 4. 7. 8. & 10. *tit. des congés, & rapports*, dall' arresto sovracitato del Parlamento d'Aix, che non per altro condannò gli assicurati di detta nave *le Victorieux*, secondo gli stessi autori, se non

perchè il capitano di essa non avea fatto il suo consolato (rapport) nanti il Giudice Portoghese; e dallo stesso Casaregis nel detto discorso 1. n. 38, che dà per indubitato l'uso di fare il consolato nanti il tribunale del luogo al di cui porto approdi la nave., senza far parola dell' eccezione de' consoli voluta dalli due autori Francesi.

Laonde io credo, che l'abbaglio preso da questi due celebri Giureconsulti sia stato prodotto dalla doppia significazione che dà la stessa Ordinanza di Francia alla voce *Rapport*: cioè, nel citato articolo 27. *tit. des consuls*, che li capitani di nave Francese approdando ai porti nei quali vi è stabilito console, o viceconsole della nazione debbano fare al medesimo il *Rapport*, ossia la relazione del loro viaggio, affine di farsi spedire da esso un certificato del tempo del loro arrivo, e partenza, e dello stato, e qualità del loro caricamento: e negli articoli 4. 7. 8. 10. *tit. des congés, & rapports*, che debbano fare il loro *Rapport*, ossia il consolato per tutti gli accidenti accaduti alla nave, e merci nell' ultimo viaggio, nanti il tribunale dell'Ammiragliato, senza che si faccia parola de' consoli della nazione cui la nave sarà soggetta.

§ IV.

La deposizione del solo capitano non basta per la verificazione del sinistro che si vuol provare col consolato; ma è d'uopo che vi si aggiunga anche quella di due, o tre testimonj. *D*ª. *leg.* 2 *&* 3. *cod. de naufrag. Ordon. de Franc. art.* 8. *tit. du congé. Roccus de navib. d*ª. *not.* 95. *Casaregis de comm. disc.* 142. *n.* 13.

§ V.

Tali testimoni debbono essere dell' equipaggio della stessa nave presenti, ed informati dell' accaduto sinistro. *Consolato del mare cap.* 221. *e* 222. *Ordonn. de Wisbuy art.* 9. *Ordon. de Franc. art.* 7. *tit. du congé. Pechius, & Perezius ad leg.* 2. *&* 3. *cod. de naufrag. Cleirac au Guidon de la mer chap.* 8. *& de la Jurisdict. de la marine art.* 15. *Loccenius de jure marit. lib.* 3.

cap. 10. § 6. *Stracha de navib. part.* 5. *quæst.* 2. *Roccus respons.* 28. *n.* 9. & 10. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n.* 28. & *disc.* 212. *n.* 15.

Secondo le circostanze però potrà bastare un solo testimonio, se non sarà possibile averne altri, e tal volta anche si esaminano quelli, che secondo il dritto comune non sarebbero ammessi a far prova. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 36. *n.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 1. *n.* 39. & 42. *disc.* 2. *n.* 5. & 12.

§ VI.

Dal Magistrato del consolato di Nizza, nel caso che si trovino de' passaggeri, ed altri non marinari sulla nave sinistrata, si pratica di preferirli, nelle testimonianze dell'accaduto sinistro, alla gente dell' equipaggio: il che lo ravviso conforme al disposto dal Guidon de la mer *chap.* 8. *art.* 1. e si deduce dall' argom. della legge 3. *cod. de naufrag.* Io vi aggiungerei secondo il Cleirac *des contr. marit. chap.* 8. *pag.* 288. di esaminare li marinari assalariati a preferenza di quelli alla parte, perchè meno interessati alla prova del sinistro.

§ VII.

Il consolato debitamente verificato, e spedito è un atto autentico che fa fede per se medesimo a favore del capitano, ma non impedisce con ciò la prova in contrario per parte d'un terzo interessato. *Leg.* 3. *cod. de naufrag. Guid. de la mer chap.* 8. *Ordon. de France art.* 61. *tit. des assur. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 22. *Giugno* 1764. *Rifer. Valperga, nella causa de' negozianti Du Fes, Portales, Michel, e compagnìa contro li negozianti S. Pietro figlio, Deandreis, Sauvaigo, e li negozianti di Torino Richelmi, Donaudi, e compagnìa. Rota Genuen. de mercat. decis.* 77. *n.* 5. *Stracha de navib. part.* 2. *n.* 7. *Valin. all' art.* 8. *tit. Du congè. Vedi Assicuranza. Sinistro.*

§ VIII.

Il capitano dappoichè avrà fatto il suo consolato non potrà più allegare alcun altro accidente diverso da quelli già dichiarati in esso, e tanto meno variarli, o cangiarne le circostanze; giacchè non è lecito ad alcuno di proporre l'ignoranza del proprio fatto. *Leg.* 3. *ff. de jur. & fact. ignorant. Arresto nel caso specifico del Parlamento d'Aix delli* 7. *Giugno* 1748. *Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia delli* 2. *Settembre* 1748. *Valin all' art.* 7. *tit. des prescriptions.*

§ IX.

L'articolo 4 dell'Ordin. di Francia *tit. des Congés* impone ai capitani di nave di dover fare il loro consolato nel termine di 24. ore dappoi l'arrivo in qualche porto sotto pena di emenda arbitraria, il che pure è stato ordinato dall' *art.* 11. *tit.* 4. *del Regolamento delli* 12. *Gennajo* 1717. riguardo ai consolati da farsi nei porti delle Colonie Francesi.

Tale è l'uso di Genova, come si ha dallo statuto di quella Reppubblica *lib.* 4. *cap.* 16.

Checchè non abbia trovato prefisso questo termine in altre legislazioni, so però essere dappertutto ingiunto quest'obbligo ai capitani di nave, come lo è da questo nostro Magistrato di Nizza.

§ X.

Se il consolato sia una prova necessaria per dimostrare il sinistro accaduto alle merci, o nave assicurata. *Vedi Assicuranza. Sinistro.*

§ XI.

Benchè il consolato non possa considerarsi d'una necessità assoluta per provare l'occorsa perdita, o guasto della nave, e merci, egli è però rimirato nell'uso marittimo, come il mezzo più regolare, ed il più sicuro per compire a tal oggetto: laonde un capitano che potendolo abbia mancato di fare il

suo consolato in dovuta forma, rende sempre sospetta la di lui condotta, e sarà un motivo a presumere, che il preteso danno non sia provenuto dalla esposta cagione. *Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia delli* 27. *Maggio* 1752. *Casaregis de comm. disc.* 142 *n.* 10. & 11.

§ XII.

Il consolato debitamente compito si suole estrarre dagli atti per copia autentica, chiusa, e sigillata; e da chi lo fece, o da persona legittima per esso si presenta nel termine d'un anno dappoichè sia fatto nanti quel Tribunale, a cui saranno subordinati gli interessati, o la maggior parte di essi sulla nave sinistrata, e suo caricamento. *Leg.* 2. & 5. *cod. de naufrag. Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 16. *Targa pond. marit. cap.* 75. *n.* 5.

§ XIII.

Benchè il termine d'un anno alla presentazione del consolato formante la prova del sinistro sia universalmente adottato, tuttavia si è in uso di prescindere dal medesimo qualora si tratta di sinistro seguito soltanto in parte, e che la nave sinistrata debba proseguire il suo viaggio; oppure, che debbasi fare un' aggiunta al medesimo consolato, od un ripartimento de' danni per rimborsarsene coi noli: in quali casi si dovrà presentare nanti il Tribunale del luogo lo stesso consolato fra le 24. ore dappoi l'arrivo, ed ammessione della nave a libera pratica, ed aprendolo, pubblicandolo, ed approvandolo nanti gli interssati colà esistenti, e per gli assenti nanti li curatori dal Giudice deputati, se ne spedisce indi copia autentica allo stesso capitano per darne conto alli partecipi, ed interessati ritornato che ei sia al luogo ove fu essa nave caricata. *Statut. di Genova d°. lib.* 4. *cap*, 16. *Targa pond. marit. cap.* 75. § *questo testimoniale. Vedi Regolamento d' avarìa. Sinistro.*

CONSOLATO (GIURISDIZIONE DEL)

Vedi TRIBUNALE DI COMMERCIO.

CONSOLI DELLE NAZIONI ESTERE.

§ I.

L'uso d'inviare li Consoli per risiedere ne' paesi marittimi di estera nazione, e colà favorire il commercio de' loro concittadini non è molto antico.

§ II.

Li Marsigliesi furono li primi a stabilirli nelle scale del Levante, e Barbarìa, e venivano essi eletti dal Rettore, Sindaci, e Consiglio loro municipale, come si ricava dallo statuto di Marsiglia *lib.* 1. *cap.* 18. *e* 19.

§ III.

Nel 1534. Francesco I. conchiuse con Solimano un trattato di lega difensiva, e di commercio; e dappoi quel tempo la Francia ha tenuto in Costantinopoli un Ambasciatore per proteggere il commercio, e la navigazione de' suoi sudditi in tutto il Levante.

§ IV.

Considerevolmente accresciutosi il commercio Francese per tutto il Levante, e non potendo il solo Ambasciatore occorrere alle emergenze di traffico in tutte le parti di quel vasto Impero, cominciò il Re ad eleggere i Consoli, ed inviarliin quelle scale, come risulta dal trattato del 1604. conchiuso tra

Enrico IV. ed il Sultano Achmet, o Amat, in cui si è stabilito *art.* 2, che li Veneziani, Inglesi, Spagnuoli, Portoghesi, Catalani, Ragusei, Genovesi, Anconitani, Fiorentini, e tutte le altre nazioni potessero trafficare ne' paesi soggetti alla Porta sotto la bandiera Francese, la quale terrebbero come per salvaguardia; e che perciò fossero soggetti alla giurisdizione de' Consoli Francesi stabiliti, e residenti nelle baje, e porti dell'Impero Ottomano: e nell' articolo 3, che li consoli nominati da S. M. Cristianissima per risiedere ne' porti, e baje, non meno che li negozianti Francesi trafficanti in quelle parti non fossero molestati in alcuna guisa, ma anzi ricevuti, ed onorati con quelle attenzioni che esigeva la fede pubblica.

Questo Trattato fu dippoi rinovellato, e confermato coll' altro delli 5. Giugno 1673. conchiuso con Luigi XIV.

§ V.

Poco dopo di tal epoca gli Inglesi trattarono colla Porta, ed ottennero il privilegio di liberamente trafficare nel Levante sotto la loro bandiera; il che fu in seguito parimente accordato alle altre Potenze del Nord, che poterono stabilire con qualche vantaggio un commercio regolato in quelle parti. *Mably droit pubblique de l'Europe cap 6. sect.* 1.

§ VI.

L'uso di stabilire i consoli è ora mai giunto ad essere universale fra tutte le Potenze marittime; e le loro funzioni sono dirette ad invigilare alla conservazione de' privilegj de' loro sudditi, ed a terminare sommariamente (quando però non vi sia uso, ò stabilimento in contrario) le contestazioni che nascono tra li negozianti della loro nazione. *Mascovius diss. de fœd. comm.* § 12. da cui si riferiscono più trattati ai quali è appoggiato l'uso d'inviare i consoli nelle piazze marittime,

§ VII.

Li consoli reciprocamente inviati da un Emporio all' altro non sono ammessi all' esercizio delle loro funzioni, prima che abbiano presentate le patenti della loro destinazione, ed ottenutone in seguito *l' exequatur* da quel Principe nel di cui Stato dee risiedere. *Trattato di convenzione tra la Francia, e la Spagna conchiuso a Bardo li* 13. *Marzo* 1769. *art.* 1. *Regolamento di Francia delli* 3. *Marzo* 1781. *tit.* 1. *art.* 4. *e* 6. *Targa pond. marit. cap.* 96. *Casaregis de comm disc.* 175. *n°.* 33. 34. *&* 35. *Valin al tit.* 9. *dell'ordin. di Francia. Tom.* 1. *pag.* 232.

§ VIII.

Nella Città di Nizza, e sue dipendenze non si ammette verun Console di nazione estera all' esercizio del proprio ufficio se non è persona grata al Sovrano, e se le lettere di cui è munito non sono prima registrate nella segreteria del Senato, e del Consolato.

§ IX.

Li Consoli non godono come li Ministri pubblici le franchiggie, ed esenzioni a questi accordate; anzi soggiaciono li primi alla giustizia del luogo, in cui risiedono, sì per le cause civili, che criminali, se non è altrimenti convenuto, o reciprocamente osservato. *Vicquefort de l' Ambassadeur liv.* 1. *sect.* 5. *Bynckersoeck de for. legat. cap.* 10. *pag.* 482. *Casaregis de comm. disc.* 175. *n°.* 47. *Callieres de la maniere de negocier avec les Souverains chap.* 6. *Santos Derecho publico universal discurso* 9. § 3.

§ X.

Nel Trattato del 1612. fra la Porta, e le Provincie unite d' Olanda si stabilì *art.* 11. *e* 12. che non potessero i consoli Olandesi, e li loro beni essere arrestati; ma che fossero bensì soggetti al Tribunale Ottomano. Lo stesso si conven-

ne tra gli Olandesi, ed Algerini col trattato di pace, e di commercio delli 30. Aprile 1679. *art.* 16, *e* 17.

Ciò non pertanto come sottoposti alla giustizia del luogo, in cui fanno residenza, sono stati tradotti non di rado nelle carceri, come attesta il Vicquefort nel luogo sovra citato, rapportando l'esempio d'un console Veneziano residente in Ancona arrestato per ordine d'Urbano VIII. nel 1634. ed un Olandese per comando del Governatore di Cadice. *Traité du Juge compétent des Ambassadeurs de Bynckersoeck traduit du Latin par Barbeyr. chap.* 10. § 6. *pag.* 112.

§ XI.

Lí consoli esercitano la loro giurisdizione soltanto fra li proprj nazionali non domiciliati però nel luogo, e per le cause marittime, e di commercio, con ciò però che osservino per l'istruttoria il rito del paese; e per la decisione delle cause le leggi del proprio, qualora però l'uso non siasi altrimenti introdotto, per qualche speciale trattato, o convenzione tra le due Potenze alla quale debbonsi sempre attenere nell'occorenza dei casi di tal fatta. *Ordon. de France art.* 12. *tit. des consuls. Mastril de Magistr. T. I. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 158. *Cumia ad rit. Regn. Sicil. cap.* 92. *n°.* 1. *Casaregis de comm. disc.* 175. *n.* 32. *Targa pond. marit. cap.* 96.

§ XII.

Lì consoli della nazione Francese stabiliti nelle scale del Levante decidono nel distretto del loro consolato in prima istanza, e sommariamente le contestazioni, di qualunque natura, che siano, insorte tra li sudditi della Francia, negozianti, navigatori, ed altri; essendo proibito a questi per qualunque causa di convenire li suoi nazionali nanti li Giudici, od altri Uffiziali delle Potenze estere, ove risiedono i consoli. *Ordonn. de France d°. art.* 12. *& art.* 13. *tit des consuls, ed ivi Valin. Editto del mese di Giugno* 1778. *art.* 1. *e* 2. *Regolamento delli* 3. *Marzo* 1781. *tit.* 1. *art.* 7. *& tit.* 3. *art.* 18. *Savary Parfait. négociant liv.* 1. *chap,* 2.

§ XIII.

La Repubblica di Genova concede a qualche console d'estera nazione colà stabilito la facoltà, per via di delegazione, di conoscere, e giudicare tutte le cause vertenti tra li di lui nazionali; con ciò però, che si serva per gli atti necessarj dell' opera d'un notajo, attuaro, ed altri uffiziali di giustizia di quella Città a tal fine destinati. *Casaregis de comm. disc.* 175. *n°.* 40. & 41.

§ XIV.

Nel regno di Napoli fu pure concessa tal facoltà, e giurisdizione dal Re Federico, indi da Carlo Magno a tutti li consoli delle nazioni estere, ed in specie a quello di Ragusa, come lo attesta il Defranchis *nella sua decis.* 723. *che è l'ultima della raccolta stampata in Torino nel* 1628.

§ XV.

Dalle sentenze de' consoli, stabiliti come sovra nelle scale del Levante, e nelle coste d'Africa, e Barbaria, li quali ne'casi dubbiosi, e gravi sogliono pronunziare anche col voto d'un assessore, che eglino assumono, non si dà mai appello ai Tribunali del luogo della loro residenza, ma bensì a quelli del proprio Principe, e suol essere per ciò destinato il Tribunale più vicino. *Ordonn. de Franc. art.* 18. *tit. des consuls, ed ivi Valin. Targa pond. mar. d°. capo,* § *Da tutto ciò. Casaregis loc. cit. n°.* 49.

§ XVI.

Le sentenze de' suddetti consoli si eseguiscono senza ritardo, così esigendolo la natura, e privilegio di simili cause, che sono sempre sommarie, ed esecutive, mediante idonea cauzione per parte del vincitore non ostante l'appello, che potrà dalle medesime interporsi. *Ordonn. de Franc. art.* 13. *d°. tit. ed ivi Valin.*

§ XVII.

Esercitano altresì li medesimi consoli una giurisdizione criminale, se questa è loro permessa dal Principe del luogo ove risiedono, e la regola si è, che per li delitti leggieri s'eseguisce senz'altro la loro sentenza, e per i casi gravi formano il processo al reo, e lo trasmettono col medesimo nello Stato del loro Sovrano per mezzo della prima nave che vi ritorna, affine di essere colà giudicato. *Ordonn. de France art.* 14. *d°. tit. Editto del Re di Francia del* 1778. *art.* 76. *e Regolamento del* 1781. *tit.* 3. *art.* 37.

§ XVIII.

Qual sia l'obbligo de' consoli occorrendo nel luogo della loro residenza il naufragio di qualche nave nazionale, o la morte del capitano, o marinari di essa. *Vedi Naufragio. Testamento.*

CONSUETUDINE.

vedi Uso Mercantile.

CONTO.

§ I.

Dicesi in generale conto qualunque stato calcolato, o non calcolato de' debiti attivi, o passivi d'un negoziante delle somme ch'egli ha tra le mani, o delle merci che ha vendute, o comperate, od in altra guisa acquistate, o ricevute.

Varii

§ II.

Varii sono i libri di conto che sogliono tenere li negozianti, come vedrassi al suo articolo, in cui si darà un dettaglio dell' apposizione di ciascun conto in ognuno d'essi colla varia denominazione in commercio ricevuta. *Vedi Libri.*

§ III.

Dal pagamento d'una somma contenuta in un conto generale, ed avente causa diversa dalle altre non può dedursi l'approvazione di tutto il conto, imperciocchè ciascuna di esse quantnuque apposta nello stesso conto costituisce un distinto, e separato credito, e ritiene sempre la sua propria diversa natura, e qualità. *Rota Romana presso il Cardin. de Luca de credit. & debit. decis.* 3. *n.* 13. *Casaregis de com. disc.* 50. *n.* 1.

Nulla ostante, che la medesima somma che fu per il pagamento approvata si ritrovi apposta nello stesso conto con qualche dipendenza dalle altre somme per il rapporto avuto alle qualità dei precedenti negozj, giacchè per un tale rapporto, e correlazione non s'induce una dipendenza sostanziale, ma soltanto accidentale che non sarà sufficiente ad indurre la complicazione, o confusione d'un credito coll'altro. *Detta decis.* 3. *n.* 11. *Casaregis dicto disc.* 50. *n.* 2. *Vedi Pagamento.*

§ IV.

La sola ritenzione d'un conto in cui si contenga tanto il calcolo del dato, che del ricevuto non vale ad indurre l'approvazione del medesimo, ma soltanto può provare l'esame che la parte può fare delle partite in esso descritte, tanto più qualora non sia seguito alcun atto in eseguimento d'esso conto, da cui possa presumersi l'approvazione nel ritenente. *Rota Florentina decis.* 21. *n.* 36. 37. & 38. & *decis.* 24. *n.* 25. *tom. II. thesaur. ombros. Rota Romana presso il Cardinale de Luca d°. tit. decis.* 2. *n.* 7. *decis.* 19. *n.* 7. *Ansaldus de comm. disc.* 66. *n.* 15. & 16. *Vedi Calcolo. Casaregis de com. disc.* 50. *n.* 3. & 4.

§ V.

Li pagamenti fatti da un debitore a conto hanno sempre la tacita condizione del futuro esame, e rendimento di essi, e perciò non inducono l' assoluta cognizione del debito, o delle somme nel medesimo conto espresse, quantunque si trattasse d'un consocio probabilmente consapevole della quantità, e qualità del proprio debito. *Rota Romana presso il Cerro decis.* 5. *n.* 3. *e la detta decis.* 3. *n.* 9. *riportata dal Cardinal de Luca de debito, & credito. Vedi Pagamento.*

§ VI.

Il conto prova sempre in pregiudizio, e contro colui che l' avrà scritto, e rimesso alla parte, giacchè si presume ch'egli l' abbia esaminato, e deliberatamente calcolato in tutte le sue partite nella fattane estensione. *Menochius de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 66. *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 50. *n.* 34.

Il che però non avrà luogo qualora il conto siasi disteso come privata memoria dello scrivente, e non stato ancora trasmesso alla parte. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 1. *n.* 19. *&* 20. *decis.* 161. *n.* 3. *& decis.* 176. *n.* 4. 18. *&* 19. *De Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 18. *n.* 1. *&* 2. *Roccus de societ. mercat. not.* 95. *n.* 201. *Ansaldus de comm. disc. general. n.* 149.

§ VII.

Li conti tra negozianti saldati, ed approvati dappoi l'esame de' medesimi seguito, e vicendevole contrapposizione al debito, ed al credito delle partite in essi contenute ponno mettersi in esecuzione, quantunque non tutte delle medesime partite siano state saldate, ed approvate. *Casaregis de comm. disc.* 118. *n.* 1. 2. 3. 4. 5. *&* 6. *e vedi le autorità ivi citate.*

Il consolato di Torino ha adottata più specificamente questa massima avendo stabilito, non esser lecito, massime tra negozianti, dopo li conti già seguiti, e dopo la confessione del debito, di ritardare il pagamento sotto pretesto d'errori occorsi

nel conto, in qual caso riserva bensì esso Magistrato la ragione di proporre in altro giudizio il preteso errore, ma condanna sempre al pagamento mediante cauzione. *Sentenza delli 10. Giugno 1757. Rifer. Sclarandi Spada nella causa Testa contro Bressia; uniforme ad altra Sentenza delli 10. preceduto Febbrajo nella causa Eredi Millo contro Botta. Altra Sentenza dello stesso Magistrato delli 15. Decembre 1785. Rifer. Ghiliossi nella causa della ragion di negozio nel Borgo d'Intra Notaris e Simonetta contro il negoziante in Torino Audoli, e compagnia.* Anzi si è colà in pratica di riggettare li capitoli dedotti contro un conto presentato da taluno a di cui riguardo concorrano alcuni favorevoli riscontri mediante il suo giuramento purgativo per la prova del medesimo. *Sentenza dello stesso Consolato delli 27. Agosto 1784. Rifer. Ghiliossi nella causa Gaido contro la ragion di negozio in Saluzzo Cocco, Pasino, e Pacosso.*

§ VIII.

Non così però quando dopo il saldo del conto si riconosca questo erroneo, poichè allora può il medesimo venir riformato, e conseguirsi la somma stata ommessa, purchè non siasi sullo stesso errore transatto. *Leg. unic. cod. de errore calculi. Sentenza del Consolato di Torino delli 14. Maggio 1772. Rifer. Damillan nella causa Maccono contro Galleano, e Pezzi. Sentenza del Consolato di Nizza delli 24. Marzo 1784. Rifer. Raynardi nella causa del negoziante Gautier contro il negoziante Blavet. Ab. Ecclesia observat. forens. part. 1. observ. 170. n. 23. & seq. Mascardus de probat. conclus. 252. n. 1. 19. & 24.*

§ IX.

Il conto dal debitore ritenuto, e quindi rimesso al creditore senza alcun richiamo si considera come approvato dallo stesso debitore. *Motivi della Sentenza del Consolato di Torino delli 16. Marzo 1775. Rifer. Rangon nella causa de' fratelli Clerici contro Cataneo. Casaregis de comm. disc. 131. n. 2. & 3.*

Questa giurisprudenza però può variare secondo le circostanze. *Vedi Calcolo. Rendimento di conti.*

§ X.

Conto reso dai socj. *Vedi Società. Rendimento di conti.*

§ XI.

Da un conto incerto, ed intricato non può il debitore essere costituito in mora, nè si dovrà dal medesimo l'interesse della somma dovuta, se non se dopo la liquidazione, ed approvazione di esso, e finchè sia seguita la liquidazione de' conti d'un negozio non si fa luogo alla domanda, e pagamento del credito proveniente dal medesimo negozio. *Detta Sentenza del Consolato di Torino, Clerici contro Cataneo. Altra delli 27. Gennajo 1763. Rifer. Peiretti nella causa delli negozianti di Genova fratelli Noli contro il causidico Laneri d'Acqui. Sentenza del Consolato di Nizza delli 17. Aprile 1766. Rifer. Valperga nella causa de' negozianti Reboul, ed Ongran, contro li negozianti Daniel di Seina, e Pierrugues di Clevis. Rota Genuens. de mercat. decis.* 193. *n.* 10. *Roccus de societ. mercat. not.* 95. *n.* 202.

§ XII.

In qual guisa, e luogo debbano rendersi i conti, e se una volta resi possano essere riffatti. *Vedi Calcolo. Rendimento di conti.*

CONTRABBANDO.

§ I.

Il contrabbando è una contravvenzione al bando pubblicamente manifesto per parte della pubblica autorità, oppure l'introduzione, ed estrazione d'una merce occultamente fatta da uno Stato per frodare, o esimersi dai dritti impostile.

§ II.

L'arresto, o sia confiscazione d'una nave per causa di contrabbando civile non può considerarsi per fortuna di mare che non siasi potuta prevvedere, ed impedire, ma soltanto come fortuna di terra, poichè il capitano si è volontariamente esposto a tale accidente che dee aspettare in conseguenza del proprio mancamento.

§ III.

Quindi è che gli assicuratori non rispondono mai delle perdite, e danni per tal cagione accaduti alle cose assicurate, siano per parte dell'assicurato, che del capitano, e marinari; o per aver contravvenuto alle leggi del proprio Sovrano, od a quelle del paese in cui essi trafficano, come sarebbe per cagion d'esempio, se la nave, o le merci siano confiscate per non aver pagati li dritti Regj, o per non essersi premuniti delle opportune spedizioni, o patenti (checchè ciò sia un contrabbando improprio, e che io chiamerei piuttosto frode), salvo nel caso in cui li medesimi assicuratori fossersi resi garanti della baratterìa del capitano. *Guid. de la mer chap.* 2. *art.* 7. *chap.* 9. *art.* 8. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 36. *Roccus de assecur. not.* 21. & 98. *Casaregis de comm. disc.* 64. *n.* 11.

In coseguenza di questi principj il Consolato di Nizza *con Sentenza delli* 20. *Settembre* 1781. *Rifer. Mattone di Benevello nella causa di Clàudio Forti, contro il Patron Gherardi*, ha dichiarato, che le spese fattesi per riscattar la nave, e merci state arrestate per cagion di contrabbando, o frode ai Regj dritti, e per colpa degli interessati dovessero essere a carico comune de' proprietarj della stessa nave, e merci in essa caricate.

§ IV.

Per decidere se l'assicuranza delle merci, l'estrazione delle quali è proibita in paese straniero sia valevole, o nulla, è;

d'uopo premettere alcuni principj di dritto pubblico, che debbono all'occorrenza servir di guida per la più sicura decisione delle cause, e quistioni che insorgono in commercio per cagion di contrabbando principalmente in tempo di guerra.

1°. Lo stato naturale delle nazioni, ed il riguardo reciproco tra esse è di società, e di pace. Questa società è pure d'uguaglianza, e d'indipendenza, e stabilisce tra le medesime una uniformità di dritti che le obbliga ad avere le une per le altre le medesime attenzioni, e gli stessi riguardi. *Burlamaqui Introduct. au droit politique part* 1. *chap.* 1. § 7. *Wolf droit. de la nature* § 1120. *Vattel droit des gens disc. prelimin.* § 15. & 16. *liv.* 2. *chap.* 3. § 36.

2°. Chiunque tratta nelle terre d'un altro Stato è tenuto come soggetto (benchè a tempo) di questo Stato di sottomettersi alle leggi del paese. *Grotius lib.* 2 *cap.* 11. § 5. *Wolf* § 1131. *Burlamaqui come sovra chap.* 5. §. 12. *Vattel liv.* 2. *chap.* 8. *n.* 101. & 108.

3°. Ciascuno è in dritto di proibire ne' suoi Stati l'introduzione, ed estrazione di certe derrate, generi, e merci, senza che lo straniere che ha la medesima facoltà nei suoi territorj possa lagnarsene. *Wolf*, § 1908. *Vattel liv.* 1. *chap.* 8. *n.* 90.

4°. Le leggi civili non hanno alcuna forza riguardo al nemico: *Silent leges inter arma*: quindi tutte le leggi proibitive che in tempo di pace sussistevano tra due Potenze, svaniscono nel momento istesso, che s'incomincia la guerra, giacchè tra esse non si conosce altro che la forza delle arme *Vattel liv.* 3. § 175.

5°. Gli Stati neutrali in tempo di guerra sono in dritto di continuare il loro commercio con ciascheduna delle nazioni belligeranti, salvo nel caso che il dritto delle genti convenzionale, o qualche precedente trattato abbia disposto il contrario. *Vattel disc. prelimin.* § 24. & *liv.* 3. § 110. & 112. *Wolf.* § 4.

§ V.

Da queste teorie ne nasce, che se il neutro ha caricato

come proprie le merci appartenenti ai sudditi d' una delle nazioni belligeranti, e che il vero *per conto* non sia stato palesato agli assicuratori delle dette merci, non saranno questi tenuti alla preda, e sequestro di esse: al contrario però, risponderanno gli assicuratori della perdita di esse merci qualora il vero *per conto*, coperto sotto spedizioni simulate, sia stato loro dichiarato, e palese. *Argum. leg.* 11. *ff. de vectigal. & public. Leg.* 3. *cod. de naut. fœn. Leg.* 62 § 1. *ff. de contrah. empt. Santerna de assecur. part.* 4. *n°.* 17. *Stracca de assecur. gloss.* 5. *De Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n°.* 8. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n°.* 7. *pag.* 982.

Quindi può dirsi, che tale assicuranza è sempre valida, e non ha cosa d' illecito in se stessa; imperciocchè sarebbe ingiusto, e contro li sani principii del dritto delle genti, che il commercio d' una nazione neutra venisse intorbidato, ed interrotto da una guerra ad essa lei estranea.

§ VI.

Si deduce parimente dalli stessi principj, che l' assicuranza fatta sovra certe merci, l'estrazione, ed introduzione delle quali sia proibita in un paese amico, debba essere dichiarata nulla malgrado la scienza che gli assicuratori abbiano del contrabbando. *Pothier des assur. n.* 58.

§ VII.

L' uso però contrario a questa giurisprudenza è tollerato in Inghilterra per il commercio colla Spagna, e Portogallo, come attesta Blackstone sullo statuto di Giorgio II. *tom. III. cap.* 30. *pag.* 370.

È parimente tollerato in Francia, colla differenza però, che trattandosi di merce, la di cui introduzione, ed estrazione è proibita in quel Regno, non potrà essere assicurata, ed all'occorrenza della confiscazione gli assicuratori non ne rispondono per essere nulla l' assicuranza: si tiene all'opposto

essa per valida, qualora riguarda merci considerate di contrabbando ne' paesi stranieri.

Distinzione è questa che si trova stabilita in una dotta consultazione del signor Emerigon *delli* 15. *Gennajo* 1759. rapportata per intiero dal signor Valin nel commentario all' ordinanza della marina *art.* 49. *tit. des assur. tom. II. pag.* 128, confermata con arresto del Parlamento d'Aix delli 30. Giugno medesimo anno.

§ VIII.

Il capitano di nave deve sapere quali siano li generi di contrabbando, gli imposti, e dritti soliti pagarsi in uno Stato ove ei traffica, ed ignorandolo è tenuto ad informarsene, mentre egli è risponsale di qualunque danno, che da ciò ne potesse accadere, nulla giovando ad esso lui la scusa, od eccezione d'ignoranza. *Leg.* 11. *&* 12. *& leg.* 16. § 5. *ff. de public. & vectigal.*

Salvo che si trattasse d'imposizione, o proibizione talmente nuova, che non l'abbia per anco potuta sapere, ed informarsene. *D*a. *Leg.* 16. § 6. *&* 10. *ff. eod. Surdus decis.* 198. *n.* 16. *Jul. Clar. de re naut. lib.* 12.

§ IX.

Le merci, o altro genere di cortrabbando ritenuto nella nave per uso della medesima, o del suo equipaggio non è soggetto ad essere sequestrato, e nemmeno al pagamento d'alcun dritto. *Leg.* 4. § 1. *& leg.* 9. § 7. *ff. de public. & vectigal.*

Dee però in questa materia contenersi ognuno secondo gli usi, e costituzioni particolari del paese come suggerisce la stessa legge 4. § 2, e la legge 9. § 6. sovr. cit.

§ X.

Il cambiante marittimo non risponderà degli accidenti accaduti alle merci state confiscate per cagion di contrabbando delle

delle quali non n'era egli consapevole, giacchè tale accidente non procede da fortuna di mare. *Leg.* 3. *cod. de naut.fœn. Vedi Cambio marittimo.*

§ XI.

Le arme, polveri, palle, ed altre munizioni da guerra che sono le merci chiamate di contrabbando in tempo di guerra, trovandosi di trasporto a' nemici sovra qualunque nave, ed a chiunque esse appartengano sono soggette alla confiscazione. *Leg.* 11. *in princ. ff. de public. & vectigal. Leg.* 1. *&* 2. *cod. quæ res exportari non deb. Leg.* 2. *cod. de commerc. & leg. unic. cod. de litor. & itiner. custodia. Ordon. de France art.* 11. *tit. des prises. Loccenius de jure marit. lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 9.

§ XII.

Su questa materia è d'uopo attenersi alli trattati particolari delle nazioni, e alle dichiarazioni che in tempo di guerra emanano per parte delle potenze belligeranti, dalla volontà delle quali dipende lo stabilimento de' generi di contrabbando da guerra, con quelle ampliazioni, e restrizioni che le medesime giudicano in quel tempo opportune. Questa è la sola legge che ha forza in tali circostanze: ad ogni modo però, ed in dubbio dee consultarsi il gius pubblico, di cui il contrabbando di guerra forma una parte essenziale forse non ancora abbastanza dilucidata, e messa in sistema. *Vedi Neutrali. Sequestro.*

CONTRAENTE.

Vedi CONTRATTO.

CONTRATTO.

§ I.

Ella è talmente nota la natura, e divisione del contratto, che credo inutile di accennarla; laonde rapporterò soltanto li principii generali di giurisprudenza, che ponno adattarsi alle materie di traffico, e mercatura.

§ II.

Ogni contratto che si trova in grado di apportare ugual danno, e lucro a ciascuna delle parti, si dee considerare per ragionevole, proporzionato, e giusto. *Leg.* 11. *cod. de transact. Leg.* 1. *&* 16. *cod. de pactis. Cardin. ae Luca de camb. disc.* 1. *n.* 27. *Ansaldus de comm. disc.* 65. *n.* 33.

E benchè li patti contenuti in un contratto si raggirassero sovra una cosa ingiusta, debbono ciò non ostante sostenersi, giacchè non è proibito tra li contraenti di contribuirsi a vicenda, ed affermare con patto ciò che altrimenti sarebbe non osservabile *Leg.* 7. § 13. 14. *&* 15. *ff. de pact. Leg.* 9 *in princ. ff. locati. Casaregis de comm. disc.* 148. *n.* 34.

§ III.

Per l'intelligenza, e forza d'ogni contratto, non meno che per l'interpretazione della mente de' contraenti, debbono sempre attendersi le consuetudini, ed usi di quel luogo, ove il medesimo siasi stipulato. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 4. *tit.* 9. *n.* 3. *Marquardus de jur. mercat. lib.* 2, *cap.* 11. *n.* 56. *Roccus de assecur. not.* 68. *n.* 247. Quindi può anche aver luogo il giudizio, ed intelligenza di quelli che fossero soliti a praticare il negozio convenuto. *Roccus de assecur.* d*a*. *not.* 68. *n.* 250.

§ IV.

Le parole de' contratti, e convenzioni mercantili debbono totalmente intendersi secondo lo stile, e l'uso ricevuto in commercio, e nello stesso modo, e senso solito spiegarsi dai negozianti, quantunque altrimenti comprese possano significare tutt' altro. *Argum. leg.* 1. *ff. de ventr. inspic. Rota Genuens. de mercat. decis.* 91. *n.* 5. *Stracha de navigat. n.* 25. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 38. *n.* 5. *Roccus de liter. cambial. not.* 64. *n.* 176.

§ V.

Qualunque contratto dicesi radicato nella sola persona del contraente, benchè il comodo, e l' utilità appartenga ad un terzo, per cui siasi stipulato. *Surdus decis.* 229. *n.* 11. & *seq. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 24. *n.* 11. *tit.* 26. *n.* 24. *tit.* 28. *n.* 20. & 21. *Ansaldus de comm. disc.* 12. *n.* 10.

§ VI.

L'azione diretta, od utile che nasce da un contratto non compete a colui, per cui si è stipulato, senza che vi preceda la cessione del contraente. *Leg.* 49. § *ult. ff. de adquir. vel amitten. possess. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 14. *tit.* 24. *n.* 14. *Casaregis de comm. disc.* 9. *n.* 4.

Il che però non ha luogo qualora si tratti d'un procuratore stipulante in virtù di mandato espresso per il di lui principale che non possa da se stesso acquistare, o che il contratto cada sovra cose appartenenti a questi, cui competerà allora ogni azione senza aver uopo della cessione del di lui procuratore contraente. *D*a. *Leg.* 49. § *ult. & leg.* 34. § 2. *ff. eod. Leg.* 13 *ff. de adquir. rer. domin. Leg.* 2. *cod. de his qui a non domino. Mantica. d*o. *tit.* 24. *n.* 15. *Casaregis de comm. dic.* 5. *n.* 58. & *disc.* 9. *n.* 5.

§ VII.

Chiunque voglia agire in virtù d'un contratto dolosamen-

te stipulato s'intenderà sempre dolosa l'azione intentata, quantunque l'attore non abbia commesso il dolo: quindi osterà sempre ad esso lui l'eccezione dello stesso dolo nel contratto commesso. *Leg.* 36. *vers. idem est ff. de verb. obligat. Leg.* 2. § 3. *&* 5. *ff. de doli mali, & metus except.*

§ VIII.

Il contratto fatto da chiunque de' socj obbliga tutti gli altri, quantunque nell' atto della stipulazione non abbia egli fatta alcuna menzione degli altri consocii; e che nell' istrumento di società siasi convenuto, che la medesima si sarebbe amministrata sotto nome de socii. *Ansaldus de comm. disc.* 49. *n°.* 21. *&* 22. *& disc.* 50. *n°.* 27. *&* 28. *Vedi Complimentario. Società.*

§ IX.

Contratto stipulato per persona nominanda, o a nome d'un terzo. *Vedi Commissione. Compra. Mandato. Procuratore.*

§ X.

Un negoziante che abbia ordine di contrattare dal di lui corrispondente, ed abbia eseguita la commissione senza esprimere la persona per cui contratta, e senza esibire il mandato s'intenderà aver contrattato per se stesso, nè obbligherà in cosa alcuna quegli per cui abbia inteso di contrattare. *Leg.* 7. § *ult. cod. quod cum eo. Ansaldus de comm. disc.* 30. *n°.* 31. *&* 32. *Casaregis de comm. disc.* 5. *n.* 58. *&* 59. *& disc.* 76. *n.* 1. 2. *&* 3.

Il che procede anche nel caso in cui si possa provare, che il contraente col procuratore abbia saputo stragiudizialmente il mandato, e l'ordine del principale committente. *Leg.* 13. *cod. si cert. pet. Ansaldus d°. disc.* 30. *n°.* 31. *&* 32. *Vedi Mandato. Procuratore.*

§ XI.

Posta la simulazione in un contratto, e risolvendosi perciò

esso in quello di pegno, o di mutuo si dovrà nulla di meno l'interesse nel medesimo patuito, qualora li contraenti possano lecitamente volere fruttifera la prima convenzione; mentre non può presumersi, che abbiano inteso di esigere sotto una specie di contratto usure illegittime, allorchè poteano stipulare con altra specie di contratto un interesse loro permesso dalla legge. *Leotardus de usur. quæst.* 98. *n°.* 45. *&* 46. *Gajtus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *quæst.* 2. *De Luca de camb. disc.* 24. *n°.* 10. *Scaccia de comm. & camb.* § 1. *ampl.* 8. *n°.* 193. 194. *&* 208. *ampliat.* 20. *n°.* 1. 3. *&* 21. *quæst.* 27. *part.* 3. *limit.* 7. *n°.* 4. *&* 25.

Questa giurisprudenza può aver luogo, per cagion d'esempio, nei contratti di cambio, e di società, li quali benchè simulati non ponno mai risolversi in mutuo gratuito. *Vedi Cambio. Società.*

§ XII.

Contratto stipulato tra due assenti in qual luogo si debba intendere perfezionato. *Vedi. Assente. Mandato.*

§ XIII.

Chiunque contrae con chi è considerato pubblicamente agire a nome, e come mandatario d'un terzo non è tenuto d'indagare la realità del di lui mandato affinchè obblighi il mandante dal fatto del mandatario contraente; e tanto meno lo sarà tenuto qualora si tratti di contrattare un negozio, che esso mandatario abbia generalmente amministrato a nome del di lui principale. *Leg.* 34. § 3. *ff. de solution. & liberation. Leg.* 3. *in fine*, *leg.* 4. *& leg.* 23. *ff. de minorib. Salgado Labyr. credit. part.* 2. *cap.* 9. *n°.* 36. *&* 37. *Ansaldus de comm. disc.* 25. *n°* 18. *fin al* 27. *disc.* 30. *n°.* 5. *& seq. & disc.* 35. *n°.* 39. *Casaregis de comm. disc.* 199. *n°.* 36.

§ XIV.

Il contratto stipulato con un institore, o qualunque altro

preposto ad una negoziazione, quantunque dopo rivocata dal di lui principale la facoltà di contrattare, sarà valido semprecchè il contraente con esso abbia ignorata la rivocazione del mandato. *Leg.* 11. § 2. *ff. de instit. act. Leg.* 15. *ff. mandati. Salgado Labyr. credit. part.* 1. *cap.* 38. *n°.* 28. & 29.

§ XV.

Il contratto fatto dall' institore fallito, o prossimo alla decozione è valido, anche in pregiudizio del di lui principale, se l' altro contraente non avea alcuna scienza dello stato di quegli; il che però non procederebbe, se il contraente fosse stato consapevole, o avesse dovuto esserlo per i segni che precedettero al medesimo fallimento. *Cardin. de Luca de credito disc.* 51. *n°.* 4. *De Hevia comm. terrestr. lib.* 2. *cap.* 26. *n°.* 44. *Stracha de decoctor. part.* 3. *n°.* 52. *Roccus de decoct. mercat. not.* 48. *n°.* 144. *Vedi Fallimento. Institore.*

§ XVI.

Li contratti fatti da un negoziante dentro il termine prefisso da qualche statuto, per potersi dire in imminente fallimento, si presumono sempre fraudolenti, e per ciò nulli; ma tal presunzione dee cedere alla verità in contrario, perchè ciò non ostante ogni contratto sarà valido sempre che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto, o che al tempo del medesimo era lo stesso negoziante in buon credito nella piazza, quantunque intrinsecamente non solvendo. *Fontanel. decis.* 124. *n°.* 13. & 14. *Surdus decis.* 231. *n°.* 24. *Casaregis de comm. disc.* 75. *n°.* 7. 8. 9. & 10. *Vedi Fallimento.*

§ XVII.

Provata quindi nel contraente l' ignoranza dell' attuale, o prossimo fallimento di colui con cui ha contrattato si sosterrà a di lui favore lo stesso contratto. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 25. *n°.* 15. *Menochius de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 88. *n°.* 15. & *seq. Casaregis de comm. disc.* 76. *in tot.*

§ XVIII.

Per regolare, e decidere ciò che nasce dal principio d'un contratto, ed è annesso alla di lui origine, e causa dee sempre attendersi lo statuto del luogo in cui il medesimo sarà stipulato non però quello ove accada di domandarne l'esecuzione; giacchè la volontà de' contraenti non s'intende riferita, che in conformità di quanto si osserva, ed è in uso nel luogo della stipulazione. *Rota Florent. decis.* 25. *n°.* 23. *&* 27. *tom. IV. & decis.* 15. *n°.* 116. 117. *&* 118. *tom.* 1. *thes. ombros. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 3. *tit.* 13. *n°.* 48. *&* 49.

§ XIX.

Qual lesione debba intervenire per rescindere un contratto. *Vedi Lesione.*

§ XX.

Qualora il mandante è incognito, ed il di lui nome è stato tenuto occulto nel tempo della stipulazione dee piuttosto il contratto intendersi stipulato a contemplazione del mandatario, ossia procuratore presente, il quale per ciò contrae una obbligazione solidaria coll' incognito mandante suo principale. *Rota Florent decis.* 40. *n°.* 5. *tom. IV. thes. ombros. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 3. *tit.* 10. *n°.* 34. *& lib.* 8. *tit.* 11. *n°.* 8. *Roccus respons. legal. resp.* 2. *n°.* 7. *& seq. Vedi Star del credere.*

§ XXI.

Li contratti mercantili che si stipulano per mezzo de' sensali pubblici, ed approvati in una piazza stabiliti hanno la stessa forza come se fossero passati per pubblico istrumento, e si toglie generalmente da essi ogni sospetto di frode. *Rota Rom. decis.* 162. *n.* 2. *part.* 4. *rec. Rota Florent. decis.* 36. *n.* 38. *tom. VII. thes. ombros. Stracha de proxenet. part.* 4. *n.* 33. *& de assecurat. glos.* 39. *n.* 4. *Vedi Sensali.*

La medesima giurisprudenza dee aver luogo in questi Stati

nei quali è prescritto, che al detto giurato de' sensali approvati, ed ai loro libri in regola tenuti si dia intiera fede in giudizio. *Regie Cost. lib. 2. tit. 16. cap. 4. § 16. Editti, e pregoni per la sardegna tom. II. tit. 15. ordin. 8. cap. 7. § 4. pag. 219.*

Uniforme a questa legge è la sentenza del Consolato di Torino delli 15. Marzo 1743. Rifer. Capra d'Azano nella causa Dazier contro de Bartolomei.

§ XXII.

Ne' contratti mercantili, per la facilità del commercio, si è introdotto universalmente, anche adattandosi ai principii del gius comune, che la buona fede, la correntezza, e la giusta interpretazione dedotta dalla volontà de' contraenti debba prevalere al rigoroso, e stretto significato delle parole; nè si ammettano quelle intelligenze che sono cavillose, e contrarie al vero spirito della contrattazione. *Leg. 212. ff. de verb. significat. Leg. 34. ff. de reg. jur. Leg. 1. 3. & 4. cod. plus valere quod agit. Rota Florent. decis. 72. n. 5. tom. III. thes. ombros. Casareg. de com. disc. 147. n. 2. 3. 4 & 5. & disc. 148. n. 17. Vedi Assicuranza. Tribunali mercantili.*

CONTRAVVENZIONE.

Vedi CONTRABBANDO.

CONTRIBUZIONE.

§ I.

DICESI contribuzione nel commercio marittimo il proporzionevole concorso di tutto ciò che trovasi salvato, ed illeso sovra

sovra una nave, e della nave istessa al rifacimento, o bonificazione di ciò che è stato perduto, o danneggiato per qualche accidente di mare.

§ II.

In regola generale, tutto ciò che trovasi sulla nave forma l'oggetto della contribuzione attiva, o passiva. *Consolato del mare cap.* 94, quand' anche fosse una cosa di picciola mole, e di gran valore, come sono le pietre preziose. *Leg.* 2. § 2. *ff. de legge rhodia de jactu. Vinnius alla d*[a]. *legge pag.* 211. *Weytsen de avariis* § 13. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 4. *Marquardus de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 17. *Casaregis de comm. disc.* 45. *n.* 4.

§ III.

Le merci caricate sovra una nave non manifestate allo scrivano di essa, o delle quali non vi sia polizza di carico, e così clandestinamente introdottevi, non saranno bonificate ai loro proprietarj nel caso di getto delle medesime: e qualora esse vengano salvate contribuiranno alla perdita delle altre. *Consolato del mare cap.* 98. 112. 113. 184. & 254. *Statuto di Venezia lib.* 6. *cap.* 68. *delle parti prese nel consiglio di Pregadi, e Consulto* 43. *del maggior consiglio delli* 9. *Giugno* 1428. *Ordon. de France art.* 12. *tit. du Jet. Casaregis de comm. disc.* 72. *n.* 1. *Targa pond. marit. cap.* 29. *n.* 1.

§ IV.

Non si darà contribuzione per la perdita, getto, o danno delle merci state caricate sovra la coperta della nave, e contribuiranno esse nulla di meno, qualora resteranno illese, alla perdita delle altre debitamente stivate, salva però sempre ragione alli proprietarj delle medesime contro il capitano che le avrà in tal guisa caricate, e sarà perciò tenuto ai danni accaduti alle stesse merci; qual ragione non avrà però luogo nel caso che esse siano state poste sulla coperta di consentimento degli stessi proprietarj. *Consolato del mare*

cap. 183. *detto Consulto* 43. *del maggior Consiglio di Venezia. Parti prese in Pregadi delli* 12. *Luglio* 1527. *Ordon. de France art.* 13. *tit. du jet* , & *art.* 12. *tit. du capitaine. Ordon. de Wisbuy art.* 42. *Jus marit. hanseat. tit.* 3. *art.* 2. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 12 *Settembre* 1765. *Rifer. Valperga nella causa de' negozianti Sauvaigo , e figlio contro il patrone Piche , ed altra dello stesso Magistrato delli* 18. *Novembre* 1779. *Rifer. Raynardi nella causa degli Ebrei Isac Moise , e figlio , contro il Patron Bosio. Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 13. & *seq. Targa pond. marit. cap.* 28. *n°.* 2.

§ V.

Il signor Valin al d°. *art.* 12. *tit. du capitaine* dell'Ordin. di Francia afferma, che la disposizione di questo articolo non è osservata nelle navigazioni del piccolo Cabotaggio, nelle quali si carica anche sulla coperta, quantunque le merci siano soggette ad essere estremamente avariate dai colpi di mare, e rapporta in conferma una sentenza proferta alla Roccella delli 28. Settembre 1747.

§ VI.

Lo Statuto di Marsiglia *lib.* 4. *cap.* 20. permette di caricare sulla coperta li cavalli, il bestiame, e le lane provvenienti dalle coste di Barbaria.

§ VII.

Benchè autorizzato in tal guisa quest' uso pare, che non potrà egli servire, che per discolpare il capitano verso li proprietarj delle merci lasciate sulla coperta, ma giammai per far entrare in avaria grossa le stesse merci gettate, se colà siansi riposte senza il consentimento degli altri caricatori della nave.

§ VIII.

Noleggiata una nave per intiero, col patto di non caricarvi altre merci che quelle del noleggiatore, e che ciò non ostante sianvisi dal capitano clandestinamente introdotte altre merci, le quali nel corso del viaggio vengano gettate per cagion di tempesta, saranno li proprietarj di queste in dritto di chiamare la contribuzione tanto sulla nave, che sulle merci salvate; imperciocchè questi ignorando gli accordi tra esso capitano, e caricatore ha contrattato con buona fede: salva però sempre ragione al noleggiatore contro lo stesso capitano, la nave, ed il nolito. *Weytsen. de avariis* § 32. *ed ivi la glossa. Jus marit. hanseat. tit.* 3. *art.* 2. *ed ivi Kuricke tit.* 8. *art.* 4. *n°.* 9. *Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 10. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 40.

§ IX.

Qualora una nave sarà stata caricata per colletta in diversi luoghi, e le merci dell'ultimo caricatevi vengano gettate, soccomberanno le prime introdottevi, alla contribuzione del danno; giacchè non era stato proibito al capitano di essa di profittare del viaggio per compire il caricamento della sua nave. *Weytsen de avariis* § 9. *ed ivi la glossa. Kuricke jus. marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *n°.* 8. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 56.

§ X.

Le munizioni da guerra, e provvisioni da bocca destinate agli alimenti del viaggio non entrano in contribuzione del getto, e nulla di meno saranno bonificate per contribuzione sugli effetti salvati, qualora vengano esse gettate; giacchè sarebbe ingiusto di far contribuire quanto è destinato per il comun salvamento, e al nutrimento dell' equipaggio che dee condurre a buon porto ogni cosa. *Leg.* 2. § 2. *ff. de lege rhodia, ed ivi Vinnius. Ordon. de France art.* 11. *tit. du jet. Statuto d'Amburgo part.* 2. *tit.* 16. *art.* 2. *Loccenius de jur.*

marit. lib. 2. *cap.* 8. *n°.* 21. *Devicq de avariis* § 31. *Casaregis de comm. disc.* 45. *n°.* 7. *Pothiers contr. marit. n°.* 120. & 125.

§ XI.

Il salario de'marinarj, ed il loro bagaglio non entra in contribuzione del getto, e perciò ne meno ad alcun' altra avarìa; poichè avendo egli contribuito colle proprie fatiche ai servigi straordinarj che esigeva l'accidente per cui si è dovuto fare il getto, non sarebbe giusto di contribuirvi anche col lucro ricavato coi loro sudori, e fatiche. *Consolato del mare cap.* 281. *e* 293. *Stat. di Venezia lib.* 6. *legge delli* 31 *Agosto* 1602. *Ordon. de France art.* 11. *tit. du jet. art.* 20. *tit. de l'engagément. Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia delli* 11. *Ottobre* 1748. *Pothiers. loc. cit.*

Contribuiscono però li marinari alle spese del riscatto della nave depredata a proporzione di ciò che restali dovuto dei loro salarj, mentre colla ricuperazione di essa gli si è pure ricuperata la libertà, ed il resto de' loro averi. *Leg.* 2. §. 3. *ff. de leg. rhod. ed ivi Vinnius pag.* 217. *Ordon. de Franc. art.* 20. *tit. du fret. Sentenza dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 24. *Maggio* 1748. *Stracha de naut. part.* 5. *vers. sed nec est.*

§ XII.

Le canterate, ossian portate dei marinari, cioè quella quantità di merci loro permessa senza pagamento di nolito, non entrano in contribuzione in caso di getto, che per la sola metà del loro salario, qualora però esse siano state comprate col danaro del salario medesimo; giacchè altrimenti acquistate contribuiscono come le altre cose della nave. *Consolato del mare cap.* 128. *e* 129. *Cleirac jugem. d'Oleron* § 7. *n°.* 4. & § 8. *n°.* 34.

Nei paesi però ove non si concede ai marinarj alcuna portata, come in Francia le *Pacotiglie* che essi caricano sulla nave soccombono in caso di getto alla contribuzione come le altre merci. *Ordon. de Franc. art.* 2. *tit. de l'engagément & loyers des matelots. ed ivi Valin. Vedi Getto.*

§ XIII.

Le persone libere, e li passaggeri trovatisi sulla nave salvata per mezzo del getto non contribuiscono ai danni sofferti, checchè seguito pel comune salvamento, mentre non può farsi alcun estimo, o stabilire delle medesime un certo, e determinato valore. *Leg.* 2. §. 2. *ff. de leg. rhod. Leg.* 3. *ff. si quadrup. paup. fecis. dicat. Leg.* 1. §. 5. *& leg.* 7. *ff. de his qui effuder. Guid. de la mer chap.* 2. *art.* 26. *Pechius alla d*a. *legge* 2. *Cleirac al giudic. d'Oleron art.* 8. *n*o. 25. *Kuricke jus. marit. tit.* 8. *art.* 4. *n*o. 10. *Casaregis de comm. disc.* 45. *n*o. *6.*

§ XIV.

Da questo principio nasce la questione, se il bagaglio, vestimenta, od altro ad uso della persona libera, o passaggera esistente sulla nave al tempo del danno debba, o non entrare in contribuzione.

Diverse sono le opinioni ricevute su questo punto, come diverse sono anche le sanzioni che alle medesime forse avran dato luogo, attesi li contrarj principj di giurisprudenza che in varj Stati sonosi stabiliti in seguito alla duplice interpretazione che si è datta alla legge 2. § 2. *ff. de lege rhodia de jactu.*

Il Fabro, ed il Duareno alla detta legge, stabiliendo per massima generale, che la persona libera non dee contribuire al danno, perchè non suscettibile d'estimo, e di prezzo, vogliono che vi contribuiscano le vestimenta, e l'anello di cui la medesima sarà ornata.

Il Guidon del mare *cap.* 5. *art.* 26. dispone lo stesso, e vi aggiugne anche le gioje, l'oro, e l'argento, e tutti gli effetti preziosi che la persona avrà addosso in quel tempo.

L'ordinanza di Filippo II. del 1563 *art.* 7. *tit. del naufragio* esenta soltanto dalla contribuzione le vesti giornaliere.

L'ordinanza di Wisbuy si allontana dalla disposizione del dritto Romano, suggerendo però un mezzo veramente Gotico: ivi: « *se qualcheduno avesse del danaro nel suo baule lo* » *tolga, e lo prenda seco, e non pagherà cosa alcuna* ».

L'Ordinanza di Francia *art.* 11. *tit. du Jet.* stabiliendo, che il bagaglio de' marinari non contribuisca al getto vuole, che nulla di meno, ciò che di essi sarà gettato sia indennizzato per contribuzione su tutti gli altri effetti.

Cleirac sul guidon del mare *al detto cap.* 5. *art.* 26. *pag.* 263. osserva, che in questa materia si dovrà ognuno attenere agli usi di ciascun paese: ma nella *pag.* 45. *n°.* 27. dà per uso universale, che le vestimenta, ed anelli de'passaggeri, e mercanti ordinariamente da essi portati non contribuiscono al getto.

Il Valin commentando il detto *art.* 11. dell'ordinanza di Francia *tom.* 2. *pag.* 200. mentre osserva, che lo stesso articolo non fa parola del bagaglio de' passaggeri, e che anzi paja di lasciar questo punto al disposto del dritto comune eccettua egli dalla contribuzione le vesti, anelli, ed altre gioje solite portarsi abitualmente dai passaggeri pendente il viaggio.

Il Vinnio, ed il Pechio alla detta legge. 2. § 2. è della stessa opinione: il Loccenio *al lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 21. *de jur. marit.* la conferma, eccettuandone le gioie, ed altre cose preziose, insieme al Kuricke *ad jus marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 4. ed al Devicque *ad Weytsen de avariis n°.* 31. *vers. itidem.*

Il Casaregis nel sovra detto discorso 45. *n°.* 7. non eccettua dalla contribuzione, che le vestimenta ordinarie solite portarsi dalla persona, non compresi però gli anelli, ed altre cose preziose, benchè giornalmente usate.

In questo conflitto di legislazione, ed opinioni, pare a me, che la via più sicura di decidere sia quella che è più conforme alla disposizione della legge, ed alla equità.

Conciosiachè, se egli è stabilito, che il bagaglio de' passaggeri gettato in mare per il comune salvamento, deve indennizzarsi per contribuzione, anche per il suo giusto valore, qualora sarà manifestato, come nell'Ordinanza di Wisbuy *art.* 41. *e* 43. ed attestano per uso universale il Cleirac sul giudicato d'Oleron *art.* 8. *n°.* 24. *pag.* 44. il Vinnio alla stessa legge 2. § 2. il Loccenio *de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 4. il Weytsen, e Devicq. § 33. il Marquardo *de jur. mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 19. ed il Casaregis *de comm. disc.* 46. *n°.*

49. per ugual principio di reciproca equità deve dirsi, che se sarà conservato per il getto lo stesso bagaglio de' passaggeri, non debba esimersi neppure di contribuire al pagamento, ed indennizzazione del danno seguito agli altrui effetti. *Pothier. des contr. marit. n°.* 125.

§ XV.

Essendo considerati gli schiavi come cose, e merci vendibili, ne siegue, che il prezzo de' Negri, de' quali si è introdotta la tratta debba contribuire ai danni in caso di getto. *Cujaccio alla d^a. legge* 2. *ff. de leg. rhod. Casaregis de comm. disc.* 45. *n°.* 4. *&* 5.

§ XVI.

Scaricata una parte delle merci esistenti sulla nave, e venendo queste a soffrir danno, non entreranno in contribuzione, ma soltanto le altre trovatesi sulla medesima al tempo dell' accidente; a riserva che si fosse patuito il contrario, oppure siansi preventivamente germinate, ossia cofuse tutte le merci del carico. *Consolato del mare cap.* 194. *Leg.* 31. *ff. locati. Cujaccius ad d^m. leg. lib.* 7. *observat.* 39. *Kuricke quæst. illustr. quæst.* 33. *Loccenius de jur. marit. lib.* 3. *cap.* 5. *n°.* 13. *Targa pond. marit. cap.* 80. *not.* 1. *&* 2. *Casaregis. de comm. disc.* 23. *n°.* 90. *&* 91.

§ XVII.

Il corpo della nave, e li noliti contribuiscono generalmente alle avarìe grosse: l'uso però sul modo, e per la porzione che entrambi debbono contribuire non può dirsi dappertutto lo stesso per la varietà de' sistemi che in tal materia si sono adotati in tempi, e paesi diversi. Stimo opportuno accennarli per dilucidare questo punto così interessante nel commercio marittimo.

La legge 2. § 2. *ff. de leg. rhod. de jactu* decide in generale, che il proprietario della nave deve contribuire al getto per la sua porzione, nulla specificando della nave, e nolito.

Il Consolato del mare cap. 94. prescrive, che in caso di

getto si faccia la contribuzione del salvato col perduto *per soldo*, *e per lira*; e che la nave debba pagare a cagion del getto la metà di quello che essa vale.

Nel capo 96. impone, che giunto il capitano della nave dannegiata al luogo dello scarico si può rittenere in pegno tanta merce che basti alla compensazione del getto seguito, e che debba la nave contribuire per la metà di quello del di lei valore: quindi, se il capitano riscuota tutto il nolo tanto della merce salvata, come della gettata debba contribuire per *soldo*, *e lira*; nulla però al contrario dovendo contribuire, se riscuota il nolo della merce salvata.

E nel capo 293. stabilisce diverse regole sul getto conformi alli principii sovraddotti.

Il Giudicato d'Oleron. art. 8. prescrive, che il capitano debba contribuire colla nave, o col nolo a sua scelta.

L'Ordinanza di Wisbuy art. 4. vuole, che il capitano contribuisca al getto fino alla concorrenza del valore della nave, o di tutto il nolito a scelta del mercante caricatore, ed aggiunge, che se il capitano stimasse la sua nave ad un prezzo più basso del valore sia permesso al caricatore di rittenerla per se a tal estimo.

Il Dritto marittimo Anseatico decide generalmente, che il danno delle merci gettate debba bonificarsi colla contribuzione della nave, e merci in essa salvate.

Il Guidon del mare *cap.* 5. *art.* 21, stabilisce, che la perdita sarà stimata sulle merci salvate, e sul corpo della nave, e suoi attrazzi, o sul nolito a scelta del capitano: e quindi *nel cap.* 6. *art.* 7. dice, che in caso di riscato il capitano è tenuto di contribuire per l'equivalente del suo nolito, o per il valore della nave.

Lo Statuto di Genova *lib.* 4. *cap.* 16. § 3. vuole indistintamente, che la nave, il nolito, e le merci, ed ogni altra cosa esistente su di essa al tempo del getto contribuiscano *per soldo*, *e lira*.

L'Ordinanza della marina di Francia in più luoghi distingue diversi casi nei quali la nave, ed il nolito debbono con-

correre alla bonificazione del danno, ed in qual proporzione debba seguire: cioè.

L'articolo 20. *tit. du fret, ou nolis*, che la contribuzione per il riscatto della nave si faccia sulla totalità della nave, e del nolito, previa la deduzione delle vettovaglie consumate, e de' salarii avvanzati ai marinari.

L'articolo 3. *tit. des avaries*, che le avarie grosse cadano tanto sulla nave, che le merci, e siano ripartite sul totale *per soldo, e lira.*

L'articolo 19. *tit. du jet, & de la contribution*, che in caso di perdita delle merci messe sui battelli per alleggerire la nave, la contribuzione debba ripartirsi sulla nave, e l'intiero caricamento.

E l'articolo 7 *dello stesso titolo*, che il ripartimento per la bonificazione delle perdite, e danni sia fatto sugli effetti salvati, e gettati, e sulla metà della nave, e del nolito *al marco la lira* del loro valore.

Questo ultimo articolo, che parmi assai specifico nel proposto caso, ha preso un mezzo termine, secondo me, assai giusto, volendo che la nave, ed il nolito contribuiscano in uno per la metà soltanto del loro valore, e giusta l'osservazione del signor Valin *al detto art.* 7. non potendosi considerare che dipendenti vicendevolmente uno dall'altra sarebbe, altrimenti usandone, somministrare occasioni d'una parte, o d'altra alla sorpresa, ed alla lesione: onde è che questo sistema di contribuzione nel proposto caso deve essere preferibile ad ogni altro, come il più semplice, ed equitativo: così la pensa il signor Pothier nel suo trattato *des contrats maritimes n°.* 119. *tom.* 11. e poco ha mancato, che il Casaregis dasse anche in questo segno nel suo discorso 45. *de comm. n°.* 9. & 10.

Dal fin quì detto ognuno può scorgere quanto siasi il Targa allontanato dal vero nell'asserire, *nelle sue ponderazioni marittime, cap.* 77. § 7. che la disposizione del sovra enunziato *capo* 94. del Consolato del mare sia per ogni dove osservata, ed in vigore.

§ XVIII.

Li caricatori d'una nave che avessero ordinato al capitano di entrare in qualche porto, per cui siasi egli protestato d'ogni danno che da ciò ne potesse nascere, dovranno risarcire la perdita di qualche ancora, od altri attrazzi per tal causa fatta, senza che la nave vi contribuisca: seguito però simile danno nel prendere porto, od altrimenti rifuggiandosi per timore di corsari, dovrà anche la nave contribuirvi per metà. *Consolato del mare cap.* 107. *e* 108. *Cleirac al giudicato d'Oleron* § 9. *n°.* 8. *da cui si cita per li rapportati due capi del Consolato il capo* 109. *Targa pond. marit. cap.* 77. *n°.* 6. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 28.

§ XIX.

Non si dà contribuzione per li danni ripportati dalle merci all' occasione che la nave è stata predata, ma saranno essi a carico de' proprietarj; come pure saranno a carico di questi le merci asportate dal pirata, o predatore. *Leg.* 2. *ff. de leg. rhod. Guid. de la mer chap.* 6. *art.* 1. *Jus hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *Ordon. de Franc. art.* 5. *tit. des avaries. Marquardus de jure mercator. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 21. *Casaregis de comm. disc.* 45. *n°.* 7.

§ XX.

Il danno sofferto dalla nave per forza della tempesta, o dal cannone del nemico non entra in contribuzione, ma sarà soltanto a carico de' proprietarj di essa, perchè prodotto da caso puramente fortuito. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 4. *Kuricke ad jus hanseat. tit.* 14. *art.* 3. *pag.* 824. *Targa pond. marit. cap.* 77. *n°.* 5. *Casaregis de comm. disc.* 46. *n°.* 43.

Su questi principj il Magistrato del Consolato di Nizza ha dichiarato, che le spese di quarantena fatte da una nave per essere stata visitata da un armatore non dovessero entrare in contribuzione, comecchè provenienti da caso fortuito a carico di chi l'ha soferto. *Sentenza delli* 23 *Agosto* 1780. *rifer. Leotardi nella causa de' negozianti Sauvaigo, Thaon, e Metrà con-*

tro patron Gioan: ed altra delli 12 *Ottobre dello stesso anno rifer. Leotardi, nella causa del capitano Hendrikz Olandese contro il negoziante Chanson, e compagnia.*

§ XXI.

Trovandosi una nave in qualche porto ad aspettare il compimento del promessogli carico, e sopravvenendo ad essa qualche sinistro, per cui abbia bisogno di esarcia, o fare altre spese, debbono queste contribuirsi dai caricatori a proporzione delle merci già introdottevi, e dalla nave istessa, salvocchè vi siano preceduti patti in contrario, o che si fossero germinate le merci caricate con quelle da caricarsi: se però la nave in tal accidente abbia su di essa l'intiero carico, dovrà la spesa ripartirsi *per soldo, e lira* fra tutte le merci, e la nave; il che però non può aver luogo qualora il danno sia accaduto per essere stata la medesima mal corredata, ed in tal caso dovrà la sola nave soccombere alla spesa dell'esarcia. *Argum. leg.* 6. § 4. *ff. de action. empti, & venditi. Leg.* 3. *cod. de naut. fœn. Consolato del mare cap.* 224. 268. *e* 292. *Stracha de naut. part.* 3. *n°.* 11. *&* 41. *Deviq ad Weytsen de avariis* § 69. *Targa pond. mar. cap.* 77. *n°.* 7.

§ XXII.

Se la nave rimorchiasse, o traesse seco legato qualche schifo, o altro battello carico, e gli armatori di quella ordinassero di scioglierlo, e quindi ne arrivasse a questo qualche sinistro accidente, dovrà farsi la bonificazione dai soli armatori: all' opposto però recidendosi il cavo che la rimorchia a caso, e non per volontà de' medesimi non saranno tenuti per tal accidente ad alcuna contribuzione. *Consolato del mare cap.* 108. *Targa pond. marit. d°. cap.* 77. *n°.* 6.

§ XXIII.

Giudicandosi opportuno dal capitano d' una nave di reci-

dere gli alberi, od altri armamenti di essa, ovvero di farla dare a traverso, come si suol dire, e a secco, affine di evitare un maggior male, e lo eseguisca effettivamente previa la partecipazione, e protesto nanti li proprietarj, o scrivano in mancanza di questi, si contribuirà per il danno dalla stessa nave, e merci salvate, pagandone prima il nolito. *Leg.* 3. *& leg.* 5. § 1. *ff. de lege rhod. Jus naval. rhodior. cap.* 44. *Consol. del mare cap.* 192. *&* 193. *De Hevia comm. naval. cap.* 13. *n°.* 10. *Roccus de assecur. not.* 70. *& respons.* 24. *n°.* 10. *Casaregis de comm. disc.* 19. *n°.* 2. 6. 8. *&* 13. *& disc.* 22. *n°.* 44. 45. *&* 49.

A questi principj è coerente la Sentenza del Consolato di Nizza delli 29. Marzo 1781. rifer. Mattone di Benevello nella causa del patron Pitto contro il signor conte Cays di Giletta, ed altri, con cui si è dichiarato dover contribuire la nave, e merci al danno accaduto per comune salvezza, ed alle spese fattesi per lo sbarco delle merci, allorchè la nave siasi a bellapposta fatta investire a secco affine de' evitare l' imminente naufragio.

Ed all'opposto accadendo la rottura dell' albero della nave, e perdita d' altri attrazzi per forza del vento, o di tempesta lo stesso Magistrato ha deciso non esser luogo alla contribuzione delle merci., con Sentenza delli 15. Giugno 1769. rifer. Trinchieri nella causa del patron Peppe contro li negozianti Massequan Martin, ed altri; e così pure ha dichiarato con altra Sentenza delli 9. Febbrajo 1770. rifer. Trinchieri nella causa delli negozianti S. Pietro, e figlio, Deandreis, ed altri contro il capitano Roberto Brine Inglese, ed altri negozianti, non farsi luogo a contribuzione per il danno delle merci a cagione dell' incendio fortuito accaduto alla nave *la nouvelle Nancy* nel porto di Limpia li 12. Ottobre 1769. per qual motivo non siansi potute praticare delle operazioni che abbiano apportato danno più ad una, che ad altra merce a comune salvamento, e dovere quindi le merci salvate dall' incendio spettare alli proprietarj constando della loro identità, e doversi fare il contributo di quelle che si fossero estratte confusamente senza alcuna marca indicante il proprietario colle altre della stessa specie.

§ XXIV.

L' azione per la contribuzione ella è reale di sua natura, e non compete, che contro quelli, le di cui merci sono state salvate, nè mai contro gli altri delle merci perdute. *Leg.* 2. § 2. *ff. de leg. rhod. Paulus lib.* 2. *sentent. tit.* 7.

Cesserà però quest' azione, tosto che gli effetti salvati col mezzo del getto periscano anch' essi per sinistro prima di giugnere alla loro destinazione. *Marquardus de jur. mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 36. *De Hevia comm. naval. cap.* 13. *n°.* 9. 11. 12. & 13. *Casaregis de comm. d°. disc.* 45. *n°.* 34. & 35.

§ XXV.

Per lo stesso principio di ragione non può aver luogo la contribuzione, se gli effetti perduti col getto siansi ricuperati; in qual caso, anche seguita la contribuzione dovrà il danaro ricevuto a quest' oggetto essere restituito alli stessi contribuenti dal primo indennizzato, e competerà per tal effetto a chi soffrì il contributo l' azione *ex locato* contro il capitano della nave per ottenere il rimborso della sua rata. *Leg.* 2. § 7. & *leg.* 4. § 1. *ff. de leg. rhod. Statuto d'Amburgo part.* 2. *tit.* 16. *art.* 6. *Pechius*, & *Vinnius alla detta legge* 2. *pag.* 237. & *seq. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 18. *De Hevia comm. naval cap.* 13. *n°.* 8. *Roccus de navib. not.* 97.

L' articolo 22. *tit. du Jet.* dell' ordinanza di Francia disponendo lo stesso aggiugne provvidamente, che la restituzione debba farsi, previa deduzione a favore del proprietario delle merci ricuperate, del danno che le medesime avranno sofferto col getto, e delle spese fatte per il loro ritrovamento. *Valin al detto art.* 22. *tom. II. pag.* 212. *Pothiers des contr. marit. n°.* 136.

In Genova, al dire del Targa *nel capo* 17. *delle sue ponderazioni marittime*, e del Casaregis *nel disc.* 46. *n°.* 52, si stila, che gli effetti ricuperati non si restituiscono più al primo proprietario, ma si vendono ai pubblici incanti, per dividere indi il ricavato tra quelli che aveano contribuito alla detta perdita.

§ XXVI.

Le merci conservate, o salvate dopo il naufragio della nave non saranno soggette ad alcuna contribuzione colle altre intieramente perdute, salvochè alle spese del salvamento; mentre ad essa vi è soltanto luogo nel caso in cui rimanendo salva la nave si faccia il getto per assicurare gli effetti che vi rimangono; tanto più ch'ella è regola generale, che le cose gettate in mare non debbono considerarsi come abbandonate dal loro proprietario, o come dicesi *pro derelicto* ma restano sempre nel di lui dominio. *Leg.* 2. §. 8. *Leg.* 5. *in princ. & leg.* 7. *ff. de lege rhodia. Leg.* 9. § *ult. ff. de adquir. rer. domin. Leg.* 21. § 1. *ff. de adquir. vel amitt. possess. Leg.* 7. *ff. pro derelicto.* § *ult. instit, de rerum divis. Regio Editto pel consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 28. 29. *e* 30. *cui è pure unìforme l'Editto per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *e la Sentenza del Magistrato del Consolato di Nizza delli* 9 *Febbrajo* 1770, *rapportata al* § *XXIII. Pechius & Vinnius ad d. leg.* 2. *Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 7. *n°.* 5. *Stypman. jus marit. part.* 4. *cap.* 17. *n°.* 26. *Marquard. de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n°.* 43. *Casareg. de com. disc.* 121. *n°.* 17.

§ XXVII.

Nel caso però, che la nave salvata per mezzo del getto naufragasse dippoi in un altro luogo pendente lo stesso viaggio, le merci salvate da questo naufragio contribuiranno alla perdita di quelle che saranno state gettate nel primo pericolo, poichè il getto operato per sollevare la nave avea conservato la nave istessa, ed il grosso del caricamento, onde il salvamento non può allora attribuirsi, che al getto precedentemente seguito *Leg.* 4. § 1. *ff. de lege rhodia Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 29. *Ordonn. de France art.* 16. *tit. du Jet. Loccenius de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n°.* 6. *Casareg. de com. disc.* 46. *n°.* 33. *Pothier contrats marit. n°.* 114. *tom. II. pag.* 408.

Il Signor Valin, ne'suoi commentarii all'ordinanza della marina di Francia, osserva giudiziosamente, che secondo lo

spirito del sovra citato articolo 16. *tit. du jet* la nave dee necessariamente essere stata salvata per il getto, in guisa tale, che cessata la tempesta abbia essa continuato il viaggio: poichè se la nave non fosse stata che semplicemente alleggerita, e sollevata col getto praticato, e che dopo qualche ora di tranquillità, e di calma, o di diminuzione di tempesta avesse ricominciato il pericolo, e la violenza del mare, o che altrimenti fosse seguito il naufragio, quantunque più giorni dopo il getto, non vi sarebbe più luogo ad alcuna contribuzione.

È dunque d'uopo, per far luogo alla contribuzione, trovarsi nel caso di due diferenti tempeste, una delle quali abbia cagionato il getto, e l'altra il naufragio: ma se il getto, ed il naufragio sono cagionati dal medesimo accidente, gli effetti salvati dal naufragio non contribuiranno più alla bonificazione di quelli che poco prima erano state gettate in mare.

§ XXVIII.

Le merci, gettate in mare all'occorrenza d'un pericolo, e indi ricuperate non contribuiranno alla perdita delle merci posteriormente gettate in un secondo accidente, giacchè non è per mezzo del successivo getto, che furono salvate quelle in pria perdute, *Leg.* 4. § 1. *vers. eorum enim ff. de lege rhodia. Ordonn. de France art.* 17. *tit. du jet. Cujac. ad Leg.* 2. § 1. *ff. d°. tit. Weytsen de* avariis § 20. *Vinnius ad d. leg.* 4 § 1. *pag.* 250. *Pothier contr. marit. tom. II. n°.* 124. *pag.* 412.

§ XXIX.

La contribuzione dee regolarsi nel luogo dello scaricamento, in qual guisa, a di cui diligenza, e nanti chi debba essa seguire. *Vedi Regolamento d' Avaria.*

CONVOGLIO.

Vedi CONSERVA.

COPENAGHEN.

§ I.

CITTA capitale del Regno di Danimarca, e residenza ordinaria del suo Sovrano, situata ammirevolmente in distanza di cinque miglia dallo stretto di Sund, ossia Œresund nella costa orientale dell'isola di Zelanda, e sotto il grado 55 di lat. e 30 di long. Ella è forte, ricca, e mercantile, ed il suo porto è uno dei più belli dell'Europa, non meno che il più sicuro, e più comodo del mar Baltico, nella di cui imboccatura egli è posto. *Vedi lo stabilimento del dritto che si paga dalle navi mercantili nel passaggio del Sund all'articolo Elseneur.*

§ II.

Evvi in questa città un banco pubblico conosciuto sotto il nome di banco d'assignazione, di cambio, e di prestito: egli fu stabilito dal Re Cristiano VI li 28 Ottobre 1736. Il suo primo fondo non fu, che di mille azioni di 500 Rixdales ciascuna, e che divisero in quarti d'azione affine di facilitare la sottoscrizione, e con tal mezzo fu riempito sul punto.

§ III.

Questo banco impresta al 4 per 100 d'interesse all'anno sovra pegni sufficienti per la somma che gli si domanda, e che non siano suscettibili di deperimento, come oro, argento, diamanti, stofe di seta, tele di lino, ed altre simili merci,

merci, e su tal pegno s'impresta, secondo le circostanze, e gli oggetti depositati per li due terzi, o per li tre quarti del loro valore, la somma richiesta in biglietti di banco, ossia carta monetata che è così corrente in commercio, come lo stesso danaro che rappresenta: e se depositando in esso dell'oro, o dell'argento in barre, o lingotti si desiderasse di avere presso a poco il montante del loro valore, gli viene allora avanzato mediante il $\frac{1}{2}$ per 100 d'interesse ogni trimestre, che si paga nell'atto dell'imprestito, ed in tal caso non si paga più l'uno per mille per dritto solito di deposito.

§ IV.

Il banco sconta pure al 4 per 100 d'interesse all'anno le lettere di cambio, ed altri effetti pagabili in un tempo prefisso; prende anche delle lettere di cambio pagabili fuori Stato al cambio che ha corso sulla piazza, e ne dà anche nella medesima guisa ai negozianti che ne hanno bisogno per rimettere dei fondi allo straniere.

§ V.

Chiunque voglia avere un conto di banco può farselo aprire ne'suoi libri pagando 5 ryksdalers, ed in tal caso qualora ha egli a fare un pagamento lo può assignare sul banco.

§ VI.

Al tempo dello stabilimento di questo banco il Re suddetto Cristiano VI promise solennemente per se, e suoi successori di lasciare ai commissarj di esso la piena libertà di disporre de'fondi del medesimo che gli sarebbero confidati dagli interessati senza poterne mai intorbidare la loro amministrazione, ed operazione qualunque, tanto in tempo di pace, che di guerra; ma il Re Cristiano VII attualmente regnante prese possesso di questo banco li 15 Marzo 1773, malgrado tutte le proteste fattesi per parte dei detti com-

missarj, ed altri interessati della medesima; obbligossi però egli di rimborsare agli azionarj li fondi che poteano avervi.

§ VII.

Vi è pure in questa città una camera d'assicuranza fondata nel 1727: ciascuna azione è di 1000 ryksdalers, e basta per averne una, di sottoscrivere, e dar cauzione per tal somma: il di lei istituto porta di non poter assicurare sovra un vascello al di là di 30000 ryksd. a meno che si tratti di nave della compagnia delle Indie che può allora assicurare fino alla concorrente di 60000 ryksdalers.

§ VIII.

I libri di conto de'negozianti si tengono in questa città come nel resto della Danimarca in ryksdalers di 6 marcs, o marchen, e questo di 16 escalins, ossia skilling dansk. Si tengono pure in riksdalers di 4 orts, e l'ort di 12 soldi, o stuivers; oppure in ryksdalers di 48 soldi lubs, o stuivers.

§ IX.

Le lettere di cambio tratte sovra Amsterdam, Londra, ed Amburgo sono a due mesi, o a giorni 15 di data, o di vista. Quelle che sono pagabili in Copenaghen gioiscono dopo la loro scadenza di giorni 8 di favore, nei quali si contano anche le domeniche, e le feste; quantunque il protesto in difetto di pagamento possa farsi l' ottavo giorno di favore, si può ciò non ostante aspettare senza pregiudizio sino al 10 giorno per levare l'atto necessario.

§ X.

Li pesi, e le misure di questa città servono per tutta la Danimarca, e la Norvegia; l'auna è di due piedi del Reno; si divide in 24 pollici, e questo in 12 linee: così il braccio detto faun porta tre aune.

§ XI.

Il piede cubo d'acqua dolce è la regola di tutti li pesi, e di tutte le altre misure della Danimarca, e si divide in 32 pots: il 32°. pot dee riempire una misura contenente un piede cubo:

§ XII.

Il tonnello per i grani è valutato quattro piedi, e mezzo cubi, o 144 pots.

§ XIII.

Il tonnello di birra per quattro piedi, e un quarto cubi, o 126 pots Danimarchesi.

§ XIV.

L'aucher contiene un piede cubo, e $\frac{7}{12}$ che vale 29 pots.

§ XV.

Il tonnello di sale contiene cinque piedi, ed un quarto cubi, o 176 pots.

§ XVI.

Il tonnello di catrame 3 piedi, e 3 quarti, o 129 pots.

§ XVII.

Il tonnello di butiro, cevo, mercanzie salate, e grasse dividesi in due mezzi, in 4 quartiers, ed in 8 otvingers.

§ XVIII.

Il piede cubo d'acqua dolce pesa 62 libbre; cosicchè 16 libbre fanno un lispond, 20 lisponds uno schippond, cioè 320 libbre Danimarchesi.

§ XIX.

Ne' pesi di minor quantità la libbra dividesi in 16 oncie, che fanno 32 lots, il lot in 4 quintins, e questo in 4 orts: così la libbra fa 128 quintins, o 512 orts.

§ XX.

Il last di Copenaghen stimasi 5200 libbre, un last d'aringhe è composto di 12 tonnelli.

§ XXI.

Gli alberi delle navi, ed altri legni rotondi della Norvegia vendonsi al palmo, tre de' quali fanno 10 polici, e due linee del piede di Danimarca.

CORRISPONDENTE.

Vedi AMICO. COMMISSIONE. MANDATO. PROCURATORE.

CORSARO.

Vedi PREDA.

COSTANTINOPOLI.

§ I.

Città capitale dell' Impero Ottomanno, è una delle più grandi, e considerevoli dell' Europa posta sotto il grado 41. 4. di lat. e 46 di long.

§ II.

Costantinopoli è situata nella penisola, che protraendosi in angolo acuto si estende fino all' estremità della Traccia nel mare sin dove ha principio il Bosforo che unisce la Propontide al Pont-eusino, e che separa l'europa dall'Asia.

§ III.

Questa felice situazione, che la fa in qualche guisa dominare ugualmente in Asia, ed in Europa, unita alla beltà, e sicurezza del di lei porto potrebbe apportare in questa città il più florido commercio dell' universo, se gli abitanti assoggettati ad una servitù che loro toglie pressocchè la proprietà de' beni osassero pensare di arricchirsi col traffico, e la negoziazione; o almeno, che gli stranieri attirativi dal commercio vi fossero trattati con minore severità, e non vi fossero tanto esposti alle frequenti disgustevoli avanìe.

§ IV.

Ogni nazione tiene in questa città le scritture di conto secondo gli usi del proprio paese; ma per lo più si tengono eziandio in piastre, e paras, o in piastre, paras, ed aspri. La moneta di cambio però è la piastra che equivale allo scudo di Francia di cambio da lire tre.

§ V.

Negli usi per le lettere di cambio si regola ciascuno secondo quelli del paese d' onde vengono le tratte, giacchè quell' Impero non ha alcuna sorta di regolamento in materia di commercio, e di cambio, salvo lo stabilimento delle tariffe per li dritti d' entrata, ed estrazione delle merci, che si fa anche variare a capriccio dei preposti alla esazione il di cui capo si chiama Kiaya.

§ VI.

Il solo uso che vi è costante per le cambiali si è, che le lettere sovra Amsterdam si negoziano in Costantinopoli al corso di venti otto soldi moneta corrente di Olanda più, o meno per la piastra di cento aspri.

§ VII.

Il grosso peso, o il quintale di Turchia è di cento rotte, e la rotta di 180 dramme; onde è, che il quintale pesa 140. oncie 10 di Francia, la libbra 16 oncie, e l' oncia 8 dramme.

§ VIII.

Il batmou peso usato per le sete di Persia è di sei ocques, o di 2400 dramme che fanno 18. libbre, e 12 oncie.

§ IX.

Il taffè altro peso per le sete serve per quelle di Bourme, ed è di 610. dramme, che sono 4. libbre 12 oncie.

§ X.

Il tèhequi peso per le lane di capretto è di 800 dramme, o di due ocques che fanno 6. lib. e 4 oncie.

§ XI.

Il tehequi d' opio pesa 250 dramme, che fanno due lib. meno 6 dramme.

§ XII.

Il tehequi di corallo è di 100 dramme, o di 12 oncie e $\frac{1}{2}$.

§ XIII.

L' ocques è di 400. dramme, o di 3 libbre, e 2 oncie.

§ XIV.

La rotta è di 100 dramme, o d' una libra e 6. $\frac{1}{2}$.

§ XV.

La misura per le stoffe è di due sorta, una è detta archim, e serve per misurare tutte le stoffe di lana, e di seta; l' altra è l' Endagemen lunga di $\frac{1}{100}$ più della prima, e serve a misurare le stoffe di bambagia.

CREDITO.

Vedi CREDITORE.

CREDITO. (LETTERA DI)

Vedi LETTERA DI CREDITO.

CREDITORE.

§ I.

Creditore dicesi chiunque, cui è dovuta qualche cosa chiamata credito, ed in forza della quale ha egli un azione personale contro il di lui debitore che può valevolmente intentare in giudizio, senza che possa essere distrutta con eccezioni dalla parte avversaria. *Leg.* 10. 11. 12. *ff. de verb. signific. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 7. *definit.* 1. *n°.* 2. *in allegat.*

§ II.

Qualunque creditore gli è ipotecario, o chirografario, o l'uno, e l'altro, o ordinario, o privilegiato.

§ III.

Prescindo dal rapportare le definizioni di ciascuno d'essi perchè note ad ognuno, e possono facilmente riscontrarsi dal dritto comune.

§ IV.

In tutte le obbligazioni nelle quali il tempo della soddisfazione è rimesso ad arbitrio dello stesso creditore, quantunque tosto s' intenda obbligato il debitore a compire al suo debito, non potrà ciò non ostante questi venire astretto nello stesso punto al pagamento, ma dovrà il Giudice di suo arbitrio prefiggere un termine allo stesso debitore, trascorso il quale soltanto sarà egli in mora. § *ult. Instit. de inutil. stipul. Leg.* 105. *ff. de solut. & liberat. Leg.* 39. & 161. *ff. de regul. jur.*

§ V.

Il creditore ipotecario, o qualunque altro come possa agire

agire in forza della cessione delle azioni ad esso lui fatta dal debitore. *Vedi Cessione. Ipoteca.*

§ VI.

Un creditore ipotecario, ed anteriore in tempo viene sempre preferto ad ogni altro creditore non avente la stessa natura di credito. *Leg.* 12. § 2. *ff. qui pot. in pign. Leg.* 19. *cod. eod. Sentenza del Consolato di Torino delli* 13. *Luglio* 1742. *Rifer. Falcombello nella causa Cherpo contro Canova*, *e Villanis. Casaregis de comm. disc.* 103. *n°.* 7. 61. *&* 68.

§ VII.

Quando il creditore possa prendere a cambio, o girare il danaro ad esso lui dovuto. *Vedi Cambio. Girata. Ricambio.*

§ VIII.

Un creditore di cambio dee sempre secondo l'uso universale mercantile, informare tosto il di lui debitore della non seguita accettazione, o soddisfazione della cambiale in suo favore tratta, oltre il protesto; il che è anche conforme alla disposizione del dritto comune *Leg.* 27. § 2. *ff. Mandati. Scaccia de camb.* § 2. *gloss.* 5. *n°.* 326. *Roccus select. respons. respons.* 5. *n°.* 3. *& respons.* 8. *n°.* 1. *&* 2. *& de litter. camb. not.* 76. *n°.* 204. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 26. *n°.* 4. *&* 5. *Peri nel Negoziante part.* 3. *cap.* 13. *& part.* 4. *cap.* 38. *Vedi Protesto.*

§ IX.

Un credito si presume soddisfatto, ed estinto, qualora il creditore non abbia (potendolo) opposto al di lui debitore la compensazione del debito. *Vedi Compensazione.*

§ X.

Il creditore, se ritiene presso di se effetti del debitore avrà la prelazione in virtù di tal possesso sovra tutti gli altri creditori pari con esso lui di condizione, o di grado. *Defranchis decis. neapolit. decis.* 260. *n°.* 4. *Surdus decis.* 4. *n°.* 11. *Cardinalis de Luca de credit. disc.* 1. *n°.* 3. *Olea de cession. jur. tit.* 22. *n°.* 15.

§ XI.

Creditori di somme date a cambio marittimo come debbano essere preferti. *Vedi Cambio marittimo.*

§ XII.

Li creditori sopra l'eredità d'un defonto per le spese, o somministranze fatte nell'ultima malattia, non meno che per quelle de' funerali sono preferibili ad ogni altro creditore ipotecario, ed anteriore. *Leg.* 18. 19. 37. 45. & 46. *ff. de relig. & sumpt. funer. Leg.* 17. & 32. *ff. de reb. auctor. jud. possidend. Gratianus discept. forens. cap.* 54. *n°.* 11. & *seq. Casaregis de comm. disc.* 103. *n°.* 4. 5. & 6. Tale è pure il prescritto dalle nostre Regie Costituzioni, *lib.* 3. *tit.* 23. § 26.

§ XIII.

Un creditore che avrà ottenuta a di lui favore una sentenza fuori del giudizio di concorso del suo debitore non potrà godere pendente questo dell'esecuzione della sentenza, se non che entrando in massa cogli altri creditori, fra i quali sarà graduato in suo luogo ad effetto di conseguire il suo credito, e sarà per tal sentenza preferto agli altri creditori, come ipotecario. *Motivi della Sentenza del Consolato di Torino delli* 29. *Aprile* 1751. *rifer. Gallo nella causa Cucchi, e compagnia. contro Corsi. Altra Sentenza delli* 12. *Marzo* 1761. *rifer. Scala nella causa Robert contro la massa de' creditori dell' ebreo Navara ed altri creditori. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 26. *Aprile*

1781. *rifer. Raynardi nella causa del mercante Bal contro il mercante Pachò sindaco della massa de' creditori del negoziante Chabran. Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 4. *n°.* 60. 61. *&* 62. *Casaregis de comm. disc.* 103. *n°.* 12. 34. *&* 68. *Vedi Giudizio di concorso.*

§ XVI.

Colui che avrà un credito *in diem* sarà considerato come vero creditore ad effetto di poter agire contro il di lui debitore, e comparire nel giudizio di concorso per essere graduato a suo luogo, anche a preferenza di quelli che avessero contrattato pendente la mora, ma non già per ottenere la soddisfazione attuale del di lui credito, giacchè questa non competeragli che dopo compito il termine. *Leg.* 9. § 1. *& leg.* 11. *ff. qui pot. in pign. hab. Thesaur. decis.* 151. *n°.* 9. *&* 10.

§ XV.

Qualunque creditore che abbia anterior ipoteca espressa, o tacita indistintamente s'intenderà preferibile al fisco posteriore in tempo. *Leg. unic. cod. pæn. fiscalib. credit. præfer. ed ivi glossa. Menochius de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 72. *n°.* 12. *Peregrinus de jure fisci lib. 6. tit. 6. n°.* 33. *Gaitus de credito cap.* 4. *quæst.* 11. *n°.* 888.

§ XVI.

Chiunque abbia diversi crediti in varj tempi creati potrà rappresentare più persone di creditori contro lo stesso debitore: quindi se rispetto a uno d'essi sia egli anteriore, e rispetto agli altri uguale, o inferiore si dovrà diversamente, e per ciascuno de' suoi crediti graduare nel giudizio di concorso secondo il tempo, privilegio, e anteriorità. *Leg.* 12. § 3. *& leg.* 20. *ff. qui pot. in pign. hab. Leg.* 9. § 1. *ff. de pactis. Casaregis. de comm. disc.* 103. *n°.* 48. *&* 49.

§ XVII.

Un creditore non è obbligato, senza avervi pria consentito, di ricevere la soddisfazione del di lui credito separatamente in piccole porzioni, sino alla totale estinzione di esso. *Leg.* 41. § 1. *ff. de usur. Leg.* 21. *ff. de reb. credit. Casaregis de comm. disc.* 108. *n°.* 20.

Il Giudice però in tal occorrenza, attese le circostanze, potrà per equità obbligarlo a ricevere in pagamento ciò che dal debitore sarà offerto. *D'. leg.* 21. *in fine, & leg.* 8. *ff. si pars hæredit. pet. Leg. ult. ff. quibus mod. pign. vel hypoteca.*

§ XVIII.

Fra li diversi creditori aventi ugual titolo, od ipoteca, e gli ipotecarj del medesimo giorno, e data dee sempre preferirsi colui che sarà in possesso degli effetti, o di un pegno del debitore. *Defranchis decis. neapol. decis.* 260. *n°.* 4. *De Luca de credito disc.* 1. *n°.* 3. *Olea de cession. jur. tit.* 6. *quæst.* 8. *n°.* 10. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 11. *tit.* 22. *n°.* 15. *Merlinus de pignor. lib.* 4. *quæst.* 188. *n°.* 22. & 23. *Casaregis de comm. disc.* 56. *n°.* 26.

§ XIX.

Questa giurisprudenza, benchè fondata sulli principj d'equità, è soggetta però a varie limitazioni. Quindi trattandosi di crediti aventi la stessa origine, e causa verrà il creditore possessore d'effetti, o di pegno del debitore in concorso cogli altri creditori non possidenti, qualora però essi abbiano pria escusso il comune debitore. *Salgado Labyr. credit. part.* 1. *cap.* 11, *n°.* 1. & *seq. Cardinalis de Luca de credito disc.* 52. *n°.* 4.

Neppure avrà tal prelazione il creditore possidente, qualora si tratti d'un concorso universale dallo stesso debitore formato in cui ad altro non si ha riguardo, che all'anteriorità dell'ipoteca, e poziorità del credito. *Salgado Labyr. cre-*

dit. part. 1. *cap.* 11. *n°.* 1. 24. & 28. & *cap.* 16. *n°.* 49. *Ansaldus de comm. disc.* 11. *n°.* 13. 14. & 15. *Casaregis de comm. disc.* 120 *n°.* 1. *fino al* 10.

§ XX.

Un creditore che avesse prevenuto gli altri col sequestro fatto sovra gli effetti del comun debitore, non acquista alcuna preferenza in pregiudizio degli anteriori creditori, ma soltanto sovra gli altri d'ugual titolo, ed ipoteca. *Vedi Sequestro. Poziorità.*

§ XXI.

Un creditore se sia preferibile agli altri sul danaro presso di se, ed a di lui favore depositato. *Vedi Deposito.*

§ XXII.

Un creditore, benchè sia stato negligente in agire contro il debitor principale, non perde per ciò li suoi dritti, e ragioni contro il fidejussore, o altro terzo possessore. *Merlinus de pignor. lib.* 5. *quæst* 57. *in tot. Cardin. de Luca de fideicom. disc.* 161. *n°.* 4.

Ciò però non avrà luogo qualora la detta negligenza fosse dolosamente adoperata ad effetto di vessare il fidejussore, od il terzo possessore. *Merlinus d*[a]. *quæst.* 57. *n°.* 9. *De Luca loc. cit.*

Oppure nel caso che lo stesso creditore fosse stato prevenuto dal fidejussore, o terzo possessore contro il debitor principale in vista della di lui malversazione. *Merlinus loc. cit. n°.* 12.

§ XXIII.

Ritenendo un creditore presso di se il pegno del suo debitore non potrà agire contro questi, se pria non abbia offerto ad esso lui lo stesso pegno. *Rota Florent. decis.* 21. *n°.* 1. & 7. *tom. I. thesaur. ombros. Vedi Pegno.*

§ XXIV.

Li creditori d'un negozio, o d'una società debbono separarsi da quelli d'un altra società, e negoziazione tenuta dal comun debitore, comecchè procedenti da diversa, e separata causa, quantunque sullo stesso debitore: onde debbono essi separatamente venir soddisfatti secondo il loro grado, e preferenza agli altri della diversa società, quantunque anteriori. *Leg.* 2. § 15. *ff. de tribut. act. Stracha de decoctor. part. ult. n°.* 20. *&* 21. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 9. *n°.* 48. *& seq. Scaccia de comm.* § 6. *gloss.* 1. *n°.* 93. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 27. *n°.* 66.

§ XXV.

Procurandosi buonamente un creditore la soddisfazione del di lui credito da quel debitore di cui si temesse il prossimo fallimento non potrà dirsi ciò fatto in frode, quantunque ne siegua danno agli altri creditori, e che effettivamente lo stesso debitore fosse non solvendo al tempo della procuratasi soddisfazione, non però effettivamente fallito, o notoriamente prossimo al fallimento. *Leg.* 24. *ff. quæ in fraud. credit. Sentenza del Consolato di Torino delli* 29. *Aprile* 1751. *rifer. Gallo nella causa de' negozianti Cucchi, e compagnìa contro Corsi. Gratianus discept. forens. cap.* 391. *n°.* 26. *&* 27. *Roccus de decoct. mercat. not.* 41. *n°.* 120. *&* 121.

§ XXVI.

Questa giurisprudenza però non avrà luogo nel caso che il creditore persuadesse il di lui debitore di prendere da un terzo danari a cambio, o in mutuo, o fare una tratta sopra un'altro affine di soddisfare al di lui credito. *Leg.* 20. *ff. de dol. mal. De Luca de camb. disc.* 25. *n°.* 16. *& disc.* 33. *n°.* 4.

E ancor meno, qualora egli persuadesse un terzo ad imprestare danari allo stesso debitore da esso lui conosciuto per insolvibile: anzi sarà egli tenuto in tal caso al dolo, e

potrà essere convenuto con tale azione dal nuovo creditore. *Argum. d. leg. 20 ff. de dol. mal. Sentenza del Consolato di Torino delli 20 Settembre 1740. rifer. Lanfranchi di Ronsecco nella causa Bonino contro Fabbre. Rota Genuens. de mercat. decis. 127. n°. 35. Liburnens. pecuniar. seu mandati. 31 Martii 1724. presso il Casaregis. Stracha de decoctor. part. 2. n°. 33. de Hevia comm. terrestr. cap. 26. n°. 40.*

§ XXVII.

Un creditore chirografario non potrà intentare alcuna azione personale contro un altro creditore cui fossero passati in *solutum* gli effetti, dritti, e nomi del comun debitore ad effetto di avocarli a se; mentre le azioni personali non ponno competere, che contro un altro contraente seco lui, ma non mai contro un terzo singolar successore. *Leg. 4. cod. de rer. permut. Olea de cession. jur. tit. 6. quæst. 8. n°. 39.*

Ciò non pertanto, affinchè non si dia luogo a rittenere quello che un altro sulla buona fede ha perduto, subentrerà in ogni caso il rimedio d'equità introdotto dalla legge 32. *ff. de reb. credit.* in forza della quale si concede all' anzi supposto creditore l'azione avocatoria de'suddetti effetti, od altro, quando essi rimanessero presso un terzo per causa, o titolo meramente lucrativo: qual giurisprudenza dee avere per tutti gli riguardi maggior forza, ed osservanza ne'Tribunali mercantili. *Rota Genuens. de mercat. decis. 171. per tot. Roccus de mandato not. 76. n°. 164. & respons. 25. n°. 2. Ansaldus de comm. disc. 5. n°. 32. Casaregis de comm. disc. 56. n°. 55. & 56.*

§ XXVIII.

Frà li creditori chirografarj non si ha mai alcun riguardo alla anteriorità di tempo, onde debbono tutti ammettersi ugualmente per la concorrente però soltanto dei loro crediti. *Leg. 7. § 3. ff. depositi. Rota Florent. liburnens. concur. credit. decis. 30. Julii 1694. n°. 45. Merlinus de pignorib. lib. 4. tit. 1. quæst. 35. n°. 1. Gayl. lib. 2. observ. 25. n°. 13.*

Eccetto però li crediti privilegiati, poichè tra li creditori aventi azione soltanto personale non si ha alcun riguardo al tempo, ma bensì alla causa del credito, come sarebbero li creditori per spese di funerali, per fitti di casa, per doti, per deposito, ed altri simili che ponno vedersi presso il Merlino nel luogo sovracitato *n°. 10. & seq. Sentenza del Consolato di Nizza delli 13 Marzo 1766. Rifer. ratti nella causa de' creditori del fallito Gio. Battista Bonin. Rota Florentina d°. decis. n°. 46.*

Parimente saranno preferti quelli per mercede del trasporto di merci, estensibile però soltanto sovra gli effetti, e merci trasportate, qualora siansi trovate esistenti al tempo del fallimento presso il debitore fallito. *Sentenza del Consolato di Nizza delli 4 Luglio 1782. rifer. Raynardi nella causa del mastro di posta Borel contro li sindaci della fallita ragione Vierne, e Veillon.*

§ XXIX.

Il creditore cui saranno stati destinati dal debitore effetti, od altro in soddisfazione del suo debito, dee essere considerato come ipotecario, e perciò preferibile agli altri non ipotecarj, o posteriori in ipoteca. *Rota Genuens. de mercat. decis. 2. per tot. Salgado labyr. creditor. part. 1. cap. 10. n°. 47. & seq. Merlinus de pignor. lib. 3. tit. 3. quæst. 91. n°. 1. & 7. Ansaldus de comm. disc. 55. n°. 57. & 58. Vedi Ipoteca.*

§ XXX.

Il creditore quando sia, o non tenuto di stare all'accordo fatto dagli altri col comun debitore. *Vedi Accordo.*

§ XXXI.

Un creditore chirografario quando acquisti la preferenza sovra un effetto sequestrato. *Vedi Sequestro.*

§ XXXII.

In favore del commercio si è introdotto, che avendo un negoziante imprestata qualche somma di danaro sovra un pegno, o data la medesima a cambio sia poziore negli effetti pignoratizj a qualunque altro creditore anteriore, ed ipotecario. *Marquardus de jure mercat. lib. 2. cap. 9. n°. 4. Scaccia de camb. § 2. gloss. 5. n°. 438. Gajtus de credito cap. 4. quæst. 8. n°. 1067. Cardin. de Luca de credito disc. 10. n°. 19. & 20. & disc. 22. n°. 18. Targa pond. marit. cap. 74. vers. al contrario.*

§ XXXIII.

Il credito del cambio per lettera data si prova comunemente, o per copia autentica della partita sul libro de'cambj del creditore, in cui sia notato il cambio fatto col debitore, o per la produzione d'una fede del sensale de'cambj, che asserisca essere stato stabilito colla sua mediazione quel tal contratto portando l'estratto del suo libro, ossia registro: se questa prova però sia concludente, o semipiena dipende dal credito, e fede che si suol dare a tali libri, e dichiarazioni dalle leggi statutarie d'ogni paese. *Vedi perciò gli articoli Libro. Sensali.*

§ XXXIV.

La maggior parte de' creditori nel giudizio di concorso può pregiudicare alla minore di essi. *Vedi Accordo. Giudizio di concorso.*

§ XXXV.

Quando si presuma la simulazione d'un credito. *Vedi Simulazione.*

§ XXXVI.

Ogni qualvolta troverassi restituito dal creditore al suo debitore il recapito del credito potrà presumersi con ragione, che il primo sia stato soddisfatto, o almeno che abbia

liberato esso debitore. *Olea de cession. jur. tit. 1. quæst. 3. n°. 28. 29. & seq. Salgado labyr. credit. part. 1. cap. 29. n°. 9.* ed in termini di lettera di cambio restituita a chi dovea pagarla vedi il *Roccus respons. select. lib. 1. respons. 7. n°. 5. Vedi Girata. Lettera di cambio.*

§ XXXVII.

Così pure restituito dal creditore il pegno avuto dal debitore si presumerà il suo credito soddisfatto, e perciò non potrà più molestare il mallevadore d'esso debitore quantunque obbligato solidariamente; anzi sarà egli in tal caso da questi rigettato coll' eccezione *Cedendarum. Leg. 2. & 21. cod. de fidejuss. & mand. Merlinus de pignor. lib. 4. quæst. 72. n°. 3. & seq. Olea de cess. jur. tit. 5. quæst. 2. Scaccia de comm. & camb. § 3. gloss. 2. in tutta. Cardin. de Luca de credit. disc. 94. n°. 2. Ansaldus de comm. disc. 21. n°. 18. & disc. 39. n°. 25. & 27.*

§ XXXVIII.

Medesimamente, se il creditore avrà permesso per negligenza, o colpa, che il danaro depositato a di lui favore ritorni a mani del suo debitore, s'intenderà estinta ogni azione contro i mallevadori di questo, come se riguardo a loro fosse stato ritiratto il deposito, e seguita l'effettiva soddisfazione del debito, benchè il creditore abbia la ragione contro lo stesso debitor principale, o contro il depositario. *Leg. 19. cod. de usur. Urceolus de transact. quæst. 74. n°. 11. & 12. Ansaldus ne' detti discorsi. Vedi deposito.*

§ XXXIX.

Vendendosi ad istanza de' creditori qualche nave fabbricata di nuovo prima che sia varata, o abbia fatto alcun viaggio, nel prezzo da quella ricavatosi avranno la prelazione i mastri d'ascia, calafati, ed altri lavoranti; come pure coloro che avranno provveduto legname, catrame, chiodi,

sarte, od altro impiegatosi nella formazione di essa, non ostante che altri creditori abbiano obblighi, ed altri recapiti di danaro imprestato per lo stesso oggetto. *Consolato del mare cap.* 32. *Ordonn. de Franc. art.* 17. *tit. de la saisie, ed ivi Valin. Cleirac jurisdict. de la marine* § 18. *n*°. 4. *Targa pond. marit. cap.* 6. *n*°. 14.

A questi principj è appoggiata la sentenza del Consolato di Nizza *delli* 23 *Giugno* 1786. *Rifer. Mattone di Benevello nella causa di Vittoria Deporta Liprandi, Magnan, Maglia, Pancras, Natan Cohen, e vedova Merlato contro il Signor Console di Spagna S. Pietro, ed Angelo Bonfiglio*, colla quale si e dichiarato, che li crediti provenienti, o per mercede d' operai, o per somministranze in natura fatte per rimpalmare una nave siano privilegiati, e preferibili ad ogni altro sul prezzo ricavato dalla vendita di essa.

§ XL.

Venduta però essa nave dappoi fatto uno, o più viaggi ad istanza de' creditori, saranno sul prezzo ricavatone preferiti gli uffiziali, e marinari della medesima per le loro mercedi, come anteriori ad ogni altra sorta di credito; prelevate pria le spese del giudizio, e della vendita agli incanti, indi gli altri creditori secondo l' ordine di data, e privilegio. *Consolato del mare cap.* 33. & 34. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 24 *Febbrajo* 1778. *Rifer. Reggio nella causa di Gioan Battista Giorso contro il Piloto Oches, della nave Olandese detta S. Giacomo, capitano Abe Garbrants, marinari, ed altri creditori ivi nominati.*

§ XLI.

Arrestato un fallito fuggitivo da uno de' suoi creditori, e venendo a questi fatto lo sborso del di lui debito affinchè si liberi egli dalle mani del medesimo non potrà competere agli altri creditori del fallito l' azione avvocatoria del danaro per metterlo in massa, se non se nel caso in cui li medesimi fossero diggià stati messi in possesso de' beni, ed effetti del fug-

gitivo al tempo che questi fu inseguito, ed arrestato dall' anzidetto creditore. *Leg.* 6. § 7. *& leg* 10. § 16. *ff. quæ in fraud. credit. Rocus de decoct. mercat. not.* 33. *n°.* 102. 103. *&* 104.

Non osta perciò il § 1. e 2. della legge 1. *ff. quæ in fraud. credit.* perchè deve esso conciliarsi, ed intendersi secondo la distinzione de'casi fatta dal Giure-consulto Giuliano in detto § 16. della legge 10. da me sovra rapportata.

In tal senso credo, che sia emanata la Sentenza del Consolato di Nizza *delli* 9. *Ottobre* 1766. *Rifer. Trinchieri nella causa de' negozianti Focard, le Clerc, e compagnia, Grosson, Martin Triol, e Roux, ed altri creditori del fallito Muzio, contro il negoziante Deideri*, che ha dichiarato dovere il Deideri rappresentare alla massa de' creditori del Muzio gli effetti da questo avuti in pagamento del di lui credito, allorchè lo inseguì dopo il fallimento, sotto la deduzione delle spese fatte dallo stesso Deideri per il conseguimento de' suddetti effetti. *Vedi Poziorità.*

§ XLII.

Nei nostri Stati, il crediitore dal giorno della pubblicazione della sentenza a di lui favore emanata acquista l'ipoteca de' beni del suo debitore per qualsivoglia credito, ancorchè di sua natura non ipotecario. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 23. § 18. *Dª. Sentenza* 26. *Aprile* 1781. *Rifer. Raynardi nella causa Bal contro Pachò.*

Quivi pure, li creditori del negoziante fallito ponno conseguire il pagamento de' loro crediti sovra li frutti de' beni primogeniali, o fidecommessarj, durante la vita del debitore, ed anche sopra la proprietà di essi, dopo la morte dell' ultimo chiamato. *Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 2. § 31.

Similmente ivi, ogni creditore dee escutere il suo principal debitore prima di agire contro li terzi possessori, qualora però la data escussione non possa considerarsi per qualche circostanza intricata, o altrimenti difficile, oppure non abbiano qualche privilegio di poziorità. *Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 16. § 11.

Vedi maggiormente per questo articolo le parole Cessione. Compensazione. Debitore. Fallimento. Poziorità.

CREMONA.

Vedi MILANO.

CURATORE.

§ I.

CHIUNQUE non possa amministrare per qualche impedimento li proprj beni, nè accudire a'suoi interessi ha d'uopo d'un curatore; e suole perciò darsi questi agli assenti, ed ai beni d'un fallito comecchè considerato per assente. *Leg.* 12. *in princ. ff. de tutor. & curator. Leg.* 7. § 1. *ff. quibus ex caus. in posses. eat. Rota Genuens. de mercat. decis* 1. *n°.*26. *Ab Eccles. observat.* 179. *n°.* 17. *Roccus respons.* 88. *n°.* 14. *&* 19. *Vedi Fallimento.*

§ II.

Si dà ad un fallito il curatore *ad lites*, affinchè possa difenderlo, ed amministrare a un tempo stesso li di lui beni: viene egli eletto dal Giudice col consenso de' creditori, e discordando essi nel soggetto da eleggersi apparterrà allo stesso Giudice di costituire quello su cui concorderà la maggior parte di essi. *Leg.* 2. *in princ. ff. de curat. bon. dand. Novel.* 120. *cap.* 6. § 1. *Defranchis decis. neapol. decis.* 55. *n°.* 2. *Stracha de decoctor. part.* 7. *n°.* 6. *Roccus. de decoct. mercat. not.* 8. *n°.* 27.

§ III.

Li creditori d'un fallito possono convenire in un curatore, e deputarne un altro per l'amministrazione de'beni, esazioni, vendite, ed altra qualunque operazione che sia dell'interesse de'medesimi, non meno che del debitore. *Leg.*

ult. ff. de curat. bon. dando, ed ivi *Glossa. Roccus de decoct. mercat. not.* 8. *n°.* 26.

§ IV.

In qualunque maniera che siasi costituito un curatore si terrà per valido, e legittimo tutto l' operato dal medesimo in tal qualità, e competeranno ad esso lui tutte le azioni, dritti, e ragioni proprie del fallito, e parimenti soccomberà a quelle che contro di questi ponno competere. *D*ª. *Leg.* 2. § 1. *& leg.* 3. *ff. eod. Stracha d°. loc. part.* 7. *n°* 7. *&* 8.

§ V.

Essendo costituiti più curatori ai beni del debitore fallito saranno tutti solidariamente tenuti pella amministrazione d'essi beni, e sarà facoltativo ad ognuno d' intentare l'azione contro tutti, o ciascuno d' essi in particolare, salvocchè siansi costituiti più procuratori in diverse provincie, mentre allora sarebbe tenuto ciascuno per la sua amministrazione in particolare. *Leg.* 2. § 4. *& leg.* 9. *in princ. ff. quibus ex caus. in posses. eat. Leg.* 2. § 2. *& leg.* 3. *ff. de curat. bon. dando.*

§ VI.

Chiunque sarà eletto curatore ai beni d'un fallito non potrà dirsi tale, se prima non avrà volontariamente consentito ad assumersene l' incarico, salvocchè le circostanze lo esigessero, ed allora potrà il Giudice obbligarlo; nè sarà d'uopo che l'elezione cada sempre in capo d' uno degli stessi creditori del fallito giacchè ponno essi, e scusarsi, ed obbligarvisi. *D*ª. *Leg.* 2. § 3. *&* 4. *ff. de procurator. Leg.* 9. *in princ. ff. quibus ex caus. in posses. & leg.* 4. *cod. de bon. auct. jud. possiden. Ab Eccles. part.* 1. *observat.* 156. *n°.* 10. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 15. *n°.* 1.

§ VII.

Il curatore provvisto ad un assente non s' intende, che dato affine di amministrare li di lui beni: quindi non potrà egli far altro, che quanto sarà necessario alla difesa, e conservazione de' medesimi, non però ciò che è annesso alla persona, per la quale si esige un mandato speciale, come sarebbe per la restituzione in tempo, per una transazione, ed altro simile. *Leg.* 48. *ff. de admin. & peric. tutor. vel curat. Leg.* 60. *ff. de procurator. Leg.* 25. *ff. de minor. & leg. unic. cod. etiam per procuratorem.*

§ VIII.

Nei nostri Stati non comparendo in giudizio un assente citato, nè in persona, nè per altri, gli si elegge dal Giudice un curatore *ad lites* nella persona d'uno delli più esperti procuratori del tribunale, (che non potrà mai ricusare sotto pena della sospensione dall' esercizio di procuratore) oppure di qualunque altro che si stimi dell' interesse dell' assente, senza di che non potrà sussistere il giudizio. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 4. § 12, & 15.

§ IX.

Quindi il curatore in tal guisa deputato s' intende soltanto *ad lites* senza poter essere costretto ad accettare l' amministrazione de' beni dell' assente; ma volendola deve prestare sicurtà, e fare tutto ciò, a cui sono tenuti li curatori de' beni, e nell' uno, e nell' altro caso gli si assegna un conveniente salario. *D*e. *Reg. Costit.* § 13.

§ X.

Ha pure tal curatore la facoltà di assistere alla causa per cui sarà eletto non solo in prima istanza, ma anche in grado d' appello, e potrà deputare il suo procuratore, se egli non sarà tale. *Reg. Costit. loc. cit.* § 14.

Debbono però essi curatori risarcire del proprio tutti li danni cagionati per loro colpa, e negligenza. *Regie Costit. d°. lib. 3. tit. 6. § 8. & tit. 25. § 4.*

Vedi dippiù circa li curatori dati ai beni d' un fallito gli articoli Giudizio di concorso. Fallimento.

FINE DEL TOMO PRIMO.

INDICE GENERALE

DEGLI

ARTICOLI CONTENUTI

NEL

TOMO PRIMO.

A

B

V. ✝ CARLO EUGENIO Vescovo.

V. Can. PROVASSUS Reg. Nic. Col. Præf.

V. Se ne permette la Stampa

BOTERI Senat. Prefetto per la Gran Cancellaria.